

Alma Mater Studiorum - Università di Bologna

SCUOLA di SCIENZE POLITICHE
Sede di Forlì

Corso di Laurea in
Scienze criminologiche per l'investigazione e la sicurezza
(Classe LM-88)

TESI DI LAUREA

in Teoria dei processi di vittimizzazione

Genitorialità in carcere: aspetti normativi e socio-relazionali di
un problema taciuto

CANDIDATA
Francesca Nigro

RELATRICE
Susanna Vezzadini

CORRELATORE
Antonio Bonfiglioli

Anno Accademico 2015/2016

INDICE

Introduzione

1. La Genitorialità in Carcere

1. Dalla Famiglia alla Genitorialità

1. 1. Le funzioni della Genitorialità

2. La genitorialità nel contesto carcerario

2. 1. Rapporto madre-figlio: dalla psicoanalisi al caso delle madri detenute

2. 1. 1. La normativa a tutela del rapporto madre figlio

2. 2. Rapporto padre-figlio: dalla psicoanalisi al caso dei padri detenuti

2. 2. 1. La normativa a tutela del rapporto padre figlio

2. 3. I figli dei detenuti

3. Perché tutelare la genitorialità?

2. Processi di stigmatizzazione nel contesto della devianza

1. Dallo sviluppo della Labelling Theory alla Criminologia Critica

2. Mills tra il Pragmatismo sociale e il controllo sociale

3. Goffman e l'identità negata: lo Stigma

4. La critica delle istituzioni totali tra Goffman e Foucault

5. La teoria dell'etichettamento dei Neo-Chicagons

6. L'Anomia: La teoria di Merton

7. You are not one of us: Esclusione sociale

8. Quando lo stigma si protende alla pena

3. Dai processi di etichettamento al reinserimento sociale negli Istituti Penitenziari dell'Emilia-Romagna: una sfida possibile?

1. La realtà penitenziaria in Emilia-Romagna

1. 1. La genitorialità in carcere all'interno degli Istituti Penitenziari della Regione

2. Progetto "Cittadini Sempre: Cooperare per migliorare"

2. 1. Bologna e l'Istituto Penitenziario Dozza

2. 2. Casa Circondariale di Forlì

3. Obiettivi e metodologia dell'indagine

3. 1. La Genitorialità in carcere

3. 2. Spazi di comunicazione dell'affettività

3. 3. Processi di etichettamento

3. 4. Possibilità di reinserimento sociale

4. I risultati dell'indagine

4. 1. Similarità

4. 2. Differenze

4. 3. Peculiarità

Conclusioni

Introduzione

PROFEZIA

“Finirò anch’io in prigione,
proprio come mio padre.

Vi sbagliate se pensate che
ci sono altre possibilità per me.

Lo so
un criminale genera un criminale,

non è vero che
c’è del buono in ognuno di noi,
mio padre è una cattiva persona,

non pensate
io posso essere diverso.

È quello il mio destino.

Andare bene a scuola,
trovare un buon lavoro
questo non è importante per me.

Entrare in una gang,
partecipare alle risse
è questo che conta.

Ascoltatemi
dovreste solo cancellarmi
e non crediate mai che
io voglio avere successo,
che ho rinunciato, io sono out

non pensiate
che io posso diventare
qualunque cosa voglia.

Credete,
il copione della mia vita
è già stato scritto,

non osate dire
c'è ancora speranza per me.
Se le cose fossero andate
diversamente,
potevo essere una promessa
è chiaro.”¹

Questa poesia, letta durante il progetto “Cittadini Sempre”, demarca quello che è il primo pensiero ed aspettativa che si può manifestare quando si entra in contatto con il tema della genitorialità in carcere, producendo una serie di dinamiche che in realtà altro non sono che forme di stigmatizzazione, a priori, di chi, ancora troppo piccolo, e con un vissuto insufficiente per giudicarlo, viene già circoscritto ed inserito in un ambito deviante, spianando una strada preimpostata a chi ancora non sa di essere effettivamente al mondo e quale contributo e/o influenza da ad esso.

Il lavoro di questa tesi parte dal presupposto che il tema della genitorialità in carcere, e tutti quelli che sono gli effetti ad esso associati, siano una realtà molte volte taciuta, in cui la marginalità della detenzione non è limitata solamente alla dimensione urbanistica e sociale, ma tende a diramarsi anche a livello conoscitivo, mostrando un totale disinteresse da parte del consorzio sociale su quella che è una realtà presente nella loro società. Basti pensare come nella popolazione carceraria, al 31 Dicembre 2015, pari all'incirca a 52.164 reclusi², possiamo rilevare come la fascia coinvolta alla genitorialità in carcere è pari al 42,86% dei reclusi, dato che non dovrebbe essere trascurato.

Ma quanto conosciamo realmente di questa realtà?

Chi sono i soggetti coinvolti?

Quali sono le norme in riferimento a questo fenomeno?

¹ Poesia letta durante il convegno “CITTADINI SEMPRE. Giornata di formazione congiunta tra operatori e volontari impegnati all'interno del carcere sull'importanza della relazione familiare – genitoriale delle persone detenute e sulle possibili strategie da mettere in atto per sostenerla”, Bologna, Giovedì 22 Gennaio 2015.

²

https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_14_1.wp?facetNode_1=1_5_32&previousPage=mg_1_14&contentId=SST1204480

Questi sono stati i quesiti che hanno spinto la stesura del primo capitolo, dove si affronta il tema della genitorialità in carcere partendo dai primi studi sociologici inerenti sia al concetto di famiglia e delle funzioni genitoriali, per meglio comprendere il contesto d'indagine, per poi passare agli studi affrontati sul tema, focalizzandosi da un punto di vista psico-sociale e normativo, sui soggetti coinvolti in tale sistema relazionale a partire dai genitori, siano essi padri o madri reclusi negli istituti penitenziari, ma anche i genitori che si trovano al di là del carcere, per poi passare ai figli, bambini che si trovano a vivere la realtà carceraria trasversalmente.

Individuate le nozioni centrali, nel secondo capitolo, si è poi passati ad un'analisi sociologica dei processi di etichettamento e di stigmatizzazione che accompagnano di pari passo la genitorialità in carcere, sia inerente alla proiezione deviante che viene associata ai figli dei detenuti, ma anche, e soprattutto, alla duplice sussistenza di devianza che caratterizza il genitore recluso, nel suo essere al di fuori delle regole, sia da un punto di vista più prettamente legislativo, per la violazione di leggi e la conseguente pena detentiva a loro sanzionata, sia in riferimento alle norme sociali, non rientrando più nell'immagine di genitore modello e risultando, quindi, inadeguato a ricoprire tale ruolo. Inoltre si è prestata attenzione anche all'istituzione carcere e alle problematiche che la reclusione genera sul detenuto e sulla sua sfera degli affetti.

Pertanto i primi due capitoli fungono da basi teoriche per l'ultimo capitolo, nel quale viene analizzata a livello pratico la realtà penitenziaria in Emilia-Romagna, focalizzandosi principalmente sulle Case Circondariali di Bologna e di Forlì.

L'indagine è avvenuta tramite interviste semi-strutturate, somministrate agli operatori più prossimi alla realtà penitenziaria, a partire dagli educatori, gli agenti penitenziari, per poi passare alla figura dei volontari, che come vedremo risulterà un supporto importante in questo processo.

La Genitorialità in Carcere

In questo primo capitolo si affronterà il tema della Genitorialità in carcere, partendo dai primi studi sociologici in merito, per poi approfondire l'argomento con quelle che sono le ricerche contemporanee in riferimento ai soggetti coinvolti in tale sistema relazionale: i genitori, siano essi padri o madri detenuti, ma anche i genitori che si trovano oltre le sbarre, ed il minore, il bambino che si ritrova a vivere la realtà carceraria precocemente. Ma, prima di intraprendere la tematica in questione, è doveroso definire il concetto di famiglia e di genitorialità.

1. 1. Dalla Famiglia alla Genitorialità

Quando si parla di famiglia si pensa ad una struttura formata da due genitori e uno o più figli, una rappresentazione che Abruzzese rileva come recente, la cui origine è da rintracciare nel processo di industrializzazione che ha sconvolto il tessuto sociale europeo.³

Giddens⁴ nel 2000 affermò «è in atto una rivoluzione globale nel modo in cui pensiamo noi stessi e in cui formiamo legami e connessioni con gli altri, una rivoluzione che avanza in maniera non omogenea nelle differenti culture e regioni» evidenziando così la necessità di rivedere e ripensare in un modo critico a tutte le categorie utilizzate per riconoscere e leggere le configurazioni familiari contemporanee, ma anche le differenti forme in cui la genitorialità si manifesta generando in tal modo un nuovo linguaggio relazionale.

La “Enciclopedia delle Scienze Sociali” della Treccani⁵ evidenzia come manca una definizione univoca che accordi tutti gli studiosi, ma individua la conclusione di Georges Murdock come la più soddisfacente, secondo la quale «la famiglia è un gruppo sociale caratterizzato dalla residenza comune, dalla cooperazione economica e dalla

³ Saverio Abruzzese, Le declinazioni della genitorialità, in *Minorigiustizia* n. 3-2014, p. 14.

⁴ Graziella Fava Vizziello, Alessandra De Gregorio, Martina Podetti, Possiamo davvero aiutare a fare i genitori?, in *Genitorialità complesse. Interventi di rete a sostegno dei sistemi familiari in crisi, a cure di Paola Bastianoni, Alessandro Taurino e Federico Zullo*, Edizioni Unicopli, Milano, 2011, p. 49.

⁵ http://www.treccani.it/enciclopedia/famiglia_%28Enciclopedia_delle_scienze_sociali%29/

riproduzione. Essa comprende adulti di tutti e due i sessi, almeno due dei quali mantengono una relazione sessuale socialmente approvata, e uno o più figli, propri o adottati, degli adulti che coabitano sessualmente». Questa visione è da considerarsi generale ed ampia, in grado di poter comprendere dei casi e delle situazioni differenti.

Saverio Abruzzese nel suo saggio *Le Declinazioni della Genitorialità*⁶ evidenzia le considerazioni di Lévi-Strauss di origine linguistica, affermando come la lingua sia un fenomeno culturale e, di conseguenza, assumono questa caratteristica anche la genitorialità e la famiglia. Infatti l'antropologo francese in *Le strutture elementari della parentela* scrive: «[...] come i fonemi, i termini di parentela sono elementi di significato; anch'essi acquistano tale significato solo a condizione di integrarsi in sistemi; i sistemi di parentela, come i sistemi fonologici, sono elaborati dall'intelletto allo stadio del pensiero inconscio; infine la ricorrenza, in regioni del mondo tra loro lontane e in società profondamente differenti, di forme di parentela, regole di matrimonio, atteggiamenti ugualmente prescritti tra certi tipi di parenti, ecc., induce a credere che, in entrambi i casi i fenomeni osservabili risultino da gioco di leggi generali, ma nascoste. [...]»⁷. Da ciò consegue che le diversità linguistiche e quelle culturali hanno generato anche distinte funzioni genitoriali e anche diversi tipi di strutture familiari.

Ma quando entra in gioco la Genitorialità?

Come afferma Elisabetta Musi⁸ “è un figlio che fa di una coppia due genitori” dando così loro un status sociale che può essere acquisito soltanto nel momento in cui si ha una nuova presenza, il figlio.

Dal punto di vista psicologico, viene definita da Stern⁹ come funzione autonoma e processuale dell'essere umano, ovvero un processo in continuo divenire per tutto il tempo della vita, che porta all'acquisizione della capacità di prendersi cura di un altro, riuscendo ad appagare in modo adeguato i suoi bisogni. Può essere considerata come la risultante di narrazioni, contenuti reconditi soggettivi che tendono ad equiparare tutti gli esseri umani nel loro essere stati figli, nel divenire genitori per quanto concerne i vissuti ed i sentimenti fondati sulla propria esperienza che viene interiorizzata.

⁶ Saverio Abruzzese, *Le declinazioni della genitorialità*, in *Minorigiustizia* n. 3-2014, pp. 13-14.

⁷ C. Lévi-Strauss (1949), *Le strutture elementari della parentela*, Feltrinelli, Milano 1969.

⁸ Elisabetta Musi, *Sprigionare la genitorialità*, in *Minorigiustizia* n. 3-2014, p. 84.

⁹ Graziella Fava Vizziello, Alessandra De Gregorio, Martina Podetti, *Possiamo davvero aiutare a fare i genitori?*, in *Genitorialità complesse. Interventi di rete a sostegno dei sistemi familiari in crisi*, a cura di Paola Bastianoni, Alessandro Taurino e Federico Zullo, Edizioni Unicopli, Milano, 2011, p. 50.

Quindi la Genitorialità subentra nel momento in cui si ha la filiazione, la quale non rappresenta soltanto la nascita di un figlio, o l'adozione, ma anche la nascita di una struttura sociale, differente da quella iniziale, in cui si formano nuovi ruoli ed aspettative che investono la coppia, ma anche del contesto sociale di riferimento¹⁰. A tal proposito, Antonella Reffieuna nel suo saggio *La dimensione ecologica della genitorialità*¹¹ afferma come la complessità della costruzione della genitorialità può essere compresa se vista in un'ottica ecologica, considerando la modificazione sociale che ne consegue.

Il ruolo del genitore implica l'elaborazione e l'espressione di aspettative nei confronti di coloro che diventano padri e/o madri, ma non si tratta solamente di aspettative relative ai comportamenti che ci si può auspicare da essi, ma anche di aspettative altre, quelli che sono gli atteggiamenti che il contesto dovrebbe avere nei loro confronti. L'autrice afferma «[...] in entrambi i casi si determinano percezioni, attività e strutture di relazioni interpersonali che risultano coerenti al ruolo e che esercitano una certa pressione sugli individui coinvolti: si pensi, per esempio, alla definizione del "buon genitore" e a quanto i comportamenti che la identificano possono concorrere nel far sentire una madre o un padre inadeguati al ruolo, al contrario, nell'indurre comportamenti positivi».

Ma cosa concorre nel definire un genitore come buono o come cattivo?

Erich Fromm¹² analizza l'importanza dell'amore nella società contemporanea, evidenziando come esso viene considerato in termini economici di offerta e domanda. Ciò consegue dalla supposizione che il problema dell'amore sia un problema di oggetto e non di facoltà, infatti la maggioranza della gente pensa che amore significhi «essere amati» e non amare. Quindi si parla di «Attrattiva» ovvero un complesso di qualità desiderabili che vengono definite culturalmente nello spazio e nel tempo di riferimento. Il filosofo scrive: «in una civiltà in cui prevalgono gli orientamenti commerciali e in cui il successo materiale è il valore predominante, c'è poco da sorprendersi se i rapporti d'amore seguono lo stesso modello di "scambio" che regola la vita pratica». Quindi gli individui sono alla ricerca di un oggetto che potrebbe essere desiderabile dal punto di vista del suo valore sociale, a seconda dei canoni di riferimento, e nello stesso tempo

¹⁰ Elisabetta Musi, *Sprigionare la genitorialità*, in *Minorigiustizia* n. 3-2014, p. 84.

¹¹ Antonella Reffieuna, *La dimensione ecologica della genitorialità*, in *Minorigiustizia* n. 3-2014, p. 43.

¹² Erich From (1956), *L'arte di amare*, Arnoldo Mondadori Editore S.p.A., Milano 2014, pp.13-17.

potrebbero essere desiderati considerando quelle che sono le proprie caratteristiche interiori ed esteriori.

Quindi cosa può definire nella società un cattivo genitore? Può essere una risposta collettiva alla carenza dell'insieme di qualità, o anche solo di una singola parte di essa, che la società riconosce come canoni di desiderabilità ed amabilità? In riferimento al nostro tema centrale, può essere il detenuto considerato amabile?

Se si pensa ad i primi lavori sociologici, si può evidenziare come la ricerca criminologica classica, sia essa di stampo sociologico che psicologico, ha prestato particolare attenzione ai rapporti esistenti tra l'ambiente familiare e la delinquenza, nel primo caso studiando la famiglia come luogo di mediazione tra l'individuo e la società di appartenenza e nel secondo come i complessi rapporti affettivi che tendono a realizzarsi tra i diversi membri del nucleo familiare.

Nel manuale Criminologia¹³ si parla di «contagio» criminale e della funzione di contenimento che la famiglia può avere in riferimento ad un ambiente criminogeno, analizzando quelli che possono essere i diversi processi mediante i quali la famiglia può influenzare il comportamento deviante dei figli, riferendosi a quelli che possono essere inadeguati o particolari processi di socializzazione o pratiche educative non appropriate. In particolare si è analizzato il fenomeno del «Broken homes», ovvero la rottura o la disgregazione del nucleo familiare, che può avvenire in seguito a differenti condizioni, che possono riguardare la ragione della rottura familiare, come la separazione, il divorzio o il decesso di un genitore, la sua durata, il grado di conflitto che accompagna la rottura, quale dei due genitori è assente, la ricostituzione della famiglia ed il rapporto tra il figlio ed il genitore che vive al di fuori del nucleo familiare. Quindi bisogna considerare la possibilità che i genitori possano vivere momenti di crisi e di difficoltà durante l'esercizio delle proprie funzioni.

Elisabetta Musi, nel saggio Sprigionare la genitorialità¹⁴, afferma come la carcerazione produca un Black out che «rabbuia gli scenari di vita abituali e rispetto al quale occorre ricollegare fili, stabilire nuove alleanze, rischiare grovigli di emozioni e sentimenti che rischiano di paralizzare». Si può affermare che esso sconvolga totalmente la vita

¹³ T.Bandini, U.Gatti, B.Gualco, D.Malfatti, M.I. Marugo, A.Verde, Criminologia. Il contributo della ricerca alla conoscenza del crimine e della reazione sociale, Seconda edizione, Volume I, Giuffrè editore, Milano, 2003, pp.141-145.

¹⁴ Elisabetta Musi, Sprigionare la genitorialità, in *Minorigiustizia* n.3-2014, p. 89.

precedente ed il sistema relazionale interno alla famiglia ma anche quello esterno, generando delle lesioni e disgregazioni che devono essere risanate e ricostruite.

Ma quale percezione ha la gente delle rotture?

Se pensiamo ad un vaso che si rompe, tendiamo subito a pensare che esso non sarà mai come prima e di conseguenza anche quando un legame si spezza esso non ritornerà mai più nella sua forma precedente. Quindi tendiamo a generare pensieri nostalgici e negativi a tale evento. Contrariamente in Giappone esiste una tecnica, il Kintsugi, 金継ぎ, parola che deriva dall'unione del kanji Kin, 金, "l'oro", e da Tsugime 継ぎ目, "che si fa colare", in questo caso nelle saldature di un oggetto di ceramica che si è rotto, fa riferimento al "riparare con l'oro" ovvero guadagnare dalla riparazione. In tal senso si vuole valorizzare ogni piccola crepa, rendendo il vaso rotto più bello di prima. Tale tecnica ha un significato ben più profondo che si rifà all'attesa trepidante e gioiosa nel vedere cosa verrà fuori dalla riparazione. L'errore diventa opportunità in quanto il risultato dell'unione dei pezzi frantumati, starebbe a significare la vita ed i cambiamenti che essa porta con sé. Infatti possiamo tutti affermare come la vita presenta sempre delle scissioni, spaccature che di conseguenza ci portano a compiere delle scelte e ad intraprendere nuovi percorsi, mettendoci in gioco. E proprio come spesso noi siamo orgogliosi di aver superato con successo delle impreviste difficoltà, così anche il vaso è fiero di mostrare i segni di ciò che ha superato con fatica.

Secondo questa seconda visione bisognerebbe osservare ma anche approcciarsi ai legami che si ledono, nel caso della genitorialità in carcere ai legami che vengono recisi, i quali, se non affrontati in tale ottica, rischierebbero di devitalizzarsi inevitabilmente. Risulta quindi indispensabile promuovere interventi che tutelino la genitorialità e soprattutto la coesione familiare.

Nel 1966 i coniugi Glueck hanno analizzato la coesione familiare nella protezione dei figli dalla delinquenza, evidenziando l'importanza della stabilità, ed hanno riscontrato che la coesione familiare era elevata nel 61,8% delle famiglie dei non delinquenti, mentre lo era soltanto nel 16% di quelle dei delinquenti¹⁵.

¹⁵ T. Bandini, U. Gatti, B. Gualco, D. Malfatti, M.I. Marugo, A. Verde, Criminologia. Il contributo della ricerca alla conoscenza del crimine e della reazione sociale, Seconda edizione, Volume I, Giuffrè editore, Milano, 2003, p. 146.

Inoltre come Antonella Reffieuna afferma, il percorso verso la genitorialità non è limitato solo a tale microsistema direttamente coinvolto, ovvero il padre, la madre ed il figlio, bensì bisogna considerarlo nel sistema di relazioni sociali in cui sono inseriti, sistema che influisce sull'efficacia e lo sviluppo adeguato del bambino.

In un primo momento alcuni studiosi hanno individuato i fattori che influenzano il percorso verso la genitorialità e la conseguente assunzione del comportamento parentale, i quali sono stati suddivisi in quattro categorie:

- le personalità e le risorse personali dei genitori;
- le caratteristiche del bambino;
- le fonti contestuali di supporto e di stress;
- le esperienze realizzate prima di diventare genitori.

Invece Urie Bronfenbrenner¹⁶, attraverso una prospettiva ecologica amplia la gamma di fattori, introducendo anche elementi che fanno riferimento all'ambiente e alle diverse articolazioni che ciò presenta, sottolineando come lo stesso ambiente oggettivo può indurre comportamenti differenziati non solo in persone diverse ma anche nella stessa persona in momenti temporali diversi.

Lo psicologo statunitense afferma come l'ambiente sia formato da differenti strutture che sono incluse l'una dentro l'altra, che si muovono dal particolare al generale:

- Diade, per il bambino è rilevante costruire relazioni diadiche con uno o più adulti, indifferentemente dall'età del bambino e che esso sia un figlio naturale o adottato, poichè la diade è indispensabile per lo sviluppo del bambino, inoltre rende possibile e facilita la formazione delle strutture interpersonali più ampie. Tale sistema relazionale si basa sull'attenzione reciproca ed in particolare sulla percezione che il bambino ha della situazione e non di come essa si presenti oggettivamente. Essi tendono a influenzarsi reciprocamente e le loro attività tendono a coordinarsi di conseguenza, facilitando così un'autonomia graduale nel portare a termine attività in cui si aveva un ruolo prevalentemente

¹⁶ U. Bronfenbrenner, *The Ecology of Human Development*, Harvard University Press, Cambridge 1979; tr. it. *Ecologia dello sviluppo umano*, il Mulino, Bologna, 1986.

dell'adulto. Bisogna considerare tale relazione all'interno dell'ambiente circostante nel quale avvengono processi, che sono chiamati prossimali, i quali tendono a coinvolgere persone, oggetti e anche simboli che influenzano il comportamento dei singoli soggetti che compongono la diade, processi che quindi dipendono dalle caratteristiche del bambino, del genitore e del contesto;

- **Microsistema**, fa riferimento a tutti gli individui che compongono il contesto immediato in cui si collocano genitori e figli, i quali concorrono a creare microsistemi in cui si ha una partecipazione diretta del bambino. Si fa riferimento non solo a tali persone ma anche alle relazioni che intercorrono tra loro e la natura dei legami, in quanto tale cerchia influenza indirettamente il bambino condizionando i genitori che si prendono cura di esso in prima persona. In tale sistema rientrano i parenti e gli individui che per un dato lasso di tempo e con regolarità partecipano alla vita del bambino. Proprio il concetto di regolarità risulta rilevante in quanto consente di creare relazioni caratterizzate da una certa stabilità e permette di prevedere e comprendere i comportamenti che sono diversificati a seconda degli individui presi in considerazione. Ciò parte dal presupposto che le routine non siano fini a se stessi ma consentono l'adattamento sociale e aiutano a comprendere la cultura del gruppo sociale di appartenenza nonché l'inserimento in quest'ultimo;
- **Mesosistema**, insieme delle interconnessioni delle differenti situazioni ambientali in cui è rilevante che i genitori favoriscano l'ingresso del bambino in nuove situazioni ambientali favorendo le comunicazioni poiché tale sistema sta a fondamento della rete sociale di cui le persone sono componenti attive. Si può affermare che i genitori svolgono un ruolo chiave esercitando un'efficace azione di sostegno favorendo tra i microsistemi delle comunicazioni reciproche numerose e prive di difficoltà;
- **Esosistema**, le funzioni della genitorialità sono influenzate dalla rete sociale dei genitori e di cui il bambino può non esserne parte attiva, in questo caso si può evidenziare come il comportamento umano è influenzato dalle situazioni ambientali anche se non vi è una partecipazione attiva, ma nelle quali vengono a verificarsi eventi che influiscono sui microsistemi. A tal proposito è rilevante la classe sociale cui la famiglia appartiene, poiché influisce sulle attività, le

relazione ed i ruoli che i genitori svolgono all'interno delle molteplici situazioni ambientali, ma anche sui valori che influiscono i loro comportamenti;

- Macrosistema, in tale sistema l'esercizio della genitorialità si differenzia a seconda del paese di riferimento, anche se nella maggioranza dei casi la cultura di origine dei genitori ha un'incidenza maggiore.¹⁷

Da tale analisi consegue l'importanza della tutela della genitorialità in carcere e soprattutto quella che è la percezione della relazione, ma anche del rapporto comunicativo, che il bambino ha con il genitore detenuto e soprattutto del contributo della rete sociale della diade nella salvaguardia della relazione genitore-figlio.

1. 1. 1. Le funzioni della Genitorialità

Risulta importante e doveroso fare riferimento a quella che sono le attività esercitate dai genitori, le quali sono rilevanti per lo sviluppo del bambino.

Elisa Giglio¹⁸ individua dodici funzioni della genitorialità che concorrono nel formare uno spazio mentale e relazionale in cui un Tu può generarsi in sicurezza e lentamente prendere coscienza del proprio Io perché autonomo e perché pensato e riconosciuto da qualcuno diverso da se:

- Funzione protettiva, fa riferimento all'assistenza che i genitori hanno dei propri figli in termini di salvaguardia fisica nonché di sicurezza, favorendo così la relazione di attaccamento, e fornendo al bambino una «base sicura» della quale affidarsi mentre si affaccia verso il mondo alla sua scoperta;
- Funzione affettiva, che Giglio la definisce «entrare in risonanza affettiva con l'altro senza esserne assorbito o inglobato e senza costringerlo a rispondere con le stesse modalità comportamentali»¹⁹, si parla di «sintonizzazione affettiva», ovvero della capacità di prender parte e di condividere un affetto che si ha in comune, percependosi a proprio agio con il proprio passato soggettivo poiché

¹⁷ Antonela Reffieuna, La dimensione ecologica della genitorialità, in *Minorigiustizia* n.3-2014, pp.44-49

¹⁸ Le funzioni della genitorialità, in *Tredimensioni* 9(2012), pp. 40-47.

¹⁹ *Ibidem*, p. 40.

accettati e compresi, di conseguenza l'essere preparati a conoscere l'ambiente esterno;

- Funzione regolativa, la capacità del genitore di riuscire a sostenere il proprio figlio nell'acquisizione di strategie auto-regolative dei propri sentimenti e dell'interazione che si ha con gli altri affinché esso sia in grado di poter esaltare le emozioni positive ed attenuare quelle negative, costruendo in questo modo dei confini di comprensione e di gestione dei suoi stati interni;
- Funzione normativa, riconducibile all'applicazione di regole fornite di senso, definendo quelli che sono i diritti ed i doveri, fornendo dei punti di riferimento per regolare le interazioni sociali affinché non vi siano prevaricazioni che oltrepassino il limite di ciò che sia lecito e ciò che non lo sia. Tale capacità deve essere esercitata attraverso la consapevolezza di quelle che sono le aspettative che si hanno del proprio figlio ma anche quelle che sono le competenze evolutive della loro specifica età. Vengono proiettati quelli che sono gli atteggiamenti che i genitori hanno nei confronti delle norme sociali e della società stessa, di quella che è la loro fiducia nel funzionamento di quest'ultima, in termini di giustizia;
- Funzione predittiva, consta nella consapevolezza della fase evolutiva in cui il bambino vive e verso la quale si sta dirigendo, in modo tale da porre in essere atteggiamenti che ne consentano il passaggio e quindi lo sviluppo, adeguando le capacità di relazionarsi ad esso progressivamente a come il suo mondo ma anche le sue competenze si espongono;
- Funzione rappresentativa, rappresentazione dell'immagine interiore del proprio figlio che ogni genitore porta dentro sé, la quale dovrebbe riflettere ciò che esso è nella realtà spazio temporale di riferimento, svincolandolo da tutti quegli elementi riconducibili al vissuto esperienziale dei genitori. Tutto ciò è rilevante ai fini delle interazioni sociali, poiché come l'autrice stessa afferma «dal modo in cui noi portiamo dentro di noi l'altro, esso tenderà ad agire di conseguenza», quindi è fondamentale che il genitore possieda una capacità di rappresentazione che adegui i suoi contenuti sia a seconda delle situazioni che del lasso di riferimento.

- Funzione significante, è la capacità del genitore di attribuire un significato ai bisogni del figlio, inserendolo in un mondo di senso, la quale è influenzata dall'accezione che il genitore dona alla relazione con il bambino, in quel determinato lasso di tempo, ma anche alle considerazioni che esso ha di se stesso e del suo ruolo di genitore. Attraverso questa funzione l'adulto acconsente alla traduzione dei contenuti grezzi del bambino, ovvero le esperienze sensoriali che egli vive e che li vengono comunicati, aiutandolo nella sua comprensione ed attribuzione di senso, si contribuisce così al generarsi della capacità del bambino di poter dare e trovare significato al mondo in cui esso vive;
- Funzione fantasmatica, si prende in considerazione il mondo della fantasia dei genitori nella quale si inserisce anche la relazione con il proprio figlio, luogo in cui ripercorrono il proprio vissuto esperienziale e quelle che sono le proprie valutazioni nei riguardi dei loro genitori, cercando di generare una costruttiva figura genitoriale per il loro bambino e, se riescono a farlo interagire con tale dimensione, possono stabilire con lui un luogo di scambio e di riconoscimento reciproco, il quale incoraggerà la formazione di un'immagine di sé realistica e non disincantata;
- Funzione proiettiva, fa riferimento a ciò che in psicologia viene definito come "scenario narcisistico della genitorialità" in cui il genitore proietta sul figlio parte di sé, conferendo su di esso il proprio mondo interiore attraverso un gioco articolato tra identificazioni, contro-identificazioni e proiezioni. Si parla di una relazione sia oggettuale, in cui il bambino è visto come altro da sé, ma anche una relazione narcisistica in cui vengono riconosciute delle parti del proprio io, proiettate nei suoi riguardi, amandolo anche perché in lui si ama noi stessi. A tal proposito Giglio afferma che la funzione proiettiva deve essere costantemente riadattata dal genitore in modo da dare maggiore spazio alla relazione oggettuale con il figlio in concreto ed individuato come altro-da-sè;
- Funzione triadica, ci si focalizza sulla coppia di genitori e si fa riferimento a quella capacità di creare un'alleanza tra loro, caratterizzata dal sostegno reciproco e da quegli spazi individuali che rendono possibile un approccio empatico tra di loro e con il bambino, escludendo così la rappresentazione, anche se mentale, del bambino come terzo ed intruso, assicurando la coesistenza

della diade di coppia con l'acquisizione delle competenze triadiche parallelamente alle attività interattive primarie;

- Funzione differenziale, è il caso delle coppie unite ma non fuse, in cui la genitorialità si esprime in due modalità, materna e paterna, che non sono ricollegabili direttamente alle differenze di genere poichè possono risiedere entrambe anche in un unico genitore ed anche manifestarsi in percentuali differenti nell'uno e nell'altro. Giglio afferma come sia importante e rilevante la presenza di entrambe le modalità ed in modo differenziato, affinché il bambino non sia confinato ad un'unica modalità di relazione ma abbia invece la possibilità di muoversi in una rete differenziata di domande e risposte;
- Funzione transgenerazionale, si parla di una coppia unita e non chiusa in riferimento alla capacità ed anche alla disponibilità di poter inserire il figlio all'interno della storia della propria famiglia in un continuum di generazioni, favorendo in tal modo la conoscenza delle proprie radici, tradizioni ed evoluzioni ma soprattutto i legami che la caratterizzano in quanto "avere una narrazione in cui collocarsi, fa sentire il bambino parte di un racconto coerente e da questo sentirsi parte di una storia esso costruisce la propria identità".²⁰

Il lavoro dell'autrice evidenzia la complessità della Genitorialità e al tempo stesso come la relazione genitore-figlio sia un elemento strutturante della vita mentale di tutti gli attori coinvolti e ne influenza di conseguenza il sistema comportamentale del singolo.

Nel saggio "Possiamo davvero aiutare a fare i genitori?"²¹, gli autori evidenziano come il continuo diffondersi delle problematiche che le famiglie incontrano nella scelte di quelli che saranno i modelli educativi per i loro figli, sono interpretate solo come indicatori di un malessere che assale la famiglia nel suo complesso e di conseguenza ci si trova ad un continuo riesame di quelle che sono le competenze ma soprattutto le abilità degli adulti nel loro saper rapportarsi ai figli. Allo stesso tempo, affermano che mutando lo sguardo e prendendo in considerazione la famiglia inserita all'interno di una

²⁰ Ibidem, p. 47

²¹ Graziella Fava Vizziello, Alessandra De Gregorio, Martina Podetti, Possiamo davvero aiutare a fare i genitori?, in Genitorialità complesse. Interventi di rete a sostegno dei sistemi familiari in crisi, a cure di Paola Bastianoni, Alessandro Taurino e Federico Zullo, Edizioni Unicopli, Milano, 2011, p. 54.

rete socio-culturale che è in continuo mutamento ed evoluzione, tali complessità possono essere considerate come indicatori di quelli che sono i mutamenti sociali che hanno rideterminato quella che è da considerarsi la relazione genitore-figlio.

Si può affermare che le genitorialità che affrontano tali difficoltà e deviazioni, non coinvolgono meramente la famiglia di riferimento, bensì bisogna collocarla all'interno di un ambiente di relazioni nel quale si sviluppa una costante e sistematica influenza reciproca, dovuta alle continue interazioni che coinvolgono queste due dimensioni dell'agire umano.

1. 2. La genitorialità nel contesto carcerario

Durante l'attività di tirocinio svolta presso l'Associazione Con...Tatto, in particolare la mansione di collaborazione presso lo "Spazio Famiglia", messo a disposizione dalla direzione della Casa Circondariale di Forlì, situato all'interno delle mura di cinta della Rocca, ma al di fuori del complesso carcerario, luogo arredato con mobili per ricreare un ambiente quanto più accogliente e familiare possibile, sono entrata a contatto con quella che è la realtà carceraria dal punto di vista di un volontario. Infatti tale stabilimento viene gestito da volontari facenti parte di differenti associazioni, le quali collaborano già da tempo con l'istituzione e che dunque sono a conoscenza di quelle che sono le normative ma anche le prassi che regolano i diritti di familiari e detenuti.

Lo Spazio Famiglia nasce nel novembre del 2010, come risposta all'esigenza di creare un luogo di accoglienza per tutte le persone che vengono a trovare i familiari reclusi nella C.C. di Forlì. Per la precisione il progetto nasce in seguito alla circolare del Ministero di Giustizia del 10 Dicembre 2009 (-PEA 16/2007, Trattamento penitenziario e genitorialità, percorso e permanenza in carcere facilitati per il bambino che deve incontrare il genitore detenuto), la quale è stata accostata ed anche soprannominata "Circolare del Sorriso" in quanto esorta il personale penitenziario di ricorrere al sorriso nelle fasi di accoglienza dei minori in tenera età.

In particolare evidenzia come "l'art. 15 della legge n. 354 del 1975 individua nei rapporti con la famiglia uno degli elementi in cui si sostanzia il trattamento rieducativo. D'altronde è un dato di comune esperienza come i legami affettivi con i propri cari

costituiscono per la persona detenuta un insostituibile supporto emozionale e motivazionale per intraprendere un reale processo di reinserimento sociale. Va poi rilevato come qualsiasi percorso trattamentale, se non vuole rischiare di essere un mera esercitazione burocratica, deve tenere in considerazione l'ambiente sociale di provenienza del condannato; ambiente nel quale quest'ultimo è destinato a fare rientro una volta espiata la pena"²².

Viene quindi enfatizzata l'importanza della famiglia in quello che è il percorso di reinserimento sociale del detenuto e soprattutto di quelle che possono essere le conseguenze desocializzanti che possono scaturire da una totale cessazione, ma anche il semplice deterioramento, delle relazioni familiari.

«L'assunto di partenza è che un'istituzione penitenziaria in un ottica lungimirante debba incrementare i propri sforzi per contribuire al corretto e proficuo mantenimento delle relazioni con i familiari da parte delle persone ristrette. L'obiettivo è, quindi, quello di valorizzare tutti i momenti di contatto fra il ristretto e i suoi cari, ponendo in essere tutti gli sforzi che le risorse a disposizione e le previsioni normative consentono»²³.

Uno degli aspetti su cui si pone particolare attenzione in tale documento sono le modalità con cui i familiari vengono accolti e accompagnati al colloquio con il congiunto detenuto, momento che non deve essere trascurato, anzi portato ad una maggiore considerazione, poiché a partire dalle autorizzazioni concesse dal Giudice, fino ad arrivare allo svolgimento vero e proprio dell'incontro, si da luogo ad uno dei principali momenti di contatto tra la famiglia del ristretto e la struttura penitenziaria e dalla quale si costruiscono le prime aspettative da parte delle prime, nei confronti di quest'ultima. Infatti a partire da quella che è l'opinione che si va a creare nell'immaginario del singolo si può valorizzare quello che è ritenuto un fondamentale contributo della famiglia per il raggiungimento del complesso percorso di reinserimento sociale. Affinché ciò avvenga è di assoluta importanza la formazione di un'immagine positiva ed aperta dell'Amministrazione Penitenziaria, soprattutto nel caso in cui si entra in contatto con persone marginali all'interno della nostra società, poiché esse potrebbero essere maggiormente esposte a subculture criminali che intendono favorire

²²

https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_8_1.wp?previousPage=mg_1_8_1&contentId=SDC21874

3

²³ Ibidem

un'opinione negativa delle istituzioni, identificate come nemici da contrastare su cui non riporre alcuna fiducia.

Particolare attenzione è stata posta alla relazione tra il genitore detenuto e i figli minori, approfondendo le dinamiche di accesso di questi ultimi all'interno delle strutture penitenziarie, con l'obiettivo di garantire il diritto del bambino di mantenere un sano rapporto con il genitore recluso. La circolare evidenzia come questi ultimi manifestano difficoltà a comprendere ed accettare l'improvviso allontanamento del genitore dal luogo abitativo e ciò può generare anche l'insorgere in loro di paure ed ansie, le quali molto spesso non vengono lenite dalla generale propensione degli adulti a non rivelare loro la verità sulle ragioni dell'assenza del genitore del nucleo familiare. Si devono considerare anche tutte le difficoltà che incontra chi si trova in stato di detenzione per continuare a esercitare il ruolo di padre o di madre.

Durante questa fase delicata compito dell'Istituto penitenziario è quello di limitare il più possibile l'insorgere di possibili cesure del rapporto genitore-figlio lungo il continuum dell'esecuzione della pena, che va dal momento antecedente alla restrizione della libertà, al periodo di durata della detenzione, fino a prendere in considerazione anche quelle che possono essere le conseguenze negative al termine di essa, in modo da assicurare il corretto sviluppo del minore. Basti pensare a tutti quei figli che si trovano a vivere in casa senza una figura genitoriale e che si ritrovano a gestire la relazione all'interno delle sale colloqui del carcere, ambienti e tempi poco idonei allo sviluppo e alla cura dei rapporti.

Dal novembre 2010, nella realtà carceraria forlivese, è stato dunque allestito un servizio di accoglienza di prima informazione per le famiglie dei detenuti, attivo nelle ore che precedono l'ingresso al colloquio con il congiunto ristretto, spazio che viene gestito dall'Associazione Con...Tatto in collaborazione con le altre realtà del privato sociale che lavorano all'interno del carcere: la Comunità Papa Giovanni XXIII, l'Associazione San Vincenzo de Paoli e il Gruppo Preghiera di Montepaolo.

Si parla di un ambiente accogliente ed informale che fornisce un aiuto concreto: i volontari supportano i familiari nella compilazione dei documenti necessari per l'ingresso in Istituto, per la fornitura di vestiario e generi alimentari, ma è anche un luogo di sostegno emotivo per molti familiari che, per la prima volta, si trovano a

contatto con l'istituzione carceraria e per quei genitori che da tanto tempo vedono i figli solo in carcere.

Secondo i dati aggiornati al 31 Luglio 2014, circa 40 famiglie si recano a colloquio dai loro parenti, a fronte di una presenza di circa 110, e fin dall'inizio del servizio l'associazione ha incontrato nuclei familiari composti in prevalenza da giovani donne con bambini, neonati e anziani genitori.

Rilevanti sono le diverse tipologie di genitori con cui i è entrati in contatto:

- Genitori dimezzati dentro e fuori, poiché spesso al di fuori del contesto carcerario abbiamo la presenza del partner con uno o più minori, il quale non ha sostentamento e che non trova nell'assistenza pubblica una risposta, o un semplice ascolto, a problemi amplificati e diversificati dalle molteplici condizioni socio-culturali ed economiche. Spesso tali genitori hanno il problema di cosa dire ai figli, le modalità con il quale effettuarlo e come dare continuità alle relazioni con il genitore detenuto.
- Genitori smarriti, appartenenti alla famiglia di origine del detenuto, i quali si sentono chiamanti in giudizio, o più correttamente dal pregiudizio della gente, percependosi come inadeguati e vittime delle circostanze. Sono coloro che spesso si sentono responsabili per gli errori dei figli e colpevoli di un'educazione errata. L'esser acculturati non li aiuta e a volte è la causa di crisi sull'atteggiamento che si ha nei confronti del ristretto. Spesso sono genitori migranti che non parlano italiano e/o lo comprendono a livello di sopravvivenza e a cui molto spesso mancano le parole per esprimere le loro emozioni o semplicemente per raccontarsi.

Queste sono due macro categorie di genitori che devono essere osservate accanto al genitore/persona "dimezzata" che vive la detenzione, in modo da poter costruire e ricostruire una tracciabilità delle relazioni affettive.

Come afferma Vanna Iori²⁴ «la genitorialità è un diritto. Poter vivere la paternità e la maternità è un diritto per gli adulti, così come lo è per i bambini conservare i legami genitoriali, essenziali per la crescita e lo sviluppo psicologico, affettivo, cognitivo,

²⁴ Vanna Iori, La genitorialità in carcere, in *Minorigiustizia* n.3-2014, pp.76

relazionale, sociale. [...] L'attenzione a questo aspetto relazionale è scarsa perché la nostra tradizione culturale è stata prevalentemente improntata alla preoccupazione di preservare i figli dei detenuti dal contatto con le strutture detentive, quasi per timore di una contaminazione tra il genitore-reo e l'innocenza infantile».

Tale visione pone l'attenzione sul riconoscimento delle due figure genitoriali nel contesto carcerario e allo stesso tempo su quelle che sono le diversità insite nei due ruoli, infine viene rimarcata anche quelli che sono i limiti d'intervento dovuti alla paura di un possibile contagio criminale dei bambini che si trovano nella piena fase di sviluppo socio-cognitivo.

A tal proposito, però l'autrice evidenzia come tale timore sembra svanire nel caso in cui si parli di madri detenute con figli al di sotto dei 3 anni, le quali hanno la possibilità di crescere il bambino all'interno delle mura carcerarie, situazione nella quale ci si trova con un continuo e perenne contatto con il potenziale fattore di contagio.

Secondo il 7° rapporto di aggiornamento sul monitoraggio della convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza in Italia, 2013-2014, pubblicato il 18 Aprile del 2014, vi sono 100 mila bambini che, in un anno, accedono alle carceri per mantenere il proprio legame con il genitore o entrambi i genitori detenuti, di cui vi sono 40-50 bambini che ogni anno vivono in carcere con le proprie madri, nonostante ciò rappresenti una condizione che non rispetta l'interesse superiore del bambino. Ciò rimarca la grande differenza di approccio a seconda del genere e del ruolo ricoperto dal genitore ristretto nel complesso carcerario.

Tale documento evidenzia in particolare i dati della ricerca nazionale condotta nel 2013 dal titolo "Il carcere alla prova dei bambini: quando i bambini entrano in carcere a trovare il genitore", condotta dal Gruppo di Lavoro per la Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, il cui acronimo è Gruppo CRC²⁵, composto da Bambinisenzasbarre, in collaborazione con Ministero della Giustizia Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, Università Statale Bicocca di Milano, e con il coordinamento europeo dell'Istituto per i Diritti Umani di Copenaghen. A tale ricerca

²⁵ Acronimo che prende il nome dalla Convention on the Rights of the Child la cui traduzione ufficiale in italiano è «Convenzione sui diritti del fanciullo», ma nel testo si preferisce utilizzare la denominazione di uso corrente «Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza». Il Gruppo di Lavoro per la Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza (Gruppo CRC) è un network di associazioni italiane che opera al fine di garantire un sistema di monitoraggio indipendente sull'attuazione della CRC e delle Osservazioni finali del Comitato ONU in Italia.

ha risposto il 66% delle carceri, il quale conferma che «la situazione nazionale dell'accoglienza temporanea dei bambini in carcere, per incontrare il genitore detenuto, non si discosta dalla prima analisi di livello europeo del 2011 di Children of Prisoners Europe, precedentemente chiamato Eurochips , e fa emergere quanto segue: il 74% delle carceri non prevede uno spazio d'attesa per i bambini ai colloqui; il 64% delle carceri non è provvisto di un locale destinato solo ai colloqui dei bambini; l'84% delle carceri non prevede orari per favorire l'ingresso dei bambini; il 51% delle carceri non consente mai che il genitore detenuto possa consumare un pasto in compagnia del figlio; il 90% delle carceri non consente i colloqui della domenica per i parenti che svolgono attività lavorativa tutti i giorni feriali; l'86% delle carceri non consente che i genitori detenuti possano ricevere telefonate dai figli».

Da questi dati emergono da un lato la scarsa tutela del diritto dei figli dei detenuti alla continuità del legame affettivo durante il periodo restrittivo ed anche al diritto, e dovere, di esercitare il proprio ruolo genitoriale; dall'altro lato come interventi a tutela e sostegno della genitorialità in carcere, da parte degli istituti penitenziari sia inadeguate e molto spesso, invece di prevedere programmi che incentivano la stabilità e la salvaguardia delle affettività sembrerebbe generare maggiori ostacoli.

Appare opportuno, quindi, trattare il tema della genitorialità a seconda se si parli di un padre detenuto o di una madre detenuta, per poi porre l'attenzione a quelle che sono le normative in riferimento ai bambini figli di uno o di entrambi i genitori reclusi all'interno della struttura carceraria. Vi è anche la necessità di un'analisi approfondita di quelle che sono le normative europee, in seguito alle nuove direttive ed esigenze che si sono poste all'attenzione della organizzazione sovranazionale, per poi entrare nella specifica realtà italiana.

1. 2. 1. Rapporto madre-figlio: dalla psicoanalisi al caso delle madri detenute

Sul tema della famiglia, la ricerca criminologica si è avvalsa anche delle ricerche psicologiche e psicoanalitiche che hanno provato a dare senso al rapporto che sussiste tra carenze affettive subite nell'infanzia ed i disturbi, a livello psicosociale ed affettivo,

che si presentano durante lo sviluppo dell'individuo e che può sfociare nel comportamento deviante.²⁶

Renè Spitz, psicoanalista austriaco, tramite l'osservazione diretta dell'interazione del rapporto madre-bambino, ha descritto nel 1969 una sindrome che definì «depressione anaclitica», la quale si manifestava nel momento in cui un bambino veniva privato della figura materna nel corso del primo anno di vita, solo nel caso in cui esso aveva sperimentato un rapporto positivo in precedenza con essa. Tale privazione, se presentata nei primi mesi di vita, incideva in maniera più grave.

«La carenza di rapporti oggettuali rende impossibile la scarica delle pulsioni aggressive ed il lattante rivolge l'aggressione su di sé, cioè sul solo oggetto che gli rimane. Il lattante diventa incapace di assimilare il cibo; subentrano disturbi del sonno; più tardi questi bambini si arrecano danno attivamente, sbattendo la testa contro le sbarre del letto, picchiandosi la testa con pugni, tirandosi i capelli. Il deterioramento progressivo ed inesorabile conduce fino al marasma ed alla morte»²⁷. Questa conclusione a cui l'autore arriva, deriva da una sua ricerca condotta sui alcuni bambini affidati a diverse istituzioni, 91 dei quali ricoverati in brefotrofia, di cui il 37% è deceduto nei primi due anni di vita, e 220 bambini ricoverati in un altro tipo di istituto in cui venivano allevati dalle loro madri, le quali erano delinquenti e prostitute, in cui non si è verificata alcuna morte durante i quattro anni di osservazione. In particolare è da osservare che le cure fisiche, igieniche ed alimentari fornite nel brefotrofia erano ottime, dunque le cause dei decessi avvenuti sono da individuare nella mancanza di rapporti oggettuali ed alla conseguente carenza affettiva.

Come afferma l'autore, ciò avviene perché l'integrazione dell'Io tende a verificarsi tra l'ottavo ed il diciottesimo mese di vita, e per giungere a completezza devono esserci delle condizioni:

- Clima di sicurezza esente da pericoli, il quale può essere garantito solo dall'oggetto libidico;

²⁶ T.Bandini, U.Gatti, B.Gualco, D.Malfatti, M.I. Marugo, A.Verde, Criminologia. Il contributo della ricerca alla conoscenza del crimine e della reazione sociale, Seconda edizione, Volume I, Giuffrè editore, Milano, 2003, p.155.

²⁷ Ibidem, p.155.

- Tendenze aggressive e libidiche devono poter essere scaricate continuamente ed in libertà, scarica che viene a verificarsi allorché ci siano scambi attivi, in forma affettiva, fra il bambino e l'oggetto libidico;
- Interazione di processi psichici dopo la formazione dell'Io, ovvero l'elaborazione di meccanismi di difesa in modo progressivo, utile per l'adattamento, oltre che per la difesa, ma anche per il processo di formazione della propria personalità e carattere.

Tali soddisfazioni vengono rinunciate con più facilità, perché tale cessione è ritenuta innocua dal bambino, nel momento in cui vi è una solidità del rapporto oggettuale con la madre. Da ciò possiamo evidenziare l'importanza del legame di attaccamento tra la madre ed il bambino, termine che dal punto di vista psicologico si riferisce allo sviluppo dei legami che si creano nell'infanzia con le figure di accudimento.

Rilevante è il lavoro "Attaccamento e Perdita" di John Bowlby, ricercatore britannico di scuola psicoanalitica il quale elaborò la teoria dell'attaccamento, in riferimento al bambino che è tendenzialmente portato a sviluppare un forte legame con la madre o con il caregiver che si occupa di lui²⁸. Tale rapporto è il risultato dell'attività di diversi sistemi comportamentali che hanno come prodotto la vicinanza con la madre. Viene data dall'autore elevata importanza ai fattori ambientali sullo sviluppo infantile, in particolare alle figure che si occupano delle sue cure, in quanto il sentirsi in contatto, anche di tipo fisico, con l'individuo amato è ritenuto un fondamentale bisogno, definito di "attaccamento", la cui privazione, come già evidenziato da Spitz, può generare conseguenze gravi, nonostante la presenza di cure adeguate, posti da terzi con il quale non viene a generarsi il rapporto diadico. Ciò viene a verificarsi perché non si genera una base sicura nel bambino, la quale è necessaria per lo sviluppo cognitivo e affettivo successivo.

Bowlby²⁹ individua quattro fasi che portano alla genesi dell'attaccamento:

²⁸ Gabriella Costanzo, Madre e bambino nel contesto carcerario italiano, Armando Editore, Roma, 2013, p.28.

²⁹ Ibidem, p.30.

1. Prima fase, va dai 0 a 2 mesi, in cui il bambino tende a porre in essere una serie di comportamenti durante i momenti di interazioni con l'altro diverso da sé, che possono essere di orientamento, quale può essere il contatto visivo, e di segnalazione, come il sorriso, fase in cui vi è un'elevata limitazione di discriminazione nei confronti degli altri individui;
2. Seconda fase, va dai 2 mesi ai 7 mesi, in cui si prende coscienza dei ruoli degli individui, in particolare di chi si prende cura di lui dalle altre persone, e si verificano i primi processi discriminatori e le conseguenti reazioni differenziate nei confronti delle figure preferenziali;
3. Terza fase, va dai 7 mesi ai 2 anni, vi è una diminuzione delle risposte amichevoli indifferenziate e si manifestano reazioni di diffidenza e timore verso gli individui sconosciuti;
4. Quarta fase, ha inizio a 2 anni e mezzo, in cui le relazioni sono orientate a degli scopi ed il bambino prende coscienza dei sentimenti, le motivazioni, gli obiettivi ed i piani posti in essere per raggiungere questi ultimi da parte della madre, comprendendo anche che può influenzare i comportamenti del genitore.

L'interazione tra madre e figlio può essere capita solo come risultato e contributo di entrambi e che con l'aumento dell'età vi è un ampliamento della percezione del bambino e delle sue capacità di comprensione, acquisendo, quindi, sempre più consapevolezza anche di un possibile distacco. Il comportamento di attaccamento nei bambini si presenta generalmente in modalità più intensa e frequente fino ai tre anni di età e, superata questa soglia, essi sembrerebbero avere un grado maggiore di accettazione di un allontanamento temporaneo della madre. Inoltre l'autore afferma che la perdita della figura materna, sia essa una variabile isolata o correlata ad altre, può produrre dei processi che possono permanere anche durante l'età adulta, il quale può risentire la sofferenze patite durante la fase di separazione.³⁰

Vi è quindi correlazione tra la privazione materna ed il tratto d'indifferenza affettiva, poiché la perdita dell'oggetto d'amore genera un rifiuto ad ogni tipologia di rapporto affettivo, viene a configurarsi la paura di perdere nuovamente tale legame, il quale genera una grave difficoltà di instaurazione di ulteriori rapporti interpersonali e di

³⁰ Ibidem, pp. 30-34.

conseguenza aumentano le probabilità di riscontro di un disturbo antisociale³¹. A tal proposito Debuyst, nel 1960, in riferimento al rapporto madre-bambino, afferma che esso «determina in parte le infrastrutture della vita morale e le modalità attraverso le quali il bambino si legherà agli altri e sarà capace di riconoscerli come valori indipendenti da lui»³². Il criminologo reinterpreta in modo originale il concetto del Super-Io, il quale avrebbe la funzione di mantenere e proteggere i primi tentativi di una relazione oggettuale stabilito dal bambino con la madre buona, preservando un contesto di benessere caratterizzato dalla presenza materna e che contribuisce a bloccare le reazioni negative di tipo egoistico ed aggressivo. Tale condizione si verifica nel momento in cui si ha la presenza di una madre affettuosa, la quale lo aiuta nella costruzione psicologica della dimensione del tempo e della figura dell'altro da dover preservare.

Di conseguenza l'assenza materna si potrebbero verificare tre tratti di personalità:

- Sentimento di abbandono: si fa riferimento al caso di una privazione e/o abbandono di un individuo in giovane età, il quale può dare un'interpretazione distorta del proprio vissuto, e della successiva ricerca, a valenza anche rivendicativa, di un clima di affetto ed anche di sicurezza maggiori di quelli forniti e ciò li porta a disconoscere le reali manifestazioni di affetto di cui sono oggetto;
- Insensibilità affettiva: il mancato soddisfacimento libidinale che segue la separazione del bambino dalla madre, per la mancanza di quest'ultima individuata come oggetto del desiderio porta l'individuo a non potersi identificare con l'immagine materna e a rivolgersi verso gli oggetti poiché essi possono essere posseduti, ricercando, quindi, una sicurezza relativa nel mondo delle cose il quale non genera alcuna frustrazione per la possibilità di assenza;

³¹ T. Bandini, U. Gatti, B. Gualco, D. Malfatti, M.I. Marugo, A. Verde, *Criminologia. Il contributo della ricerca alla conoscenza del crimine e della reazione sociale*, Seconda edizione, Volume I, Giuffrè editore, Milano, 2003, p.156.

³² T. Bandini, U. Gatti, B. Gualco, D. Malfatti, M.I. Marugo, A. Verde, *Criminologia. Il contributo della ricerca alla conoscenza del crimine e della reazione sociale*, Seconda edizione, Volume I, Giuffrè editore, Milano, 2003, p.157.

- Aggressività: caso di una continua reazione negativa rivolta nei confronti della madre cattiva che si allontana con ripetitività e la quale non soddisfa nell'immediato i bisogni del bambino,

Tali studi enfatizzano le dinamiche relazionali che riguardano la diade madre-figlio e evidenziano quelle che sono le problematiche che possono verificarsi nei casi di separazione dei figli dalle loro madri in età precoce.

Dal punto di vista normativo, in Italia, si prevede la possibilità, per le donne che si trovano in una situazione di detenzione, di tenere i propri figli con sé all'interno dell'istituto penitenziario, nel caso in cui essi hanno un'età inferiore ai tre anni e al compimento di tale soglia vengono allontanati dalla madre poiché per legge, mancherebbero i requisiti per poter mantenere il bambino all'interno dell'istituto.

Il carcere, come evidenzia Goffman in *Asylums*, è un'istituzione sociale, ovvero «il luogo di residenza e di lavoro di gruppi di persone che - tagliate fuori dalla società per un considerevole periodo di tempo - si trovano a dividere una situazione comune, trascorrendo parte della loro vita in un regime chiuso e formalmente amministrato»³³. Come lo stesso afferma, in alcuni di essi, vengono svolte «attività dalle quali viene sancita la condizione sociale di coloro che ne fanno parte, il che può essere più o meno gradito, [...] s'impadronisce di parte del tempo e degli interessi di coloro che da essa dipendono, offrendo in cambio un particolare tipo di mondo: il che significa che tende a circuire i suoi componenti in una sorta di azione inglobante. [...] questo carattere inglobante o totale è simbolizzato nell'impedimento di scambio sociale e all'uscita verso il mondo esterno»³⁴. Le istituzioni sono definite dal sociologo come luoghi circondati da barriere permanenti tali da ostacolare la percezione da parte di coloro che non vi appartengono di ciò che avviene al suo interno. Essa comporta un'equipe di persone che condividono certi spazi fisici, hanno regole di condotta proprie e una propria definizione della situazione che tendono a presentare al pubblico degli estranei. Vi è netta distinzione tra estranei e coloro che fanno parte dell'istituzione. Secondo una categorizzazione delle istituzioni totali dello stesso, il carcere rientrerebbe nel terzo tipo

³³ Erving Goffman, *Asylums. Le istituzioni totali: i meccanismi dell'esclusione e della violenza*, Piccola Biblioteca Einaudi, Torino, 1961, p. 31.

³⁴ *Ibidem*, pp. 33-34.

di istituzione, il quale ha lo scopo di «proteggere la società da ciò che si rivela come un pericolo intenzionale nei suoi confronti nel qual caso il benessere delle persone segregate non risulta la finalità immediata dell'istituzione che li segrega»³⁵.

Tale ambiente, dal punto di vista relazionale, risulterebbe non adeguato, poiché, come alcune ricerche evidenziano, le condizioni strutturali ed ambientali del carcere tenderebbero a favorire l'insorgere e la creazione di un legame anomalo all'interno della diade, connotato da una dipendenza eccessiva, in cui il bambino è iper-accudito e possono manifestarsi degli ampliamenti del vissuto ansiogeno della madre³⁶. Questa condizione prenderebbe forma dalla doppia situazione che la donna si troverebbe a vivere, da un lato l'ansia dovuta all'inevitabile separazione che si avrà al raggiungimento della soglia di età del bambino, e dall'altra il senso di colpa dovuto alla condizione di reclusione che fa vivere al proprio figlio. Ci si trova dinanzi ad un insieme di sentimenti negativi che tendono a coinvolgere entrambi gli attori di riferimento, il quale può contribuire all'emergere di effetti di natura patologica.

Gabriella Costanzo afferma «la reclusione quindi determina per la madre strette limitazioni: alla possibilità di esprimere la propria maternità e il proprio ruolo genitoriale, che comportano pesanti ripercussioni sul suo vissuto psicologico ed emotivo»³⁷, ciò è conseguenza del prolungamento della relazione simbiotica e dell'elevata probabilità con la quale si sviluppa uno stile di attaccamento ansioso in seguito allo stato di precarietà che il bambino vive.

A tale rapporto anomalo si unisce la scarsa autonomia della detenuta, nello svolgimento del suo ruolo genitoriale, per via della presenza ed influenza dell'istituzione, la quale interviene in tutte quelle mansioni quotidiane per rispondere a tutti i bisogni tipici della fase di vita del fanciullo, limitando così la possibilità di instaurare un legame sano tra madre e figlio.

Si parla di un contesto particolarmente problematico, che incide notevolmente sul modello educativo che viene svolto dalla detenuta nei confronti del bambino, in quanto vi è sia un'exasperazione del controllo su di esso, poiché incide sulla capacità educativa del genitore e di conseguenza sull'immagine di rispettabilità sociale della reclusa, sia

³⁵ Ibidem, p. 34.

³⁶ Gabriella Costanzo, *Madre e bambino nel contesto carcerario italiano*, Armando Editore, Roma, 2013, pp. 13-14.

³⁷ Ibidem, p. 14.

per la sussistenza di un atteggiamento permissivo ed anche protettivo, dovuto alla condizione di vita ed al senso di colpa che dilaga durante il periodo di detenzione.³⁸

1. 2. 1. 1. La normativa a tutela del rapporto madre-figlio

Giovanna Testa, nel suo libro “Genitori nell’ombra”³⁹ sottolinea come «il complesso delle disposizioni volte al mantenimento di contatti diretti tra i ristretti e i loro familiari operano su due piani: da un lato, consentono, l’ingresso in carcere delle persone legate ai detenuti e agli internati da vincolo affettivo, dall’altro, prevedono delle forme di contatto più libere con i familiari, consentendo l’uscita dei detenuti dalle strutture carcerarie».

A tal proposito, Costanzo⁴⁰ evidenzia l’escursus legislativo italiano, in merito alla questione femminile, partendo dalla legge del 26 Luglio 1975, n. 354, Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà, conosciuta come Legge Gozzini, la quale, all’art. 21-bis sanciva che “alle madri è consentito tenere presso di sé i figli fino all’età di tre anni. Per la cura e l’assistenza dei bambini sono organizzati appositi asili nido”, portando quindi all’attenzione quella che è la condizione delle madri detenute con prole e della gestante. Da tale provvedimento emergono nuove figure specialiste nel contesto carcerario, quali ginecologi, ostetriche, pediatri, puericultrici e assistenti all’infanzia, in modo da tutelare la salute psicofisica del bambino e della madre, specialisti i quali vengono introdotti dall’art. 18 del DPR 431/76.

In particolare, tale legge, nell’art. 11, ha modificato la precedente normativa del decreto Regio del 1931, il quale, all’art. 43, dava la possibilità alle madri detenute di tenere i propri bambini in carcere fino al compimento del secondo compleanno. Quindi la riforma penitenziaria del 1975 si occupa sia del trattamento penitenziario, che dell’organizzazione penitenziaria con lo scopo di portare a dei miglioramenti della vita dei detenuti, ma bisognerà aspettare la Legge del 10 Ottobre 1986, n. 663, affinché

³⁸ Ibidem, p. 41.

³⁹ Giovanna Testa, *Genitori nell’ombra. La tutela della persona detenuta nella relazione genitore/figlio*, Edizioni Unicopli, Milano, 2013, p.75.

⁴⁰ Gabriella Costanzo, *Madre e bambino nel contesto carcerario italiano*, Armando Editore, Roma, 2013, pp. 15-16.

diventasse effettivamente conforme ai principi costituzionali, con la quale viene introdotto l'art. 47-ter, la detenzione domiciliare a seconda del comportamento tenuto dai detenuti nel periodo precedente alla condanna o in regime di libertà, il quale afferma: "La pena della reclusione non superiore a quattro anni, anche se costituente parte residua di maggior pena, nonché la pena dell'arresto, possono essere espiate nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora ovvero in un luogo pubblico di cura, di assistenza o accoglienza, quando trattasi di: a) donna incinta o madre di prole di età inferiore a dieci anni con lei convivente; b) padre, esercente la potestà, di prole di età inferiore ad anni dieci con lui convivente, quando la madre sia deceduta o altrimenti assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole; c) persona in condizioni di salute particolarmente gravi che richiedono costanti contatti con i presidi sanitari territoriali; d) persona di età superiore ad anni sessanta, se inabile anche parzialmente; e) persona di età minore di anni ventuno, per comprovate esigenze di salute, di studio, di lavoro e di famiglia"⁴¹, quindi si fa riferimento all'introduzione della possibilità di espiazione della pena, con misure alternative, quale la detenzione domiciliare, all'interno della propria abitazione, una vera e propria detenzione poiché la legge pone il divieto ai detenuti di lasciare la propria dimora, ma nonostante ciò essa non ha offerto ai detenuti degli strumenti necessari per l'effettiva realizzazione di tale progetto di decarcerizzazione.

In particolare, è con la successiva Legge del 27 Maggio del 1998, n. 165, conosciuta come legge Simeone-Saraceni, che vengono raggiunti degli importanti traguardi per quanto concerne la tutela del rapporto madre-figlio, in quanto è stato ampliato il periodo di riferimento alla possibilità per le detenute di accudire i propri figli al di fuori dell'istituto penitenziario, lasso di tempo non più limitato ai primissimi anni di vita dei bambini⁴².

⁴¹ G. Zappa, C. Massetti, Codice Penitenziario e della Sorveglianza, CasaEditriceLaTribuna, Piacenza, 2013, p. 529.

⁴² Gabriella Costanzo, Madre e bambino nel contesto carcerario italiano, Armando Editore, Roma, 2013, p. 18.

Tale possibilità viene ribadita anche all'art. 57 O.P.⁴³ il quale legittima anche i prossimi congiunti della persona condannata a proporre istanza di applicazione delle misure alternative.

Giuseppe Mastropasqua⁴⁴ evidenzia come nella normativa in esame vengono previste specifiche situazioni che permettono alle persona detenuta, padre o madre del figlio da assistere, di godere di alcuni benefici penitenziari, il quale non esige necessariamente lo status di coniuge, ovvero che i genitori del bambino d'assistere siano sposati, ma ritiene sufficiente che il reo condannato sia genitore dell'infradecenne. Inoltre afferma come tale misura alternativa miri a colmare la lacuna della previgente normativa che prevedeva l'imposizione di alternativa solamente tra la carcerazione e la libertà. Questa ampliamento di espiazione della pena ha la finalità di rendere effettiva lo sconto della pena, tenendo conto della pericolosità sociale dei condannati, prevedendo dei controlli adeguati, inoltre viene assicurato che la pena sia eseguita nelle forme e modalità compatibili con il senso di umanità, così come è sancito dagli artt. 2 e 27, co. 3 Cost.⁴⁵. A tal proposito la Cass. Pen. del 30 giugno 1999, n. 4590, ha fornito ulteriori precisazioni in merito, affermando che il tribunale di sorveglianza «allorquando è chiamato a valutare o presupposti per l'accesso al beneficio in oggetto, esercita un potere discrezionale ampio che - in assenza di parametri legislativi predeterminati - deve mettere a fuoco le caratteristiche personologiche del reo, le condizioni di vita personale e familiare, l'età, le patologie eventualmente riscontrate, l'affidabilità, la gravità dei reati commessi e l'entità della pena da espiare». Quindi il giudice di sorveglianza ha l'incarico di accertare se il genitore su cui grava la condanna penale, sia capace di assistere in maniera consona il figlio, sia dal punto di vista soggettivo che oggettivo⁴⁶.

Su tale argomento vi è un dibattito che porta la giurisprudenza in disaccordo per quanto concerne la possibilità di concessione della detenzione domiciliare in parola alla persona condannata per i reati gravi che vengono previsti all'art. 4-bis O.P. co. 1, ovvero colei che non ha collaborato nei termini sanciti dall'art. 58-ter O.P. Infatti se da un lato

⁴³ G. Zappa, C. Massetti, Codice Penitenziario e della Sorveglianza, CasaEditriceLaTribuna, Piacenza, 2013, p. 534, Legittimazione alla richiesta di benefici: "il trattamento ed i benefici di cui gli articoli 47, 50, 52, 53, 54 possono essere richiesti dal condannato, dall'internato e dai loro prossimi congiunti o proposti dal consiglio di disciplina".

⁴⁴ G. Mastropasqua, Esecuzione della pena detentiva e tutela dei rapporti familiari e di convivenza. I legami affettivi alla prova del carcere, Cacucci Editore, Bari, 2007, p. 44.

⁴⁵ Ibidem, pp. 55-59.

⁴⁶ Ibidem, pp.56.

si pensa che la detenzione domiciliare possa essere accordata alla persona condannata per tali reati, perché tale scelta è ritenuta idonea a soddisfare le esigenze sia di sicurezza sociale, che il rispetto del principio di umanità, dall'altro si ha un orientamento più restrittivo, il quale evidenzia che la disposizione dell'articolo, il quale decreta il divieto di concedere tutte le misure alternative alla restrizione in carcere, restrizione che non è stata rimossa né dalla legge n.165/98 e neanche da D.L. 24 Novembre 2000 n.341⁴⁷.

Secondo un' esegesi giuridica più accurata, il primo orientamento parrebbe congruo con la ratio dell' istituto perché la detenzione domiciliare è idonea a contenere la pericolosità sociale del reo condannato e soddisfa le esigenze tassativamente previste dagli artt. 146 e 147 c.p.⁴⁸, le quali non prevedono restrizioni per le persone condannate per i reati indicati all'art. 4-bis, risultando quindi illogico e contraddittorio non far accedere a tale misura alternativa i suddetti e poter far conseguire il beneficio del differimento dell'esecuzione della pena, i quali presupposti sono identici, concernenti situazioni gravi, eccezionali e straordinarie, conformi agli artt. 2, 3, e 27 Cost⁴⁹, nella quale rientra la donna condannata, che è in stato di gravidanza o ha un figlio di età inferiore a 3 anni.

⁴⁷ Convertito nella legge n.4/2001, il quale ha modificato il co.1 dell'art. 4-bis O.P., allungando l'elenco dei delitti ostative, lasciando invariato il corpo della norma.

⁴⁸ Articoli che prevedono delle specifiche e tassative ipotesi di differimento dell'esecuzione della pena detentiva:

Differimento Obbligatorio, sancito all'art. 146 c.p. "L'esecuzione di una pena, che non sia pecuniaria, è differita: - se deve aver luogo nei confronti di donna incinta; - se deve aver luogo nei confronti di madre di infante di età inferiore ad anni uno; - se deve aver luogo nei confronti di persona affetta da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria accertate ai sensi dell'art. 286bis, co. 2 c.p.p., ovvero da altra malattia particolarmente grave per effetto della quale le sue condizioni di salute risultano incompatibili con lo stato di detenzione, quando la persona si trova in una fase della malattia così avanzata da non rispondere più, secondo le certificazioni del servizio sanitario penitenziario o esterno, ai trattamenti disponibili e alle terapie curative. Nei primi due casi previsti del primo comma il differimento non opera o, se concesso, è revocato se la gravidanza si interrompe, se la madre è dichiarata decaduta dalla responsabilità genitoriale sul figlio ai sensi dell'art. 330 c.c., il figlio muore, viene abbandonato ovvero affidato ad altri, sempre che l'interruzione di gravidanza o il parto siano avvenuti da oltre due mesi.

Differimento facoltativo, sancito all'art.147 c.p. "L'esecuzione di una pena può essere differita: - se è presentata domanda di grazia, e l'esecuzione della pena non deve essere differita a norma dell'articolo precedente; - se una pena restrittiva della libertà personale deve essere eseguita contro chi si trova in condizioni di grave infermità fisica; - se una pena restrittiva della libertà personale deve essere eseguita nei confronti di madre di prole di età inferiore a tre anni. Nel primo caso, l'esecuzione della pena non può essere differita per un periodo superiore complessivamente a sei mesi, a decorrere dal giorno in cui la sentenza è divenuta irrevocabile, anche se la domanda di grazia è successivamente rinnovata. Nell'ultimo caso del primo comma il provvedimento è revocato, qualora la madre sia dichiarata decaduta dalla responsabilità genitoriale sul figlio ai sensi dell'art. 330 c.v., il figlio muoia, venga abbandonato ovvero affidato ad altri che alla madre. Il provvedimento di cui al primo comma non può essere adottato o, se adottato, è revocato se sussiste il concreto pericolo della commissione di delitti".

⁴⁹ La pena non deve comportare trattamenti contrari al senso di umanità e lesivi dei diritti inviolabili dell'uomo.

Con la Legge Finocchiaro del 8 Marzo 2001, n. 40, viene introdotta la detenzione domiciliare speciale all'art. 47-quinquies O.P. “ 1. Quando non ricorrono le condizioni di cui all'articolo 47-ter, le condannate madri di prole di età non superiore ad anni dieci, se non sussiste un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti e se vi è la possibilità di ripristinare la convivenza con i figli, possono essere ammesse ad espiare la pena nella propria abitazione, o in altro luogo di privata dimora, ovvero in un luogo di cura, assistenza o accoglienza al fine di provvedere alla cura e alla assistenza dei figli dopo l'espiazione di almeno un terzo della pena, ovvero dopo l'espiazione di almeno quindici anni nel caso di condanna all'ergastolo, secondo le modalità di cui al comma 1-bis.

1-bis. Salvo che nei confronti delle madri condannate per taluno dei delitti indicati nell'art. 4-bis, l'espiazione di almeno un terzo della pena o di almeno quindici anni, prevista dal comma 1 del presente articolo, può avvenire presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri ovvero, se non sussiste un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti o di fuga, nella propria abitazione, o il altro luogo di privata dimora, ovvero in luogo di cura e all'assistenza dei figli. In caso d'impossibilità di espiare la pena nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora, la stessa può essere espiata nelle case famiglia protette, ove istituite⁵⁰.

2. Per la condannata nei cui confronti è disposta la detenzione domiciliare speciale, nessun onere grava sull'amministrazione penitenziaria per il mantenimento, la cura e l'assistenza medica della condannata che si trovi in detenzione domiciliare speciale.

3. Il tribunale di sorveglianza, nel disporre la detenzione domiciliare speciale, fissa le modalità di attuazione, secondo quanto stabilito dall'articolo 284, comma 2, del codice di procedura penale, precisa il periodo di tempo che la persona può trascorrere all'esterno del proprio domicilio, detta le prescrizioni relative agli interventi del servizio sociale. Tali prescrizioni e disposizioni possono essere modificate dal magistrato di sorveglianza competente per il luogo in cui si svolge la misura. Si applica l'articolo 284, comma 4, del codice di procedura penale.

4. All'atto della scarcerazione è redatto verbale in cui sono dettate le prescrizioni che il soggetto deve seguire nei rapporti con il servizio sociale.

⁵⁰ Comma inserito dall'art. 3, comma 1, lett. b), della L.21 Aprile 2011, n.62.

5. Il servizio sociale controlla la condotta del soggetto e lo aiuta a superare le difficoltà di adattamento alla vita sociale, anche mettendosi in relazione con la sua famiglia e con gli altri suoi ambienti di vita; riferisce periodicamente al magistrato di sorveglianza sul comportamento del soggetto.

6. La detenzione domiciliare speciale è revocata se il comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, appare incompatibile con la prosecuzione della misura.

7. La detenzione domiciliare speciale può essere concessa, alle stesse condizioni previste per la madre, anche al padre detenuto, se la madre è deceduta o impossibilitata e non vi è modo di affidare la prole ad altri che al padre.

8. Al compimento del decimo anno di età del figlio, su domanda del soggetto già ammesso alla detenzione domiciliare speciale, il tribunale di sorveglianza può: a) disporre la proroga del beneficio, se ricorrono i requisiti per l'applicazione della semilibertà di cui all'articolo 50, commi 2, 3 e 5; b) disporre l'ammissione all'assistenza all'esterno dei figli minori di cui all'articolo 21-bis, tenuto conto del comportamento dell'interessato nel corso della misura, desunto dalle relazioni redatte dal servizio sociale, ai sensi del comma 5, nonché della durata della misura e dell'entità della pena residua"⁵¹.

In riferimento a tale norma, Costanzo⁵² evidenzia che tali misure alternative non sono applicabili alle donne di origine rom, poiché esse possono non avere la residenza italiana, alle donne drogate, perché possono rientrare nel dramma delle ricadute, ed infine le donne in attesa di giudizio, ovvero a maggior parte delle ristrette nel contesto italiano.

Infatti secondo le statistiche ufficiali del 31 Marzo 2015⁵³, su un totale di 2354 detenute, 889 sono di origine straniera, di cui 237 provenienti dalla Romania e 91 dalla Nigeria⁵⁴,

⁵¹ G. Zappa, C. Massetti, Codice Penitenziario e della Sorveglianza, CasaEditriceLaTribuna, Piacenza, 2013, p. 531.

⁵² Gabriella Costanzo, Madre e bambino nel contesto carcerario italiano, Armando Editore, Roma, 2013, pp. 20-21.

⁵³

https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_14_1.wp?previousPage=mg_1_14&contentId=SST113775

8

⁵⁴

https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_14_1.wp?previousPage=mg_1_14&contentId=SST113776

5

invece secondo i dati del 31 dicembre 2014, 789 donne sono ristrette per la Legge Droga, di cui 282 straniere, su un totale di 4048 detenute⁵⁵.

Sempre Costanzo⁵⁶ afferma come la Legge Finocchiaro contempla una rilevante tutela del rapporto madre-figlio, impedendo, nell'interesse della prole, le conseguenze negative che la vita in carcere porta con sé. Nel dettaglio, vi è la modifica dell'art. 146 c.p. prevede il rinvio obbligatorio della pena che viene concesso alle donne incinte o madri di bambini di età inferiore ad un anno, e l'art. 147 c.p. esplicita tutti i casi in cui può essere concesso il rinvio facoltativo a discrezione del giudice, una volta esaminato tutti gli atti.

Bisogna evidenziare anche l'introduzione dell'art. 21-bis nell'ordinamento penitenziario, che concerne l'assistenza all'esterno dei figli minori⁵⁷, consentendo ai figli minori l'opportunità di avere la figura materna accanto a sé quasi tutti i giorni e non meramente nei colloqui mensili previsti per legge, disposizione concessa dopo la pronuncia del giudice che attesti l'assenza di pericolo di realizzazione di altri reati.

Come già precedentemente affermato, la difficoltà maggiore di applicazione di essa è da configurarsi nella popolazione carceraria di riferimento, ovvero donne con problemi di tossicodipendenza ed anche donne appartenenti ad etnie nomadi, senza fissa dimora, entrambe categorie spesso recidive al reato. Quindi, nonostante l'obiettivo principale della Legge 40/2001 fosse la "Decarcerizzazione" non si è riscontrato una diminuzione del numero di minori che vivono all'interno delle strutture penitenziarie.

Ulteriore riferimento rilevante va dato alle misure cautelari che possono essere adottate in determinate situazioni, ovvero inquinamento delle prove, pericolo di fuga e pericolosità sociale dell'imputato, per il trattamento del soggetto che ha commesso un

⁵⁵

https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_14_1.wp?previousPage=mg_1_14&contentId=SST1112345

⁵⁶ Gabriella Costanzo, *Madre e bambino nel contesto carcerario italiano*, Armando Editore, Roma, 2013, pp. 21-24.

⁵⁷ Art. 21-bis O.P. "1. Le condannate e le internate possono essere ammesse alla cura e all'assistenza all'esterno dei figli di età non superiore agli anni dieci, alle condizioni previste dall'articolo 21.

2. Si applicano tutte le disposizioni relative al lavoro all'esterno, in particolare l'articolo 21, in quanto compatibili.

3. "La misura dell'assistenza all'esterno può essere concessa, alle stesse condizioni, anche al padre detenuto, se la madre è deceduta o impossibilitata e non vi è modo di affidare la prole ad altri che al padre". G. Zappa, C. Massetti, *Codice Penitenziario e della Sorveglianza*, CasaEditriceLaTribuna, Piacenza, 2013, p. 519..

reato.

Infatti la tutela della maternità viene disposta anche nell'art. 275, co. 4 c.p.p. che sancisce: "Non può essere disposta la custodia cautelare in carcere, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, quando imputati siano donna incinta o madre di prole di età inferiore a tre anni con lei convivente, ovvero padre, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole, ovvero persona che ha superato l'età di settanta anni, o che si trovi in condizioni di salute particolarmente gravi incompatibili con lo stato di detenzione e comunque tali da non consentire adeguate cure in caso di detenzione in carcere"⁵⁸.

Nonostante l'Ordinamento Penitenziario abbia evidenziato la centralità della figura materna acconsentendo alle detenute di crescere la prole all'interno degli Istituti Penitenziari, la struttura non ha subito modifiche in vista della presenza di bambini, dunque si viene a verificare una mancanza di autonomia nelle cure da prestare ed una imposizione, da parte del carcere, dei ritmi e delle modalità con cui effettuarli. Da qui grava l'onere sulle ristrette di ammortizzare il più possibile l'impatto di tale realtà sul bambino, provocando un insieme di sentimenti negativi, quali ansia e frustrazione, che fungono da ostacolo all'equilibrio della madre e del bambino⁵⁹.

Si può affermare che la donna detenuta si trova in uno stato di precarietà dal punto di vista giuridico, affettivo ma anche per il suo ruolo di madre e di donna, instabilità che influisce incisivamente sulla sua vita e che la conduce alla scelta ardua di tenere il figlio con sé o di separarsi da esso, decisione connotata di una pluralità di elementi sia di carattere affettivo ma anche di carattere sociale, poiché possono mancare riferimenti e reti sociali esterne. Nel primo caso, se da un lato vi è l'opportunità di avere il bambino accanto, evitando un allontanamento ed una frattura della diade madre-figlio, dall'altro emerge il senso di colpa per la mancanza di un contesto adeguato al suo sviluppo, non garantendo nella totale completezza i suoi bisogni, e costringendo la propria prole ad una reclusione innocente. Nel secondo caso la donna si ritrova ad affrontare il timore della perdita degli affetti familiari ed in particolare del bambino, sofferenze che la conducono ad aspettative negative, di un futuro senza speranze, il quale può influenzare

⁵⁸ Bricchetti R., Codice Penale e di Procedura penale e leggi complementari, Il Sole 24 Ore, Milano, 2010, p. 593.

⁵⁹ Gabriella Costanzo, Madre e bambino nel contesto carcerario italiano, Armando Editore, Roma, 2013, p. 47.

il medesimo processo rieducativo della pena. Inoltre, nonostante si eviti di far affrontare la realtà carceraria al minore, esso potrebbe vivere il distacco dalla madre come un abbandono e in casi ancora più gravi colpevolizzando la madre per tale separazione, avvenuta per l'applicazione di una legge, situazione complessa da spiegare ai bambini⁶⁰. L'art. 11, co. 8 e co. 9 O.P., sancisce che in ogni istituto penitenziario, ove sussiste la sezione femminile, devono essere organizzati servizi speciali per l'assistenza sanitaria alle gestanti ed alle puerpere, ma anche alle madri le quali possono tenere con sé il figlio sino all'età di 3 anni, usufruendo dell'asilo nido preposto all'interno dell'istituto.⁶¹ Mastropasqua⁶² evidenzia come in Italia la disposizione dell'art. 19 d.p.r. n. 230/2000 "Assistenza particolare alle gestanti e alle madri. Asilo nido" può essere essenzialmente scorporata in tre parti:

- Assistenza offerta alla madre in gravidanza ed al momento del parto, stabilendo cure da parte del personale paramedico e da specialisti in ostetricia e ginecologia, i quali possono essere incaricati e compensati dall'amministrazione oppure da professionisti esterni nominati e remunerati dalla detenuta a proprie spese; il parto deve avvenire preferibilmente in un luogo consono all'esterno dello stabilimento, ai sensi dell'art. 11 O.P, inoltre, secondo l'art. 44 O.P., nel caso in cui il figlio nasca nel momento in cui la madre è reclusa, per ovvie e chiari ragioni di riservatezza, in modo da non apportare alcuno stigma sul bambino, negli atti di stato civile non si deve fare alcuna menzione dell'istituto in cui è avvenuta la nascita;
- Luoghi di permanenza dei bambini, prevedendo all'interno delle carceri appositi reparti ostetrici ed asili nido, assicurando prestazioni professionali da parte degli operatori sanitari funzionali alla cura della madre e del figlio; inoltre le stanze adibite alla loro convivenza non devono essere chiuse al fine di poter consentire loro un libero movimento all'interno sia del reparto che della sezione. Ai bambini vengono assicurate le attività ricreative e formative idonee alla loro età ed è concesso loro, previa autorizzazione della madre e della disponibilità dei

⁶⁰ Ibidem, pp. 47-54.

⁶¹ G. Mastropasqua, Esecuzione della pena detentiva e tutela dei rapporti familiari e di convivenza. I legami affettivi alla prova del carcere, Cacucci Editore, Bari, 2007, p. 64.

⁶² Ibidem, pp. 67-69.

volontari, di uscire dall'istituto per svolgere tutte le attività necessarie⁶³; Vi deve essere, la verifica da parte dell'amministrazione penitenziaria dell'idoneità della donna reclusa della capacità di cura e di affetto necessario per il soddisfacimento dei bisogni che il bambino reclama. Ma studi longitudinali in prospettiva hanno evidenziato che i bambini cresciuti in ambienti ad alto rischi, con la formazione di legami di attaccamento insicuro, tendono a manifestare, nella fase adolescenziale, relazioni povere coi pari e sintomi di depressione ed aggressività, come affermano Egeland e Sroufe nel 1981, ed in età più avanzata possono insorgere disturbi dissociativi come evidenziato da Ogawa e colleghi⁶⁴;

- Interventi da effettuarsi al momento del distacco del bambino dalla madre detenuta, per il superamento del limite d'età di tre anni, aumentato a 6 anni con l'applicazione delle Legge 21 Aprile 2011 n.62, o per altre ragioni, inoltre nel caso in cui non vi è la presenza di altre persone disponibili a riceverlo in affidamento, l'istituto deve consultare la madre ed informare tempestivamente il servizio sociali, nonché gli enti per l'assistenza all'infanzia, in modo da poter attuare le iniziative necessarie ed opportune per il mantenimento di costanti rapporti della diade.

In merito all'ultimo punto non vi è alcun riferimento alle modalità di separazione della madre con il figlio, se improvviso e netto o se graduale, ma ragioni umanitarie optano per un'interpretazione del distacco progressivo nel tempo, in modo da poter ridurre il trauma per entrambi e di prolungare la relazione all'interno dell'istituto, nel caso in cui entrambi o uno solo dei due non sia preparato ad affrontare l'allontanamento con serenità.

⁶³ Bisogna portare all'attenzione che la permanenza in carcere del bambino, oltre ad allontanare il momento della separazione con la madre, rendendolo maggiormente traumatico, può arrecare rilevanti danni al suo corretto sviluppo psico-fisico, in quanto si trova a vivere in un contesto deprivativo sul piano affettivo, relazionale e sensoriale, perchè trascorre le giornate all'interno di una stanza o nel cortile dell'istituto, interagendo con soggetti della sua età solo durante le poche ore di attività scolastica all'esterno del carcere, riducendo così la sua rete sociale alla madre, le altre detenute, il personale penitenziario ed i volontari.

⁶⁴ T. Bandini, U. Gatti, B. Gualco, D. Malfatti, M.I. Marugo, A. Verde, *Criminologia. Il contributo della ricerca alla conoscenza del crimine e della reazione sociale*, Seconda edizione, Volume I, Giuffrè editore, Milano, 2003, p. 166.

Punto critico della norma è l'assenza di ogni riferimento al ruolo ed anche alla presenza del padre accanto al figlio ed alla consorte.⁶⁵

1. 2. 2. Rapporto padre-figlio: dalla psicoanalisi al caso dei padri detenuti

Da tempo, si è ormai a conoscenza delle problematiche correlate al ruolo dei padri all'interno dell'assetto familiare e del mantenimento della propria funzione educativa, con il conseguente conflitto generazionale che ne scaturisce.

Anche se con una frequenza minore, la relazione padre-figlio è stata oggetto delle analisi criminologiche.

Nel 1959, Bandura e Walters⁶⁶ conferirono particolare rilievo alla rottura del rapporto tra il bambino ed il proprio padre come predittore del comportamento aggressivo, poiché quest'ultimo risultava essere il più soddisfacente modello d'identificazione allo scopo di ottenere un buon adattamento sociale. Nello specifico, attraverso alcune interviste effettuate ai genitori, rispettivamente di un gruppo di ragazzi aggressivi ed uno non connotato da tale comportamento, si è rilevato che nonostante le buone cure materne, avute durante l'infanzia e la prima fanciullezza, rispetto al gruppo di controllo, i padri dei ragazzi aggressivi aveva dedicato meno tempo alle interazioni affettive con i loro figli. Come affermato da un numero rilevante delle madri dei ragazzi aggressivi, il loro mariti erano considerati privi d'interesse nei confronti della prole, poiché nella maggior parte dei casi i contatti erano ridotti per via della scarsa presenza dell'uomo nella sfera familiare, il quale portava ad una rottura dei legami con i figli, durante la fase adolescenziale, confermata anche dalle interviste svolte con i ragazzi, i quali preferivano altri modelli d'identificazione. Al contrario il gruppo di controllo tendeva ad identificarsi col proprio padre. Tale campione di riferimento, rispetto a quest'ultimo riceveva meno aiuto da parte del proprio padre, i quali erano meno affettuosi, e

⁶⁵ G. Mastropasqua, Esecuzione della pena detentiva e tutela dei rapporti familiari e di convivenza. I legami affettivi alla prova del carcere, Cacucci Editore, Bari, 2007, p. 69.

⁶⁶ T. Bandini, U. Gatti, B. Gualco, D. Malfatti, M.I. Marugo, A. Verde, Criminologia. Il contributo della ricerca alla conoscenza del crimine e della reazione sociale, Seconda edizione, Volume I, Giuffrè editore, Milano, 2003, p.159.

manifestavano atteggiamenti di rifiuto. Al contrario non sono state riscontrate differenze nei due gruppi per ciò che concerneva l'aggressività nei confronti della madre.

Successivamente, nel 1966, Andry ha constatato l'importanza che i rapporti frammentati tra padre ed il bambino, indipendentemente da qualsiasi situazione di allontanamento precoce, sia predittore dell'antisocialità del figlio, attraverso una ricerca su 80 ragazzi delinquenti, esaminando anche la rilevanza del ruolo che rispettivamente assumevano la figura paterna e quella materna nella vita del bambino.

Dai risultati tra i delinquenti prevalevano gli individui che affermavano di avere la sensazione essere stati rifiutati dal proprio padre, e al contrario più amati dalla madre, mentre il gruppo di controllo si sentiva egualmente amato da entrambi. I delinquenti preferivano confidarsi con la madre nel caso di attuazione di errori di gioventù, dalla quale si può supporre che la comunicazione con il padre fosse meno buona che per il gruppo di controllo il quale optava per esso, probabilmente nella speranza di un suo aiuto nella risoluzione della problematica.

Per quanto concerne l'ambiente familiare, al padre dei delinquenti veniva connotato un carattere cupo e scontroso, confronto il buon umore della madre. Per quanto riguarda l'autorità essi, pur riconoscendo il padre come capo famiglia, gli obbedivano meno, soffrendo maggiormente di un eventuale difetto di autorità paterna, confronto il gruppo di controllo.

La ricerca porta l'autore alla conclusione che nel momento in cui viene riscontrata una carenza paterna, non viene esclusa un'influenza della carenza materna, affermando «esiste una fondamentale triplice relazione molto delicata, che comporta costanti sentimenti di frustrazione per le parti in causa, sia che si tratti di nuove nascite, o perché uno dei componenti di questa triade non risponde come dovrebbe alle esigenze degli altri due o non riesce ad adattarsi alle molteplici situazioni che gli sono proposte, nell'intero corso della sua esistenza, dall'ambiente socio-culturale in cui vive»⁶⁷.

Rankin e Kern, nel 1994 hanno indagato l'effetto della qualità della relazione affettiva tra il figlio ed i genitori, sulla delinquenza autorilevata, individuando una correlazione, anche se modesta, tra le due variabili, dimostrando che per il ruolo che veniva loro

⁶⁷ T. Bandini, U. Gatti, B. Gualco, D.Malfatti, M.I. Marugo, A.Verde, Criminologia. Il contributo della ricerca alla conoscenza del crimine e della reazione sociale, Seconda edizione, Volume I, Giuffrè editore, Milano, 2003, pp.159.-160

attribuito nella prevenzione della delinquenza non vi era alcuna differenza tra i due genitori e che era la quantità delle relazioni instaurate ad essere rilevante, perché il forte attaccamento ad entrambi i genitori era correlato a minori probabilità di commettere reati anziché l'attaccamento ad uno solo dei due genitori⁶⁸.

Tale rapporto altalenante, all'interno della diade padre-figlio, sembra essere una caratteristica contemporanea poiché le relazioni sono ridotte a pochi momenti di incontro per le più svariate motivazioni, quali la dedizione alla carriera, il caso in cui il genitore si ritrova a vivere in un'altra città, nazionale o estera, per motivi di lavoro, ma anche la carcerazione dello stesso. Infatti, come Vanna Iori⁶⁹ afferma «i padri reclusi non esprimono preoccupazioni educative difformi dagli interrogativi che riguardano, con urgente attualità, tutti i padri, anche fuori dal carcere. [...] I padri in carcere replicano, nelle zone di frontiera dei confini sociali, le diffuse quotidiane difficoltà che attraversano la maggior parte dei rapporti padre-figli: dall'incerta identificazione nel sentirsi padri alla deprivazione paterna; dalla faticosa espressione dei vissuti nelle relazioni familiari all'ambiguo rapporto con le verità per i figli e ai diversi modi in cui esse vengono dissimulate o nascoste per vergogna o imbarazzo; dalla preoccupazione progettuale verso il futuro dei propri figli ai sentimenti di colpa e di rimpianto rivolti al passato; dalla sensazione che qualcosa si sia irrimediabilmente spezzato e perduto nella relazione intergenerazionale alla sofferenza impotente per non essere riusciti ad assumere una responsabilità paterna corrispondente al proprio modello ideale».

In tal senso la separazione deve essere considerata come un momento critico e delicato che necessita di una particolare attenzione educativa che pone come obiettivo la progettualità della ricostruzione dei legami. Il sostegno delle risorse educative genitoriali, a anche l'individuazione delle opportunità di collaborazione da parte di entrambi i genitori, nonostante la separazione forzata, che può generare anche la separazione coniugale, offre ai figli la possibilità di poter fare affidamento su entrambe le figure parentali. L'equilibrio relazionale all'interno dell'assetto familiare è fondamentale nel processo educativo del bambino, soprattutto nei momenti problematici, quale può essere la reclusione di uno dei due genitori.

⁶⁸ Ibidem, p. 161.

⁶⁹ V. Iori, A. Augelli, D. Bruzzone, E. Musi, *Genitori comunque. I padri detenuti e i diritti dei bambini*, FrancoAngeli, Milano, 2012, p. 32.

Nel momento in cui avviene la carcerazione i risultati della ricerca condotta da Iori⁷⁰ evidenziano un filo conduttore che accomuna tutti i padri detenuti, ovvero la compromissione dell'immagine del Male Breadwinner, nel quale gli uomini costruiscono gran parte della loro dignità sociale. Con questo termine facciamo riferimento alla centralità del lavoro nella vita dell'uomo, che nelle società patriarcali, deve procurare i viveri per la sua famiglia, così come viene socialmente attribuito al ruolo maschile. Ne consegue che con la reclusione, oltre ad emergere un sentimento di vergogna per il reato commesso, si associa anche il disonore di non esser lavoratore. L'autrice afferma «Le differenze tra i generi rendono originariamente diversa l'esperienza genitoriale, anche quando condivisa. Se la generatività è duale, in senso biologico, la dualità non ha uno sviluppo simmetrico, poiché sono molto diversi i modi e i tempi di accesso alla paternità e alla maternità. Negli uomini l'appartenenza al genere maschile non coincide con l'idea di paternità, che si costruisce molto più tardivamente ed è vissuta con maggiore “variabilità” di vicinanza/distanza dai figli»⁷¹. Sebbene la consueta mancanza della figura paterna sia soggetta ad un lento mutamento che vede una crescente consapevolezza del ruolo educativo del padre, ciò non coinvolge tutti gli uomini poiché è lento e difficile il cambiamento di un retaggio culturale così radicato all'interno della società. In Italia, il contesto economico-culturale non agevola tale transizione poiché vi sono ancora contesti lavorativi in cui le disparità di genere influenzano i profili occupazionali e di carriera, regolando l'intero assetto organizzativo del mondo del lavoro.

Ulteriore elemento importante è l'educazione, la quale assume una rilevanza particolare nel contesto carcerario per quanto concerne le ripercussioni che la detenzione del genitore può generare sui figli, in particolare i loro possibili comportamenti a rischio o devianti. Infatti al padre simbolo della famiglia tradizionale viene conferito il compito di tramandare un codice etico ai propri figli, l'insieme delle regole e dei valori che sanciscono i confini del giusto e dello sbagliato, attraverso relazioni e metodi autoritari, i quali perdono di valore nel momento in cui a chi spetta tale compito si trova al di là dei confini della rettitudine⁷².

⁷⁰ Ibidem, pp. 33-35.

⁷¹ Ibidem, p. 35.

⁷² Ibidem, pp. 41-44.

Il contesto carcerario vede padri detenuti che si ritrovano a ripercorrere il loro vissuto, e soprattutto gli errori che lo caratterizzano, che diventano fonte di timore per i percorsi educativi da insegnare ai loro figli. Diviene un fondamentale punto di partenza nella loro progettazione di ricostruzione dei legami che la detenzione deteriora lentamente. Dai processi auto-colpevolizzanti dei reclusi s'innescano meccanismi di riscatto attraverso le idealizzazioni di sé e degli aspetti migliori del proprio passato, in modo da tutelare la propria immagine in modo da potersi aggrappare al ritratto favorevole di sé come padre, così come Iori afferma «la qualità dei rapporti e dei sentimenti svolge un ruolo decisivo nel generare sentimenti di speranza o di angoscia. I figli innanzitutto, ma anche le mogli o le compagne, possono essere il più importante punto di collegamento con l'esterno e svolgere un ruolo di sostegno nel Periodo detentivo per consentire ai padri di concepire un nuovo progetto di sé, una volta fuori, imperniato al recupero di una paternità più consapevole»⁷³. Ci si ritrova dinanzi ad un legame che viene rinforzato dalla distanza della detenzione, un attaccamento che Bouregba⁷⁴ definisce come ipertrofico sul piano dell'immaginario perché non può essere vissuto nella realtà e più il padre perde il contatto con il figlio e maggiore rilevanza viene conferita ad esso, assicurandolo ad un livello ideale.

In questo contesto emergono sentimenti di attesa di un riscatto morale e di speranza per un'elaborazione costruttiva della detenzione, volontà di un mutamento positivo che aiuta ad affrontare sia la depressione che la frustrazione di una quotidianità in cui il tempo smette di esistere e le medesime giornate tendono ad apparire inutili. Inoltre emerge il timore che il posto da loro lasciato vacante possa essere colmato da qualcuno che non sarà mai il padre reale dei loro figli, in quanto i momenti d'incontro sono fissati alle mere ore di colloqui, mostrando il cambiamento netto avuto dalla carcerazione, un prima in cui vi era la condivisione degli spazi e dei tempi ad un dopo in cui la comunicazione diviene difficoltosa se non impossibile in un contesto quale l'istituzione totale del carcere⁷⁵.

⁷³ Ibidem, pp. 45-46..

⁷⁴ Bouregba Alain, Le difficoltà di assumere ruoli e funzioni familiari per i padri detenuti, in Giornata di studi "Carcere: salbbiamo gli affetti. L'affettività e le relazioni familiari nella vita delle persone detenute", 10 maggio 2002, Padova, www.ristretti.it/convegni/affettivita/documenti/bouregba.htm.

⁷⁵ V. Iori, A. Augelli, D. Bruzzone, E. Musi, Genitori comunque. I padri detenuti e i diritti dei bambini, FrancoAngeli, Milano, 2012, pp. 47-48.

1. 2. 2. 1. La normativa a tutela del rapporto padre-figlio

L'articolo 16 della "Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo" stabilisce che i coniugi hanno uguali diritti durante il matrimonio e dall'atto del suo scioglimento, nello specifico che la famiglia deve essere considerata nucleo naturale e fondamentale della comunità umana e per tale ragione deve essere tutelata e protetta dalla società e dallo Stato⁷⁶.

La Legge 26 Luglio 1975 n. 354 nel Titolo I, Capo I evidenzia all'articolo 3, Parità di condizioni fra i detenuti e gli internati, che "Negli istituti penitenziari è assicurata ai detenuti ed agli internati parità di condizioni di vita" e all'articolo 4, Esercizio dei diritti dei detenuti e degli internati, che "I detenuti e gli internati esercitano personalmente i diritti loro derivanti dalla presente legge anche se si trovano in stato di interdizione legale"⁷⁷.

Ma la legge italiana è conforme a tali norme inerenti al tema della genitorialità?

Come afferma Alberto Gromi⁷⁸, garante dei diritti delle persone private della libertà personale, il nostro sistema normativo ha un assetto "maternocentrico", in cui il padre viene depotenziato e preso in considerazione solo in casi estremi così come può essere evidenziato in tutta la normativa:

- Art. 21-bis, comma 1 e 3 della Legge 354/1975
 - "1. Le condannate e le internate possono essere ammesse alla cura e all'assistenza all'esterno dei figli di età non superiore agli anni dieci, alle condizioni previste dall'articolo 21. [...]
 - 3. La misura dell'assistenza all'esterno può essere concessa, alle stesse condizioni, anche al padre detenuto, se la madre è deceduta o impossibilitata e non vi è modo di affidare la prole ad altri che al padre⁷⁹";

⁷⁶ G. Mastropasqua, Esecuzione della pena detentiva e tutela dei rapporti familiari e di convivenza. I legami affettivi alla prova del carcere, Cacucci Editore, Bari, 2007, p. 24.

⁷⁷ G. Zappa, C. Massetti, Codice Penitenziario e della Sorveglianza, CasaEditriceLaTribuna, Piacenza, 2013, p. 509.

⁷⁸ V. Iori, A. Augelli, D. Bruzzone, E. Musi, Genitori comunque. I padri detenuti e i diritti dei bambini, FrancoAngeli, Milano, 2012, pp. 19-21

⁷⁹ Articolo aggiunto dall'art. 5, L. 8 marzo 2001, n. 40

- Art. 47-quinquies, commi 1 e 7 della Legge 354/1975:

“1. Quando non ricorrono le condizioni di cui all'articolo 47-ter, le condannate madri di prole di età non superiore ad anni dieci, se non sussiste un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti e se vi è la possibilità di ripristinare la convivenza con i figli, possono essere ammesse ad espiare la pena nella propria abitazione, o in altro luogo di privata dimora, ovvero in luogo di cura, assistenza o accoglienza, al fine di provvedere alla cura e alla assistenza dei figli, dopo l'espiazione di almeno un terzo della pena ovvero dopo l'espiazione di almeno quindici anni nel caso di condanna all'ergastolo. [...]

7. La detenzione domiciliare speciale può essere concessa, alle stesse condizioni previste per la madre, anche al padre detenuto, se la madre è deceduta o impossibilitata e non vi è modo di affidare la prole ad altri che al padre”;
- Art. 4, comma 1, della Legge 165/1998⁸⁰:

“1. La pena della reclusione non superiore a quattro anni, anche se costituente parte residua di maggior pena, nonché la pena dell'arresto, possono essere espiate nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora ovvero in luogo pubblico di cura, assistenza o accoglienza, quando trattasi di:

 - a) donna incinta o madre di prole di età inferiore ad anni dieci, con lei convivente;
 - b) padre, esercente la potestà, di prole di età inferiore ad anni dieci con lui convivente, quando la madre sia deceduta o altrimenti assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole; [...]
- Art. 3, comma 1 e 7 della Legge 40/2001⁸¹:

“1. Quando non ricorrono le condizioni di cui all'articolo 47-ter, le condannate madri di prole di età non superiore ad anni dieci, se non sussiste un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti e se vi è la possibilità di ripristinare la convivenza con i figli, possono essere ammesse ad espiare la pena nella propria abitazione, o in altro luogo di privata dimora, ovvero in luogo di cura, assistenza o accoglienza, al fine di provvedere alla cura e all'assistenza dei figli, dopo l'espiazione di almeno un terzo della pena ovvero dopo l'espiazione di almeno

⁸⁰ “Modifiche all'art. 656 del c.p.p. e alla Legge 26 Luglio 1975, n.354”

⁸¹ “Misure alternative alla detenzione a tutela del rapporto tra detenute e figli minori”

quindici anni nel caso di condanna all'ergastolo. [...]

7. La detenzione domiciliare speciale può essere concessa, alle stesse condizioni previste per la madre, anche al padre detenuto, se la madre è deceduta o impossibilitata e non vi è modo di affidare la prole ad altri che al padre.”;

- Artt. 1, comma 1 e 3 della Legge 2568/2011⁸²:

“1. Il comma 4 dell'articolo 275 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente: «4. Quando imputati siano donna incinta o madre di prole di età non superiore a sei anni con lei convivente, ovvero padre, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole, non può essere disposta né mantenuta la custodia cautelare in carcere, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza. Non può essere disposta la custodia cautelare in carcere, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, quando imputato sia persona che ha superato l'età di settanta anni». [...]

3. Dopo l'articolo 285 del codice di procedura penale è inserito il seguente: «Art. 285-bis, Custodia cautelare in istituto a custodia attenuata per detenute madri, 1. Nelle ipotesi di cui all'articolo 275, comma 4, se la persona da sottoporre a custodia cautelare sia donna incinta o madre di prole di età non superiore a sei anni, ovvero padre, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole, il giudice può disporre la custodia presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri, ove le esigenze cautelari di eccezionale rilevanza lo consentano».”

Tali norme mostrano una sorta di sfiducia totale nel padre detenuto, il quale è chiamato all'azione solo nel momento in cui la madre è impossibilitata o detenuta, trascurando totalmente la tipologia di fattispecie criminosa posta in essere, dalla situazione persona ma anche dal trattamento rieducativo da esso affrontato.

Verrebbe così confermata la visione di Parsons della famiglia nucleare che vede una specializzazione dei ruoli al suo interno, in cui il marito e padre assume il ruolo strumentale di Male breadwinner, accettando in questo modo il compito di mantenere una stabilità economica per il soddisfacimento dei bisogni degli altri membri della

⁸² “Modifiche al c.p.p. e alla Legge 26 Luglio 1975, n.354”

famiglia, mentre alla moglie, madre, il ruolo affettivo nel contesto domestico, di cura a crescita dei figli⁸³.

Ci troviamo ad un non riconoscimento del ruolo di genitore per i padri reclusi, se non solamente in un secondo momento di estrema necessità. Honneth affermava «essere riconosciuti dagli altri è essenziale per l'affermazione della nostra identità. La mancanza di tale riconoscimento - disprezzo- è un attentato alla fiducia, al rispetto e alla stima che noi sviluppiamo verso noi stessi. Le caratteristiche del riconoscimento e del disprezzo reciproci fra gli individui sono la base per una riflessione sulle forme di un'etica che non si limiti ad enunciare dei principi astratti, né ad identificarsi con il rispetto di una tradizione, ma che sappia indicare le condizioni di una vita degna di essere vissuta, all'altezza delle esigenze poste dalle società contemporanee»⁸⁴. Nella sua opera evidenzia come l'integrità della persona viene determinata dall'approvazione e dal riconoscimento degli altri soggetti e nel momento in cui esso viene negato viene a generarsi un comportamento lesivo della stima positiva che tali soggetti hanno di sé, «soggetti capaci di comunicare e di agire pervengono a costituirsi come individui solo se imparano a riferirsi a se stessi in quanto esseri a cui, dalla prospettiva degli altri che approvano, appartengono determinate qualità e capacità»⁸⁵. Da ciò si genera la vergogna sociale che tende a diramarsi in tutti gli aspetti dell'individuo, il quale perdendo la fiducia in se stesso avrà un crollo psico-fisico e sociale credendo di non poter più disporre di sé. Peculiare è il caso in cui vengono umiliati i diritti, che il filosofo intende per «pretese individuali che una persona può legittimamente far conto di poter vedere socialmente soddisfatte in quanto, come membro a pieno titolo di una comunità, partecipa con diritto pari agli altri all'ordinamento istituzionale della stessa. Se alla persona vengono sistematicamente negati determinati diritti del genere, è implicita la conseguenza che non viene attribuita una capacità morale di intendere e volere pari a quella degli altri membri»⁸⁶. Vi è una sorta di spoliazione dello status di membro della comunità, sottraendo ogni possibilità di attribuire un valore sociale alle proprie capacità, una svalutazione dell'individuo.

⁸³ Anthony Giddens, *Fondamenti di sociologia*, Il Mulino, Bologna, 2006, p. 102.

⁸⁴ Axel Honneth, *Riconoscimento e disprezzo. Sui fondamenti di un'etica post-tradizionale*, Rubettino, Catanzaro, 1993, p. 1.

⁸⁵ *Ibidem*, pp. 18-19.

⁸⁶ *Ibidem*, pp. 21-22.

Honneth evidenzia come il riconoscimento giuridico ha un potenziale morale tale e da determinare una crescita sia della universalità che della sensibilità all'unicità dei contesti, poiché influenza la sfera delle relazioni primarie che devono essere tutelate dal rischio di una violenza psichica che è tipica di ogni legame affettivo e quindi, l'esperienza dell'amore e delle affettività deve essere concepita quale condizione intersoggettiva che rendono possibile l'integrità dell'individuo, ma anche la protezione giuridica contro le ferite che da essa possono scaturire⁸⁷.

Anche Lia Sacerdote⁸⁸ evidenzia che la spoliazione legata alla carcerazione non è soltanto fisica, bensì agisce sull'identità individuale e sull'autostima, bisogna tenere sempre presente che il genitore recluso ha un figlio che diviene il centro dell'attenzione, ma anche il destinatario della ricaduta dell'intervento. Diventa necessario lavorare sulla relazione simbolica e sull'identità di ruolo genitoriale, in modo da influire sull'immagine di Sé che il detenuto ha in modo da responsabilizzarlo e mantenere il legame padre-figlio nonostante la privazione della quotidianità.

Ciò viene ripreso anche dalla normativa che nell'articolo 45 della Legge 354/1975, Assistenza alle famiglie, sancisce che "Il trattamento dei detenuti e degli internati è integrato da un'azione di assistenza alle loro famiglie. Tale azione è rivolta anche a conservare e migliorare le relazioni dei soggetti con i familiari e a rimuovere le difficoltà che possono ostacolare il reinserimento sociale"⁸⁹. La stessa legge all'articolo 28 regola i rapporti con la famiglia, stabilendo che "Particolare cura è dedicata a mantenere, migliorare o ristabilire le relazioni dei detenuti e degli internati con le famiglie"⁹⁰. Risulta doveroso citare anche l'articolo 94 del DPR 230/2000 che stabilisce "Nell'azione di assistenza alle famiglie dei detenuti e degli internati, prevista dall'articolo 45 della legge, particolare cura è rivolta alla situazione di crisi che si verifica nel periodo che segue immediatamente la separazione dal congiunto. In tale situazione, deve essere fornito ai familiari, specialmente di età minore, sostegno morale e consiglio per aiutarli a far fronte al trauma affettivo, senza trascurare i problemi pratici e materiali eventualmente causati dall'allontanamento del congiunto.

⁸⁷ Ibidem, pp. 41-42.

⁸⁸ V. Iori, A. Augelli, D. Bruzzone, E. Musi, *Genitori comunque. I padri detenuti e i diritti dei bambini*, FrancoAngeli, Milano, 2012, pp. 25-28.

⁸⁹ G. Zappa, C. Massetti, *Codice Penitenziario e della Sorveglianza*, CasaEditriceLaTribuna, Piacenza, 2013, p. 527.

⁹⁰ Ibidem, p. 521.

Particolare cura è, altresì, rivolta per aiutare le famiglie dei detenuti e degli internati nel periodo che precede il loro ritorno”. Gromi⁹¹ evidenzia come tali normative sono in realtà un’utopia, basti pensare a tutti quei detenuti, in attesa di giudizio, appellanti, ricorrenti o che per i più differenti motivi non è ancora stabilito il fine pena e di conseguenza non possono accedere ai servizi dell’UEPE, in cui assistenti sociali, secondo la normativa penitenziaria, devono occuparsi del mantenimento dei legami familiari, ma che spesso sotto l’ingente carico delle mansioni non riesce a soddisfare tutte le richieste. Se si allargasse lo sguardo anche per quanto concerne i reclusi stranieri la situazione diviene ancora più drammatica, in quanto possono trascorrere mesi od anni senza sapere nulla dei loro figli e delle loro mogli rimaste nei Paesi di origine.

Ma quando i padri detenuti possono entrare in contatto con i loro figli? Con quali modalità?

Come già detto in precedenza, i momenti d’incontro e di comunicazione sono sostanzialmente i colloqui, le telefonate, la corrispondenza e nei casi più rari i permessi premio.

Ai sensi dell’articolo 18 O.P. il detenuto e l’internato in senso più ampio possono avere colloqui e corrispondenza telefonica ed epistolare con i propri familiari o con altre persone e nel primo caso viene riservato un regime di particolare favore. Infatti l’articolo 37 del Regolamento di Esecuzione viene stabilito che possono essere ammessi colloqui, della durata massima di un’ora, in numero maggiore rispetto a quello previsto, di 2 colloqui mensili per il detenuto e l’internato per i reati indicati all’art. 4-bis O.P. e di 6 colloqui mensili per le altre fattispecie criminose, nel caso in cui il recluso è affetto da gravi patologie o se il colloquio deve svolgersi con il figlio di età inferiore ai 10 anni, così come sancito nel comma 8. La durata può essere aumentata nel caso in cui avvenga con congiunti o conviventi e ricorrono delle circostanze eccezionali e può essere prolungato fino a due ore nel caso in cui essi risiedano in un comune diverso da quello in cui è situato l’istituto penitenziario. Vengono però esclusi dall’aumento del numero dei colloqui i detenuti e internati per i reati previsti nel primo periodo del comma 1 dell’articolo 4-bis della legge, vale a dire quelli più pericolosi, per i quali sono esclusi numerosi altri benefici. Il comma 13 tende a garantire ai detenuti e internati lavoranti la

⁹¹ V. Iori, A. Augelli, D. Bruzzone, E. Musi, *Genitori comunque. I padri detenuti e i diritti dei bambini*, FrancoAngeli, Milano, 2012, pp. 21-22.

possibilità di fruire di regolari colloqui. Il comma 5 modifica le modalità precedenti di fruizione dei colloqui, stabilendo che i colloqui avvengano in locali muniti di mezzi divisorii soltanto per ragioni sanitarie o di sicurezza mentre di regola possono essere effettuati in locali interni o in appositi spazi all'aperto⁹². Iori⁹³ evidenzia la valenza semantica ambigua e negativa di tali visite poiché nella realtà non solo luoghi adibiti ad incontri nei quali affrontare ed essere pervasi dall'affetto perché sono carichi di problematiche inerenti agli orari ed i giorni stabili⁹⁴, ma anche alle stesse condizioni logistiche, spazi non adatti per i bambini e che non rimandano in alcun modo a luoghi di accoglienza dove dare spazio agli affetti ed alla familiarità, «al contrario sono fredde e impersonali, estranee e ostili nei vissuti dei figli, che infatti spesso stanno rannicchiati sulle ginocchia del padre, o piangono o rifiutano di tornare a ripetere l'esperienza del colloquio». Sono circostanze in cui non viene concessa una reale comunicazione, tutto viene scandito temporalmente senza che vi sia il reale tempo di recupero della quotidianità perduta.

Testa⁹⁵ evidenzia come il legislatore, nell'assegnare la titolarità dell'iniziativa al solo recluso, non abbia attribuito pari diritto ai familiari all'esterno dell'istituto di poter coltivare e conservare i propri rapporti affettivi con il recluso.

Differente è il caso di applicazione del articolo 41-bis O.P. che consentono al Ministro della Giustizia di sospendere, in tutto o in parte, l'applicazione sia delle normali regole di trattamento dei detenuti e degli internati, sia degli istituti previsti dall'Ordinamento penitenziario, per esigenze di ordine e di sicurezza⁹⁶. Il comma 2-quater stabilisce “La sospensione delle regole di trattamento e degli istituti di cui al comma 2 prevede: [...] b) la determinazione dei colloqui in numero di uno al mese da svolgersi ad intervalli di tempo regolari ed in locali attrezzati in modo da impedire il passaggio di oggetti. [...] I colloqui vengono sottoposti a controllo auditivo ed a registrazione, previa motivata autorizzazione dell'autorità giudiziaria competente [...]”. Inoltre viene previsto, nel caso di figli di età minore agli anni dodici, che il colloquio avvenga senza vetro divisore, ma

⁹² G. Mastropasqua, *Esecuzione della pena detentiva e tutela dei rapporti familiari e di convivenza. I legami affettivi alla prova del carcere*, Cacucci Editore, Bari, 2007, pp. 77-78.

⁹³ V. Iori, A. Augelli, D. Bruzzone, E. Musi, *Genitori comunque. I padri detenuti e i diritti dei bambini*, FrancoAngeli, Milano, 2012, p. 43.

⁹⁴ Di norma il venerdì ed il sabato mattina che costringe i bambini a saltare giorni di scuola.

⁹⁵ Giovanna Testa, *Genitori nell'ombra. La tutela della persona detenuta nella relazione genitore/figlio*, Edizioni Unicopli, Milano, 2013, p. 48.

⁹⁶ *Ibidem*, p. 53.

in luoghi muniti di impianti di videoregistrazione e nel caso in cui vi siano più persone al colloquio, l'incontro senza vetro divisore sarà consentito solo con il figlio e per una durata non superiore ad un sesto del tempo complessivo della visita.⁹⁷

L'articolo 61 del Reg. Es. sancisce che "La predisposizione dei programmi di intervento per la cura dei rapporti dei detenuti e degli internati con le loro famiglie è concertata fra i rappresentanti delle direzioni degli istituti e dei centri di servizio sociale. Particolare attenzione è dedicata ad affrontare la crisi conseguente all'allontanamento del soggetto dal nucleo familiare, a rendere possibile il mantenimento di un valido rapporto con i figli, specie in età minore, e a preparare la famiglia, gli ambienti prossimi di vita e il soggetto stesso al rientro nel contesto sociale. A tal fine, secondo le specifiche indicazioni del gruppo di osservazione, il direttore dell'istituto può: a) concedere colloqui oltre quelli previsti dall'articolo 37; b) autorizzare la visita da parte delle persone ammesse ai colloqui, con il permesso di trascorrere parte della giornata insieme a loro in appositi locali o all'aperto e di consumare un pasto in compagnia, ferme restando le modalità previste dal secondo comma dell'articolo 18 della legge"⁹⁸. Secondo tale norma viene conferita la concessione di colloqui aggiuntivi nel caso di prole di età inferiore ai 10 anni, tutelando in questo modo il diritto dei figli in età infantili alla tutela della relazione con il genitore recluso, inoltre viene data disposizione agli istituti penitenziari di attrezzare spazi all'aperto per agevolare i momenti d'incontro, o comunque aree più consone ad un reale scambio, rispettando la sensibilità di ogni singolo bambino, le loro paure e ansie in modo da attenuare psicologicamente ed emotivamente il contatto con la struttura carceraria ma anche per favorire le relazioni familiari genitore-figlio. Anche in questo caso, la progettazione sembra utopica poiché sia per problemi strutturali ed organizzativi tipici degli istituti ma anche perché le direzioni di ogni singolo carcere non spesso prestano attenzione alla cura del rapporto familiare, bensì sono più propensi a considerare i bisogni eventuali del detenuto.⁹⁹

Quando i colloqui non sono possibili il DPR 230/2000 all'art. 39 riconosce il diritto alla corrispondenza telefonica stabilendo ai co. 2 e co. 3 che "I condannati e gli internati

⁹⁷ Ibidem, p. 53.

⁹⁸ G. Zappa, C. Massetti, Codice Penitenziario e della Sorveglianza, CasaEditriceLaTribuna, Piacenza, 2013, p. 562.

⁹⁹ Giovanna Testa, Genitori nell'ombra. La tutela della persona detenuta nella relazione genitore/figlio, Edizioni Unicopli, Milano, 2013, pp. 53-54.

possono essere autorizzati dal direttore dell'istituto alla corrispondenza telefonica con i congiunti e conviventi, ovvero, allorché ricorrano ragionevoli e verificati motivi, con persone diverse dai congiunti e conviventi, una volta alla settimana. Essi possono, altresì, essere autorizzati ad effettuare una corrispondenza telefonica, con i familiari o con le persone conviventi, in occasione del loro rientro nell'istituto dal permesso o dalla licenza. Quando si tratta di detenuti o internati per uno dei delitti previsti dal primo periodo del primo comma dell'articolo 4-bis della legge, e per i quali si applichi il divieto dei benefici ivi previsto, il numero dei colloqui telefonici non può essere superiore a due al mese. L'autorizzazione può essere concessa, oltre i limiti stabiliti nel comma 2, in considerazione di motivi di urgenza o di particolare rilevanza, se la stessa si svolga con prole di età inferiore a dieci anni, nonché in caso di trasferimento del detenuto". Tale normativa però non prende in considerazione parte della popolazione carceraria, gli stranieri che hanno le loro famiglie nel paese di origine, ma anche solo tutti quei genitori che hanno i figli all'estero per le più svariate motivazioni.

Si può affermare che l'assetto normativo ed organizzativo del sistema penitenziario sia maggiormente concentrato sulla persona detenuta, infatti come afferma Mastropasqua¹⁰⁰ «Lo Stato deve sempre porre la dignità della persona condannata al centro dei progetti e degli interventi trattamentali, curando in modo particolare di non calpestarne i diritti inviolabili, di soddisfare il diritto al trattamento, d'incidere sulle vere cause del reato, di non adottare modalità brutali o strumenti disumani, di sostenere ed agevolare i rapporti con i familiari, i conviventi e la comunità esterna, di favorire un'adeguata integrazione affettiva e sociale dopo le dimissioni dall'istituto penitenziario», concetto che trova la sua legittimità nell'art. 2 Cost. che sancisce che la comunità deve attuare i doveri inderogabili di solidarietà sia essa politica, economica e sociale, in modo da poter sostenere e tutelare i diritti inviolabili dell'uomo, nonché lo sviluppo della sua personalità. Tale dovere assume una rilevanza ancora più importante nel contesto familiare, poiché l'intreccio delle vite e dei rapporti che si realizza in esso necessita un'armonia di decisioni, una genuinità e profondità delle relazioni dei membri sia sul piano affettivo che materiale. In tal senso la solidarietà deve essere concepita come punto di riferimento per la persona reclusa, durante l'esecuzione della pena e nel

¹⁰⁰ G. Mastropasqua, *Esecuzione della pena detentiva e tutela dei rapporti familiari e di convivenza. I legami affettivi alla prova del carcere*, Cacucci Editore, Bari, 2007, p. 28.

momento del termine perché può divenire motore di un reale processo di rieducazione, come sancito all'art. 27 Cost. ma anche di un esame critico della condotta criminosa commessa, favorendo così il reinserimento sociale ed affettivo del reo¹⁰¹.

1. 2. 3. I figli dei detenuti

Elisabetta Musi¹⁰² afferma come i bambini sono i soggetti che subiscono maggiormente la detenzione del genitore. Evidenzia che gli studi sulle “relazioni oggettuali” hanno rivelato che le relazioni affettive si sviluppano attraverso la costruzione di uno “spazio transizionale” nel quale viene individuata un’area intermedia di esperienza tra il soggetto e l’ambiente, ovvero tra i genitori, primi riferimenti affettivi dei bambini, e il mondo esterno. Questo luogo diviene un ponte tra l’ambiente rassicurante dei genitori e della casa, con la realtà presente al di fuori di tale campo d’azione, in cui il primo, definito “primo oggetto d’amore” ha la funzione di trasferire sicurezza e fiducia verso il secondo, ponendo il bambino nelle condizioni di poter inserirsi nella società.

Nel momento in cui viene a verificarsi un distacco improvviso, il trauma dell’allontanamento forzato della carcerazione viene meno l’oggetto transizionale il quale «serve a familiarizzare ciò che può risultare temibile, a testimoniare la continuità di un legame affettivo mentre il contesto che gli faceva originariamente da sfondo è drasticamente cambiato, a fecondare mondi lontani in modo che i contatti possano rimanere generativi di ascolto e di dialogo»¹⁰³. Usando i termini di Goffman¹⁰⁴ «l’uomo ha bisogno di un corredo per la propria identità per mezzo del quale poter manipolare la propria facciata personale» ne consegue che una sua privazione genera una mutilazione personale che provoca una perdita della sicurezza personale ed uno stato di ansietà nei confronti della propria integrità fisica.

¹⁰¹ Ibidem, pp. 29-30.

¹⁰² V. Iori, A. Augelli, D. Bruzzone, E. Musi, *Genitori comunque. I padri detenuti e i diritti dei bambini*, FrancoAngeli, Milano, 2012, pp. 56-58.

¹⁰³ Ibidem, p. 58.

¹⁰⁴ Erving Goffman, *Asylums. Le istituzioni totali: i meccanismi dell’esclusione e della violenza*, Piccola Biblioteca Einaudi, Torino, 2010, pp. 49-51.

Fonagy¹⁰⁵ afferma che la presenza di una relazione di attaccamento sicura favorirebbe lo sviluppo della “funzione autoriflessiva” in cui il bambino internalizzerebbe, cominciando dalle prime interazione ed a seconda delle risposte dei genitori ai suoi bisogni, la capacità di questi ultimi di riflettere sui propri stati mentali, su quelli della prole e su quelli sottesi ai differenti comportamenti. Tale funzione che viene trasmessa ai bambini rappresenta la base della sua capacità di pensiero e di autocontenimento, consentendo il superamento di eventi stressanti ma anche di situazioni di pericolo.

Lo psicologo sostiene «il più importante dei fattori protettivi della delinquenza è costituito da una buona relazione con almeno uno dei genitori, si può ritenere che lo sviluppo delle capacità di pensare all’altro che pensa a noi come persone, capacità riflessiva, costituisca un elemento essenziale della relazione affettiva familiare»¹⁰⁶, nel momento in cui tale capacità è carente diminuisce il senso di responsabilità della propria condotta e non accresce la sensazione di essere un Sé agente ed impediscono la possibilità di riconoscere la vittima delle sue azioni e la sua sofferenza. Ne consegue che il proprio comportamento viene reinterpretedato attraverso meccanismi di disimpegno morale.

Bisogna ricordare che essere figli di un detenuto non significa necessariamente una replicazione del genitore. Essi costituiscono, loro malgrado, un gruppo sociale con esigenze e problemi specifici legati alla condizione del loro genitore. Il mantenimento della relazione familiare, ove ovviamente non vi siano impedimenti giudiziari e ciò non contrasti con la tutela dell’incolumità e degli interessi del minore, come nel caso di reati nei confronti dei minori, va assunta come un diritto fondamentale del minore, a cui va garantita la continuità di un legame affettivo fondante la sua stessa identità, e come un dovere/diritto del genitore di assumersi la responsabilità e continuità del proprio ruolo. I bambini che entrano in carcere ogni giorno sono il focus da tenere sempre presente, inoltre guardare il carcere con gli occhi dei bambini mette a dura prova tutto l’impianto delle sue regole e dei suoi vincoli, ma permette di cambiare sguardo ed osservarli in una prospettiva nuova, reinventandoli in modo tale rendere comprensibile tale realtà proprio

¹⁰⁵ T. Bandini, U. Gatti, B. Gualco, D. Malfatti, M.I. Marugo, A. Verde, *Criminologia. Il contributo della ricerca alla conoscenza del crimine e della reazione sociale*, Seconda edizione, Volume I, Giuffrè editore, Milano, 2003, p.166-168.

¹⁰⁶ *Ibidem*, p. 167.

a questi bambini che s'imbattono in tale percorso permettendo una maggiore accettazione.

Musi¹⁰⁷ evidenzia che tale passaggio provoca una ferita profonda, che anche se trattata lascia una cicatrice e per renderla meno dolorosa è importante aiutare genitori e figli, in modo da non tramutare tale esperienza in un fattore di rischio.

La tutela dei bambini e adolescenti che entrano nelle carceri italiane, viene sancita il 21 Marzo del 2014, nel momento in cui viene firmato e sottoscritto con il Protocollo d'intesa tra il Ministero della Giustizia, l'Autorità garante per l'Infanzia e L'Adolescenza e l'Associazione Bambinisenzasbarre Onlus, la Carta dei figli dei genitori detenuti. Nonostante i diritti dei minori sono stati sanciti in numerosi documenti nazionali e internazionali, basti pensare alla Convenzione sui diritti del fanciullo¹⁰⁸, sottoscritta a New York il 20 Novembre 1989 e ratificata dall'Italia con la Legge n. 176 del 27 Maggio 1991, che sancisce che il fanciullo non deve mai essere separato dal genitore contro la sua volontà salvo i casi di necessario interesse di questo¹⁰⁹ e nel momento in cui avviene un allontanamento viene riconosciuto al bambino il diritto di intrattenere regolarmente rapporti personali e contatti diretti con esso/essi, salvo casi in cui sia contrario al suo interesse, ma anche l' Art. II-84, Diritti del minore, sancito nella Costituzione Europea stabilisce "1. I minori hanno diritto alla protezione e alle cure necessarie per il loro benessere. Essi possono esprimere liberamente la propria opinione; questa viene presa in considerazione sulle questioni che li riguardano in funzione della loro età e della loro maturità. 2. In tutti gli atti relativi ai minori, siano essi compiuti da autorità pubbliche o da istituzioni private, l'interesse superiore del minore deve essere considerato preminente. 3. Il minore ha diritto di intrattenere regolarmente relazioni personali e contatti diretti con i due genitori, salvo qualora ciò sia contrario al suo interesse"¹¹⁰, mancava un documento ufficiale che tutelasse i diritti dei figli dei detenuti, nonostante fosse già oggetto di attenzione di operatori. volontari e studiosi.

¹⁰⁷ V. Iori, A. Augelli, D. Bruzzone, E. Musi, Genitori comunque. I padri detenuti e i diritti dei bambini, FrancoAngeli, Milano, 2012, pp. 71-72

¹⁰⁸ G. Mastropasqua, Esecuzione della pena detentiva e tutela dei rapporti familiari e di convivenza. I legami affettivi alla prova del carcere, Cacucci Editore, Bari, 2007, p. 26.

¹⁰⁹ Si fa riferimento ai casi di maltrattamento, trascuratezza dei genitori ma anche di abusi.

¹¹⁰ <http://www.ecoage.it/costituzione-europea-carta-diritti-fondamentali.htm>.

Tommaselli¹¹¹afferma l'esigenza del mantenimento dei rapporti tra genitori reclusi ed i loro figli, i quali possono essere definiti come gruppo sociale di cui si necessita la tutela senza che però ne venga generato un processo di stigmatizzazione. L'obiettivo principale è di evitare che il processo di carcerazione gravi sia sulla responsabilità genitoriale che sul diritto dei figli alla continuità della relazione affettiva. prestando un sostegno sia nel periodo dell'esecuzione della pena che successivamente ad essa.

Precedentemente alla firma di tale documento, la problematica dei rapporti, o dei non rapporti, tra il genitore e figlio, dinanzi al rigore del procedimento penale e la possibile reclusione del genitore anche per tipologie di fattispecie criminose gravi, era ritenuto una preoccupazione minore, conseguenza imprescindibili alla detenzione, portando l'attenzione verso bisogni ed esigenze primarie, inoltre non sono rari i casi in cui vengono emanati provvedimenti che limitino o privino della potestà genitoriale la persona reclusa¹¹².

In particolare la Carta prevede 8 articoli che, nell'interesse superiore del bambino, stabiliscono, secondo gli organi preposti e le relative competenze, all'Art. 1 questioni come le decisioni e le prassi da adottare in materia di ordinanze, sentenze ed esecuzione della pena; all'Art. 2 vengono regolate le visite dei bambini all'interno degli Istituti penitenziari; all'Art. 3 gli altri tipi di rapporto con il genitore detenuto; all'Art. 4 la formazione del personale dell'Amministrazione penitenziaria e della Giustizia minorile; all'Art. 5 le informazioni, l'assistenza e la guida dei minorenni figli di genitori detenuti; all'Art. 6 la raccolta dei dati che forniscano informazioni sui figli dei genitori detenuti, per rendere migliori l'accoglienza e le visite negli Istituti penitenziari; all'Art. 7 le disposizioni transitorie, ovvero la permanenza in carcere dei bambini in casi eccezionali, qualora cioè al genitore non fosse possibile applicare misure alternative alla detenzione; all'Art. 8 si istituisce un Tavolo permanente composto dai rappresentanti dei tre firmatari, strumento di monitoraggio periodico sull'attuazione dei punti previsti della Carta. Tutti gli articoli di tale Protocollo d'Intesa vanno intesi non solo per i minorenni in visita negli Istituti penitenziari ma anche per i figli di genitori detenuti negli Istituti

¹¹¹ Ennio Tommaselli, La Carta dei figli dei genitori detenuti, in *Minorigiustizia* n.3-2014, pp. 175.-177

¹¹² *Ibidem*, p. 177.

penali minorili¹¹³.

Tommaselli afferma che «in concreto:

1. Scatta l'invito alle autorità giudiziarie coinvolte nella gestione delle misure cautelari penali (di norma quelle ordinarie ma si tratterà di quelle minorili in caso di genitore ancora minore) a tenere conto dei diritti e delle esigenze dei minori sì che, anche in caso di applicazione di una misura ed eventualmente di quella carceraria, ciò non comporti, in sostanza, un Black-out nei contatti fra i minori ed il genitore "allontanato". [...] la prassi giudiziaria, in ambito non penale minorile, non è stata così sensibile a tali diritti ed esigenze, che per lo più devono essere, specificamente e con esito comunque incerto, ricordate e sottolineate dai difensori del genitore indagato e imputato.
2. Per i definitivi è la magistratura di sorveglianza ad essere invitata ad individuare misure di attuazione della pena che tengano conto anche dell superiore interesse dei minori ed a considerare preminenti, nella gestione dei permessi, le esigenze dei figli minori. [...]
3. Sul punto cruciale delle visite dei minorenni all'interno delle carceri gli impegni che il Ministero si è assunto, in collaborazione con gli altri sottoscrittori del Protocollo, sono plurimi [...] la stessa scelta del luogo di detenzione dovrebbe tenere conto della necessità di garantire la possibilità di un contatto diretto. Le visite in carcere dovrebbero iniziare entro una settimana dall'arresto e mantenersi regolari. [...]
4. L'art. 3 parimenti di cospicuo interesse e rilievo, punta a salvaguardare in tutti i modi il rapporto genitore-figlio al di là delle strettoie fisiche e regolamentari della vita in carcere, sulla base del concetto, fissato al punto 1 che quel rapporto ha un valore in sé, sganciato dalla valutazione discrezionale del comportamento carcerario del detenuto. Si punta a far sì che il genitore possa "esserci" anche fisicamente, cioè accanto al figlio, nei momenti importanti della vita e della

113

<http://www.bambinisenzasbarre.org/res/CARTEDEIDIRITTIDEIFIGLIDEIGENITORIDETENUTI/cartadeidritti.pdf>

crescita del minore, fruire di permessi speciali nei casi di emergenza, comunicare, eventualmente, tramite telefono cellulare, internet, webcam, chat.

5. [...] quanto è fissato, a livello di obiettivi, dall'art. 5, che è imperniato sul concetto che, anche nelle situazioni familiari fragili o comunque difficili, il carcere, oltre a non costituire un fattore di peggioramento ed ulteriore degrado, possa divenire, al contrario, occasione di ricomposizione e rafforzamento dei rapporti genitori-figli [...]»¹¹⁴».

Il testo del protocollo sancisce che considerato che le parti concordano sull'importanza e la necessità di:

- favorire il mantenimento dei rapporti tra genitori detenuti e i loro figli, salvaguardando sempre l'interesse superiore dei minorenni;
- sottolineare la specificità dei figli di genitori detenuti, in modo da promuovere interventi e provvedimenti anche normativi che tengano conto delle necessità della relazione genitoriale e affettiva di questo gruppo sociale senza, tuttavia, indurre ulteriori discriminazioni e stigmatizzazioni nei loro confronti;
- tutelare il diritto dei figli al legame continuativo e affettivo col proprio genitore detenuto, che ha il diritto/dovere di esercitare il proprio ruolo genitoriale;
- sostenere le relazioni genitoriali e familiari durante e oltre la detenzione, agevolando la famiglia e, in particolare, supportando i minorenni che vengono colpiti emotivamente, socialmente ed economicamente, con frequenti ricadute negative sulla salute e con incidenza anche sull'abbandono scolastico;
- superare le barriere legate al pregiudizio e alla discriminazione nella prospettiva di un processo di integrazione sociale e di profondo cambiamento culturale, necessario per un progetto di società solidale e inclusiva;
- considerare gli articoli, sottoscritti nel presente Protocollo d'Intesa, come riferimento nell'assumere le decisioni e nello stabilire il modus operandi per ciò che riguarda tutti i genitori, anche minorenni, soggetti a misure restrittive della libertà;

¹¹⁴ Ennio Tommaselli, La Carta dei figli dei genitori detenuti, in *Minorigiustizia* n.3-2014, pp. 177-178.

Le parti, ciascuna per quanto di competenza, convengono:

- Articolo 1 (Decisioni relative ad ordinanze, sentenze ed esecuzione pena): Le Autorità giudiziarie saranno sensibilizzate ed invitate, in particolare:
 1. a tenere in considerazione i diritti e le esigenze dei figli di minore età della persona arrestata o fermata che conservi la responsabilità genitoriale, nel momento della decisione dell'eventuale misura cautelare cui sottoporla, dando priorità, laddove possibile, a misure alternative alla custodia cautelare in carcere;
 2. ad applicare i limiti imposti al contatto tra i detenuti in custodia cautelare e il mondo esterno in modo da non violare il diritto dei minorenni a rimanere in contatto con il genitore allontanato, così come previsto nella Convenzione ONU sui Diritti dell'Infanzia;
 3. ad individuare, nei confronti di genitori con figli di minore età, misure di attuazione della pena che tengano conto anche del superiore interesse di questi ultimi;
 4. a ritenere preminenti le esigenze dei figli di minore età nella disciplina dei permessi premio e di uscita dei genitori detenuti e ad impegnarsi per una loro implementazione.

- Articolo 2 (Visite dei minorenni all'interno degli istituti penitenziari): Il Ministero della Giustizia, con la collaborazione dell'Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza e dell'Associazione Bambinisenzasbarre ONLUS, si impegna a mettere in campo tutte le azioni necessarie affinché:
 1. la scelta del luogo di detenzione di un genitore con figli di minore età tenga conto della necessità di garantire la possibilità di contatto diretto tra loro durante la permanenza nell'istituto penitenziario;
 2. ogni minorenne possa fare visita al genitore detenuto entro una settimana dall'arresto e, con regolarità, da quel momento in poi;

3. in tutte le sale d'attesa sia attrezzato uno "spazio bambini", dove i minorenni possano sentirsi accolti e riconosciuti. In questi spazi gli operatori daranno ospitalità e forniranno ai familiari l'occorrente per un'attesa dignitosa (come scaldabiberon o fasciatoio) e, ai più piccoli, strumenti tipo giochi o tavoli attrezzati per il disegno, per prepararli all'incontro con il genitore detenuto;
4. anche in ogni sala colloqui, se pure di modeste dimensioni, sia previsto uno "spazio bambini" riservato al gioco. Laddove la struttura lo consenta, sarebbe importante allestire uno spazio separato destinato a ludoteca. Questa previsione si attuerà progressivamente, rendendola effettiva entro la fine del corrente anno almeno nelle Case di reclusione;
5. le strutture siano accessibili ai minorenni con disabilità o con altre esigenze di accesso particolari;
6. i colloqui siano organizzati su sei giorni alla settimana, prevedendo almeno due pomeriggi, in modo da non ostacolare la frequenza scolastica dei minorenni. I colloqui siano previsti anche nei giorni festivi;
7. ai minorenni siano fornite informazioni adatte alla loro età circa le procedure e le regole di visita, nonché informazioni su ciò che è consentito portare alle visite e su come vengono condotte le procedure di controllo al loro arrivo in carcere. Tali informazioni devono essere fornite in più lingue e in più formati, ad esempio attraverso stampe di grandi dimensioni, versioni video e audio di facile comprensione anche per i più piccoli;
8. le procedure di controllo siano adatte e proporzionate ai diritti e alle condizioni dei minorenni tenendo conto, in particolare, del loro diritto alla privacy, all'integrità fisica, alla sicurezza;
9. ai minorenni sia offerta la possibilità di far visita ai genitori anche con particolare attenzione alla privacy, quando necessario e in circostanze particolari;
10. ai minorenni sia permesso di acquisire conoscenze sulla vita detentiva dei genitori e, ove le strutture lo consentano e se ne ravvisi l'opportunità nel loro superiore interesse, di visitare alcuni luoghi frequentati dai

genitori reclusi - ad esempio refettorio o sale ricreative o laboratori o luoghi di culto;

11. siano disposte delle soluzioni di accompagnamento alternativo dei minorenni da 0 a 12 anni qualora l'altro genitore o un altro adulto di riferimento non fosse disponibile. A tal fine può provvedersi con l'ausilio di assistenti sociali specializzati o possono essere autorizzati anche soggetti appartenenti ad organizzazioni non governative (ONG) o associazioni attive in questo settore;
12. negli istituti penitenziari siano organizzati, ove possibile, dei "gruppi di esperti a sostegno dei minorenni", con particolare attenzione ai più piccoli, per valutare regolarmente come questi vivono l'esperienza della visita nella struttura, per consentire il contatto con i genitori anche con altri mezzi e per fornire consigli in merito a eventuali miglioramenti da apportare a strutture e procedure.

- Articolo 3 (Altri tipi di rapporti con il genitore detenuto): Le Parti si impegnano altresì:

1. a non considerare i contatti aggiuntivi con i figli di minore età come "premi" assegnati in base al comportamento del detenuto;
2. a consentire al genitore, durante la detenzione, di essere presente nei momenti importanti della vita dei figli, soprattutto se minorenni, come ad esempio: i compleanni, il primo giorno di scuola, la recita, il saggio, le festività, la laurea;
3. a offrire ai detenuti che siano genitori, la possibilità di avvalersi di permessi speciali nei casi di emergenza, ad esempio per fare visita ai loro figli qualora si trovino in ospedale;
4. a sviluppare linee guida specifiche per quanto riguarda il sostegno e il mantenimento dei contatti tra i genitori detenuti e i figli di minore età che non riescono ad incontrarsi facilmente. In tali circostanze occorre prevedere precise regolamentazioni che consentano di autorizzare in maniera più sistematica il ricorso all'utilizzo della telefonia mobile e di internet, comprese le comunicazioni tramite webcam e chat.

- Articolo 4 (Formazione del personale):
 1. Il personale dell'Amministrazione penitenziaria e della Giustizia minorile che opera negli istituti deve ricevere una formazione specifica sull'impatto che la detenzione di un genitore e l'ambiente carcerario determinano sui minorenni.
 2. Il personale di Polizia penitenziaria deve ricevere, in particolare, una formazione specifica sulle modalità di controllo adatte ai bambini e agli adolescenti, così che in ogni istituto penitenziario e istituto penale per i minorenni, sia presente personale di polizia specializzato, adeguatamente formato per l'assistenza ai minorenni e alle famiglie durante le visite.

- Articolo 5 (Informazioni, assistenza e guida): Ciascuna delle Parti firmatarie del presente Protocollo, nel suo ambito e con le modalità di competenza, si adopererà al fine di:
 1. assicurare ai detenuti, ai loro parenti e ai loro figli, compresi quelli di minore età, informazioni appropriate, aggiornate e pertinenti in ogni fase del processo, dall'arresto al rilascio, sia in merito alle procedure e alle possibilità di rapporto fra loro che all'assistenza loro dedicata prima, durante e dopo il periodo di detenzione del congiunto. Ai minorenni devono essere offerte informazioni chiare e adatte alla loro età in merito agli eventuali servizi di assistenza disponibili per loro indipendentemente dai propri genitori, ad esempio con l'ausilio di ONG o associazioni specializzate;
 2. offrire assistenza e supporto ai genitori detenuti preoccupati dell'impatto che la visita nell'istituto penitenziario potrebbe avere sui figli e/o su loro stessi, allo scopo di mantenere i contatti con i figli utilizzando la varietà di modalità di comunicazione consentite, in particolare durante il periodo precedente la prima visita possibile;

3. proporre negli istituti di detenzione dei programmi di assistenza alla genitorialità che incoraggino lo sviluppo di un rapporto genitori-figli costruttivo e sostengano delle esperienze positive per i figli minorenni;
4. favorire, durante i periodi di detenzione, la progressiva assunzione della propria responsabilità genitoriale da parte dei genitori detenuti nei confronti dei figli di minore età e, in particolare, prevedere che la possibilità di avvalersi di permessi per recarsi a casa costituisca parte integrante della fase di preparazione alle dimissioni;
5. sostenere, all'interno degli istituti penitenziari e degli istituti penali per i minorenni, attività di informazione e di orientamento dei detenuti genitori di figli di minore età, in merito ai servizi socio-educativi e sanitari forniti dagli Enti locali alle famiglie e alle dovute procedure di aggiornamento dei documenti amministrativi relativi alla loro situazione familiare e sociale;
6. avvalersi di ONG e associazioni e con queste collaborare, perché in ogni struttura sia assicurato il mantenimento di una positiva relazione genitoriale e sia adeguatamente favorita la loro attività in base alle diverse esigenze presenti nei vari istituti.

- Articolo 6 (Raccolta dati):

1. Il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e il Dipartimento per la giustizia minorile raccoglieranno sistematicamente informazioni circa il numero e l'età, ed eventuali altre informazioni, sui figli i cui genitori siano detenuti imputati, condannati o internati.
2. Le statistiche, suddivise per età, sul numero dei minorenni che hanno uno o entrambi i genitori in carcere, devono essere rese accessibili e pubbliche.

- Articolo 7 (Disposizioni transitorie): Pur affermando con forza la necessità di escludere per i bambini la permanenza sia in Istituti penitenziari che a custodia attenuata (ICAM) e di prevedere per il genitore misure alternative alla

detenzione, qualora in casi eccezionali la detenzione non fosse possibile evitarla, le Parti scrupolosamente e obbligatoriamente verificheranno che:

1. tutti i bambini che vivono con i genitori in una struttura detentiva abbiano libero accesso alle aree all'aperto;
 2. siano attuate procedure e accordi con ONG e associazioni affinché i bambini abbiano libero accesso al mondo esterno (se necessario, con la supervisione di personale specializzato operante in abiti civili);
 3. i bambini frequentino asili nido e, eventualmente, scuole all'esterno;
 4. il personale in servizio nelle unità di detenzione che ospitano i bambini sia composto anche da addetti specializzati e formati sullo sviluppo psico-fisico e l'educazione dei soggetti in età evolutiva;
 5. siano offerte strutture educative e di assistenza, preferibilmente esterne agli istituti che ospitano i bambini e i genitori detenuti;
 6. i genitori detenuti che vivono insieme ai propri bambini siano assistiti nello sviluppo delle proprie capacità genitoriali, abbiano la possibilità di accudire adeguatamente i bambini avendo, per esempio, la possibilità di cucinare i pasti per loro, prepararli per l'asilo nido e la scuola, trascorrere del tempo giocando con loro e svolgendo altre attività, sia all'interno della struttura che nelle aree all'aperto;
 7. siano predisposte misure di accompagnamento psicosociale al fine di sostenere il bambino e il genitore detenuto nella separazione, per ridurre l'impatto negativo iniziale e successivo.
- Articolo 8 (Istituzione di un Tavolo permanente): E' istituito un Tavolo permanente, composto da rappresentanti del Ministero della Giustizia, dell'Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza e dell'Associazione Bambinisenzasbarre Onlus che:
1. svolgerà un monitoraggio periodico sull'attuazione del presente Protocollo;
 2. promuoverà la cooperazione tra i soggetti istituzionali e non, a diverso titolo coinvolti, con particolare attenzione alla fase dell'arresto, così come all'informazione e alla sensibilizzazione del personale scolastico che opera in contatto con minorenni che hanno genitori detenuti;

3. favorirà lo scambio delle buone prassi, delle analisi e delle proposte a livello nazionale ed europeo.

- Articolo 9 (Validità): Il presente protocollo ha validità di anni due dalla data di sottoscrizione e può essere modificato e integrato in ogni momento, d'intesa tra le parti, e rinnovato alla scadenza.

Questo documento era una priorità nel simbolo di quell'umanizzazione della pena in modo da non generare iniquità e problematiche su un gruppo sociale che non deve rientrare nella stigmatizzazione dei deboli.

1. 3. Perché tutelare la genitorialità?

“Non possiamo mai giudicare le vite degli altri,
perché ogni persona conosce solo il suo dolore e le sue rinunce.

Una cosa è sentire di essere sul giusto cammino,
ma un'altra è pensare che il tuo sia l'unico cammino.”¹¹⁵

Quando facciamo riferimento ad un detenuto, dobbiamo pensare che esso può essere padre o madre di uno o più bambini e che la pena detentiva, nonostante l'art. 27 della Costituzione affermi che la responsabilità penale è personale, incide inevitabilmente su una gamma di persone molto più ampia di un singolo individuo, coinvolgendo i familiari, siano essi coniugi, conviventi, genitori e figli. Queste tipologie di affetti possono essere connotati da fragilità, instabilità e molte volte anche da disperazione e senso di smarrimento dinanzi ad evento che tende a creare inesorabilmente una frammentazione dei legami.

Ciò viene espresso ancora meglio da Anzani il quale afferma «La pena del carcere non è un laser che seleziona il suo obiettivo e lascia indenne il resto; è una specie di proiettile a frammentazione, che ferisce l'intera “prossimità” del reo. Per esempio i suoi familiari che non hanno commesso alcun male. Anche per loro c'è il dolore e vergogna [...] Con la carcerazione, le dinamiche familiari si impoveriscono e sono sconvolte, le relazioni affettive – nella ridotta possibilità di limitati colloqui, telefonate, corrispondenze –

¹¹⁵ Paulo Coelho, Sulla sponda del fiume Piedra mi sono seduta e ho pianto, Bompiani, Milano, 2013, p.

retrocedono, [...] Anche sul versante economico le ricadute della carcerazione sono temibili: mettere in prigione un papà può voler dire, a volte, mandare un'intera famiglia sotto la soglia della povertà, [...] Aggiungete lo stigma sociale 'di famiglia di qualcuno che sta in galera'»¹¹⁶.

Con la detenzione di un individuo segue un allontanamento forzato ed improvviso con il mondo degli affetti, dalla quale si generano inevitabilmente dei danni emotivi sia per il detenuto che per i familiari che restano al di fuori delle mura carcerarie.

Come afferma Iori¹¹⁷ la genitorialità in carcere, affinché abbia una valenza educativa, deve far sì che il concetto di famiglia si spogli dello stereotipo di normalità, in modo da potersi organizzare caso per caso a partire dal livello cognitivo dei genitori detenuti senza escludere un percorso di affiancamento da parte delle istituzioni. Ciò coincide anche con le parole del dirigente penitenziario Carlo Brunetti¹¹⁸ che afferma che le scelte legislative «sul piano concettuale esprimono il convincimento che le relazioni affettive del detenuto con la famiglia rappresentino un aspetto importante della vita del detenuto, nonché un bene di alto valore umano che deve essere salvaguardato dagli effetti della carcerazione, tanto che si fa gravare sull'Amministrazione penitenziaria l'obbligo d'intervenire adeguatamente al riguardo. Sul piano operativo esse affermano il principio che il recupero del condannato non può prescindere dalla presenza o dal ristabilimento di condizioni interiori di vita affettiva, capaci di sostenerlo nella difficile situazione in cui si trova, tenendo viva in lui la speranza di liberazione».

Da questo punto di vista diviene rilevante il principio di sussidiarietà che può essere concepito come un criterio in base a cui le strutture e le formazioni di livello superiore sono tenute a prendere atto degli interessi e dei bisogni che le persone singole e le aggregazioni di livello inferiore non possono e non riescono a realizzare nel periodo d'incapacità e impossibilità. Quando viene applicato alla famiglia nucleare o alle forme di convivenza, deve essere interpretato come un affiancamento istituzionale nel momento in cui i componenti del nucleo in questione non siano in grado di provvedere in maniera consona a tali esigenze. La sussidiarietà ha il compito di responsabilizzare al

¹¹⁶ Anzani Giuseppe, *L'isola dei reclusi*, in *FAMIGLIA OGGI. Legami oltre le sbarre. La famiglia alla prova del carcere* n. 5, Milano, 2006, p. 11.

¹¹⁷ V. Iori, A. Augelli, D. Bruzzone, E. Musi, *Genitori comunque. I padri detenuti e i diritti dei bambini*, FrancoAngeli, Milano, 2012, p. 43.

¹¹⁸ Giovanna Testa, *Genitori nell'ombra. La tutela della persona detenuta nella relazione genitore/figlio*, Edizioni Unicopli, Milano, 2013, p. 45.

massimo i singoli membri verso lo sviluppo delle capacità personali e della stessa personalità, inoltre si rinforza la solidarietà comunionale fra i congiunti e conviventi, spronando ogni singolo membro ad intervenire in aiuto dell'altro nei momenti di difficoltà, sia esso morale o materiale. La sua applicazione nell'esecuzione della pena detentiva impone allo Stato di assicurare ed agevolare gli interventi pubblici e privati di sostegno per il reo e per coloro che sono relazionati affettivamente con esso, i quali non riescono ad affrontare i bisogni della vita da soli, ma anche di poter assicurare al recluso la possibilità di mantenere e rafforzare le relazioni con i propri familiari e di sostenersi reciprocamente. Queste finalità, afferma Mastropasqua, trovano concretezza nel programma trattamentale, che la magistratura di sorveglianza, gli operatori penitenziari ed il personale preposto all'esecuzione penale esterna, il c.d. UEPE, devono stabilire per ogni persona condannata, a seconda del suo vissuto agevolando opportuni contatti con il mondo esterno ed i rapporti con la famiglia.¹¹⁹

Considerare il sistema relazionale nel trattamento rieducativo diventa essenziale perché vi è riconoscimento del detenuto e del suo mondo, come Honneth scrive «Dei soggetti capaci di agire, come Hegel e Mead hanno dimostrato in modo convincente, devono all'esperienza del riconoscimento reciproco la possibilità di stabilire un rapporto positivo con se stessi; il loro Io pratico impara ad avere fiducia in sé e stima di sé solo in forza di una reazione di approvazione del partner interagente, e deve perciò ricorrere a rapporti intersoggettivi in cui poter esperire questo riconoscimento»¹²⁰.

Se ciò non viene attuato, come afferma Musi¹²¹, il recluso avrebbe una prospettiva della vita fuori dal carcere caratterizzata da ansia, preoccupazione, disorientamento per aver lasciato un mondo all'esterno completamente mutato dal periodo di detenzione in quanto non è stato mantenuto e curato un filo di continuità con esso, evento che lo porterebbe a percepirsi come uno straniero all'interno della suo stesso gruppo di appartenenza. A valore di ciò una ricerca condotta in Inghilterra ed in Galles dalla British Society of Criminology avvelendosi di oltre 40 anni di studi specifici ha dimostrato che garantire al recluso le relazioni affettive in maniera significativa e

¹¹⁹ G. Mastropasqua, *Esecuzione della pena detentiva e tutela dei rapporti familiari e di convivenza. I legami affettivi alla prova del carcere*, Cacucci Editore, Bari, 2007, pp. 30-33

¹²⁰ Axel Honneth, *Riconoscimento e disprezzo. Sui fondamenti di un'etica post-tradizionale*, Rubettino, Catanzaro, 1993, p. 25.

¹²¹ V. Iori, A. Augelli, D. Bruzzone, E. Musi, *Genitori comunque. I padri detenuti e i diritti dei bambini*, FrancoAngeli, Milano, 2012, p. 61.

soddisfacente, con la possibilità di mantenere i contatti attraverso i colloqui, le telefonate, le lettere, ma anche con spazi adeguati all'espressione dei diversi status, riduceva drasticamente il rischio di autolesionismi e di suicidi, diminuiva il rischio di recidiva ed al contempo rendeva più efficace il reinserimento all'interno della società. Sempre Musi evidenzia che «la perdita di vivacità degli scambi che interazioni diversificate consentono, può innescare fossilizzazioni innaturali, accanimenti ed alterazioni da parte di detenuti e/o di chi condivide la loro quotidianità, con inevitabili conseguenze nei rapporti con i familiari»¹²².

La responsabilità genitoriale non deve interrompersi durante l'esecuzione della pena ma deve essere incentivata secondo criteri psicopedagogici, preservando gli incontri attraverso un accompagnamento educativo, ma anche la necessità di spazi socio-educativi. L'impatto del carcere con i figli dei detenuti deve essere attutito da luoghi che ne rispettino la sensibilità, non solo per quanto concerne le aree di svolgimento dei colloqui, ma anche le sale d'attesa, e garantendo la possibilità di attività ludiche sia nell'attesa che nello svolgimento della visita con il genitore recluso. Bisogna ricordare che questa situazione incide profondamente sullo sviluppo psicofisico del bambino, che nonostante la sua innocenza, vede imporsi sulla sua vita le rigide regole della vita carceraria.¹²³

Bouregba scrive «Il carcere [...] aggiunge troppo spesso alla solitudine del detenuto la distruzione dei suoi legami familiari. L'impatto della detenzione è aggravato dalla privazione dei rapporti che il padre o la madre ha con i figli. Per il detenuto, non vederli più, non sentirli, non poterli abbracciare è una sofferenza, come una privazione dell'amore, che il tempo carcerale, così lento a trascorrere, trasforma in ossessione, a volte in nevrosi. Da parte loro, i figli soffrono per questa privazione del loro rapporto con il padre o la madre, essenziali per il loro sviluppo. Ne segue l'imperativo che questo rapporto diretto con il genitore detenuto sia mantenuto a ogni costo»¹²⁴.

La relazione genitore-figlio non deve solamente essere concepita in termini trattamentali e/o eventuali, bensì come un diritto. Nella società contemporanea i diritti assumono un valore più intenso, infatti con l'avvento dell'individualismo viene riconosciuto per ogni

¹²² Ibidem, pp. 56-57.

¹²³ Vanna Iori, La genitorialità in carcere, in *Minorigiustizia* n.3-2014, pp. 80-83.

¹²⁴ A. Bouregba, *Figli di genitori detenuti. Prospettive europee di buone pratiche*, Bambinisenzasbarre, Milano, 2007, p. 8.

singola persona una propria identità che lo distingue dalle formazioni sociali in cui esso interagisce, quindi divengono individuali rispetto al passato nel quale venivano garantiti solo a determinati gruppi o classi sociali.¹²⁵

Le riflessioni di Goffman nell'*Asylums*¹²⁶ propongono una presa di coscienza e di considerazione di tutti quei diritti che rischiano di diventare invisibili e che possono essere definiti come sottili, che Musi evidenzia come «condizioni per le quali la sistematica, istituzionale, negazione ha evidenti ripercussioni sulle possibilità di recupero del detenuto, ovvero sulle possibilità di ristrutturazione identitaria e di tutela nei confronti dei legami affettivi di chi è coinvolto in questi legami, cioè innanzitutto i figli»¹²⁷.

¹²⁵ Giovanna Testa, *Genitori nell'ombra. La tutela della persona detenuta nella relazione genitore/figlio*, Edizioni Unicopli, Milano, 2013, p. 21.

¹²⁶ Erving Goffman, *Asylums. Le istituzioni totali: i meccanismi dell'esclusione e della violenza*, Piccola Biblioteca Einaudi, Torino, 2010.

¹²⁷ V. Iori, A. Augelli, D. Bruzzone, E. Musi, *Genitori comunque. I padri detenuti e i diritti dei bambini*, FrancoAngeli, Milano, 2012, p. 54.

Processi di stigmatizzazione nel contesto della devianza

“È la lingua che parla per mezzo nostro
coi luoghi comuni, coi modelli precostituiti,
con le parole che abbiamo ricevuto in eredità,
con i concetti che abbiamo assorbito,
con tutto quello che parla per mezzo nostro
ma non è pensiero nostro”¹²⁸

Nel capitolo precedente abbiamo parlato della genitorialità in carcere, dei ruoli svolti dalle madri e dai padri, ma anche dei loro stati detentivi, connessi alla realizzazione di un reato e la sua conseguente sanzione.

In entrambi i casi, si sono denotate forme di devianza intrinsecamente correlate, in quanto aver commesso un reato è conseguenza di un atto deviante, così come viene definito da Giddens¹²⁹ «non conformità ad una data norma o ad un complesso di norme, accettate da un numero significativo di individui all'interno di una collettività», ma anche perché la stessa devianza non è solamente correlata ad un crimine ma come Goode¹³⁰ afferma è un «comportamento che alcuni membri di una società trovano offensivo e che, in costoro, suscita - o susciterebbe, se fosse scoperto - disapprovazione, condanna o ostilità», mentre Higgins & Butler¹³¹ la indicano come «comportamento, idee o aspetti di uno o più individui che alcuni membri di una società - non necessariamente tutti - reputano sbagliati, cattivi, stravaganti, disgustosi, eccentrici o immorali: in altre parole, offensivi». Di conseguenza si può desumere come un genitore detenuto possa essere ritenuto deviante non solo per l'atto commesso ma anche perché il suo ruolo genitoriale subisce una deviazione del suo corso rispetto ai canoni preimpostati nella società, non riuscendo più a soddisfare le esigenze connesse al ruolo e le aspettative che la collettività associa ad esso e all'individuo che ricopre quella data posizione e «in questa prospettiva i ruoli sociali non richiedono negoziazione o creatività, bensì sono prescrittivi nel delimitare e dirigere il comportamento individuale.

¹²⁸ Gianni Rodari, *Scuola di fantasia*, Editori Riuniti, Roma, 1992, p. 40.

¹²⁹ Anthony Giddens, *Fondamenti di sociologia*, il Mulino, Bologna, 2006, p. 118.

¹³⁰ Thomas Goode, *Deviant behaviour*, Englewood Cliffs, N. J., 1981, p. 22.

¹³¹ P.C. Higgins, R. Butler, *Understanding deviance*, New York 1982, p. 2.

[..] gli individui si limitano ad assumere dei ruoli, senza negoziarli o contribuire a crearli»¹³² interpretazione che Giddens rileva come sbagliata poiché gli individui non sono solamente dei soggetti passivi delle dinamiche sociali, ma singoli inseriti in una interazione attiva con la società in cui essi sono inseriti.

Come afferma Gemma Marotta¹³³ tutti i sistemi sociali per poter sussistere necessitano che i singoli individui che lo compongono si conformino alle leggi e alle regole insite in esso e ne consegue che qualsiasi violazione di esse funge da pericolo alla stabilità che si pone alla base dell'ordine e del con-senso che mantengono il sistema. La sociologa, riprende i concetti di Sutherland e Cressey evidenziando come «i funzionalisti hanno, perciò, legato il diritto penale sostanziale con la criminalità e definiscono il comportamento criminale come una violazione della legge penale che vige nel luogo ove esso si verifica». Di conseguenza, implicita in tale prospettiva, è l'idea che la determinazione del concetto di reato sia un'espressione e funzione dei valori, delle credenze, della moralità ma anche, e soprattutto, dell'ordine stabilito dalla struttura di potere legale esistente in quel dato contesto spazio-temporale di riferimento¹³⁴.

Da questa premessa si comprende come i genitori detenuti possono essere soggetti a forme di stigmatizzazione che possono non prendere in considerazione l'individuo come tale, ma come un essere umano che ricopre un ruolo sconveniente per la collettività di riferimento, tema centrale di questo progetto di tesi.

Da qui la necessità di un approfondimento sociologico degli studi sulla devianza, ma anche delle dinamiche di socializzazione e delle identità dei soggetti che compongono la collettività, i quali sono i presupposti essenziali per meglio comprendere e indagare il piano di ricerca affrontato in questo elaborato.

1. Dallo sviluppo della Labelling Theory alla Criminologia Critica

Dal punto di vista sociologico, gli studi sulla devianza sono disparati, una particolare attenzione, nel contesto di questo lavoro, è da conferire alle teorie interazioniste, le quali

¹³² Anthony Giddens, *Fondamenti di sociologia*, il Mulino, Bologna, 2006, p. 34.

¹³³ Docente di Criminologia presso la Scuola Ufficiali Carabinieri di Roma.

¹³⁴ Gemma Marotta, *Teoria Criminologiche. Da Beccaria al Postmoderno*, LED Edizione Universitaria di Lettere Economia e Diritto, Milano, 2004, p. 19.

la concepiscono come un fenomeno socialmente costruito, rifiutando l'idea che sussistano tipologie di condotte intrinsecamente devianti e attribuendo attenzione al modo in cui i comportamenti vengono definiti devianti e sulle motivazioni alla base della quale determinati gruppi sociali, e non altri, venga conferita tale etichetta¹³⁵.

Tra gli approcci più importanti abbiamo la Labelling Theory, comunemente denominata teoria dell'etichettamento, la quale descrive la devianza come un processo di interazione tra devianti e non devianti e non come un insieme di attributi relativi ad individui o ai gruppi¹³⁶. Nello specifico Marrotta afferma come «per l'interazionismo simbolico la definizione di crimine riflette, in pratica, le preferenze e le scelte di chi detiene il potere sociale all'interno di un particolare contesto legale e lo utilizza per imporre la sua definizione di giusto o ingiusto, buono o cattivo, sugli altri attori sociali. Di conseguenza i criminali sono coloro che la società etichetta come tali o come devianti per la violazione delle regole sociali»¹³⁷.

Per gli studiosi di tale approccio teorico, l'elemento principale che si manifesta con il progredire della devianza è l'azione di etichettamento, ma anche di stigmatizzazione, che viene effettuata dalla società nei confronti di soggetti che in questo modo avanzano da una tipologia di comportamento deviante occasionale ad una devianza di tipo sistematica¹³⁸.

Salvatore Costantino¹³⁹ nel suo saggio *Devianza, Comunicazione, Reputazione*¹⁴⁰ evidenzia come la Teoria dell'etichettamento abbia portato un mutamento di prospettiva e di oggetto di studio, incentrando l'attenzione sulla reazione sociale che si genera dinanzi al fenomeno deviante ma anche alla definizione stessa che si dà al termine devianza, mostrando la rilevanza delle agenzie di controllo sociale che posseggono il potere di definire e categorizzare quelli che sono i comportamenti devianti, a partire dal criminale per giungere a chi lo osserva e definisce come tale. Bisogna tener presente il

¹³⁵ Anthony Giddens, *Fondamenti di sociologia*, il Mulino, Bologna, 2006, pp. 123-124.

¹³⁶ *Ibidem*, p. 124.

¹³⁷ Gemma Marrotta, *Teoria Criminologiche. Da Beccaria al Postmoderno*, LED Edizione Universitaria di Lettere Economia e Diritto, Milano, 2004, p. 20.

¹³⁸ T.Bandini, U.Gatti, B.Gualco, D.Malfatti, M.I. Marugo, A.Verde, *Criminologia. Il contributo della ricerca alla conoscenza del crimine e della reazione sociale*, Seconda edizione, Volume I, Giuffrè editore, Milano, 2003, p. 13.

¹³⁹ Professore ordinario di Scienze Politiche e delle relazioni Internazionali DEMS, presso l'Università degli Studi di Palermo.

¹⁴⁰

<http://www.unipa.it/persona/docenti/c/salvatore.costantino/.content/documenti/--DEVIANZA-COMUNICAZIONE-REPUTAZIONE.pdf>, p. 145.

contesto storico di sviluppo di tale approccio teorico, il quale è caratterizzato dal mutamento politico-sociale che si espanse negli Stati Uniti d'America, durante gli anni Sessanta, per le lotte per l'affermazione dei diritti civili delle donne, degli omosessuali e delle minoranze etniche. Infatti l'autore afferma che questa prospettiva si fonda primariamente su tre elementi:

- Ciò che viene indicato come deviante e che coerentemente viene successivamente percepito come tale dalla società;
- Il rapporto che si genera tra azione deviante e reazione sociale, processo fortemente interattivo, dal quale si verifica una riorganizzazione dell'identità deviante a partire dall'etichetta sociale;
- Circolarità del processo, dal quale consegue un movimento che porta alla conclusione che sia il controllo sociale a generare e produrre la devianza.

Giddens evidenzia come «i sostenitori di questa teoria interpretano la devianza non come un insieme di caratteristiche relative agli individui o ai gruppi, ma come un processo di interazione tra devianti e non devianti. [...] L'etichettamento è dovuto principalmente a coloro che rappresentano le forze della legge e dell'ordine o che sono in grado di imporre agli altri una definizione convenzionale di moralità. Le etichette che definiscono le varie categorie di devianza esprimono pertanto la struttura di potere della società»¹⁴¹.

Particolare è anche lo studio sullo sviluppo del pensiero morale di Piaget, del 1932, il quale sostiene che le violazioni più importanti delle regole sono pubbliche, in particolare afferma come ogni azione deviante, a partire dal suo incipit prevede un suo pubblico poiché sin dalla sua progettazione fino alla sua realizzazione vi è la volontà di distogliere lo sguardo dei tutori e rappresentanti della legge dall'azione deviante che si vuole porre in essere, in modo da non avere interventi nelle dinamiche comportamentali del deviante e che esse non vengano a conoscenza di questo pubblico che potrebbe essere definito “specializzato”. Al contrario se invece il soggetto ha davanti a se un pubblico nel quale si è costruito una solida reputazione da deviante vi sarà un'alta probabilità che esso provi a consolidarla e a riaffermarla e di conseguenza ad attuare la

¹⁴¹ Anthony Giddens, *Fondamenti di sociologia*, il Mulino, Bologna, 2006, p. 124.

condotta dinanzi alla platea di riferimento¹⁴².

Tale studio si avvicina particolarmente alla labelling theory poiché «sono eventi drammatici, generalmente il primo arresto, che spingono gli individui a passare dalle prime trasgressioni occasionali, attuate da moltissimi, soprattutto in età adolescenziale, il quale comportamento viene categorizzato come “devianza primaria”, ad un coinvolgimento più profondo con un ruolo deviante, definito come “devianza secondaria”. Gli eventi drammatici ricordati hanno effetti così rilevanti perché fanno sì che gli individui implicati emergano dall’anonimato; acquisiscano, in altre parole, una reputazione pubblica che li fa formalmente identificare come devianti o delinquenti»¹⁴³.

Tale distinzione, tra devianza primaria e secondaria, viene effettuata da Lemert per la prima volta nel 1951 nel testo *Social Pathology*¹⁴⁴ ed approfondita solo successivamente nel 1967 nell’opera *Human Deviance, Social Problems and Social Control*, con il quale individua nella prima un allontanamento, che può essere più o meno temporaneo, dalle norme vigenti in un dato periodo storico ed in un territorio di riferimento, in cui non si genera una riorganizzazione simbolica a livello comportamentale nei confronti del Sé e dei ruoli sociali; mentre la seconda è concepita come una reazione sociale in cui l’individuo giunge attraverso una definizione di tipo processuale che si genera con l’interazione sia con le istituzioni di controllo, sia con l’Alter e consiste nel comportamento deviante, o nei ruoli sociali sostenuti su di esso, il quale diventa un mezzo che può essere di difesa, di attacco o di adattamento nei confronti dei problemi, reali, sottintesi o immaginari, che sono creati dalla reazione della società alla devianza primaria. In tal modo diventano centrali le reazioni di disapprovazione, degradazione ed anche di isolamento poste in essere dalla società. Come l’autore afferma, nel passaggio tra queste due forme, sono rilevanti gli effetti della percezione sociale e del controllo, nello specifico «vi è un aspetto processuale della deviazione che non possiamo non riconoscere, dal momento che, a seguito di una ripetuta, costante deviazione o discriminazione negativa, qualcosa cambia nella 'pelle' del deviante. È un qualcosa che si viene produrre nella psiche o nel sistema nervoso come una conseguenza delle

142

<http://www.unipa.it/persona/docenti/c/salvatore.costantino/.content/documenti/--DEVIANZA-COMUNICAZIONE-REPUTAZIONE.pdf>, p. 148.

¹⁴³ Ibidem, p. 148.

¹⁴⁴ M. Rosenberg, Lemert, Edwin M.: *Primary and secondary deviance*, in *Encyclopedia of criminological theory*, Thousand Oaks, CA: SAGE Publication, 2010, pp. 551-553.

sanzioni sociali, delle cerimonie di degradazione, degli interventi 'terapeutici' o 'riabilitativi'. La percezione, da parte dell'individuo, dei valori e dei mezzi, e la stima dei relativi costi si modificano in maniera tale che i simboli che hanno la funzione di condizionare le scelte della maggior parte delle persone finiscono per non sollecitare quasi più in lui determinate risposte, o anche per produrre risposte contrarie rispetto a quelle auspiccate dagli altri»¹⁴⁵. Quindi si parla di un'epidermide sociale che si modifica nella pelle del deviante, poiché la sua identità muta intorno ai valori puniti dalla società, il cui scopo di valorizzare la solidarietà di gruppo e l'appartenenza la fa allontanare dal deviante attraverso una differenziazione per contrasto, concretizzandosi nelle differenti forme di stigmatizzazione. Tale procedimento che porta a contrassegnare pubblicamente degli individui come moralmente inferiori e che conduce tali soggetti ad identificarsi con le altre persone che condividono quelle date caratteristiche, etichette, stigmi¹⁴⁶.

Contestualizzandolo al nostro tema potremmo affermare che l'adattamento può influenzare i detenuti, non più ritenuti genitori idonei e modelli da seguire, sulle loro funzionalità genitoriali, questo perché il conformismo con l'etichetta del cattivo genitore, andrebbe a modificare l'immagine che il genitore ha di se stesso e del ruolo che ricopre, suscitando sentimenti di vergogna nei confronti del proprio Io e di conseguenza paura di guardare il proprio figlio negli occhi ed intravedere quella stessa immagine alla quale si sta lentamente conformando. Allo stesso tempo, con il crescere, il bambino potrebbe avere timore di quello stesso sguardo perché rispecchiandosi potrebbe ritrovarsi ad indossare lo stesso stigma precedentemente associato al genitore, e pensare che quella sia l'unica strada che esso possa seguire.

Bisogna tener presente che la teoria dell'etichettamento rileva una scarsa o inesistente capacità di iniziativa nel passaggio dalla devianza primaria a quella secondaria, inoltre molte ricerche suggeriscono che ci sono molteplici condizioni criminogene prima che un'etichetta venga applicata¹⁴⁷, infatti Emler e Reicher si basano sulla tesi secondo la quale gli attori sociali sono consapevoli dell'etichetta che può essere a loro associata e che possono ricevere obbedendo o trasgredendo le norme sociali, quindi le loro azioni

¹⁴⁵ E.M. Lemert, *Devianza, problemi sociali e forme di controllo*, Giuffrè, Milano, 1981, p. 65.

¹⁴⁶

<http://www.unipa.it/persona/docenti/c/salvatore.costantino/.content/documenti/--DEVIANZA-COMUNICAZIONE-REPUTAZIONE.pdf>, pp. 152-153

¹⁴⁷ M. Rosenberg, Lemert, Edwin M.: *Primary and secondary deviance*, in *Encyclopedia of criminological theory*, Thousand Oaks, CA: SAGE Publication, 2010, p. 553.

sono intenzionalmente orientate ad influenzare quello che è il risultato del processo di etichettamento e quindi a mostrare al proprio pubblico la volontà di non allontanarsi dal ruolo da esso scelto, sia esso deviante o non deviante¹⁴⁸.

Ma da cosa può essere causata questa deviazione? La consapevolezza di tale stigma attribuito, può influenzare le reazioni emotive di tali soggetti? Nel caso dei genitori detenuti, può essere fonte di frustrazione ed ansia di prestazione delle funzionalità genitoriali nei confronti del pubblico, che in tale contesto è formato da operatori penitenziari, da soggetti appartenenti all'apparato di giustizia, familiari e soprattutto dai loro figli?

Come Costantino afferma la maggior parte delle teorie sulla devianza hanno in comune l'assunto secondo il quale la stessa devianza sia causata da una socializzazione mancata o non completa, rapporto che diviene utile per comprendere anche l'interdipendenza tra l'adolescenza e il comportamento deviante, in quei casi in cui, nel transito dall'infanzia all'età adulta, non si riescono ad affrontare con successo i compiti di sviluppo¹⁴⁹.

Gemma Marotta nel suo manuale evidenzia come «Le teorie più strettamente sociologiche, invece, pongono l'accento sull'importanza dell'apprendimento e dei processi di socializzazione»¹⁵⁰, rilevando l'intensa influenza che le disuguaglianze economiche e sociali hanno sull'incremento di tensioni, frustrazioni e conflitti i quali possono contribuire e indurre le persone ad un coinvolgimento in atti criminali.

Grazie agli esiti dei Labelist, si postula la cosiddetta "criminologia critica", maturando una nuova tradizione, che nel 1973 vede il suo massimo esponente nella *The New Criminology* di Taylor, Walton e Young, i quali portano a considerare la devianza come una scelta deliberata e spesso di natura politica, in cui «gli individui scelgono attivamente di adottare un comportamento deviante per reazione alle diseguaglianze del sistema capitalistico»¹⁵¹, sviluppando la propria analisi sulla devianza e la criminalità in riferimento alla struttura sociale e alla difesa del potere da parte della classe dominante. Alcuni di questi studiosi hanno incentrato la loro ricerca sulla formazione e l'uso delle

148

<http://www.unipa.it/persona/docenti/c/salvatore.costantino/.content/documenti/--DEVIANZA-COMUNICAZIONE-REPUTAZIONE.pdf>, p. 152.

¹⁴⁹ Ibidem, p. 146.

¹⁵⁰ Gemma Marotta, *Teoria Criminologiche. Da Beccaria al Postmoderno*, LED Edizione Universitaria di Lettere Economia e Diritto, Milano, 2004, p. 16.

¹⁵¹ Anthony Giddens, *Fondamenti di sociologia*, il Mulino, Bologna, 2006, p. 126.

leggi all'interno della società sostenendo che esse sono strumenti utilizzati dal gruppo che si trova al potere, in quel dato tempo e territorio, per poter preservare la propria posizione di privilegio, rifiutando in questo modo le leggi neutrali applicabili indistintamente a tutti e affermando e rimarcando la distinzione e diseguaglianza tra la classe lavoratrice e la classe dominante, la cui ultima utilizza le norme per il mantenimento dell'ordine¹⁵². Tale orientamento evidenzia gli aspetti discriminanti della reazione sociale e nello specifico del sistema della giustizia per quanto concerne la sua spendibilità ed operatività, sottolineando l'estrema diffusione della devianza e della criminalità in netto contrasto con quella ufficialmente individuata. In tal senso si denota un'inversione del nesso di causalità tra delinquenza e reazione sociale, vedendo quest'ultima quale anticipazione della criminalità, anziché una sua conseguenza¹⁵³.

Gli effetti della reazione sociale della collettività nei confronti del genitore detenuto andrebbero ad incidere, a priori, sulla cattiva condotta genitoriale, senza donare alcuna possibilità di riscatto. Tale reazione, che può rappresentare la realtà o solamente delle aspettative negative, non si basa su fatti riscontrati o su quelle che possono essere le caratteristiche proprie del genitore detenuto. Potremmo quindi affermare che si scateni un pregiudizio che porterebbe alla profezia che si auto-avvera.

Di conseguenza possiamo affermare come le teorie interazioniste abbiano rilevato l'importanza dell'effetto criminogeno delle istituzioni di controllo, evidenziando la plasmabilità dei concetti di devianza e delinquenza, mentre le teorie critiche hanno messo in luce quelli che sono i meccanismi di potere impliciti nei percorsi di controllo, di definizione e di repressione della delinquenza¹⁵⁴.

2. Mills tra il Pragmatismo sociale e il controllo sociale

Tra i pionieri della Labelling Theory troviamo Charles Wright Mills, sociologo statunitense che nella sua dissertazione Ph.D, pubblicata nel 1942 con il nome

¹⁵² Ibidem, p. 127.

¹⁵³ T.Bandini, U.Gatti, B.Gualco, D.Malfatti, M.I. Marugo, A.Verde, *Criminologia. Il contributo della ricerca alla conoscenza del crimine e della reazione sociale*, Seconda edizione, Volume I, Giuffrè editore, Milano, 2003, p. 13.

¹⁵⁴ Ibidem, p. 14.

“Sociology and Pragmatism”, sviluppò il concetto mediano di controllo sociale con un orientamento linguistico e storico-comparato che lo rapportò alla sociologia weberiana, evidenziando come esso venga esercitato tramite lo stabilirsi di vocabolari motivazionali, tipici o normali, accostandosi così alle linee di pensiero dei teorici di ispirazione pragmatista. Riprendendo gli studi di Mead, nel suo articolo su tali vocabolari motivazionali, sostiene che le spiegazioni e la ricerca di motivazioni al comportamento umano fanno sì che durante l’interazione sociale venga a generarsi una forma di controllo sociale sugli individui che percepiscono l’assegnazione di tali ragioni, di conseguenza ogni periodo storico, ogni società ed ogni gruppo sociale possiederebbe motivazioni tipiche, contrassegnate dal proprio contesto di appartenenza, quindi l’uso di essi all’interno della collettività che le ha interiorizzate farebbe risultare ogni tipo di azione e d’impresa di facile attuabilità¹⁵⁵.

Melossi afferma che «L’attribuzione di motivi, di significati, è qualcosa che fa parte della conversazione, dello scambio, dell’interazione, si svolge all’interno di una prassi sociale e quindi è fondamentale per il controllo sociale, anche perché le persone tendono in genere a orientarsi verso le aspettative che gli altri nutrono nei loro confronti. Se ci si attende un determinato comportamento, la sua adozione rende più facile l’agire; un’azione contraria alle definizioni è invece molto più difficile»¹⁵⁶. In tal senso Mills si riferisce ad una coscienza che si genera attraverso lo scambio linguistico e di conseguenza si acquisisce dall’esterno e non dall’interno, necessitando di una sua esternazione e materializzazione attraverso il linguaggio, processo con il quale impariamo a pensare. Si suppone che tale scambio sia un’attività prevalentemente pratica, in quanto si basa sull’interazione, così come Melossi evidenzia «La conversazione, la parola, non è mai disgiunta da una situazione di organizzazione sociale, da una situazione pratica; non possiamo veramente pensare a una forma di organizzazione sociale che sia disgiunta dal discorso che la “descrive”. Il pensiero, insomma, non è qualcosa di disgiunto dall’azione: si tratta di due facce dello stesso processo sociale, due modi di vedere un processo sociale, un sistema di organizzazione sociale»¹⁵⁷. In questo modo si pone l’attenzione sull’influenza delle strutture e degli

¹⁵⁵ Dario Melossi, *Stato, controllo sociale, devianza*, Bruno Mondadori, Milano, 2002, pp. 175-176.

¹⁵⁶ *Ibidem*, p. 176.

¹⁵⁷ *Ibidem*, pp. 176-177.

oggetti sociali, e di conseguenza anche dei pregiudizi di classe ma anche dei cambiamenti tecnologici sulla mente di un organismo. Seguendo lo schema del Pragmatismo, bisogna porre l'attenzione al momento in cui si prova a decifrare i problemi che i soggetti si trovano ad affrontare durante il corso del proprio agire, ponendo successivamente l'interesse sulla necessità di risolvere tali difficoltà che possono essere anche di natura spirituale o morale, e non solamente materiale. Da ciò si genera un pensiero che è eminentemente sociale e se ne deduce che qualsiasi forma di comunicazione si svolge all'interno di una tipologia di organizzazione sociale ed ha la funzione di modificare la realtà.

Nel nostro caso l'associazione verbale di aggettivi quali "cattivo", "inadeguato", "indegno" al genitore detenuto scatena delle modifiche comportamentali in coloro che hanno ricevuto l'attribuzione di tali stigmi fino a confermarli. Basti pensare a casi in cui il genitore detenuto, per paura di deludere i figli decide di interrompere con loro il rapporto, producendo l'effetto socialmente atteso; chi invece non riesce a distaccarsi dal ruolo affibbiato e lo interpreta fino a divenirlo; chi troppo coinvolto dalla stessa detenzione, non solo fisicamente ma anche mentalmente, finisce per trascurare i propri figli. Questo è anche il caso dei figli dei reclusi che sentendosi ripetere "finirà a delinquere come il genitore", "un delinquente produce un delinquente", "non ci si può aspettare niente di meglio", "non ha avuto un buon genitore", potrebbero rinunciare a scelte di riscatto rispetto a tale etichetta, prediligendo ciò che l'ambiente sociale decide di associare ad esso, processo che giocherebbe su quelle che sono le possibilità e le aspettative future del minore, quasi sino ad incitarlo ad assumere un comportamento deviante. Inoltre la collettività potrebbe trovare giustificazioni a valore della propria tesi in quelli che potrebbero essere semplicemente errori giovanili, in cui il nesso causale genitore deviante- figlio deviante, non sussiste.

Quindi si può affermare che una struttura sociale non può essere concepita senza rapportarla al modo di intenderla, comprenderla e spiegarla verbalmente. Ne consegue che, attraverso le motivazioni dell'individuo e quelle che sono le aspettative sociali nei suoi riguardi, viene a generarsi una gamma di possibilità che risulta al tempo stesso una limitazione del pensiero dell'Altro generalizzato e del soggetto a cui viene attribuito tale campo di attuabilità, influenzando in tal modo anche il suo agire e circoscrivendo le sue

azioni in un range determinato dalle aspettative che la collettività ha sul soggetto di riferimento¹⁵⁸.

Nell'opera "The Social Thought of C. Wright Mills" di Javier Trevino, viene evidenziato come l'idealtipo faciliti l'individuazione dei casi di devianza e difformità dalla descrizione schematica di origine, come dimostrato nel concetto di consapevolezza di Mills dei tipi di struttura sociale, nonché nella sua accentuazione unilaterale di determinati tratti del carattere i quali tendono a produrre personalità e idealtipi sociali. Si tratta di una conoscenza dei mutamenti sociali che si manifestano nella realtà di ogni individuo e della capacità di orientarli in modo responsabile, prendendo coscienza delle possibilità e dei rischi connessi alla loro pratica sociale.¹⁵⁹

Altro concetto rilevante del sociologo statunitense è l'approccio socio psicologico che analizza tre strutture sociali:

- La Struttura Caratteriale, come l'integrazione relativamente stabilizzata della struttura psichica dell'organismo collegato con i ruoli sociali della persona;
- La Struttura Psichica, intesa come l'insieme dei sentimenti, delle sensazioni, degli impulsi, che sono ancorati all'essere umano a livello biologico;
- La Struttura Sociale, l'interrelazione delle varie istituzioni ed il fine cui tendono.

Tale approccio viene elaborato in "Character and Social Structure", scritto nel 1953 insieme a Gerth, nel quale vengono criticate le interpretazioni delle strutture sociali di Freud e di Mead, ritenute inadeguate in quanto non prendono in considerazione come le istituzioni influenzano il carattere, la personalità, le motivazioni e le condotte degli individui appartenenti alla collettività, al contrario di Mills, il quale mostra un elevato interesse alle caratteristiche psicologiche dei singoli e delle loro azioni, ponendo particolare attenzione a come ogni persona immagina se stesso e alla coscienza individuale. Infatti egli stesso crede che le intime e soggettive peculiarità delle persone siano in realtà costruite dalla stessa società, evidenziando come la psicologia dell'individuo può essere adeguatamente compresa solo se contestualizzata all'interno

¹⁵⁸ Ibidem, pp. 177-178.

¹⁵⁹ Alberto Javier Trevino, *The Social Thought of C. Wright Mills*, SAGE Publications, London, 2011, p. 37.

delle grandi strutture sociali storiche, mostrando così una relazione tra la storia personale del singolo soggetto, le norme sociali e le istituzioni.¹⁶⁰

Tale concetto viene ripreso anche da Enzo Lombardo, il quale evidenzia come, con l'avvicinarsi alle opere di Weber e lo svilupparsi di un sempre più intenso interesse nei confronti di Marx, gli scritti giovanili di Mills testimoniano un progressivo distacco dal pragmatismo americano. Rilevante in tal senso è anche l'incontro con Gerth, il quale contribuisce all'avvicinamento del sociologo alla psicologia sociale, apportando un rinnovo di tale materia attraverso un approccio che prende in considerazione i mutamenti profondi della realtà di quel periodo, in cui il potere è prerogativa di un'élite che guida demagogicamente le masse attraverso l'espansione dei mezzi di informazione di massa.¹⁶¹ Infatti la riflessione sulla conoscenza rinviava la necessità di conoscere la società e come essa condiziona l'azione umana, poiché le relazioni sociali rappresentano la parte costitutiva dell'essere e dell'agire e non sono soltanto parti della personalità dell'individuo.¹⁶²

Lombardo analizza anche l'opera più famosa di Cooley¹⁶³, "Social Organization", del 1909, in cui viene trattato il concetto del looking-glass self dove l'autore interpreta e rileva il singolo e la società come enti inseparabili, perché l'Io non esiste senza la sua correlazione con il Tu, l'Egli e gli Essi, definendo la società come un intersecarsi ed intrecciarsi di Io mentali¹⁶⁴.

Quindi risulta evidente come la nozione di Verità di Mills appaia un'arma a doppio taglio perché è soggettivamente costruita e al medesimo tempo oggettivamente definita dalla situazione, dato che la veridicità è culturalmente costruita dal linguaggio selettivo di cui lo usa. Ciò significa che i modelli di verifica approvati sono sempre ideologici e di conseguenza soggetti a determinanti sociali, motivo per il quale la conoscenza è socialmente stabilita e relativizzata, essendo condizionata dal contesto sociale in cui fiorisce¹⁶⁵.

¹⁶⁰ Ibidem, pp. 39-40.

¹⁶¹ Enzo Lombardo, *Il giovane Mills*, Armando Editore, Roma, 2013, pp. 7-8.

¹⁶² Ibidem, p. 13.

¹⁶³ Sociologo statunitense, tra i principali teorici dell'Interazionismo simbolico.

¹⁶⁴ Enzo Lombardo, *Il giovane Mills*, Armando Editore, Roma, 2013, p. 15..

¹⁶⁵ Alberto Javier Trevino, *The Social Thought of C. Wright Mills*, SAGE Publications, London, 2011, p. 40.

Tali studi divengono utili per poter comprendere come la realtà in cui il genitore detenuto è inserito influenzi il suo ruolo ed il suo comportamento, perché quelle che sono le interazioni sociali della rete in cui è inserito, fatta di agenti penitenziari, volontari, familiari, ma anche dirigenti amministrativi dell'istituto penitenziario e dell'ambito della giustizia, non restano asettiche al suo interagire, bensì risultano chiavi di lettura di quelle che sono le sue azioni, ma anche quelle dei suoi familiari, in quanto il gioco di aspettative, di associazioni linguistiche, di considerazioni valoriali nei confronti di esso e di chi gli sta attorno, sono fattori che non si possono tralasciare.

A tal proposito invece risulta di fondamentale importanza che tale rete limiti quelle che sono le forme di stigmatizzazione nei loro confronti, limitandosi ad una analisi oggettiva su ogni singolo genitore in carcere e del suo rapporto con la sua prole, senza dare mai per scontato che esso non possa essere un buon genitore o limitando a priori la possibilità di esternare e attuare la propria genitorialità, anche se esso si trova in uno stato detentivo, bensì devono essere produttori di possibilità, di opportunità per una continuazione della loro genitorialità anche se all'interno del carcere, senza preoccuparsi se essa venga utilizzata o meno.

Secondo tale prospettiva il sociologo avrebbe come obiettivo lo svelamento di tali schemi relazionali e portarli alla conoscenza della collettività, per permettere a quest'ultima di comprendere il funzionamento del linguaggio all'interno della realtà in cui vivono, ma anche della stessa influenza che essa ha sul comportamento individuale e su quelle che si suppongono essere le motivazioni e le cause a tale agire umano, evidenziando come non sempre siano frutto di scelte di natura soggettiva e di predisposizione caratteriale, bensì un insieme di fattori individuali e sociali che influenzano costantemente il nostro relazionarci con il prossimo e le modalità con cui poniamo in essere determinati atteggiamenti con alcuni individui e non con altri, poiché tendiamo a porre un'etichetta linguistica su alcuni soggetti, fino a marchiarlo e a stigmatizzarlo come meritevole di tale designazione.

3. Goffman e l'identità negata: lo Stigma

Un'accurata analisi etnografica sulle forme di stigmatizzazione viene fornita dal libro più politico scritto da Erving Goffman nel 1963, "Stigma. L'identità negata".

Luca Mori afferma come il sociologo canadese, nella costituzione del Sé individuale evidenzia due momenti essenziali: il primo in cui l'individuo propone agli altri una sua immagine; il secondo in cui i suoi partner interattivi comunicano l'accettazione o meno di sostenere l'immagine che è stata loro presentata. Sebbene si tratti di due fasi che si manifestano in simultaneità, possono essere individuati due differenti linguaggi e insiemi di regole che li contraddistinguono, avendo il contegno nella situazione propositiva e la deferenza in quella di accettazione dell'identità altrui¹⁶⁶. Mori afferma che «esibendo un buon contegno l'individuo tenta di creare un'immagine di sé che spera di veder confermata attraverso l'esibizione, da parte dei suoi partner, di simboli di deferenza. [...] per Goffman esiste una natura individuale, di pura esclusiva proprietà del singolo, che verrebbe da esso “utilitaristicamente” presentata attraverso una competente gestione delle regole di deferenza e contegno»¹⁶⁷.

Di conseguenza mostrare e tentare di confermare un'identità individuale positiva, non sono solamente azioni derivanti da un'ambizione del soggetto, bensì esprimono disposizioni sociali. Viene ribadito il ruolo della società nella costruzione del sé individuale, che obbliga il soggetto ad impegnarsi a mantenere tale edificazione integra ed a proteggerla da eventuali violazioni, quindi «chi non è in grado di gestire con efficacia le norme cerimoniali della deferenza e del contegno è destinato a subire degradazioni ed umiliazioni, sino a raggiungere, come capita spesso ai malati di mente, ai bambini o ai carcerati, lo status di non-persona».¹⁶⁸

Già nel primo saggio contenuto in “Asylums”¹⁶⁹, del 1961, Goffman asserisce che per presentare agli altri un buon contegno vi è la necessità di possedere un “corredo identitario”, una collezione di strumenti ed accessori di presentazione del proprio Io, il quale, se positivo e non viene utilizzato dall'individuo, o anche nel caso in cui ci si trova dinanzi ad un soggetto che non è in grado di prendersi cura della propria immagine e declina tale compito ad un sostegno esterno, suscitano sanzioni negative all'interno del consorzio sociale, reazioni che oscillano dall'emarginazione alle costrizioni fisiche degradanti. Mori sottolinea che «una delle regolarità osservate da

¹⁶⁶ Luca Mori, *Stigma*, in *La devianza come sociologia*, a cura di Costantino Cipolla, FrancoAngeli, Milano, 2013, p. 422.

¹⁶⁷ *Ibidem*, p. 423.

¹⁶⁸ *Ibidem*.

¹⁶⁹ Erving Goffman, *Asylums. Le istituzioni totali: i meccanismi dell'esclusione e della violenza*, Casa editrice Einaudi, Trento, 2012.

Goffman riguarda l'influenza esercitata dalla struttura sociale più ampia sui contesti d'interazione faccia a faccia»¹⁷⁰ evidenziando in tal modo le diversità sociali, poiché ruoli più prestigiosi e rinomati hanno la possibilità di fuoriuscire dai limiti di contegno senza rischiare gli effetti della deferenza, al contrario di chi occupa posizioni inferiori i quali dovranno mantenere un atteggiamento impeccabile affinché non gli siano attribuiti simboli di deferenza.¹⁷¹

A partire dalla prefazione e per tutto il primo capitolo di "Stigma. L'identità negata" viene rilevato come la psicologia sociale abbia svolto un buon lavoro riguardo al tema dello stigma, definita "la situazione in cui l'individuo è escluso dalla piena accettazione sociale"¹⁷². Facendo un excursus storico, tale termine appare per la prima volta nell'antica Grecia, utilizzata per indicare gli individui i quali possedevano segni fisici, incisi con il coltello o impressi a fuoco, associati ad aspetti insoliti e criticabili della condizione morale di chi li possiede, indicando in tal modo una persona da evitare, specialmente nei contesti pubblici, come lo schiavo, il traditore ed il criminale. Tale termine ha subito variazioni nel tempo, fino ad avere l'attuale significato che viene associato alle minorazioni. Di conseguenza si può denotare come sia la società produttrice degli strumenti utili a suddividere le persone in categorie e a determinare quali elementi di tali raggruppamenti siano considerati ordinari e naturali. Perciò i contesti sociali fungono da orientamento nel comportamento che noi assumeremo nei confronti degli individui che collocheremo in ogni singolo ambiente, permettendo di sviluppare aspettative in merito al rapporto che si verificherà nell'interazione, grazie alla consuetudine. Ne consegue che le semplificazioni e gli stereotipi che si vengono a generare consentano di stabilire in anticipo l'appartenenza del singolo ad una categoria anziché un'altra e quali siano i suoi attributi, definendo la sua "Identità Sociale". Quindi categoria ed attributi definiscono l'identità sociale di un individuo e i requisiti che si tende ad associare ad una persona, anche denominati caratteristiche "effettuali", i quali concorrono a creare ciò che viene indicato come identità sociale virtuale che si contrappone alla identità sociale attuale del soggetto, ovvero la categoria la cui sua appartenenza è dimostrabile e i cui attributi possono legittimamente essergli assegnati.

¹⁷⁰ Luca Mori, Stigma, in *La devianza come sociologia*, a cura di Costantino Cipolla, FrancoAngeli, Milano, 2013, p. 424.

¹⁷¹ *Ibidem*, pp. 423-424.

¹⁷² Erving Goffman, *Stigma. L'identità negata*, ombre corte, Perugia, 2012, p. 7.

Nel momento in cui queste due identità non coincidono e posseggono forti contrapposizioni, viene a formarsi una netta frattura, di conseguenza nell'immaginario collettivo, l'individuo a cui tale discrepanza viene a manifestarsi, viene declassato da persona completa e normale a quello di persona screditata la quale viene segnata da un stigma che produce discredito.¹⁷³

Goffman individua anche un terzo livello identitario, definito identità personale, la quale non concerne le categorie sociali cui l'individuo può appartenere, bensì fa riferimento alla sua storia e a fatti specifici della sua vita, identità che Mori ricollega alla Illusione Biografica di Pierre Bourdieu, che consiste nell'attribuire «un nome e un cognome a un individuo, renderlo così unico e distinguibile dagli altri, appronta un fenomenale dispositivo di omogeneizzazione per la moltitudine difforme di eventi, scelte, incontri di cui è costellata la sua vita»¹⁷⁴, di conseguenza nel momento in cui si hanno delle distorsioni nella relazione di questi tre livelli si può generare lo stigma.¹⁷⁵

Entrando nello specifico, il sociologo afferma come esso sia in realtà una particolare tipologia di rapporto tra attributo e stereotipo, il quale contiene due prospettive: la prima individuabile nel soggetto screditato, il cui stigma è evidente nella osservazione immediata dell'individuo; la seconda fa riferimento allo screditabile, la quale evidenza dello stigma non è osservabile nell'immediatezza. Da tale osservazione emerge la sussistenza di tre tipi diversi di stigma che sono riconducibile ai difetti fisici, agli aspetti criticabili del carattere ed infine quelli tribali della razza, della nazione e della religione, trasmissibili di generazione in generazione. Di conseguenza si tende a considerare il portatore di stigma come non totalmente umano, ponendo in atto una serie di discriminazioni, che possono essere anche di natura inconscia, che limitano a tale soggetto le sue stesse possibilità di vita. Inoltre ci si ritrova a costruire una teoria dello stigma che possa delineare e mostrare l'inferiorità di tali soggetti, sottolineando come la sua diversità possa esser pericolosa e dannosa per l'esistenza altrui, innescando così delle reazioni difensive ai nostri trattamenti che giustifichi in nostro comportamento nei loro confronti. Ma ciò che non viene presa in considerazione è l'immagine di umano perfettamente normale che ha di sé lo stigmatizzato e la susseguente associazione di

¹⁷³ Ibidem, pp. 11-13.

¹⁷⁴ Luca Mori, Stigma, in *La devianza come sociologia*, a cura di Costantino Cipolla, FrancoAngeli, Milano, 2013, p. 426.

¹⁷⁵ Ibidem.

anormalità che viene conferita agli altri che lo giudicano in tal modo, poiché esso tende ad avere le medesime credenze che la società che lo discredita ha di esso e può verificarsi che qualsiasi cosa venga professata dagli altri, venga interpretata come una non accettazione della sua persona e allo stesso tempo una volontà di eludere qualsiasi tipo di rapporto sul piano paritario. Vengono interiorizzati i difetti e le mancanze ad esso attribuite, portandolo all'idea di non riuscire ad essere ciò che dovrebbe essere, generando sentimenti di vergogna legati a quell'attributo ritenuto un marchio disonorevole. Può anche succedere che la mera presenza fisica delle persone considerate normali rafforzi la frattura fra l'Io di colui che porta lo stigma e i requisiti richiesti dalla società, producendo l'auto-commiserazione dello stesso e sentimenti di odio.¹⁷⁶

Susanna Vezzadini sottolinea come Goffman si sofferma ad analizzare i processi di inferiorizzazione sociale della diversità e di come sussistano degli strumenti determinati in precedenza e difficilmente mutabili, che vengono utilizzati dagli individui per suddividere la società in diverse categorie e che fungono da metro valutativo per definire ciò che è naturale e conforme entro ogni singola categoria di riferimento. Proprio la non conformità a tali parametri genera un segno sul soggetto portatore di tale anomalia e da ciò consegue il suo declassamento. Usando le stesse parole della ricercatrice «lo stigma identifica una mancanza, un deficit, rinviando alla condizione di diversità - o meglio, d'inferiorità - esperita da colui che ne è segnato. un segno che esprime dunque una duplice differenza: rispetto al contesto sociale, formato in massima parte da persone prive di tale attributo - o persone rispetto alle quali ancora nulla è notato e qualificato in questi termini; e, in alcune circostanze, una diversità rispetto a sé, qualora lo stigma sia l'esito di un mutamento nell'esistenza»¹⁷⁷. Tale mancanza, a prescindere dalla tipologia di stigma di riferimento, rende il soggetto a cui viene associato il marchio meno umano agli occhi del consorzio sociale, avviando, in tal modo, processi di discriminazione, generando una distanza tale dallo stigmatizzato sino a giungere ad una vera e propria esclusione sociale, perché esso non viene più ritenuto degno di appartenenza a tale collettività.¹⁷⁸

¹⁷⁶ Erving Goffman, *Stigma. L'identità negata, ombre corte*, Perugia, 2012, pp. 13-22.

¹⁷⁷ Susanna Vezzadini, *Per una sociologia della vittima*, FrancoAngeli, Milano, 2012, p. 62.

¹⁷⁸ *Ibidem*, p. 63.

Lo stesso Mori ribadisce come i simboli dello stigma rappresentano segni di identità distintivi che rendono gli individui differenti dagli altri membri della categoria a cui dovrebbe appartenere, intendendo «quella dinamica che porta una caratteristica, quasi sempre negativa, ad assorbire in sé tutta l'identità della persona».¹⁷⁹

Il soggetto stigmatizzato verrà, pertanto, considerato dalla società secondo l'ottica del discredito ad esso associato.

L'autore riprende le riflessioni di Fredison, in riferimento all'opera di Goffman, il quale definisce il dilemma di chi è contrassegnato da uno stigma visibile come la *Presentation of discredited self in everyday life*, in cui l'individuo ha il dovere di gestire la propria immagine negativa all'interno delle relazioni con la collettività formata dai "normali", mitigando in questo modo gli eventuali danni, dovuti all'interazione, correggendo i propri difetti attraverso i "saperi riabilitativi"¹⁸⁰, così da eliminare la menomazione di natura fisica e migliorare le relazioni con la comunità, affinché il soggetto non si senta più sotto lo sguardo e l'attenzione altrui.¹⁸¹

Lo stesso Goffman evidenzia come in una situazione sociale in cui lo stigmatizzato e il normale entrano in contatto, dando il via ad una comunicazione, può esser frequente che essi siano posti dinanzi alle cause e agli effetti dello stigma¹⁸². Di conseguenza, come Mori afferma, nella relazione si verifica un blocco interattivo in cui il soggetto stigmatizzato potrà assumere una posizione aggressiva o difensiva sia sul piano del linguaggio verbale che su quello non verbale. Il soggetto ritenuto "normale" baserà il suo comportamento sulla consapevolezza che lo screditato è a conoscenza della visibilità del suo stigma agli occhi esterni, il che può portarlo ad interagire con soggetti che ritiene simili, in base alla tipologia di stigma che lo caratterizza, in modo da liberarsi da tale blocco, per poter svolgere con gli altri screditati i rituali interattivi di deferenza e contegno che, in contrapposizione, nelle relazioni miste possono risultare falsate. Al contrario gli screditabili hanno il compito di gestire le informazioni riguardo

¹⁷⁹ Luca Mori, *Stigma*, in *La devianza come sociologia*, a cura di Costantino Cipolla, FrancoAngeli, Milano, 2013, pp. 426-427.

¹⁸⁰ In riferimento alla visibilità dello stigma, possono essere interventi chirurgici che eliminano il marchio sullo stigmatizzato, come nell'esempio di un tatuaggio o di una cicatrice, ma anche di cure di altre nature per poter minimizzare il marchio di cui il soggetto è portatore.

¹⁸¹ Luca Mori, *Stigma*, in *La devianza come sociologia*, a cura di Costantino Cipolla, FrancoAngeli, Milano, 2013, pp. 428-429.

¹⁸² Erving Goffman, *Stigma. L'identità negata, ombre corte*, Perugia, 2012, p. 23.

la loro identità personale, svolgendo un ruolo opposto rispetto lo screditato, impedendo che alcuni aspetti negativi della propria identità danneggino l'identità sociale.¹⁸³

Infatti lo stigmatizzato, fino al momento in cui non avviene un contatto con se stesso ed il suo status, ma anche con i soggetti non portatori del suo contrassegno, non saprà come questi ultimi reagiranno ad esso e si ritroverà in una continua situazione d'incertezza e di insicurezza su quella che è la sua valutazione, da parte degli altri, e in quale categoria esso verrà inserito, ovvero se esso potrà esser considerato "normale" nonostante lo stigma. Tale situazione lo pone in una sorta di osservazione ed esame perenne, un limbo in cui la non conoscenza genera disagio. Nel momento in cui il suo segno è visibile ed è screditato, il soggetto può considerare la compagnia dei normali come una violazione della sua intimità, poiché anche le loro reazioni positive possono essere interpretate come gesti di pietà o di aiuto che esso stesso non richiede e che non ne senta l'esigenza, portandolo ad una chiusura in se stesso ed in un atteggiamento di sottomissione, ma anche a reagire con ostilità provocatoria o oscillare tra questi due comportamenti, complicando in tal modo la relazione sociale e ponendo difficoltà anche per l'interlocutore che a sua volta si troverà in una situazione di incertezza nel rapportarsi ad esso e sentendosi anche lui a disagio.¹⁸⁴ Tale fenomeno viene ripreso anche da Vezzadini, la quale afferma che la società può manifestare reazioni contraddittorie ed ambivalenti nei confronti del portatore dello stigma, specialmente se la sua condizione deriva da fattori esterni, suscitando sentimenti di imbarazzo, pietà, ponendolo in una posizione scomoda nelle dinamiche relazionali. Anche il soggetto portatore dello stigma è caratterizzato da tale molteplicità, la quale potrebbe portarlo ad un'accettazione del comportamento del consorzio sociale, annichilendo tutte le altre qualità, positive, che lo renderebbero gradito. Usando le sue stesse parole «l'insicurezza dovuta allo stigma, la sensazione di disagio conseguente alla consapevolezza della propria persona, conduce altresì lo stigmatizzato ad allontanarsi dalla collettività, ricercando nell'isolamento un possibile rimedio alla sofferenza».¹⁸⁵

L'interazione che viene a svilupparsi tra l'opinione che ogni individuo ha di se stesso e quella che viene fornita dagli altri, viene definita da Goffman con il concetto di

¹⁸³ Luca Mori, *Stigma*, in *La devianza come sociologia*, a cura di Costantino Cipolla, FrancoAngeli, Milano, 2013, p. 428.

¹⁸⁴ Erving Goffman, *Stigma. L'identità negata, ombre corte*, Perugia, 2012, pp. 23-29.

¹⁸⁵ Susanna Vezzadini, *Per una sociologia della vittima*, FrancoAngeli, Milano, 2012, pp. 63-65.

carriera morale¹⁸⁶, la quale costruzione avviene per stadi, in cui inizialmente lo stigmatizzato impara ad interiorizzare ciò che le persone normali pensano di lui e del proprio stigma, facendo, anche esso, chiarezza su ciò che caratterizza lo stigma in sé. Successivamente egli apprende di essere in possesso di un particolare “marchio”, con tutte le conseguenze che questo comporta. Entrambe le fasi influenzano la carriera morale dello stigmatizzato, gettando le basi per lo sviluppo successivo del soggetto, delimitando le sue possibili carriere morali percorribili. Indipendentemente da quale possa essere il modello percorso è sempre interessante la fase in cui egli apprende di possedere uno stigma, poiché in quel momento può entrare in contatto con altri soggetti stigmatizzati, anche se sporadicamente, interazione che gli permette di essere a conoscenza dell’esistenza di altri come lui. Da questo momento cruciale, si verificheranno “cicli di affiliazione”, oscillazioni nel appoggio dello stigmatizzato agli individui che si trovano nella sua medesima situazione, nell’identificazione con essi ma anche nella partecipazione alle loro vite. Tale andamento andrà dall’accettazione, di partecipazione al gruppo interno, sino alla repulsione, che può essere non solo nei confronti dell’in-group ma anche, e soprattutto, del proprio stigma e della propria categoria o dei suoi componenti. La relazione del soggetto nei confronti della comunità informale e delle organizzazioni formali con i suoi simili è d’importanza cruciale, ma, sia che gli stigmatizzati siano costituiti in un gruppo o no, è sempre in rapporto all’insieme di chi si trova nella sua stessa condizione che si può individuare la storia naturale e la carriera morale di un individuo stigmatizzato. Inoltre, i rapporti con le vecchie conoscenze possono risultare difficili così come quelli con le nuove, specie durante il primo periodo di accettazione.¹⁸⁷

¹⁸⁶ Vi sono quattro tipi di carriere morali in base allo stigma:

- Coloro che hanno uno stigma fin dalla nascita: soggetti che durante la socializzazione imparano a interiorizzare i criteri di paragone comuni con i quali non possono misurarsi;
- L’individuo protetto: un individuo stigmatizzato la cui famiglia fa da campana protettiva, evitando che il soggetto sia raggiunto da qualunque discriminante, finché il circolo domestico non è più in grado di difenderlo;
- Chi viene stigmatizzato in età avanzata o scopre di essere sempre stato screditabile: la persona avrà una seria difficoltà a trovare una propria identità, nonché una tendenza all’auto-disapprovazione, perché si parla di attuare una radicale riorganizzazione nel passaggio dall’attribuzione di una valutazione di normalità della propria persona alla reale condizione stigmatizzante;
- Coloro che sono inizialmente socializzati in una comunità estranea, sia all’interno che all’esterno dei confini geografici della società “normale”, e che poi devono imparare un secondo modo di essere che quelli che li circondano accettano come unico, reale e valido.

¹⁸⁷ Erving Goffman, *Stigma. L’identità negata*, ombre corte, Perugia, 2012, pp. 43-52.

Nel secondo capitolo di Stigma, “Controllo dell’informazione e identità personale”, Goffman asserisce che quando in un individuo screditato si verifica una frattura fra identità sociale attuale e l’identità sociale virtuale, essa può emergere prima che avvenga un contatto con una persona normale, anche se il soggetto non è ancora a conoscenza di cosa lo discredita. Il processo di socializzazione che ne emerge è di conseguenza teso, incerto e ambiguo per entrambe le parti coinvolte, ma soprattutto per lo stigmatizzato, e la cooperazione fra esse per rendere la diversità dello screditato irrilevante ed inosservata costituisce una fondamentale possibilità per la vita di quest’ultimo. Quando invece la diversità non è conosciuta o non risulta immediatamente evidente, come nel caso del soggetto screditabile, il problema che sorge non concerne più il controllo della tensione che si genera nel corso dei contatti sociali, ma si sposterà sul controllare l’informazione riguardante la minorazione della persona affinché essa non venga scoperta. Infatti, nella presentazione del proprio Sé, l’informazione, definita dall’autore “sociale”, assume un ruolo rilevante, in quanto riguarda le caratteristiche a lui approssimativamente attinenti, in contrapposizione a quelli che sono gli stati d’animo, ai sentimenti o alle intenzioni che egli può avere in un dato lasso di tempo, in cui il dato di maggior importanza, viene trasmesso direttamente dall’interessato attraverso un’espressione corporea, in presenza dei riceventi del messaggio. I segni che trasmettono tale informazione, chiamati “simboli”, sono disponibili in forma continuativa e vengono cercati e ricevuti in modo abitudinario. Essi sono suddivisi in due categorie:

- Simboli di Status, s’intendono tutti gli specifici segni che trasmettono informazioni sociali positive, dell’immagine del proprio sé che si vuole trasmettere, come il prestigio, la rilevanza, l’onore o una posizione di classe desiderabile;
- Simboli di Stigma, sono segni negativi, opposti ai precedenti, che attraggono l’attenzione su tutte quelle difformità che sottostimano l’identità. Questi, quando sono per noi visibili, influiscono sul nostro giudizio, diminuendo quello che è il valore della persona a cui essi sono associati;
- Simboli distruttori dell’identità, mirano a rompere un quadro complessivo dell’immaginario umano, che in circostanze normali rimarrebbe coerente, quindi

producono incertezze sul valore dell'identità virtuale del soggetto possessore di tali segni.

I segni che trasmettono l'informazione sociale variano a seconda che essi siano congeniti, come per esempio il colore della pelle, o meno, ed in questo caso cambiano una volta diventati parte integrante della persona che li ha usati. Inoltre non bisogna dimenticare che esistono casi in cui certi simboli assumono un determinato significato per un gruppo e nel medesimo tempo un'accezione diversa per un altro, ma anche che la stessa categoria sia designata ma contrassegnata in modo differente.¹⁸⁸

Questo discorso ci aiuta a comprendere l'importanza della visibilità dello stigma all'interno delle relazioni sociali e di come esso influisca sulla tipologia di atteggiamento da intraprendere, ma anche sulla valutazione del proprio Sé e dell'Altro.

Mori evidenzia come tale visibilità spesso possa esser data per scontata e che esso sia individuabile nell'immediato, andando così ad influire sulla relazione fin da subito, generando una dissonanza tra il piano virtuale ed il piano attuale dell'identità sociale, usando le sue stesse parole: «qui il problema non riguarda più la relazione tra elementi virtuali ed elementi attuali dell'identità sociale, ma la relazione tra l'identità personale e l'identità sociale nel suo complesso. È infatti la biografia del singolo che, a prescindere dalla visibilità del suo stigma, costituisce una minaccia al suo sé e alla sua identità sociale»¹⁸⁹.

Come afferma Goffman, la visibilità costituisce un valore fondamentale, poiché quelli che sono i dati di un soggetto, noti sommariamente, costituiscono la base decisionale attraverso cui l'individuo sceglierà l'atteggiamento da avere in relazione al suo stesso stigma. Di conseguenza se vi è una modifica del modo di rapportarsi con la collettività, esso si potrà trovare in una situazione ardua. Ma quello che può essere visibile, non necessariamente può esser conosciuto, ovvero si fa riferimento a quella situazione in cui le persone che entrano in contatto con lo stigmatizzato abbiano avuto una conoscenza del suo stigma antecedente al momento di interazione con il medesimo, come nel caso della vociferazione del "difetto". Inoltre bisogna valutare quanto la visibilità possa

¹⁸⁸ Erving Goffman, *Stigma. L'identità negata*, ombre corte, Perugia, 2012, pp. 58-63.

¹⁸⁹ Luca Mori, *Stigma*, in *La devianza come sociologia*, a cura di Costantino Cipolla, FrancoAngeli, Milano, 2013, p. 427.

interferire nelle relazioni sociali ed in quale misura, ma anche le reali conoscenze che si hanno nei riguardi dello stigma stesso, individuando l'effettiva difficoltà che può portare allo stigmatizzato e non quelle che possono essere solo valutazioni approssimative del grado di complessità che può insorgere nelle funzionalità del soggetto, ovvero aspettative che possono essere generate da una conoscenza parziale o addirittura scorretta, ovvero ciò che viene definito dal sociologo come "lettura del codice".¹⁹⁰

Ma tale visibilità porta ad una reale conoscenza dello stigmatizzato? Può invece inibire la possibilità di superare il muro degli stereotipi e dei pregiudizi nei confronti di esso?

Risulta fondamentale la collocazione reale che tali soggetti occupano all'interno della struttura sociale, problema che viene ritenuto centrale dal punto di vista sociologico e quindi quelle che sono le incognite che questi gruppi devono affrontare nell'interazione diretta sono solo una parte del problema. Tale posizione viene determinata da quelle che sono le violazioni delle norme sociali vigenti in un dato spazio-tempo poiché risulta vitale che i consociati condividano le stesse attese normative, ritenute patrimonio comune. Ma le norme a cui fa riferimento Goffman riguardano l'identità o l'essere, ovvero una particolare tipologia di norme la cui capacità di preservazione esercita un effetto immediato sull'integrità psicologica dell'individuo, inoltre il mero desiderio di seguire le regole non è sufficiente perché spesso non si può avere il controllo dell'intensità con cui la si vuole applicare. Il problema è da individuare nella condizione dell'individuo, ovvero della sua adesione alle norme e non concerne la volontà e la realizzazione del comportamento adeguato, inoltre mentre alcune regole sono sostenute dalla maggioranza dei membri della società, altre possono essere idealizzate sino a divenire modelli da seguire a cui però tutti, in una qualsiasi fase della propria vita, risulta difficile paragonarsi. Sono questi i momenti in cui i soggetti si sentono inferiori, indecenti ma soprattutto inadeguati, poiché non si identificano in alcun canone preimpostano e possono verificarsi situazioni in cui si sentono in dovere di discolparsi per tale mancanza o anche manifestare reazioni aggressive perché essi si percepiscono come indesiderabili. Oltretutto Goffman afferma che «quando si tratta di certi attributi codificati dello status entra in gioco qualcosa in più delle norme. Il problema non è tanto la visibilità quanto il rifiuto puro e semplice: non soddisfare tutti i corollari del

¹⁹⁰ Erving Goffman, *Stigma. L'identità negata, ombre corte*, Perugia, 2012, pp. 64-68.

cerimoniale della comunicazione diretta può voler dire, in certe occasioni sociali, non essere accettati»¹⁹¹. Di conseguenza il focus principale deve essere la modalità in cui viene vissuta l'esperienza dello stigma, tenendo in considerazione come le norme dell'identità alimentino sia il conformismo che le varie forme di devianza.¹⁹²

Quindi dal concetto generale di gruppo di individui che condividono certi valori e aderiscono ad una serie di norme sociali, concernenti la condotta e gli attributi personali da dover seguire e mantenere all'interno del consorzio sociale, si può affermare che qualsiasi soggetto che si discosta da tale andamento sia da ritenere "deviante" e la sua caratteristica sia vista come una "deviazione", inoltre essi differiscono gli uni dagli altri maggiormente di quanto non siano simili. Ciò è dovuto all'intrinseca diversità derivante dalla consistenza dei gruppi in cui si manifestano le deviazioni.¹⁹³

Per concludere il sociologo afferma che «lo stigma non riguarda tanto un insieme di individui concreti che si possono dividere in due gruppetti, lo stigmatizzato e il normale, quanto piuttosto un processo sociale a due, assai complesso, in cui ciascun individuo partecipa in ambedue i ruoli, almeno per quello che riguarda certe connessioni durante certi periodi della vita. Il normale e lo stigmatizzato non sono persone, ma piuttosto prospettive. Queste si producono in situazioni sociali durante i contatti misti, in virtù di norme di cui non si è consapevoli e che possono esercitare il loro peso sulle possibilità di incontro. Gli attributi di tutta la vita di un particolare individuo possono formare uno stereotipo. [...] i suoi particolari attributi stigmatizzanti non determinano la natura dei due ruoli, il normale e lo stigmatizzato, ma soltanto la frequenza con cui egli ne assume uno».¹⁹⁴

Tale discorso è utile al fine di questo lavoro a comprendere la complessità e l'ambivalenza della situazione in cui il detenuto genitore si può trovare, in una doppia inadeguatezza nei confronti della società, sia per il suo stato detentivo derivante dalla condotta criminosa messa in atto, sia per la perdita del ruolo di genitore, che non è da intendersi semplicemente nella sua accezione più alta di modello esemplare da seguire, bensì della sua mancanza di idoneità a ricoprire la posizione di madre o padre che sia, portando alle varie difficoltà nei processi di interazione sociale così come è stato

¹⁹¹ Erving Goffman, *Stigma. L'identità negata*, ombre corte, Perugia, 2012, p. 160.

¹⁹² Erving Goffman, *Stigma. L'identità negata*, ombre corte, Perugia, 2012, pp. 157-160.

¹⁹³ Erving Goffman, *Stigma. L'identità negata*, ombre corte, Perugia, 2012, p. 173.

¹⁹⁴ Erving Goffman, *Stigma. L'identità negata*, ombre corte, Perugia, 2012, p. 170.

evidenziato dagli autori, soprattutto in un contesto arido come il carcere. Inoltre tale situazione coinvolge anche il figlio del detenuto, che potrebbe essere concepito come portatore di uno “pseudo marchio” tramandato dalla generazione, riprendendo quasi in chiave lombrosiana la macchia del genitore sul proprio corpo, un segno non sempre facile da portar via e da cancellare nonostante non vi sia alcuna certezza fondata di una possibile consegna ereditaria del comportamento deviante, né un’osservazione di azioni delinquenziali poste in essere da essi e di conseguenza imputabili alla loro condotta. Ma qual’è il rapporto tra lo stigma e l’istituto di espiazione della pena?

4. La critica delle istituzioni totali tra Goffman e Foucault

Il contesto di interazione dei detenuti più prossimo, o per meglio dire l’unico, se si escludono le aule di tribunale, è senza dubbio il carcere. Ma cos’è realmente questo posto?

Sul dizionario Treccani viene definito «luogo in cui vengono recluse, per ordine del magistrato o di altre autorità, le persone private della libertà personale»¹⁹⁵, ma tale spiegazione resta troppo limitata per comprendere pienamente le caratteristiche di tale struttura. Risulta fondamentale, per afferrare al meglio le peculiarità di tale ambiente di riferimento, l’opera di Goffman *Asylum*¹⁹⁶. Infatti, fino al 1961, data di pubblicazione, non esisteva un modo per classificare le organizzazioni sociali. Nel libro il sociologo descrive il carcere come un’istituzione totale, ovvero «il luogo di residenza e di lavoro di gruppi di persone che - tagliate fuori dalla società per un considerevole periodo di tempo - si trovano a dividere una situazione comune, trascorrendo parte della loro vita in un regime chiuso e formalmente amministrativo»¹⁹⁷.

Come spiega Alessandro Dal Lago, questa opera è fortemente influenzata dal contesto storico nel quale è nata, in cui i movimenti di critica e di riforma degli anni Sessanta e Settanta delle istituzioni, in particolare quelle psichiatriche, descrivendone in maniera

¹⁹⁵ <http://www.treccani.it/enciclopedia/tag/carcere/>

¹⁹⁶ E. Goffman, *Asylums. Le istituzioni totali: i meccanismi dell’esclusione e della violenza*, Piccola Biblioteca Einaudi, Torino, 2013, Titolo originale, *Asylum*,. *Essay on the social situation of mental patients and other inmates*, 1961.

¹⁹⁷ *Ibidem*, p. 29.

neutrale ma allo stesso tempo efficace, quelle che erano le dinamiche sociali al suo interno, in riferimento al mondo dello staff, le cerimonie istituzionali e le pratiche di adeguamento dei reclusi alla cultura interna, ma anche a quella che è la battaglia per il mantenimento della dignità. Infatti Dal Lago evidenzia come Goffman descriva minuziosamente i reali meccanismi interni delle organizzazioni sociali totali «al di là delle retoriche scientifiche, terapeutiche o morali con cui detiene il potere nell'istituzione giustifica le pratiche di degradazione degli esseri umani che solitamente vi avvengono»¹⁹⁸, ampliando il contesto di riferimento delle sue osservazioni empiriche alla condizione umana e personale di tutti gli ambienti che possono essere definiti oggettivamente disumani, in cui la società tende ad isolare tutti i soggetti ritenuti come dei rifiuti, per dei periodi più o meno lunghi. Nonostante il suo lavoro possa esser concepito come anti-psichiatrico, esso comprende anche il mondo delle prigioni e delle caserme, fino a considerare anche gli stessi campi di concentramento.¹⁹⁹

Infatti, il sociologo canadese, per spiegare il concetto di istituzione totale usa le prigioni, prendendo in considerazione il carattere più tipico che è individuabile in istituzioni i cui soggetti all'interno non necessariamente hanno violato la legge.²⁰⁰

Ma come Dal Lago evidenzia egli «non intende tanto eliminare le differenze tra queste istituzioni più o meno “totali” o totalitarie, quanto portare alla luce i tratti comuni delle pratiche che vi sono all'opera. È vero che Goffman ha in mente soprattutto gli ospedali psichiatrici, ma l'uso di materiali relativi alla disciplina nelle accademie militari o alla vita nelle prigioni non può essere semplicemente liquidato come un ulteriore esempio di virtuosismo o di pratica sociologica “ironica”»²⁰¹.

Nell'opera, composta da quattro saggi, risulta rilevante per questo lavoro il primo saggio, Sulle caratteristiche delle istituzioni totali, in cui viene indagata, in linea generale, la vita che si sviluppa all'interno degli ospedali psichiatrici e delle carceri, nel quale si verifica la partecipazione coatta dei soggetti che da essi dipendono.

Entrando nel particolare ogni istituzione prende possesso sia del tempo che degli interessi di chi ne è coinvolto, dando in cambio una peculiare realtà che plagia i suoi componenti in un'azione inglobante, che è contrassegnato dall'ostacolo allo

¹⁹⁸ Ibidem, p. 11.

¹⁹⁹ Ibidem, pp. 9-20.

²⁰⁰ Ibidem, p. 29.

²⁰¹ Ibidem, p. 20.

scambio sociale ed anche alla possibile uscita dalla stessa organizzazione sociale verso il mondo esterno. Tale caratteristica aiuta a suddividere le istituzioni totali in cinque categorie:

1. Quelle nate per tutelare soggetti incapaci che non vengono ritenuti pericolosi dalla società, come possono esserlo gli orfani, gli indigenti e gli anziani;
2. Quelli che sono stati organizzati per tutelare gli individui che, incapaci di poter occuparsi di se stessi, sono ritenuti socialmente pericolosi, anche se non intenzionalmente, come il caso degli ospedali psichiatrici;
3. Gli istituti la cui funzione è la protezione della società da tutti quei soggetti in cui viene rilevata una intenzionalità alla causazione di pericoli nei suoi confronti ed in questo caso non vi è una volontà di salvaguardare i segregati, quindi si fa riferimento ai penitenziari, i campi di concentramento e le prigioni di guerra;
4. I luoghi il cui scopo è l'esecuzione di determinate attività che ottengono la loro giustificazione dal punto di vista strumentale, come i collegi, le accademie, le piantagioni coloniali;
5. Le organizzazioni che sono distaccate dal resto della società e che fungono da posti di preparazione per i religiosi, come i conventi, i monasteri e le abbazie.

Tale suddivisione necessita di evidenziare gli elementi che accomunano queste differenti tipologie di istituzioni, elementi che Goffman definisce "caratteristiche": la prima sottolinea come tutti gli aspetti della vita tendono a svilupparsi nel medesimo luogo e al di sotto di un'unica autorità; la seconda mostra come ogni fase della quotidianità si svolge in relazione ad un grande gruppo di individui, i quali vengono trattati allo stesso modo e costretti ad eseguire tutti le stesse cose; la terza rileva una serrata scansione temporale delle attività che viene stabilita dall'autorità; la quarta segnala che tali attività sono finalizzate ad un unico piano razionale che deve realizzare l'obiettivo ufficiale dell'istituzione.²⁰² Come l'autore stesso afferma «Il fatto cruciale delle istituzioni totali è dunque il dover "manipolare" molti bisogni umani per mezzo dell'organizzazione burocratica di intere masse di persone - sia che si tratti di un fatto necessario o di mezzi efficaci cui l'organizzazione sociale ricorre in particolari

²⁰² Ibidem, pp. 33-36.

circostanze»²⁰³, ne consegue che viene svolta una tipologia di sorveglianza che mira a controllare che vengano svolte le mansioni richieste, ponendo maggiore attenzione agli errori di uno in contrapposizione con l'impegno dell'altro, enfatizzando tale diversità, situazione che demarca la distanza che sussiste tra gli internati, ovvero i soggetti che risultano parte integrante dell'ambiente, e lo staff di controllo. Inoltre bisogna considerare come il primo gruppo viva all'interno dell'istituzione con una netta limitazione di contatti con il mondo esterno, differente la situazione dei secondi che svolgono all'interno dell'organizzazione soltanto le ore di lavoro, potendo ritornare alla loro normale vita al di fuori delle mura. Quindi, molto spesso, si possono formare opinioni ostili, nonché stereotipate, gli uni degli altri, infatti «lo staff spesso giudica gli internati malevoli, diffidenti e non degni di fiducia; mentre gli internati ritengono spesso che il personale si conceda dall'alto, che sia di mano lesta e spregevole»²⁰⁴, circostanza che determina posizioni di supremazia e di subordinazione dei ruoli, in cui lo staff ritiene di esser nel giusto, al contrario dei reclusi che risentono di autovalutazioni di colpevolezza, inferiorità e disprezzo²⁰⁵.

Tale osservazione viene denotata anche nell'esperimento di Stanford, attuato da Zimbardo nel 1971, nel quale simulò la realtà carceraria all'interno di un Campus Universitario, suddividendo il campione casualmente in detenuti e guardie, con lo scopo originario di constatare la modifica del comportamento dei soggetti in stato di detenzione. La sperimentazione doveva avere una durata di due settimane, ma fu interrotta dopo nemmeno una settimana per la condotta umiliante e vessatoria attuata dalle guardie, nei confronti dei carcerati, tanto da destabilizzare la solidità psicologica di quest'ultimi. Nonostante le premesse iniziali, fu rilevato come il contesto carcerario abbia scatenato negli studenti comportamenti devianti che non si sarebbero verificate in ambienti differenti, questo perché spinti da forze situazionali che derivano, come l'autore evidenzia, da situazioni, considerate istanze del sistema, che influenzano coloro che ne fanno parte, con una pressione rilevante. In questo caso è il ruolo che viene assegnato dal sistema a generare delle distorsioni percettive del mondo, tali da mascherare le conseguenze delle azioni svolte, a causa dell'interiorizzazione della

²⁰³ Ibidem, p. 36.

²⁰⁴ Ibidem, p. 37.

²⁰⁵ Ibidem, pp. 36-37.

posizione ricoperta che al contempo suscita sicurezza e forza per il potere che gli è stato conferito dall'esterno, ovvero dal sistema. Come Raffaele Tucciarelli evidenzia il lavoro di Zimbardo, «la sua ipotesi è che, quando le persone hanno a che fare con un contesto nuovo, complicato, apparentemente senza significato e che non si adatta al loro modo di pensare, vivono uno stato di dissonanza cognitiva, il quale genera un forte disagio e spinge a colmare la dissonanza. Per colmare la dissonanza gli individui sono portati a trovare giustificazioni logiche a comportamenti che altrimenti, in un contesto normale, non compierebbero mai, ma anzi condannerebbero»^{206, 207}.

Può questa dissonanza cognitiva influenzare le funzioni genitoriali del detenuto?

Queste forze situazionali potrebbero enfatizzare il ruolo di buono o cattivo associato al soggetto. Di conseguenza l'inaffidabilità che viene conferita alla madre o al padre recluso andrebbe ad alterare la propria capacità di azione sino all'attuazione di comportamenti sbagliati nei confronti dei propri figli, comportamenti e reazioni che al contrario non assumerebbero se inseriti in contesti differenti da quelli del carcere. Queste cattive condotte genitoriali, che possono non essere percepite da chi le compie, potrebbero in parte essere causate dalla situazione detentiva, ma potrebbe anche non verificarsi o anche essere associate al singolo genitore che anche decontestualizzato dall'ambiente carcere e dalla condotta deviante non svolge e non vuole ricoprire il suo ruolo genitoriale.

Elemento di grande rilevanza del lavoro di Goffman è l'incompatibilità che sussiste tra l'Istituzione totale e la famiglia. Infatti, nonostante questa possa essere in conflitto con la vita del singolo, «i conflitti più reali si evidenziano nella vita di gruppo, dato che coloro che vivono, mangiano e dormono nel luogo di lavoro con un gruppo di compagni, difficilmente possono avere una vita familiare particolarmente significativa. Al contrario, invece, il fatto di avere la famiglia separata dal luogo di lavoro, consente ai membri dello staff di mantenersi integrati nella comunità esterna e di sfuggire alla tendenza inglobante della istituzione totale»²⁰⁸. Tale incompatibilità ha una forte rilevanza perché la sussistenza dei nuclei familiari rende difficile porre al termine la sua funzione principale di mutamento coercitivo di alcune persone ai parametri preimpostati

²⁰⁶ Raffaele Tucciarelli, Recensione "Philip G. Zimbardo L'effetto Lucifero. Cattivi si diventa?" in «Rivista Internazionale di Filosofia e Psicologia», Vol. 3, 2012, n. 1, p. 129.

²⁰⁷ Ibidem, pp. 127-129.

²⁰⁸ Ibidem, p. 41.

di normalità, diventa quindi un attrito, una forma di impedimento a quello che Goffman definisce «esperimento naturale su ciò che può essere fatto del sé»²⁰⁹.²¹⁰

Per quanto concerne il mondo dell'internato possiamo denotare come nel suo ingresso esso porti con sé la cultura del proprio ambiente familiare, fatta di quotidianità che sono date per scontato fino a quel momento. Ne consegue che se la sua permanenza si protrae per un asso temporale lungo potrebbe verificarsi ciò che l'autore definisce disculturazione, ovvero un venir meno delle attività abituali, tipiche della sua routine all'esterno, rendendolo quindi incapace del loro svolgimento nel momento del reinserimento nel mondo esterno.²¹¹ Può quindi sussistere una disculturazione alla genitorialità nel caso dei detenuti con prole, situazione che incide notevolmente sulla concezione che essi hanno di se stessi e del proprio ruolo all'interno del nucleo familiare. Inoltre possono emergere sentimenti di inadeguatezza a tale funzione, infatti il sociologo evidenzia che «la recluta è sottoposta ad una serie di umiliazioni, degradazioni e profanazioni del sé che viene sistematicamente, anche se spesso non intenzionalmente, mortificato. Hanno inizio così alcuni cambiamenti radicali nella sua carriera morale, carriera determinata dal progressivo mutare del tipo di credenze che l'individuo ha su di sé e su coloro che gli sono vicini [...] In molte istituzioni totali il privilegio di ricevere visite o di uscire dall'istituto per andare a trovare qualcuno, è all'inizio totalmente negato, il che produce nella nuova recluta una prima profonda frattura con i propri ruoli passati, con conseguente percezione di spoliamento dei ruoli [...] Quantunque alcuni ruoli possano essere ricostruiti dall'internato se e quando egli faccia ritorno al mondo, è chiaro che altre perdite risultano irreversibili e come tali possono venire dolorosamente esperite»²¹². Quindi si potrebbe affermare che la barriera detentiva potrebbe far perdere il ruolo genitoriale al detenuto il quale può non esser più riacquistato successivamente ed essere soggetto a difficoltà di gestione, in quanto il senso di vergogna nel risocializzare con i soggetti rimasti all'esterno dell'istituzione genera un disagio che può esser percepito da entrambe le parti soggette all'interazione.

²⁰⁹ Ibidem, p. 42.

²¹⁰ Ibidem, pp. 41-42.

²¹¹ Ibidem, pp. 43-44.

²¹² Ibidem, pp. 44-45.

Come Foucault afferma in *Sorvegliare e punire*²¹³, la carcerazione penale è stata fortemente criticata da molti riformatori perché la prigione non è presentata come forma generale di castigo, non rispondendo alla specificità dei delitti, inoltre non fornisce effetti sul pubblico, non dà l'esempio, risultando addirittura nociva e mostrando come essa sia anche dispendiosa per la società, in quanto «i condannati, nell'ozio, moltiplicano i loro vizi»²¹⁴. Vi è una inconciliabilità con la tecnica della pena-effetto divenendo oggetto di scetticismo della popolazione, poiché «è un luogo di tenebre, dove l'occhio del cittadino non può contare le vittime, dove di conseguenza il loro numero è inutile all'esempio [...] d'altronde la oscurità delle prigioni diviene un soggetto di diffidenza per i cittadini»²¹⁵.

La questione principale che viene evidenziata nell'opera è l'affermazione in brevissimo tempo della detenzione, la quale è divenuta la forma essenziale del castigo, in una posizione intermedia tra la morte come forma di pena e le pene leggere. Il principio generale è che con la prigione si contiene il criminale, si assicura qualcuno ma non lo si punisce, immerge il cittadino, non ancora condannato, nel soggiorno del crimine, senza una netta distinzione dei reati, uniformando tutte le pene, producendo una generalizzazione del male e non prevenendolo.²¹⁶

Questo effetto incide anche sui soggetti più prossimi al recluso, anche la stessa famiglia funge da catalizzatore della generalizzazione e dell'ombra che la pena porta con sé. Escludere l'esistenza di tale propagazione sarebbe impossibile, poiché la sociologia evidenzia come il contesto sia continuamente influenzato sia a livello microsociale che a livello macrosociale, non potendo risultare impermeabile alla modificazione della quotidianità che la pena porta con sé al detenuto e ai suoi parenti più prossimi.

Bisogna sottolineare che Foucault scrive la sua opera nel 1975, volendo analizzare il sistema detentivo dalle sue origini, da lui individuate nel 22 Gennaio 1840, giorno di apertura ufficiale del carcere di Mettray²¹⁷, nel quale si sviluppa la forma disciplinare più intensa, in cui i detenuti sono organizzati in piccoli gruppi fortemente gerarchizzati,

²¹³ Michel Foucault, *Sorvegliare e punire. Nascita della prigione*, Einaudi, Torino, 1993, Titolo originale: *Surveiller et punir. Naissance de la prison*, 1975.

²¹⁴ *Ibidem*, p. 124.

²¹⁵ Dufrique De Valazé, *Des lois pénales*, pp. 344-345, Citazione in Michel Foucault, *Sorvegliare e punire. Nascita della prigione*, Einaudi, Torino, 1993, p. 125.

²¹⁶ Michel Foucault, *Sorvegliare e punire. Nascita della prigione*, Einaudi, Torino, 1993, Titolo originale: *Surveiller et punir. Naissance de la prison*, 1975, pp. 125-130.

²¹⁷ *Ibidem*, p. 324.

fino al momento della stesura del suo lavoro, concentrando una maggiore attenzione a quella che era la situazione della Francia in quel dato periodo storico.

Peculiare attenzione bisogna dare al concetto di Disciplina che viene descritto nell'opera del sociologo francese, riprendendo l'idea del Panopticon di Bentham, (Fig. 1), ovvero la figura architettonica la cui composizione prevede alla periferia una costruzione ad anello ove al centro vi è posizionata una torre di sorveglianza tagliata da larghe finestre che si aprono verso la facciata interna di tale anello. Questa edificazione prevede nella parte periferica una divisione in celle, ognuna delle quali possiede due finestre, una sull'interno e l'altra sull'esterno dell'anello, per poter far penetrare la luce.




Fig. 1

All'interno di queste celle risiedono i detenuti, i quali vengono osservati dai sorveglianti che risiedono nella torre centrale, permettendo in tal modo di poter sorvegliare senza interruzione ed individuando nell'immediato il recluso. Di quelle che erano le tre funzioni principali della segreta, nelle origini del concetto di carcere, ovvero rinchiudere, privare della luce e nascondere, viene conservata solo la prima nell'evoluzione della struttura, e quella che è la piena luce e lo sguardo di un sorvegliante in continua osservazione, raccolgono tutte le informazioni possibili della

loro vita, privandoli dell'ombra che in parte li proteggeva. Ne consegue che la visibilità funge da trappola. Infatti quello che è l'effetto principale del Panopticon è indurre nel detenuto uno stato cosciente di continua visibilità, situazione che assicura il funzionamento automatico del potere, in quanto per poter essere efficace deve essere visibile e inverificabile. Ciò significa che è essenziale che il recluso abbia la sicurezza di essere osservato non venendo a conoscenza se lo è realmente, perché all'interno di questa area si è potenzialmente sempre sotto osservazione, senza però mai averne la certezza poiché è impossibile determinarla in quanto la torre centrale predispone vetri oscurati nella quale, viceversa, si vede senza essere visti. Esso funziona come una sorta di laboratorio del potere dove al centro risiede il "Signore della Torre" che nel caso di rivolta o epidemia sarà la prima vittima della sua incompetenza.²¹⁸

Ciò ci fa capire come la struttura del Panopticon rappresenti l'idealizzazione della possibilità di controllare il Corpo, inteso come luogo dell'assoggettamento, in cui il soggetto viene plasmato da qualsiasi istituzione di potere, rendendolo utile. Tale assoggettamento avviene attraverso l'interiorizzazione della disciplina per cui il soggetto risponde senza che venga utilizzata della violenza.

Ma può tale fenomeno incidere più profondamente in quella che è la visione del proprio Io? Il sistema del Panopticon potrebbe essere interpretato anche in un'ottica differente, in cui il recluso, nel nostro caso genitore, sia costantemente sotto l'attenzione e gli occhi di una collettività che lo giudica, secondo la sua duplice devianza, un corpo docile che in questo caso anziché essere plasmato per interiorizzare delle norme e una data disciplina correttiva, lo sia invece per modificare quella che è la percezione di se stesso e che di conseguenza vede il soggetto in una immobilità che non gli consente una ribellione a quella che è la visione del "Signore della torre", che in questo caso rappresenterebbe i pregiudizi e gli stereotipi della collettività.

Prima che l'istituzione prigioniera sia stata definita pena per eccellenza, essa era intesa come forma generale di un apparato funzionale a rendere gli individui docili e utili, attraverso un lavoro preciso sul loro corpo, in modo da distribuirli spazialmente, mantenerli in una visibilità senza lacune, formando intorno ad essi un sistema di

²¹⁸ Ibidem, pp. 218-223.

osservazione e di raccolta di informazioni. I primi modelli che segnano l'apertura alla detenzione penale furono il Gand, Gloucester ed il Walnut Street²¹⁹.

Come l'autore stesso afferma «la prigione, elemento essenziale nella panoplia punitiva, segna sicuramente un momento importante nella storia della giustizia penale: il suo accesso alla “umanità”»²²⁰ è quindi il frutto di una giustizia che si afferma uguale per tutti, di un apparato giudiziario che vuole essere autonomo ma è investito dalle dissimmetrie degli assoggettamenti disciplinari.

L'istituto penitenziario si impone su tutte le altre punizioni immaginate dai riformatori e nonostante tutti i suoi inconvenienti e la sua essenza deplorabile è la soluzione a cui non si trova un'alternativa. Il carattere di “evidenza” che esso ha assunto si fonda preminentemente sulla privazione della libertà, infatti in una società in cui la libertà è un bene che appartiene a tutti, il criminale paga la sua pena con la moneta temporale dei giorni, mesi, anni; la pena assume così una valenza economico-morale. Da qui si origina l'espressione che si sta in prigione per pagare il proprio debito. L'evidenza della prigione si fonda anche sul suo ruolo di trasformazione degli individui, infatti essa fu dal principio accompagnata da un supplemento correttivo, e questo doppio fondamento la fa apparire come la forma più civilizzata di tutte le pene.²²¹

Quindi se per la legge l'istituto penitenziario può essere puramente privazione di libertà, il passaggio dai supplizi, coi loro rituali, alle architetture delle carceri è il cammino delle città da un cerimoniale di supplizio osservabile nell'immediato dalla popolazione e dal privato cittadino, ad un nuovo rito al di fuori dello sguardo di questi²²².

Ma tale struttura è stata denunciata come il grande scacco della giustizia penale. Le critiche mosse al carcere tra gli anni 1820 e 1845 sono attualmente ancora oggetto di attenzione e di analisi, ovvero:

- Le prigioni non diminuiscono il tasso di criminalità.
- La detenzione genera la recidiva, denotando come i condannati sono in buona proporzione ex detenuti.

²¹⁹ Ibidem, p. 251.

²²⁰ Ibidem, p. 251.

²²¹ Ibidem, pp. 251-253.

²²² Ibidem, p. 282.

- L'istituto fabbrica delinquenti a causa del tipo di esistenza contro natura che i detenuti svolgono, fondata su costrizioni violente, abuso di potere da parte dell'amministrazione, sofferenze che la legge non ha previsto. Ciò rende vana l'educazione del detenuto e lo fa sentire vittima di ingiustizie e quindi indomabile.
- Favorisce l'organizzazione dei delinquenti, in forme gerarchizzate e solidali, e di conseguenza potenziali complicità future. In tale contesto si viene a formare l'educazione del giovane delinquente alla sua prima condanna, trasformando il delinquente occasionale in delinquente abituale.
- Le condizioni in cui si trovano i rei liberati li portano quasi inevitabilmente alla recidiva, perché restano sotto sorveglianza della polizia, inoltre devono mostrare ovunque il passaporto che menziona la condanna da loro subita, una macchia indelebile che non possono cancellare, e di conseguenza hanno difficoltà nel trovare un lavoro e non possono spostarsi dalla residenza obbligata. Situazioni e fattori che possono condurlo a ricadere negli stessi errori e nell'identificare il comportamento deviante come l'unica scelta possibile per continuare la propria esistenza;
- La prigione fabbrica anche in modalità indiretta dei delinquenti, poiché la pena non influisce sul singolo detenuto, ma anche sull'ambiente che lo circonda, facendo cadere in miseria la famiglia del detenuto e creando una potenziale discendenza di criminali²²³.

Come possiamo denotare, queste critiche alla prigione si articolano sostanzialmente in due direzioni: se da un lato che tale istituzione totale non era effettivamente correttiva, dall'altro nel momento in cui risultava correttiva non era punitiva. Inoltre c'è da sottolineare anche come la prigione è un doppio errore economico: per il costo della sua organizzazione e per il costo della delinquenza che non inibita²²⁴.

Molto vicino a queste correnti critiche si pone il pensiero del sociologo e criminologo australiano John Braithwaite, frutto di un'indagine comparativa, il quale evidenzia l'importanza della relazione che sussiste tra i progetti di reintegrazione del reo ed i

²²³ Ibidem, pp. 291-295.

²²⁴ Ibidem, p. 295.

sentimenti di vergogna presenti in tale fase, giungendo alla conclusione che per meglio superare questo stigma e l'emozione negativa ad esso associato sia più efficiente uno strumento di mediazione dei conflitti che una strategia di reintegrazione di tipo non punitivo²²⁵.

Tali osservazioni che evidenziano l'effetto deumanizzante del recluso e quelle che sono gli effetti su di esso, dovrebbero portarci ad una riflessione su alternative possibili all'istituzione carcere, ponendo attenzione non solo ai diritti del detenuto, ma anche dei suoi affetti e soprattutto dei bambini, se presenti nell'assetto familiare.

Una delle alternative possibili potrebbe essere l'ICAM, Istituto a Custodia Attenuata per detenute Madri, con prole fino ai tre-sei anni. Come specificato nel primo capitolo, la legislazione italiana consente alle madri detenute che non possono usufruire di metodi alternativi di esecuzione della pena, quali arresti domiciliari o differimento della pena, di tenere con se i loro figli in carcere, fino all'età di tre-sei anni, ma essendo il carcere, anche nelle situazioni in cui sono realizzate specifiche sezioni adibite all'accoglimento della prole della reclusa, rimane un luogo incompatibile con quelle che sono le esigenze di relazione tra madre-figlio e di un corretto sviluppo psicofisico di quest'ultimo.

Da tale constatazione, la Provincia di Milano, d'intesa con il Ministero della Giustizia, il Ministero dell'Istruzione dell'Università e Ricerca, la Regione Lombardia ed il Comune di Milano, ha dato a disposizione, all'interno di una propria sede istituzionale, una struttura immobiliare adeguatamente ristrutturata ed arredata, in modo confortevole per l'accoglimento del minore, e dotata dei necessari sistemi di sicurezza. L'organizzazione dell'istituto è di tipo comunitario, prevedendo al fianco degli agenti di Polizia Penitenziaria l'intervento di educatori, specializzati nell'area materno-infantile, che lavorano per supportare la relazione madre-bambino e svolgono attività di accompagnamento dei piccoli nei nidi e nei servizi del quartiere, necessari per il loro fabbisogno. Allo stesso tempo, vengono inoltre proposti alle detenute interventi, personalizzati, volti al recupero sociale, ponendo particolare attenzione alla loro istruzione, formazione professionale e all'accompagnamento al lavoro. Questa alternativa detentiva nasce dall'osservazione di alcuni studi approfonditi i quali documentano che i bambini che vivono in carcere soffrono di disturbi legati alla condizione carcere in generale, quale il sovraffollamento, la mancanza di spazio, ma

²²⁵ Dario Melossi, Stato, controllo sociale, devianza, Bruno Mondadori, Milano, 2002, p. 206.

anche alla carenza di esperienze di socializzazione esterne che incide non solo sulla loro crescita complessiva, fino a limitarne lo sviluppo emotivo e cognitivo, ma provoca anche effetti sulla loro personalità e condotta, come reazioni di irrequietezza, facilità al pianto, difficoltà di sonno, inappetenza sino a raggiungere uno stato di apatia. Di conseguenza essendo il carcere un luogo incompatibile con le esigenze di socializzazione e di sviluppo psico-fisico del bambino, in cui le problematiche di sovraffollamento, le regole dell'Istituto, il contatto forzato tra culture differenti, vengono a generare situazioni di stress e tensioni che si ripercuotono inevitabilmente anche sul rapporto madre-figlio. Quindi l'idea di creare un luogo consono, dove ai bambini vengano risparmiate le dure conseguenze della detenzione, ha portato, nel 2006, alla costituzione di un Tavolo Interistituzionale con la partecipazione del Provveditorato Regionale Amministrazione Penitenziaria, il Comune di Milano e la Regione Lombardia, dalla quale è nata l'esigenza di realizzare l'esperienza dell'ICAM, prima realtà sperimentale in Italia, propedeutica allo sviluppo di altre esperienze organizzative nel Paese, ma anche nel contesto più ampio europeo.²²⁶

Le peculiarità di questo progetto vengono rilevate anche dal rapporto dell'osservatorio Antigone, il quale afferma che «È stato realizzato riutilizzando un vasto appartamento posto al piano terra di una casa di proprietà della Provincia di Milano. Lo stabile è stato dotato di alcune minime strutture perimetrali e di un impianto di videosorveglianza, ma mantiene in sostanza la struttura originale dello stabile degli inizi del novecento. Vi si accede attraversando un piccolo cortile dotato di alcuni giochi e arredi da giardino; all'ICAM non si trovano le strutture tipiche delle carceri tradizionali e gli agenti in servizio vestono in borghese. L'ingresso nella struttura vera e propria si effettua attraversando un locale presidiato. La struttura interna è composta fondamentalmente da due zone: nella prima è stata ricavata una stanza per gli educatori (destinata anche ai colloqui con i familiari), una lavanderia ed una ludoteca. Tramite una porta si accede al resto dell'appartamento, composto da un'ampia cucina, un magazzino, le camere ed i bagni. Le camere sono relativamente ampie: due di queste contengono 4 detenute ed i

226

http://www.cittametropolitana.mi.it/export/sites/default/affari_sociali/che_area_ti_interessa/carcere/ica_m/index.html

relativi figli, altre due, più piccole, accolgono due detenute ed i figli. Le stanze non sono dotate di bagno interno: esiste un locale dotato di servizi e docce, in comune.

Oltre alla già citata ludoteca e ad alcune altre stanze di servizio, esiste una sala comunitaria, destinata ad attività varie ed alla TV.

La struttura copre attualmente il 100% del fabbisogno di questo tipo di detenzione attenuata, per la Regione Lombardia. Va notato però che recenti disposizioni, pensate per strutture ancora da realizzare, alzano l'età massima dei minori ospiti di case famiglia protette, dai 3 ai 6 anni. [...] L'esperienza dell'ICAM è stata la prima nel suo genere e ad oggi rimane ancora l'unica applicata in Italia. E' stata un'esperienza pilota ed ha fornito moltissimi spunti per l'ideazione e la progettazione di altre strutture simili nel resto d'Italia. Allo stato attuale sono circa 60 i minori reclusi assieme alle madri, in tutta Italia. Le recenti leggi di istituzione di "case-famiglia protette" prevedono la creazione di un Istituto a Custodia Attenuata in ogni regione. L'ICAM di Milano soffre di numerosi problemi logistici, dovuti principalmente alla relativa distanza dal carcere di San Vittore: entrambe le strutture sono situate in zona urbana, ma ad una distanza di circa 5 km l'una dall'altra. I principali movimenti da e per il carcere riguardano le forniture (vitto e sopravvitto arrivano da San Vittore settimanalmente) e le scorte per gli spostamenti - incluse le visite mediche - che possono essere svolte internamente.

Nel caso in cui i bambini abbiano una famiglia fuori dal carcere vi possono essere mandati per periodi di visita; si cercano di evitare però assenze superiori ai 3 giorni, dal momento che il regolamento impone un limite al periodo per cui una detenuta può trattenersi presso l'ICAM senza il proprio figlio: ciò significa che se i bambini vengono affidati alla famiglia per un periodo più lungo (per esempio durante un periodo di vacanza), la detenuta deve necessariamente tornare a San Vittore». ²²⁷

Questi risultati evidenziano che l'ambiente nel quale vivono le madri e i bambini può risultare accogliente, riuscendo a conciliare le regole, in quanto per le madri vigono le stesse regole presenti in carcere, e le esigenze del minore, poiché i bambini possono frequentare il nido di zona o la scuola dell'infanzia, a seconda dell'età, ma anche sperimentare relazioni diversificate, così da crescere in condizioni più simili a quelle dei coetanei che non esperiscono la detenzione della madre, vivendo in un ambiente meno invasivo rispetto alla classica istituzione penitenziaria.

²²⁷ http://www.associazioneantigone.it/osservatorio/rapportoonline/lombardia/ICAM_Milano.htm

Si può affermare che l'analisi delle istituzioni totali e l'attenzione verso le carceri che si sviluppa nel XIX secolo fino ai giorni nostri, mostra il delitto come un problema sociale, cambiando la concezione stessa del reato da mero frutto della malvagità umana e della devianza degli individui ad un prodotto creato dalla società²²⁸.

5. La teoria dell'etichettamento dei Neo-Chicagons

Partendo dal presupposto che il reato è una conseguenza sociale, risulta facile comprendere il pensiero di Becker, il quale evidenzia il carattere conflittuale della vita sociale derivante dalla sussistenza di una pluralità di gruppi e di valori, la cui appartenenza ad uno di essi ne determina l'esclusione da altri e la conseguente attribuzione di devianza, concetto, quest'ultimo, che assume un carattere ambiguo, ma anche relativo in base alla situazione o all'evento di riferimento. La conformità alle norme di un dato gruppo, o meno, produce specularmente una pluralità di giudizi e forme sanzionatorie di un altro, di conseguenza il deviante è un soggetto la cui etichetta è stata applicata con successo. Quindi in concetto di devianza tende ad assumere un carattere transazionale in quanto può essere inteso sia come prodotto processuale della reazione sociale che prodotto interattivo, tra colui che viola le norme e coloro che lo etichettano, regole che sono oggetto di conflitti e divergenze tipiche dei processi politici della società. Conseguenza diretta dell'etichettamento è la formazione di uno status deviante il quale diventerà l'unica "lente di sguardo" da parte della collettività, in ragione del suo valore simbolico generale che tende ad ampliare le caratteristiche di indesiderabilità del soggetto stigmatizzato, così come afferma Becker «trattare una persona deviante per un aspetto come se lo fosse per tutti gli altri produce una profezia che si autodetermina. Questo mette in moto alcuni meccanismi che contribuiscono a far confermare la persona con l'immagine che ne ha la gente»²²⁹. Si tratta di un percorso che limita la partecipazione alla vita collettiva di colui che viene etichettato, vedendo una modifica dell'identità di Sé e dell'identità pubblica, producendo una ricerca di

²²⁸ T. Bandini, U. Gatti, B. Gualco, D. Malfatti, M.I. Marugo, A. Verde, *Criminologia. Il contributo della ricerca alla conoscenza del crimine e della reazione sociale*, Seconda edizione, Volume I, Giuffrè editore, Milano, 2003, pp. 5-6.

²²⁹

<http://www.unipa.it/persona/docenti/c/salvatore.costantino/.content/documenti/--DEVIANZA-COMUNICAZIONE-REPUTAZIONE.pdf>, p. 149.

accettazione da parte di tale individuo, in categorie devianti come lui. Viene a definirsi ciò che l'autore qualifica come outsider, descrivendo il labeled rule-breaker come l'accettazione dell'etichetta imposta dalla collettività sino a condividere ed apprendere le caratteristiche della sua carriera deviante. Ciò pone anche l'attenzione sulla posizione di coloro che hanno potere ed autorità di applicazione delle norme, definendoli Imprenditori Morali. Questi ultimi perseguono l'obiettivo di creare una nuova parte della costituzione morale della società, ovvero ciò che viene interpretato come giusto e sbagliato, che viene ottenuto attraverso crociate morali basate su contrattazioni dei gruppi di potere e compromessi politici, con l'utilizzo di propagande mediatiche che impattano sulla massa. Tali imprenditori si differenziano in:

- Creatori di norme, fra i quali troviamo i rappresentanti degli status sociali più elevati, possedenti potere morale e contrattuale nei confronti degli altri gruppi, che, inoltre, delegano ad esperti e rappresentanti delle organizzazioni professionali la redazione di interventi legislativi che però si allontanano da quelle che sono le esigenze della collettività, scorporandosi quindi dalla sua essenza sociale e cristallizzandosi invece nella istituzionalizzazione dei problemi;
- Applicatori delle norme, sono coloro che ne applicano le disposizioni, rispondendo a quelle che sono le pressioni lavorative dei gruppi dominanti e sono coloro che generano direttamente gli outsiders in modo selettivo. Si tratta di un processo di etichettamento che dipende anche da molti fattori estranei all'effettivo comportamento deviante.

Ognuna di queste crociate crea attraverso dinamiche simbiotiche nuovi gruppi di outsiders e nuove responsabilità per l'applicazione della legge, quindi la devianza assumerebbe un aspetto di contrattazione e di attribuzione di senso, caratterizzandosi come azione collettiva che si basa sulle interazioni delle unità agenti che generano i vari mutamenti sociali che altro non sono che modifiche interpretative.²³⁰

Tale pensiero coincide con la visione attiva di controllo sociale di Lemert, inteso come produttore diretto di devianza, correlato al concetto di devianza secondaria del

²³⁰ Ibidem, pp. 148-151.

medesimo. Importante è ricordare come la teoria dell'etichettamento segnò una svolta radicale, ponendo l'attenzione sui processi di controllo sociale, portando John Dittton ad affermare la necessità di mutare il termine criminologia con "controllologia". L'oggetto d'interesse viene a focalizzarsi sulla potestà di punire, attributo fondamentale del potere sovrano. Questa dinamica porta all'accettazione della possibilità che quelle che sono «le influenze che regolano la amministrazione della penalità non siano semplicemente la valutazione dell'azione del reo, secondo il mito illuminista della giustizia penale "bocca della legge", ma siano anche altre, di natura economica, politica o culturale»²³¹.

Melossi analizza gli studi di Becker ed afferma come «la sottocultura deviante si costruisce in quanto tale, e definisce l'identità dei suoi membri, in risposta a quella società più ampia che criminalizza l'attività centrale attorno alla quale essa si organizza. La sottocultura è quindi in gran parte agita dalla cultura dominante anche laddove tenta di determinare la propria autonomia e la propria indipendenza. Non introietta, certo, l'immagine di sé proiettata dalla cultura dominante, ma la necessità di sfuggire alle sanzioni penali e sociali che sono a essa connesse, determina pesantemente l'identità dei devianti»²³².

In seguito a tale fenomeno possiamo individuare ciò che i teorici definiscono diritto di resistenza, ovvero la risposta del cittadino che subisce la sanzione come un atto di ostilità ingiusta, provocata dagli agenti di controllo nei confronti del soggetto appartenente alla categoria stigmatizzata. Ciò è collegato al principio fondamentale della teoria del contratto sociale di Hobbes, che afferma come la punizione ingiusta che viene inflitta dal sovrano, nei confronti del cittadino, non può più essere considerato come atto di giustizia, bensì diventa un comportamento maldisposto di un gruppo o di un singolo, considerati dominanti ed agenti attivi del controllo sociale, nei confronti di un altro gruppo o individuo, che subiscono le conseguenze delle scelte dei primi.²³³

Tra i Neo-Chicagoans, oltre ai grandi contributi di Becker e Lemert, troviamo un importante contributo che viene fornito da Taylor, Walton e Young, i quali analizzano tre aspetti peculiari della teoria dell'etichettamento:

²³¹ Dario Melossi, *Stato, controllo sociale, devianza*, Bruno Mondadori, Milano, 2002, p. 185.

²³² *Ibidem*, p. 188.

²³³ *Ibidem*, p. 186.

1. Percezione deviante nella società, in cui è deviante ciò che viene percepito socialmente come tale, ovvero un'interpretazione dissonante dagli appartenenti alle strutture di controllo sociale informale o di strutture formali;
2. Adattamento dell'individuo all'etichetta, derivante da un processo interattivo tra il deviante e chi lo controlla, che comporta una modificazione identitaria del primo sino ad un totale adeguamento con lo stigma conferito dal secondo;
3. Strumenti di controllo sociale come produttori di devianza, aspetto rilevante che porta all'assunto che non esisterebbe devianza in assenza di strumenti di controllo sociale, di conseguenza essi risulterebbero parte essenziale nella formazione dell'atto non conforme alle norme²³⁴.

Assume una rilevanza anche lo studio di Stanley Cohen, basato sull'allarme sociale scaturito dagli scontri e la rivalità dei gruppi giovanili, nello specifico dei Mods e dei Rockers, nel quale viene evidenziato come l'identità deviante oltre a venire "certificata" dall'impatto della sanzione, associando un individuo alla categoria sociale che compie i medesimi atti devianti, sia un fattore determinante nella caratterizzazione della sottocultura deviante, ciò perché il soggetto che attua comportamenti non conformi tenderà ad assumere l'identità attribuitagli dalla subcultura di riferimento. Inoltre la pressione sociale attuata dalla classe dominante nei confronti di quest'ultima avrebbe la finalità di controllare il processo di creazione di tali identità.²³⁵

Riprendendo quindi il pensiero di Becker, la sottocultura deviante viene a generarsi come risposta al processo sociale di criminalizzazione, attività centrale sulla quale tende ad organizzarsi e ad esistere, andando così a definire anche l'identità dei singoli membri. Di conseguenza, nonostante la volontà di autonomia e d'indipendenza della subcultura, essa viene principalmente determinata dalla classe dominante, quindi il comportamento deviante e/o criminale viene individuato come un processo sociale complesso della criminalizzazione.²³⁶

Gianandrea Serafin evidenzia come la teoria di Becker partirebbe dall'assunto che non esista nessuna distinzione particolare tra il comportamento deviane o conforme con la

²³⁴ Ibidem, p. 187.

²³⁵ Ibidem, p. 189.

²³⁶ Ibidem, p. 188.

definizione degli stessi, quindi il successivo processo di etichettamento dovrebbe essere individuato nell'interazione in cui il soggetto deviante non ha il ruolo di protagonista, bensì sarebbe il destinatario di un'azione collettive orientata ad essa.²³⁷

Come Lemert afferma, il processo socio-psicologico di adesione all'etichetta criminalizzante genera una devianza secondaria solo nel caso in cui quella primaria sia individuata come diversità negativa, una stigmatizzazione che necessita di misure d'intervento, con la conseguente ristrutturazione della personalità e dell'identità del soggetto deviante in funzione del suo esser deviante. Quindi si possono verificare reazioni di Normalizzazione, in cui la difformità perde la connotazione di devianza, o un Processo Interattivo, tra l'individuo e gli agenti di controllo sociale, che può portare ad una riorganizzazione della personalità e dell'identità del singolo, oppure ad una normalizzazione.²³⁸

Serafin sottolinea che «per essere considerato deviante, però, il solo dato dell'interazione non basta ma deve esservi un carattere della condotta che la rende socialmente stigmatizzante per chi la compie; tale da costringere l'individuo a ridefinire la propria identità sociale, così da allinearsi all'etichetta attribuita».²³⁹

Tannenbaum invece, nel suo lavoro *Crime and the Community*, del 1938, evidenzia il concetto di Drammatizzazione del male, del quale individuerrebbe l'origine nell'adattamento ad un particolare gruppo, anziché da un mancato adeguamento alle norme sociali, portando alla conclusione che la condotta criminale sia prodotta da un conflitto tra un gruppo e la società nel suo insieme, poiché vi sarebbe un conflitto di attribuzione del significato di conformità. In tal senso l'etichetta rappresenterebbe non solo una identificazione del soggetto deviante da parte della società ma anche un'azione di modificazione dell'immagine personale.²⁴⁰

Ciò porta alla conclusione, come Melossi ribadisce, che la peculiarità del lavoro dei Neo-Chicagoans, in particolare di Becker, deve essere individuata nell'analisi dei processi d'integrazione tra l'individuo deviante, come definito dalla società, e la

²³⁷ Gianandrea Serafin, *L'interpretazione del crimine. Criminologia, devianza e controllo sociale*, Crim&Lògos Tangram Edizioni Scientifiche, Collana di Scienze Criminologiche e Forensi, Trento, 2012, p.149-150.

²³⁸ Dario Melossi, *Stato, controllo sociale, devianza*, Bruno Mondadori, Milano, 2002, p. 189.

²³⁹ Gianandrea Serafin, *L'interpretazione del crimine. Criminologia, devianza e controllo sociale*, Crim&Lògos Tangram Edizioni Scientifiche, Collana di Scienze Criminologiche e Forensi, Trento, 2012, p.150.

²⁴⁰ *Ibidem*, p. 148-149.

sottocultura a cui appartiene, ma anche tra tale gruppo e la collettività, sottolineando come la devianza sia una forma di adattamento, così come fu notato da Merton, il quale asserì non essere solo un prodotto di malessere, disagio e conflitto.²⁴¹

6. L'Anomia: La teoria di Merton

Rilevante è anche il lavoro di Merton, il quale afferma come la criminalità sia una caratteristica della struttura sociale, anziché di derivazione intrinseca della persona, rifiutando in questo modo le condizioni psicologiche e biologiche della devianza.

Nello specifico afferma come la società abbia una struttura sociale la cui funzione principale si sostanzia nell'offrire mete e valori che i singoli individui della collettività devono perseguire, stabilendo anche i mezzi, socialmente accettati, per raggiungere tali obiettivi. Quando le mete ed i mezzi non sono integrati tra di loro, si verificano delle discrepanze perché non vengono forniti in egual modo i mezzi a ciascun consociato, quindi viene a generarsi ciò che l'autore definisce Anomia. A partire da tale presupposto la devianza può essere definita sintomo di una condizione anomica della società, individuando la sua origine dalla frattura tra le mete ed i mezzi per raggiungerli, la quale provoca una conseguente tensione, a livello individuale, nel singolo.

Si registra, in particolare, l'influenza Parsoniana dell'autore, che, in quanto allievo di Talcott Parson, demarca una concezione funzionalista della società, in cui l'individuo compie processi adattivi a seconda dello stato in cui si trova la stessa società. Infatti nel momento in cui le mete vengono enfatizzate ed accentuate, in una modalità pressante, non fornendo a tutti i mezzi per conseguirle, vengono a crearsi le condizioni anomiche, di conseguenza quella che è l'incapacità dell'individuo, in tale processo, diviene la causa della devianza, portando il soggetto a raggiungere gli obiettivi con strumenti non socialmente accettati.²⁴²

²⁴¹ Dario Melossi, Stato, controllo sociale, devianza, Bruno Mondadori, Milano, 2002, pp. 187-188.

²⁴² Gianandrea Serafin, L'interpretazione del crimine. Criminologia, devianza e controllo sociale, Crim&Lògos Tangram Edizioni Scientifiche, Collana di Scienze Criminologiche e Forensi, Trento, 2012, p. 83-84.

L'autore individua dei modelli di adattamento sociale, che sono influenzati dalla struttura sociale stessa:

- Conformità, in cui il soggetto accetta sia le mete che i mezzi per raggiungerle, che sono considerati legittimi rispetto al contesto sociale di riferimento. Tale adesione non genera alcun tipo di devianza;
- Innovazione, situazione nel quale le mete che sono enfatizzate dal sistema, sono accettate, ma i mezzi utilizzati sono illegittimi. Questa categoria produce la devianza di tipo criminale;
- Ritualismo, l'individuo abbandona i fini culturali ambiti e abbassa le sue pretese in modo che questi possano essere raggiunti con gli strumenti legittimi, giungendo ad un attaccamento alle norme istituzionali quotidiane. Si tratta del caso tipico della classe media, in cui i soggetti provano piacere nel far rispettare le regole ordinariamente;
- Rinuncia, si verifica un doppio fallimento perché mete e mezzi vengono abbandonati, in seguito ad una sconfitta individuale, che porta il soggetto ad essere stigmatizzato e condannato dalla società poiché è improduttivo;
- Ribellione, vengono rifiutate sia le mete che i mezzi, i quali vengono sostituiti da nuove alternative attraverso l'eversione.²⁴³

Molti studiosi hanno posto particolare attenzione al lavoro di Merton e altrettanti hanno tentato di associarlo alla Teoria delle sottoculture di Sutherland. Cloward e Ohlin, in *Delinquency and Opportunity*, del 1969, spostarono lo sguardo dall'adattamento individuale a quello collettivo, affermando come le tipologie di adattamento individuate da Merton siano in realtà operate da gruppi sociali, anziché da persone singole. Queste subculture si adatterebbero a specifiche condizioni sociali a seconda della distribuzione delle opportunità, ricollegando le origini degli adattamenti collettivi, influenzati dai mezzi e le mete come evidenziato precedentemente, al concetto di Sutherland di Trasmissione di tale adattamento di generazione in generazione.²⁴⁴

²⁴³ Ibidem, pp. 85-86.

²⁴⁴ Dario Melossi, *Stato, controllo sociale, devianza*, Bruno Mondadori, Milano, 2002, pp. 168-169.

Al contrario David Matza e Gresham Sykes rifiutano il concetto subculturale per concentrarsi sulle tecniche di neutralizzazione, intese come conseguenze di un discorso dominante e consensuale. Nello specifico fanno riferimento alla delinquenza giovanile e al processo mediante il quale si neutralizza, in termini individuali e di gruppi, il potenziale divieto morale e/o giuridico che fungerebbe da ostacolo nella commissione di atti devianti o criminali. Ciò finisce per attribuire una valenza positiva al comportamento per consentire la sua realizzazione.²⁴⁵ Come afferma Melossi «una delle premesse di Matza nell'elaborare questo tema è proprio l'idea che l'universo morale dei criminali non sia diverso da quello delle persone comuni, cioè di coloro che socialmente non sono definiti devianti. Da parte dei "devianti" non vi è una rivendicazione di diversità morale, ma un adeguamento ai valori di senso comune: proprio per questo motivo diventa necessario mettere in campo le tecniche di neutralizzazione».²⁴⁶

Ciò non esprime una inclinazione verso un ordine morale differente, ma è una giustificazione per l'attuazione di scelte concepite dalla società come devianti, e che vengono assunte in termini di "presa di una libertà" anziché di azione deviante in sé e per sé. Tale concetto è strettamente correlato anche ai Valori Sotterranei, i quali, pur non sorpassando i confini dell'universo morale dei valori della società normale, non sono espressi pubblicamente, ma sono nascosti. Si tratta di valori che la collettività individua come momenti di svago o di ricreazione, che se pur non riconosciuti come principali, vengono ritenuti ammissibili e attuabili soltanto in zone sociali marginali. Quindi possiamo definirli come qualcosa accettato socialmente ma che si posiziona in uno stato sotterraneo, in modo da non apparire in superficie probabilmente perché la società "ufficiale" non si ritiene fiera, nonostante sia ammesso, e che di conseguenza non ritiene opportuno presentare pubblicamente.²⁴⁷

Come Melossi evidenzia, tali tecniche di neutralizzazione ampliano le prospettive d'azione, portando ad una situazione di drifting, ovvero un continuo errare che può essere morale o reale. In questo peregrinare tra i valori centrali della società senza certezza si apre la possibilità di scelta tra il conformarsi o deviare dalle regole sociali imposte, facendo emergere la volontà del deviante.²⁴⁸ Matza afferma «Il periodico venir

²⁴⁵ Ibidem, p.193.

²⁴⁶ Ibidem, p. 193.

²⁴⁷ Ibidem, pp. 193-194.

²⁴⁸ Ibidem, pp. 194.

meno del legame morale alla legge che la neutralizzazione rende possibile e che risulta nella condizione della deriva non si traduce automaticamente nella commissione di un atto delinquente. La condizione della deriva morale di un individuo rende la delinquenza possibile o permissibile rimuovendo temporaneamente quei legami che usualmente controllano i membri di una società, ma di per sé sola non fornisce alcun tipo di impegno o compulsione sufficiente a gettare tale individuo verso l'azione deviante».²⁴⁹

In un'altra opera di Matza, *Becoming Deviant*, del 1969, viene introdotto il concetto di Destino del Bando, nel quale, il soggetto attore attivo della condotta deviante aspetta di ricevere l'etichetta ed essere identificato come bandito, ricollegandosi agli studi effettuati da Lemert e Becker. In tal senso, il bando andrebbe a salvaguardare la regolamentazione della devianza per tutto il periodo di tempo che il soggetto decide di delinquere, andando a risultare fattore determinante dell'ufficializzazione della devianza nelle mani del potere politico, così come evidenziava Foucault. Con l'imposizione dello stigma vi è un miglioramento della gestione del controllo sociale perché l'intervento del potere politico tende a attribuire un significato alla devianza ed ai comportamenti devianti.²⁵⁰

Tali approcci possono essere associati ai fini di questo lavoro, perché se consideriamo la genitorialità come meta del genitore da poter perseguire, bisogna anche individuare quelli che sono gli strumenti, in questo caso dei detenuti, utilizzabili per poter perseguire e svolgere il loro ruolo all'interno del contesto familiare, ma anche a quelle che sembrerebbero le strade preimpostate che vengono proposte loro, alcune volte anche in modalità coercitive. Basti pensare alla perdita della potestà del minore, ai quali essi devono adeguarsi ed adattarsi, senza, molte volte, poter andare a determinare la propria volontà. Sono situazioni che possono generare sentimenti di inferiorità.

Mannheim, nel 1975 evidenzia come il complesso d'inferiorità possa portare i soggetti a deviare per poter attirare l'attenzione su di essi, questo perché tale comportamento viene individuato come unica occasione per ribaltare l'attenzione del consorzio sociale, e di conseguenza per poter compensare la propria inferiorità. Tali azioni potrebbero

²⁴⁹ David Matza, *Delinquency and Drift*, John Wiley, New York, 1961, p. 181, in Stato, controllo sociale, devianza, Bruno Mondadori, Milano, 2002, p.195.

²⁵⁰ Dario Melossi, Stato, controllo sociale, devianza, Bruno Mondadori, Milano, 2002, pp. 195-196.

esprimere richieste di aiuto, così come Winnicot, psicoanalista inglese, individua nei comportamenti delinquenti nell'infanzia, in cui la deprivazione sarebbe la causa dell'impulso a deviare, reazione che ha la finalità di riappropriarsi di qualcosa che si è perduto e per colmare un vuoto.²⁵¹

Tutti questi contributi, come afferma Livio Pepino, confermano un pensiero unico che si sta diffondendo, soprattutto negli Stati Uniti, ma anche in Italia, che sta riorganizzando i sistemi istituzionali ed i rapporti sociali. Ciò si basa sul presupposto che la garanzia dei diritti e della sicurezza dei soggetti ritenuti inclusi nel consorzio sociale è basata sull'eliminazione dei diritti degli esclusi, ovvero di tutti i soggetti stigmatizzati e ritenuti non meritevoli di godere di essi. Secondo tale interpretazione, la sicurezza unitamente a quella che è la felicità ad essa associata si determinano da un ordine prestabilito e immutabile che prevede l'allontanamento al di fuori dei confini della società tutto ciò che viene identificato come disordine.²⁵²

Viene quindi a verificarsi il fenomeno dell'esclusione sociale.

7. You are not one of us: Esclusione Sociale

Se cerchiamo sul vocabolario della Treccani il termine "esclusione", possiamo vedere che viene definito come «la condizione di chi viene relegato ai margini, cioè alla periferia del sistema sociale, e implica quindi la mancata integrazione di alcuni gruppi e categorie di persone che non partecipano ai processi produttivi, decisionali e distributivi fondamentali della società. Espressione dell'ineguaglianza delle opportunità di accesso alle risorse, ai benefici e alle ricompense sociali, l'emarginazione ha tra le sue cause fattori di ordine economico, politico e culturale. [...] può assumere i caratteri della discriminazione, che consiste nell'esclusione di particolari gruppi e categorie sociali dalla fruizione di alcuni diritti fondamentali. Emarginare significa mettere ai margini, cioè in una posizione periferica, lontana dal centro di un sistema. Gli emarginati sociali

²⁵¹ T. Bandini, U. Gatti, B. Gualco, D.Malfatti, M.I. Marugo, A.Verde, *Criminologia. Il contributo della ricerca alla conoscenza del crimine e della reazione sociale*, Seconda edizione, Volume I, Giuffrè editore, Milano, 2003, pp. 117-121.

²⁵² Livio Pepino, *Meccanismi di esclusione e diritto penale del nemico*, pp. 1-2, in *Il carcere in Europa fra reinserimento ed esclusione*, Pisa, Convegno 29 Febbraio - 1 Marzo 2008.

sono quindi individui o interi gruppi posti alla periferia della società, esclusi dai suoi processi fondamentali, non integrati nel suo tessuto. [...] L'emarginazione in genere è intesa come una condizione imposta o subita, ma talvolta, soprattutto nel caso delle minoranze religiose, etniche o di altro tipo, è una strategia voluta di autoesclusione economica, politica e culturale per sottrarsi alle regole del sistema sociale dominante e preservare la propria specifica identità».²⁵³

Così come Costantino²⁵⁴ evidenziava, la Teoria dell'Etichettamento focalizza l'attenzione su quella che era la reazione sociale al fenomeno deviante, che nel nostro caso facciamo riferimento alla commissione di un reato e alla conseguente influenza sul ruolo genitoriale, che viene a determinarsi attraverso i processi di esclusione e di allontanamento dei soggetti etichettati e non più voluti all'interno del consorzio sociale di riferimento.

Bisogna ricordare che queste forme di esclusione sono esercitate secondo logiche di potere e di politiche sottostanti al sistema sociale nel suo complesso. Inoltre vi sono determinati valori del contesto di riferimento che incidono notevolmente in questo processo, come nel caso dell'Italia in cui si ha una forte incidenza dell'influenza cristiana, ed in particolare del concetto di famiglia da essi diffusa, all'interno della quale i genitori svolgono un ruolo decisivo di insegnamento e di predica dei valori fondamentali del credo.

Quindi nel contesto dei genitori detenuti possiamo affermare come ci sia una duplice esclusione: la prima in riferimento alla società, in quanto si è persa l'immagine del perfetto cittadino e di conseguenza anche la reputazione ad essa associata, quindi l'individuo deviante viene ritenuto dannoso e pericoloso per la società, meritevole di essere allontanato dal consorzio sociale perché non voluto; la seconda in riferimento al contesto familiare, perché non si corrisponde più ai canoni di ruolo riconosciuti nella società. Ciò comporta una perdita del ruolo genitoriale, non tanto in termini giuridici, quanto in termini socio-culturali, nel momento dell'azione deviante. L'individuo resta privo dell'immagine positiva di Sé, sia agli occhi della collettività che ai suoi stessi medesimi. Non è più un esempio per i consociati e soprattutto per i suoi figli.

²⁵³ [http://www.treccani.it/enciclopedia/emarginazione_\(Enciclopedia_dei_ragazzi\)/](http://www.treccani.it/enciclopedia/emarginazione_(Enciclopedia_dei_ragazzi)/)

²⁵⁴ Riferimento al paragrafo 1 del capitolo.

Perdendo tale figura genitoriale, il soggetto non può più riscattare la sua persona e tutelare i suoi interessi, come padre o madre, ma neanche quelli del proprio figlio.

Tale situazione genera sconforto, frustrazione, rabbia, delusione verso se stessi, tutta una serie di emozioni negative che possono incidere sul percorso rieducativo del reo e sul suo buon esito.

Infatti se poniamo l'attenzione al sistema sanzionatorio, con il susseguirsi dei secoli, l'istituto penitenziario e la pena hanno subito dei mutamenti che hanno modificato il loro assetto originario di inclusione sociale: si pensi all'art. 27 co. 3 della nostra Costituzione, che pur affermando il principio di rieducazione della pena, finisce per assumere un significato di esclusione dal consorzio sociale di quella che Pepino definisce una sottoclasse a cui viene negato l'accesso legittimo alle risorse economiche e sociali della società e che vede l'esclusione come unica alternativa per l'interpretazione che viene conferita loro, ovvero quella di soggetti pericolosi.²⁵⁵

A tal proposito Virginie Bianchi²⁵⁶, avvocato al Barreau di Parigi, evidenzia che la funzione assegnata dagli Stati al carcere si sostanzia nel "punire i poveri", utilizzando un controllo sociale coercitivo che si traduce in un'emergenza di confinamento, soluzione ai rimedi di tutti i problemi sociali delle società occidentali. Infatti esaminando le evoluzioni legislative dei differenti Paesi Europei degli ultimi dieci anni, ma anche quello degli Stati Uniti, si può constatare che l'arsenale legislativo permette l'incriminazione di maggiori infrazioni, che aumentano nel tempo, prevedendo la reclusione come sanzione, la quale non cessa di essere utilizzata malgrado i buoni propositi delle dichiarazioni dei principi e dei testi emanati, i quali vantano pregi concernenti alternative alla detenzione. Ciò demarca l'emergere di nuove categorie delinquenti ai quali corrisponde un aumento della repressione per determinate infrazioni, i quali rappresentano le nuove paure della nostra società in crisi. La prima di queste è certamente quella dei poveri, ovvero della nuova classe di pericolo perché, nelle società industriali e commerciali, essere poveri non è più accettabile per la maggioranza della popolazione. Qui nasce la problematica di un controllo sociale da esercitare su questa nuova categoria che viene interpretata come soggetti esclusi dalla società dei consumatori. Non vi è, quindi, la necessità di un incremento del fenomeno

²⁵⁵ Ibidem, pp. 13-14.

²⁵⁶ Avvocato francese membro dell' AED.

criminale, ma una politica penale che pone delle scelte in base alle quale attribuisce certi comportamenti devianti ai poveri, non come un' allerta legata ad una situazione sociale ogni giorno più degradante, ma come un vero e proprio fenomeno criminale. Non vengono quindi fatte riflessioni in merito a delle riforme sociali che permettono di sradicare le cause della delinquenza. Si parla di una logica di sistema penale che corrisponde ad una parte della popolazione, così come negli Stati Uniti vengono presi di mira gli afro-americani ed i giovani, in Francia, ma anche in altri Paesi dell'Europa, i giovani appartenenti alle banlieues e provenienti dall'immigrazione non europea, i quali fatalmente vengono criminalizzati da questo sistema. Di fatto lo Stato si appropria del controllo di una classe intera della popolazione che giudica pericolosa da eliminare, di conseguenza il senso della detenzione assumerebbe una connotazione di eliminazione. Questo è il problema del ruolo della legge all'interno di una società che ha associato il dominio del potere e della politica a quello della produzione. In tal senso possiamo evidenziare come da un punto di vista dell'utilità, il sistema penale sia diventato un semplice sistema di gestione della popolazione, in cui la legge ha perduto il suo ruolo culturale e sociale di rappresentazione dei valori fondamentali della società sulla quale è stato costruito, fenomeno che può essere interpretato come una grave macchia del nostro sistema democratico.²⁵⁷

Potremmo interpretare l'esclusione sociale come una anticipazione della reazione sociale, anziché come conseguenza diretta della devianza.

In conclusione possiamo affermare come il carcere sia un tema fortemente discusso, sia sul piano politico che sociale, aprendo una riflessione sul ruolo del sistema carcerario, sulla sua capacità riabilitativa e sulla possibile riorganizzazione mirando ad un rinnovamento del sistema carcerario. Come afferma Viviana Ruggeri «questo dibattito ci riconduce inevitabilmente all'identità della popolazione carceraria, a quanti, nel presente e nel futuro, dovranno interrompere - per un periodo più o meno lungo della loro vita - le relazioni con il mondo esterno ed a quale chance e quali strumenti l'attuale società mette a loro disposizione per reinserirsi a fine pena.

Il reinserimento non deve essere inteso nella sua accezione più ampia all'interno della sola società, bensì deve essere ridimensionato anche nell'ambito della famiglia, la quale,

²⁵⁷ Virginie Bianchi, *Les prisons en Europe: règles ed conditions de détention*, pp. 8-9, in *Il carcere in Europa fra reinserimento ed esclusione*, Pisa, Convegno 29 Febbraio - 1 Marzo 2008.

nonostante possa essere stata in contatto con il familiare recluso, quest'ultimo assumerà un ruolo di reduce, di estraneo in quella che, fino a qualche tempo prima, era la sua casa e quello che potremmo definire il suo gruppo di appartenenza, così come Schütz affermava nella sue opere "Lo Straniero. Un saggio di Psicologia Sociale" e "Il Reduce"²⁵⁸.

Contestualizzando tali opere al fenomeno della genitorialità in carcere, possiamo affermare che il genitore detenuto, nelle fasi iniziali di espiazione della pena, si ritrova a porre in essere meccanismi di reidentificazione dell'identità relazionale e sociale, cambiamenti delle coordinate che mirano ad orientare la nuova quotidianità in carcere. Esso viene inserito in un contesto per lui nuovo, nel caso della prima carcerazione, che risulta già consolidato da chi è già recluso e dagli operatori dell'istituto penitenziario, di conseguenza si trova a confrontarsi con dinamiche valoriali, sociali e relazionali già consolidate nel contesto di approdo, i quali entrando in contatto con il soggetto, mettono in discussione l'identità relazionale e sociale di quest'ultimo, costruita sui valori e norme appartenenti al contesto ed al vissuto precedente al momento dell'incarcerazione. Come lo straniero, il proprio sapere e la propria verità, che fino a quel momento erano date per scontate, risultano contingenti e relative, perdendo l'unicità precedentemente associata ad essi. Tale condizione è caratterizzata da precarietà, incertezza, frutto di una cesura con il prima ed il dopo.

Terminata e scontata la pena, per il genitore detenuto, così come lo straniero che si era allontanato dagli affetti e dalla sicurezza che il suo precedente contesto comportava, ma anche per lo stesso contesto familiare che resta in attesa di un suo ritorno, si manifesta una condizione di reciprocità del dato per scontato non contemplando i possibili mutamenti che il periodo di lontananza ha comportato. Infatti nel suo ritorno, dopo il periodo di assenza, l'inatteso lo attende in una realtà che spesso non riconosce più come prima, notando il cambiamento che la detenzione ha prodotto: il suo sguardo, nei confronti di sé stesso e dell'ambiente circostante, è mutato, ma anche lo sguardo dell'altro, diverso da sé, subisce lo stesso processo, in quanto il dare per scontato che qualcuno possa restare tale e quale nel corso della sua vita, nel momento in cui tale

²⁵⁸ Alfred Schütz, *Lo Straniero. Un saggio di Psicologia Sociale e Il Reduce*, Asterios Editore, Trieste, 2003. Gli articoli "The Stranger: An Essay in Social Psychology" e "The Homecomer" sono comparsi per la prima volta nell'*American Journal of Sociology* rispettivamente nei volumi 49, n.6 del maggio 1944, pp. 499-507 e 50, n.5 del marzo 1945, pp. 363-376.

soggetto cambia, nel nostro caso il genitore detenuto, può non essere più riconosciuto e concepito in un'ottica di estraneità.

Proprio per ovviare a tale problematica, che risulta un ostacolo ad un efficace reinserimento, risulta utile investire in strumenti idonei a non ledere tale relazione e a non produrre tale cesura, o quanto meno limitarla al minimo, inoltre bisogna investire su un buon reinserimento nell'ambito familiare affinché esso sia propedeutico a quello sociale. Possiamo sottolineare che l'assenza e la noncuranza di questo aspetto inciderebbe proporzionalmente a processi di esclusione sociale.

Alcune delle riflessioni emerse nel dibattito attuale e in quello passato evidenziano specifici nodi da sciogliere per re-ingegnerizzare l'attuale sistema penitenziario. In particolare, ci interessa sottolineare che:

- allo stato attuale il carcere non esprime alcuna capacità riabilitativa del soggetto nel sistema sociale che dovrà accoglierlo a fine pena, né costituisce uno strumento efficace di riduzione della criminalità nel medio e nel lungo periodo;
- non solo, la necessità di individuare una nuova concezione del trattamento deve tenere in debito conto di come il sistema della giustizia non può, separatamente da altri sistemi, innescare e realizzare un processo di innovazione dell'attuale pianeta carcere;
- è evidente come qualunque sforzo di avviare dei progetti di re-inserimento per i ristretti a partire dal carcere ma che si realizzino all'esterno di questo - e dunque nella società civile - necessitano di una sinergia tra tutte le forze attive del territorio;
- l'esperienza ha inoltre evidenziato come il problema non si risolve esclusivamente attraverso l'intervento del legislatore. Infatti, la presenza di dispositivi normativi che hanno dimostrato la propria efficacia in termini "riabilitativi" non è stata una condizione sufficiente ad innescare e compiere un processo di riforma del carcere che avrebbe dovuto ri-disegnare il tempo della pena sia all'interno che all'esterno di esso»²⁵⁹.

²⁵⁹ Viviana Ruggeri, in Oltre il carcere. I percorsi per l'integrazione socio-lavorativa dei detenuti ed ex detenuti nei progetti Occupazione, iniziativa comunitaria di occupazione, ISFOL, http://www.ristretti.it/areestudio/giuridici/studi/isfol_lavoro_detenuti.pdf, p. 3.

La messa in discussione di tali argomenti può essere intesa come interpretazione dello svantaggio sociale nel contesto italiano, ma anche europeo, che individua l'integrazione, soprattutto degli esclusi, come condizione della crescita economica e dello sviluppo sociale. Come ben sappiamo la crescita quantitativa della marginalità si evidenzia nel disagio sociale anche se cresce e si differenzia in differenti forme. Il dibattito sul carcere, e su quelle che sono le reali possibilità dei reclusi di reintegrarsi nella società, deve essere inserito in un contesto più ampio dell'identificazione di efficaci strategie volte alla diminuzione ed alla prevenzione dello svantaggio sociale nel quale rientra la popolazione dei detenuti.²⁶⁰

8. Quando lo stigma si protende alla pena

Ci sono casi in cui la rieducazione del condannato non sempre porta ad un reinserimento facilitato all'interno della società, in cui il soggetto, una volta espiata la pena, continua a portare sulle sue spalle l'onta del disonore, il segno indelebile degli errori del passato.

Ma da cosa deriva tale problematica? Può essere un segno di un cattivo funzionamento dell'assetto giudiziario o la necessità di un ampliamento del concetto e processo di rieducazione anche alla società?

Sembrerebbe che anche la collettività dovrebbe essere rieducata al reinserimento di un ex recluso all'interno del contesto sociale, mutando l'opinione e l'immagine che si ha di esso, prendendo coscienza del processo di espiazione della pena da lui attuato e ricordandosi che il suffisso "ex" non è usato impropriamente e che non si accosta ad un marchio a vita.

Interessante per questa prospettiva è la risposta della Corte Suprema di Cassazione.

Nella sentenza n. 9339/16 del 13 Aprile 2016, la Corte viene chiamata a pronunciarsi sul ricorso 940/2015 proposto dal Pubblico Ministero, in persona del sostituto

²⁶⁰ Viviana Ruggeri, in Oltre il carcere. I percorsi per l'integrazione socio-lavorativa dei detenuti ed ex detenuti nei progetti Occupazione, iniziativa comunitaria di occupazione, ISFOL, http://www.ristretti.it/areestudio/giuridici/studi/isfol_lavoro_detenuti.pdf, p. 4.

Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Napoli, contro un ex detenuto, in proprio e nella qualità di genitore di tre figli.

«Con la sentenza n. 14 del 19 Novembre 2013 - 23 Gennaio 2014, il Tribunale per i Minorenni di Napoli dichiarava lo stato di adattabilità dei 3 fratelli, figli di un ex detenuto e di una donna romena, tra i quali era intercorsa una relazione affettiva ormai esauritasi. Con la sentenza del 5 - 28 Novembre 2014 la Corte di appello di Napoli, sezione minorenni, revocava la dichiarazione di adottabilità dei medesimi minori, in accoglimento del gravame proposto dal ex recluso ed in difformità dalle richieste del tutore dei bambini e del P.G.,

La Corte di Napoli, anche richiamati noti principi di diritto sul controverso tema, osservava e riteneva che:

- L'appellante aveva richiesto l'annullamento della prima sentenza e la revoca della dichiarazione dello stato di adottabilità dei figli, sostanzialmente negando il loro stato di abbandono considerando ab origine; che l'unico impedimento all'esercizio della propria genitorialità era dipeso da ostacoli oggettivi a lui non imputabili (era stato infatti ristretto presso la Casa Circondariale), e che appena rimesso in libertà si era subito adoperato per ottenere l'affidamento dei figli, (nel frattempo collocati provvisoriamente presso una famiglia, atteso il totale disinteresse della madre), ricercando un'abitazione ed un'attività lavorativa (come del resto riportato anche nell'impugnata decisione); che ad oggi aveva stipulato regolare contratto di locazione per un immobile, ed aveva sottoscritto un contratto di lavoro con l'impresa di pulizia, e che attualmente conviveva con una donna che si era dichiarata disponibile ad accudire i minori insieme a lui; che la mamma dell'istante aveva dichiarato di assumersi la responsabilità dei tre nipotini e di contribuire al sostentamento economico dei medesimi;
- l'appello andava accolto, non ravvisandosi i presupposti di cui l'art. 8 L. 184/1984, come modificata dalla L. n. 149 del 28/3/2001;
- nel caso in esame, da un lato vi era il padre che manifestava la volontà di volere esercitare la propria responsabilità genitoriale, dall'altro c'erano i minori cui bisognava assicurare un normale sviluppo della personalità psico-fisica, in una

situazione peraltro ove gli stessi minori erano già stati collocati, sia pure in via provvisoria, presso una famiglia dal 21/5/2014;

- nel richiamare quanto accertato e più dettagliatamente illustrato nell'impugnata decisione, circa le ragioni per le quali i minori erano già stati precedentemente collocati in affidamento provvisorio presso una famiglia, con un totale disinteressamento della madre naturale e l'impossibilità del padre di accudirli, per essere lo stesso ristretto in carcere, oggetto del vaglio era la sussistenza dello stato abbandonico da parte dell'appellante. Posto che non era in discussione la capacità genitoriale di quest'ultimo, nulla essendo emerso al riguardo che potesse pregiudicare la sana crescita dei minori, andava osservato che all'attualità, all'esito delle disposte indagini, non era emerso alcun elemento di inadeguatezza a provvedere ai bisogni primari dei figli, in ragione innanzitutto della circostanza dell'aver, una volta messo in libertà, reperito una sistemazione lavorativa presso il cimitero canile, con uno stipendio di circa 700-800 euro mensili, che gli consentiva di corrispondere il canone di locazione in relazione all'appartamento, "arredato modestamente e ben tenuto dal punto di vista igienico", come presentato nella relazione degli atti, che aveva preso in fitto e dove si era trasferito, dichiarandosi comunque disponibile a cercarne un altro più grande qualora avesse avuto in affidamento i figli; egli, inoltre, aveva intrapreso una nuova convivenza con una donna la quale si era dichiarata disponibile ad accudire i minori, e poteva contare, alla bisogna, sull'aiuto economico della madre. Disponibilità ribadita da quest'ultima anche in sede di udienza camerale, ed altresì, per le eventuali altre incombenze relative alla gestione della casa, di quello della sorella e della nipote: tanto evincevasi dalla relazione- elaborata all'esito delle disposte informative dei Servizi Sociali presso il comune di residenza, del 29/07/2014;
- pertanto, acclarata la insussistenza dello stato di abbandono dei minori, in accoglimento dell'appello ed in riforma della gravata sentenza andava revocata la declaratoria dello stato di adottabilità dei medesimi.

Avverso questa sentenza notificata il 02 Dicembre 2014 il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale presso la Corte di Appelli di Napoli ha proposto

ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, illustrato da memoria e notificato il 22 Dicembre 2014 all'avvocato tutore dei minori».²⁶¹

La Corte dunque decide di rigettare il ricorso in quanto «le censure rivolte alla motivazione dell'impugnata sentenza vanno ratione temporis ricondotte all'art. 360, co.1, n.5, c.p.c. nella versione introdotta dall'art. 54 del d.l. 22 Giugno 2012, n.83, convertito con modificazioni dalla legge 7 Agosto 2012, n.134, concernendo la sentenza pubblicata l'8 Novembre 2014. Essa afferma che come ormai noto, tale normativa, circoscrivendo il vizio di motivazione deducibile mediante il ricorso per cassazione all'omesso esami di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, costituisce espressione della volontà del legislatore di ridurre al minimo costituzionale l'ambito del sindacato spettante al Giudice di legittimità in ordine alla motivazione della sentenza, restringendo l'anomalia motivazionale denunciabile in questa sede ai soli casi in cui il vizio si converte in violazione della legge, per mancanza del requisito cui all'art. 132 n.4 c.p.c. ossia ai casi in cui la motivazione manchi del tutto sotto l'aspetto materiale e grafico, oppure formalmente esista come parte del documenti, ma le sue argomentazioni siano svolte in modo talmente contraddittorio da non permettere d'individuare, cioè di riconoscerla come giustificazione del Decisum, e tale vizio emerga immediatamente e direttamente dal testo della sentenza; ipotesi nella specie non ravvisabili pur nella sinteticità delle argomentazioni che sostengono la decisione. Sempre a questo proposito va aggiunto che il prospettato omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto, storico, decisivo censurabile ex art. 360, co.1, n.5 c.p.c. anche perché sebbene la sentenza possa non aver dato conto di tutte le risultanze probatorie ha però valorizzato la prevalente esigenza di assicurare la conservazione del rapporto familiare. D'altra parte, sebbene la sentenza non costituisca impedimento e il soggetto risulti non imputabile rispetto alla mancata assistenza dei figli, i rilievi del PM involgono contegni pregressi dell'ex recluso o anteriore anche alla sua detenzione o concomitanti con essa o ancora profili caratteriali che non si rivelano trascurati dai giudici d'appello, ma dai quali a fronte delle encomiabili iniziative assunte dal medesimo dopo la sua scarcerazione, quali riportate dalla richiamata relazione dei servizi sociali ma anche verificate da accesso in loco della polizia locale quanto ad abitazione e convivenza con altra donna, i giudici

²⁶¹ Sentenza 9339/16, allegata a fine tesi (Allegato A).

d'appello hanno illogicamente e plausibilmente concluso, alla luce pure del richiamato principio secondo cui l'adozione dei minori costituisce *extrema ratio* e considerando anche l'offerta sostegno esterno quantomeno della nonna paterna, che se da un canto nulla era emerso che potesse pregiudicare la sana crescita dei minori o che attestasse l'inadeguata capacità paterna rispetto ai bisogni primari dei figli, dall'altro le sopravvenienze giustificassero la valutazione d'insussistenza dello stato di abbandono e la prognosi favorevole circa la corrispondenza al superiore interesse dei bambini del ristabilimento del legame familiare piuttosto che della relativa rescissione. Infine la mancata audizione dei minori appare anche in appello implicitamente correlata alla loro età, che non la rendeva obbligatoria, ed all'emersa condizione degli stessi. Conclusivamente il ricorso deve essere respinto».²⁶²

Il risultato di questa sentenza, mostra come iniziano a manifestarsi posizioni, da parte della giustizia, differenti, a quelle che sono le etichette che i detenuti genitori portano con loro. Non solo questa risposta evidenzia come la condizione di detenzione del soggetto non abbia inficiato sulle sue capacità genitoriali, ma soprattutto che chi commette un reato può riscattare la sua immagine, cercando di inserirsi nel modo più appropriato possibile in un contesto arido formato da pregiudizi e stereotipi nei suoi confronti. Questi stessi pregiudizi vanno a toccare, non solo chi potrebbe avere una scarsa conoscenza del mondo penitenziario, ma anche chi in questo mondo né fa ampiamente parte, come il Pubblico Ministero di questa sentenza.

Il problema dell'etichettamento dei genitori detenuti, non può essere sottovalutato, poiché i processi di stigmatizzazione tendono a diramarsi culturalmente se non vengono attuate misure di ampliamento di sguardo, su tematiche, sì spinose, ma che non possono essere nascoste.

²⁶² Sentenza 9339/16, allegata a fine tesi (Allegato A).

Dai processi di etichettamento al reinserimento sociale negli Istituti Penitenziari dell'Emilia-Romagna: una sfida possibile?

Come si è potuto evincere dal capitolo precedente, i processi di etichettamento possono incidere profondamente su quello che è il percorso di reinserimento di un reo nel suo antecedente contesto di appartenenza, che nel caso del genitore detenuto è caratterizzato da un dualismo di devianza e di accettazione nel contesto familiare.

Ma quanti detenuti hanno dei figli?

Tabella 1. Detenuti per numero di figli - Anni 2005 - 2015

Anno	1	2	3	4	5	6	Oltre 6	Totale
2005	6.973	7.318	4.091	1.683	739	320	298	21.422
2006	4.489	4.914	2.746	1.162	496	208	181	14.196
2007	5.469	5.748	3.196	1.390	581	222	228	16.834
2008	6.592	6.943	3.810	1.606	646	262	255	20.114
2009	7.334	7.841	4.430	1.801	709	265	295	22.675
2010	7.789	8.414	4.853	2.064	771	292	283	24.466
2011	7.695	8.357	4.940	2.014	732	295	309	24.342
2012	7.656	8.408	5.109	2.061	746	298	286	24.564
2013	7.673	8.508	5.061	1.991	756	314	280	24.583
2014	6.881	7.701	4.657	1.846	708	269	272	22.334
2015	6.946	7.746	4.621	1.855	682	257	254	22.361

Nota: L'indagine è limitata ai soli soggetti di cui è noto lo stato di paternità/maternità. Sono quindi esclusi non solo coloro che non hanno figli ma anche gli individui per i quali il dato non è disponibile.

Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo automatizzato - Settore statistico²⁶³

²⁶³ Detenuti per numero di figli - Anni 2005 - 2015. 31 Dicembre 2015.

https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_14_1.wp?previousPage=mg_1_14&contentId=SST613746

Secondo le statistiche del Ministero della Giustizia, (Tab. 1), redatta il 31 Dicembre 2015 dal dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, nello specifico dall'ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo automatizzato, vediamo come la popolazione carceraria è stata suddivisa a seconda del numero di figli, dato che varia da 1 ad un massimo di 6, seguendo quella che è la variazione quantitativa durante un arco temporale che parte dal 2005 fino al 2015. In particolare possiamo vedere come nell'ultimo anno dell'indagine ci siano 22.361 reclusi di cui è noto lo stato di paternità o maternità, a seconda del sesso. Incrociando tale risultato con la popolazione carceraria al 31 Dicembre 2015, pari a 52.164 unità²⁶⁴ possiamo evidenziare come la fascia coinvolta alla genitorialità in carcere è pari al 42,86% dei reclusi.

Tal dato però non demarca una distinzione del sesso dei genitori, individuando la tematica soltanto in linea generale e non individuando neanche quella che era l'età dei figli nel momento di entrata dei genitori nel circuito penitenziario.

Andando ad evidenziare la realtà delle madri in stato detentivo e gli asili nido, funzionanti e non, (Tab. 2), la quale indagine prende in considerazione variabili inerenti agli asili nido funzionanti e istituti a custodia attenuata per detenuti madri, asili nido non funzionanti, detenuti madri con figli in istituto, bambini minori di 3 anni in istituto e detenute in gravidanza, nel periodo compreso tra il 1993 ed il 2015, possiamo evidenziare come al 21 Dicembre 2015 abbiamo 18 asili nido funzionanti e istituti a custodia attenuata per detenuti madri, 7 asili nido non funzionanti, 49 detenuti madri con figli in istituto, 50 bambini minori di 3 anni in istituto e 12 detenute in gravidanza. Rilevanti sono anche altre due date che rappresentano i margini esterni, a livello quantitativo, di tale indagine, ovvero: il 31 Dicembre 2014 in cui si hanno 15 asili nido funzionanti e istituti a custodia attenuata per detenuti madri, 5 asili nido non funzionanti, 27 detenuti madri con figli in istituto, 28 bambini minori di 3 anni in istituto e 9 detenute in gravidanza; infine il 30 Giugno 2001 con 17 asili nido funzionanti e istituti a custodia attenuata per detenuti madri, 2 asili nido non funzionanti, 79 detenuti madri con figli in istituto, 83 bambini minori di 3 anni in istituto e 21 detenute in gravidanza.

264

https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_14_1.wp?facetNode_1=1_5_32&previousPage=mg_1_14&contentId=SST1204480

Tabella 2. Detenute madri e asili nido - Anni 1993 - 2015. 31 dicembre 2015

Data di rilevazione	Asili nido funzionanti e istituti a custodia attenuata per detenute madri	Asili nido non funzionanti	Detenute madri con figli in istituto	Bambini minori di 3 anni in istituto	Detenute in gravidanza
30/06/1993	18	7	59	61	N.R.
31/12/1993	17	6	55	57	N.R.
30/06/1994	13	9	62	62	N.R.
31/12/1994	18	5	32	35	N.R.
30/06/1995	16	7	46	47	N.R.
31/12/1995	16	5	31	31	N.R.
30/06/1996	15	6	42	45	N.R.
31/12/1996	16	6	44	46	N.R.
30/06/1997	17	6	47	49	N.R.
31/12/1997	17	3	51	52	8
30/06/1998	15	3	44	49	7
31/12/1998	14	4	41	42	4
30/06/1999	17	4	66	70	21
31/12/1999	14	1	58	60	13
30/06/2000	13	0	56	58	15
31/12/2000	15	0	70	78	33
30/06/2001	17	2	79	83	21
31/12/2001	18	3	61	63	15

30/06/2002	16	2	57	60	28
31/12/2002	15	1	56	60	16
30/06/2003	15	2	43	47	8
31/12/2003	15	2	53	56	25
30/06/2004	15	2	69	71	17
31/12/2004	15	2	56	60	24
30/06/2005	14	3	44	45	38
31/12/2005	15	2	64	64	31
30/06/2006	15	2	59	63	15
31/12/2006	14	2	48	51	17
30/06/2007	16	2	43	45	22
31/12/2007	18	1	68	70	23
30/06/2008	16	1	58	58	36
31/12/2008	18	1	53	55	18
30/06/2009	16	5	72	75	5
31/12/2009	18	0	70	73	11
30/06/2010	17	2	53	55	14
31/12/2010	17	1	42	43	6
30/06/2011	17	1	53	54	18
31/12/2011	17	3	51	54	13
30/06/2012	16	1	57	60	16
31/12/2012	16	2	40	41	5
30/06/2013	16	1	51	52	23
31/12/2013	17	6	40	40	17
30/06/2014	21	2	43	44	18

31/12/2014	15	5	27	28	9
30/06/2015	19	4	33	35	19
31/12/2015	18	7	49	50	12

Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo automatizzato - sezione statistica²⁶⁵

Tali dati potrebbero essere spiegati, in parte, seguendo l'andamento della natalità e della fecondità della popolazione residente in Italia, infatti nel 2014 sono stati iscritti in anagrafe per nascita 502.596 bambini, quasi 12mila in meno se confrontati con l'anno precedente, 74mila in meno se confrontati con il 2008. Tale diminuzione delle nascite è dovuta soprattutto alle coppie di genitori italiani, pari a 398.540, le quali sono diminuite di 82mila unità nell'arco dei sei anni a partire dal 2014. Ciò avviene perché le donne italiane in età riproduttiva sono sempre meno, inoltre hanno una propensione ad avere figli sempre più bassa.²⁶⁶

Questi elementi ci forniscono un'idea generale, dal punto di vista quantitativo, del fenomeno della genitorialità negli istituti penitenziari italiani, ma qual'è il contesto emiliano romagnolo?

1. La realtà penitenziaria in Emilia-Romagna

Per quanto concerne la realtà carceraria in Emilia-Romagna, (Tab. 3)²⁶⁷, si ha la presenza di nove Case Circondariali, le cui caratteristiche si sostanziano nel detenere le persone in attesa di giudizio, persone condannate a pene inferiori o residuo pena pari a cinque anni. All'interno delle medesime strutture possono esistere anche delle sezioni penali, come il caso di Bologna e di Ferrara, oppure delle sezioni a custodia attenuata, situazione riscontrabile sia a Forlì che a Rimini.

²⁶⁵ Asili nido e detenute madri con figli di età inferiore a 3 anni conviventi. Serie storica semestrale degli anni: 1993 - 2015,
https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_14_1.wp?previousPage=mg_1_14&contentId=SST165689

²⁶⁶ <http://www.istat.it/it/archivio/174864>

²⁶⁷ Relazione sulla situazione penitenziaria in Emilia-Romagna, 2012, p. 10.

Tabella 3. Tipologia di Istituto Penitenziario e loro caratteristiche

Istituti dell'Emilia-Romagna	Tipologia	Caratteristiche
<ul style="list-style-type: none"> - Piacenza con Sezione Femminile - Reggio Emilia con Sezione Femminile - Modena con Sezione Femminile - Bologna con Sezione Penale e Sezione Femminile - Ferrara con Sezione Penale - Ravenna - Forlì con Sezione femminile e Sezione a custodia attenuata - Rimini con sezione a custodia attenuata 	Casa Circondariale	Accolgono persone in attesa di giudizio o persone condannate a pene inferiori – o residuo di pena pari a- ai cinque anni.
- Parma Istituti Penitenziari	Casa di Reclusione Casa Circondariale C.D.T.	Sono adibite all'espiazione delle pene. In molte Case Circondariali c'è una "Sezione Penale". Centro Diagnostico Terapeutico riaperto il 31.05.2012
- Reggio Emilia Istituti Penali C.C e O.P.G Unificati con D.M 16.06.2011 B.U 31.10.2011 nr.20	Casa Circondariale Ospedale Psichiatrico Giudiziario (OPG)	Gli OPG accolgono sia internati sia detenuti in "osservazione" per motivi psichiatrici. L'internato è la persona "prosciolta per vizio di mente" al processo, cioè ritenuta incapace di intendere e volere a causa di un'infermità psichica totale.
- Castelfranco Emilia Casa di Reclusione (Modena) con annessa Casa di Lavoro	Casa di Reclusione Istituto a Custodia Attenuata per il Trattamento dei Tossicodipendenti	Custodia attenuata è un regime di detenzione nel quale si svolgono numerose attività per la riabilitazione fisica e psicologica dei tossicodipendenti. Possono accedervi coloro che stanno scontando pene o residui di pena non superiori ai 5 anni.
- Saliceta San Giuliano di Modena Struttura non fruibile dal 07.06.2012 per eventi sismici	Casa di Lavoro	La Casa di Lavoro rientra, alla pari della Colonia agricola, tra quelle che il codice penale definisce misure amministrative di sicurezza. Il caso più frequente di assegnazione a una Casa di lavoro o a Colonia agricola è quello che fa seguito alla fine della pena detentiva carceraria. Una volta scontata per intero la condanna in carcere, se la persona è ritenuta "socialmente pericolosa", anziché essere rimessa in libertà, è sottoposta a una misura di sicurezza come la Casa di lavoro o la Colonia agricola

Fonte: Relazione sulla situazione penitenziaria in Emilia-Romagna - Anno 2012 - Regione Emilia-Romagna.

La tabella evidenzia le differenti tipologie di carceri presenti nella regione e le loro caratteristiche, sottolineando la presenza di sezioni femminili e di sezioni penali, dove, all'interno di queste ultime, risiedono tutti quei soggetti che hanno ricevuto pene superiori ai 5 anni. Vengono anche evidenziate le strutture quali: le Case di Lavoro a Saliceta, San Giuliano di Modena, paragonabili ad una colonia agricola, in cui vengono inserite tutte quelle persone ritenute socialmente pericolose, nonostante abbiano scontato la loro pena detentiva, dove sono sottoposti a misure amministrative di sicurezza previste dal codice penale; inoltre vediamo la presenza dell'Ospedale

psichiatrico giudiziario al cui interno risiedono sia detenuti che internati, ritenuti socialmente pericolosi per vizi mentali, ovvero infermità psichiche totali che rendono tali soggetti incapaci di intendere e di volere.

In riferimento alla popolazione carceraria in Emilia-Romagna, essa risulta pari a 3.094 detenuti, di cui 131 donne, su un totale di 53.725 così come rilevato il 30 Aprile 2016.²⁶⁸

Per quanto concerne la genitorialità in carcere, qual'è la situazione a livello regionale? Ci sono progetti in merito a tale fenomeno? Se sì, quali?

1. 1. La genitorialità in carcere all'interno degli Istituti Penitenziari della Regione

In riferimento alla presenza di madri e padri detenuti, come già enunciato nel primo capitolo dell'elaborato, la Legge dell'8 marzo 2001 n. 40 individua alcune modalità che consentono ai bambini, le cui madri sono recluse, di rimanere vicino ad esse, come la detenzione domiciliare speciale ma anche l'individuazione, su tutto il territorio nazionale, di apposite strutture riservate a tale problematica. Nell'attesa dell'istituzione delle case detentive idonee a ciò, la Legge indica che il minore può rimanere in carcere con la propria madre fino all'età di 6 anni.²⁶⁹

Secondo i dati, (Tab. 4), in Emilia-Romagna al 30 Giugno 2014 si registra la presenza di un bambino all'interno di uno degli Istituti Penali, mentre a livello nazionale sono 44 i bambini reclusi con le loro madri. Analizzando la tabella vediamo che vi sono: 18 asili nido funzionanti nella nazioni; 2 non funzionanti; 3 Istituti a custodia attenuata per detenuti madri, rispettivamente in Lombardia, Sardegna e Veneto; 43 detenute con prole in carcere; la presenza di 44 bambini in Istituti Penitenziari; infine 18 donne in stato di gravidanza.

Nello specifico vediamo una maggiore concentrazione nel Lazio con 19 Madri detenute, con figli in carcere, 19 bambini presenti negli istituti e 10 detenute in stato di

²⁶⁸ Rilevazione del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo automatizzato statistica ed automazione di supporto dipartimentale - Sezione Statistica,
https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_14_1.wp?previousPage=mg_1_14&contentId=SST123234
6

²⁶⁹ Relazione sulla situazione penitenziaria in Emilia-Romagna, 2012, p.25.

gravidanza, seguiti dalla Lombardia in cui vi sono 11 detenute con figli in carcere e 12 bambini presenti in essi. Per quanto concerne l'Emilia Romagna, il 30 Giugno 2014 risulta rilevata l'ultima presenza di una madre detenuta con prole a seguito.

Tabella 4. Detenute madri e asili nido - 30 giugno 2014

Regione di detenzione	Asili nido funzionanti	Asili nido non funzionanti	Istituti a custodia attenuata per detenute madri	Detenute madri con figli in istituto	Bambini in istituto	Detenute in gravidanza
Abruzzo	2			2	2	2
Calabria	1	1				
Campania	1			4	4	
Emilia Romagna	1			1	1	
Lazio	1			19	19	10
Liguria	1			1	1	1
Lombardia	2		1	11	12	
Piemonte	1	1				
Puglia	3					
Sardegna	1		1	1	1	
Sicilia	2					
Toscana	1			1	1	2
Umbria	1					
Veneto			1	3	3	3
Totale nazionale	18	2	3	43	44	18

Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo automatizzato - sezione statistica²⁷⁰

²⁷⁰ Detenute madri e asili nido. Situazione al 30 Giugno 2014.

Andando a rilevare la situazione attuale delle madri detenute, (Tab. 5), vediamo la presenza di 38 di loro con un totale di 41 figli al seguito, vedendo quasi invariati i dati rispetto al 2014, poiché si ha un'accentuazione a livello quantitativo in Lazio ed in Lombardia, con la presenza di 10 madri detenute e 10 bambini presenti negli Istituti per la prima, 10 madri detenute e 11 bambini nella seconda.

Tabella 5. Detenute madri con figli al seguito - 31 marzo 2016

Regione di detenzione	Istituto di detenzione	Italiane		Straniere		Totale	
		Presenti	Figli al seguito	Presenti	Figli al seguito	Presenti	Figli al seguito
Campania	Avellino "Antimo Graziano" Belizzi CC	2	2	1	1	3	3
Lazio	Roma "Germana Stefanini" Rebibbia Femminile CCF	4	4	6	6	10	10
Lombardia	Como CC	1	1	1	1	2	2
Lombardia	Milano "Francesco Di Cataldo" San Vittore CCF	1	1	9	10	10	11
Piemonte	Torino "G. Lorusso L. Cutugno" Le Vallette CC	4	5	1	1	5	6
Sardegna	Sassari "Giovanni Bacchiddu" CC	1	1	1	1	2	2
Toscana	Firenze "Sollicciano" CC	1	1	-	-	1	1
Veneto	Venezia "Giudecca" CRF	2	3	3	3	5	6
Totale		16	18	22	23	38	41

Nota: gli Istituti a Custodia Attenuata per detenute Madri (ICAM) attualmente sono Torino "Lorusso e Cutugno", Milano "San Vittore", Venezia "Giudecca" e Cagliari. In caso non siano presenti detenute madri con figli al seguito, l'istituto non compare nella tabella.

L'Amministrazione Penitenziaria regionale, attraverso il "Programma Carcere" della Regione Emilia-Romagna, promuove progetti mirati a garantire e preservare le relazioni genitoriali. Nello specifico, il progetto regionale "Cittadini Sempre" intende stimolare la rete dei volontari, ma anche degli altri operatori del settore, affinché, attraverso azioni specifiche, venga sostenuta la genitorialità in carcere.

2. Progetto "Cittadini Sempre: Cooperare per migliorare"

Per meglio comprendere il progetto "Cittadini Sempre" risulta utile riportare le parole di Paola Cigarini, durante la Conferenza regionale Volontariato Giustizia, la quale sostiene che "il quadro disastroso in cui versa il nostro sistema penale e in esso il sistema carcere, si inserisce in una situazione economica e politica che produce disgregazione sociale, futuro incerto, individualismo, paure. Così che ogni tentativo di mettere mano a politiche della pena caratterizzate da un'apertura verso il territorio, crea rifiuto e incomprensioni. Il carcere come extrema ratio è ancora un obiettivo culturale lontano. Questo ha portato negli ultimi anni ad un grave sovraffollamento degli istituti penitenziari e ne condiziona fortemente la gestione, la vita delle persone ristrette e di quanti, con loro, mantengono rapporti affettivi. La stessa finalità della pena, art. 27 della Costituzione, quando scontata come custodia cautelare detentiva, è dal sovraffollamento resa ancora più difficile e neppure i tentativi predisposti dai diversi ministri succedutisi in questi ultimi anni, dall'indulto 2006, alla legge 199 del 2010, sembrano aver capito in modo determinante, una situazione peraltro condannata dalla Corte Europea.

Anche gli istituti penitenziari della Regione Emilia Romagna, vivono questa difficile e complessa situazione e il volontariato è chiamato a esserne testimone "parlante" e a svolgere il proprio ruolo in modo propositivo cogliendo le possibilità che anche una

²⁷¹

https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_14_1.wp?previousPage=mg_1_14&contentId=SST122534

situazione di crisi può offrire in un difficile equilibrio, tra richieste di sostituzione vera e propria, di ruoli e di risorse, e le reali problematicità del momento.

“Cittadini sempre”, progetto a valenza regionale, prende in considerazione la situazione di grave sovraffollamento degli istituti emiliano romagnoli, gravati da carenze di personale trattamentale e di custodia, e da una costante diminuzione delle risorse economiche. Propone un'attività che coinvolge e rafforzi la rete delle associazioni e le reti territoriali impegnate nel sostegno delle persone detenute e delle loro famiglie.

Si propone di perseguire, tra gli altri, anche l'obiettivo di sollecitare una maggiore attenzione ai figli delle persone detenute e in generale alle relazioni significative, per sostenere i più piccoli in un'esperienza traumatica come la carcerazione di un genitore e proteggere i legami adulti dalla grande difficoltà della lontananza, dei colloqui senza alcuna intimità, di norme ormai obsoleta”.²⁷²

Per quanto concerne le attività del progetto cittadini sempre per le annualità 2013-2014, oltre a proseguire nelle sessioni di comunicazione, documentazione, rafforzamento della rete del volontariato, hanno cercato di approfondire e meglio indagare le relazioni familiari vissute delle persone recluse negli istituti della regione, con una particolare attenzione a ciò che può facilitare l'essere genitori in carcere.

Gli obiettivi del progetto del 2015 si sostanziano: nel dare piena applicazione all'art. 28 dell'ordinamento penitenziario; intervenire su occasioni, passi, tempi che consentano la relazione tra la persona detenuta i familiari; permeare la struttura carceraria del valore del mantenimento del rapporto tra figli e genitori detenuti chiamando anche quest'ultimi alla consapevolezza dell'importanza del loro ruolo genitoriale comunque; far crescere nel volontariato la capacità progettuale e contrattuale a livello locale e regionale; proporre al territorio momenti di crescita sui fini della piena.

Di conseguenza le azioni mirano a far conoscere ciò che già esiste in ogni realtà carceraria della regione, sia per quanto concerne progetti è già in attivo o in itinere sui temi delle relazioni familiari e della genitorialità nel tempo della pena, raccogliendo quelle che sono le riflessioni le proposte che i volontari anno ho maturato in base alla loro esperienza.

Nello specifico, Giovedì 22 Gennaio 2015, a Bologna, presso la Sala Polivalente della Regione Emilia-Romagna, si è svolta la “Giornata di formazione congiunta tra

²⁷² Conferenza regionale Emilia Romagna Volontariato Giustizia, Gennaio 2015.

operatori e volontari impegnati all'interno del carcere sull'importanza della relazione familiare – genitoriale delle persone detenute e sulle possibili strategie da mettere in atto per sostenerla” frutto di tale progetto, il quale mira ad un approfondimento della tematica della genitorialità presso gli istituti penitenziari. In particolare vi è stata la presenza delle istituzioni, sia sul versante amministrativo che la presenza delle associazioni di volontariato che prestano servizi in tale ambiente, nello specifico hanno partecipato al progetto: la polizia penitenziaria, gli educatori, i volontari e i dirigenti. Le alleanze che si sono costruite su questa esperienza risultano di fondamentale importanza poiché si può valutare la tematica da punti di vista differenti, sia per quanto concerne i diversi ruoli, ma anche i diversi istituti presenti durante il convegno. In particolare vi sono delle differenze sul flusso di familiari, i quali a loro volta arrivano in modi diversi all'interno degli istituti, le modalità in cui vengono accolti, nello specifico come viene data ospitalità ai bambini.

Per meglio coltivare questi legami, la Regione ha deciso di lavorare insieme a “Bambinisenzasbarre”, una Onlus, associazione di volontariato, che opera all'interno delle carceri della Lombardia, il cui scopo è sempre stato quello di costruire una rete per risolvere questo problema che concerne la genitorialità in carcere, fino a costruire una rete a livello Europeo.

La giornata è stata presieduta da Laura Formenti, docente di Pedagogia della famiglia presso l'Università Bicocca di Milano, e da Lia Sacerdote, presidente dell'associazione Bambinisenzasbarre di Milano, entrambe invitate per meglio formare gli operatori invitati a tale evento.

In particolare la Formenti ha aperto la giornata con una riflessione su tre concetti fondamentali:

- il primo fa riferimento alle Alleanze che definisce cura dei legami, sui quali afferma che “però lo sappiamo tutti che spesso anche se si lavora alle stesse cose, non ci si conosce. Spesso si fanno cose analoghe sullo stesso tema e, quello accanto a te, non sai cosa stai facendo. Quindi le alleanze hanno bisogno,

per essere davvero reali e non solo dichiarate sulla carta, di tanta formazione, di tanto lavoro di costruzione di questi legami”²⁷³;

- successivamente parla di Conoscenza, strettamente correlato al primo in quanto le diversità producono un ampliamento di conoscenze, di sguardi, dando la possibilità, attraverso un lavoro di squadra, di meglio comprendere il fenomeno oggetto della giornata, nella sua realtà e a seconda dei vari ruoli che entrano in contatto con essa;
- infine vi è il Dualismo tra sicurezza versus trattamento, il quale è uno dei dilemmi da affrontare, ed è un dilemma che non si risolve separando i ruoli, nello specifico la docente evidenzia che “non è vero che il personale di polizia fa solo ciò che produce sicurezza. Il personale di polizia è decisivo nella questione trattamentale, così come l'educatore o i volontari, chiunque entra in rapporto con i detenuti non può far finta che il tema della sicurezza non ci sia, non può pensare che il suo pezzo è solo occuparsi di trattamento”²⁷⁴.

Inserendo tali concetti nel tema dell'accoglienza in carcere, la Formenti afferma che “Ognuno ha il suo pezzo di conoscenza, cioè io per esempio se faccio parte del personale, so quali sono le procedure e i passaggi che il bambino vive fisicamente, attraversa, per arrivare alla sala colloqui. Lo so per il mio carcere, perché quando vado con altri colleghi a fare la formazione scopro che non è la stessa cosa, che ogni carcere ha un percorso un po' diverso, a volte molto diverso e che, ascoltando come fanno gli altri, mi vengono delle idee su quello che si potrebbe fare anche da noi. Questo "da noi" ha senso perché lo sappiamo che le carceri non sono tutti uguali, ci sono i regolamenti, ci sono le circolari, ci sono un sacco di aspetti che li accomunano, ma i regolamenti s'interpretano, si vivono, ci sono persone che applicano il regolamento. Quindi è importante confrontarsi con un altro, anche se ha il tuo stesso ruolo”²⁷⁵. Tale scambio

²⁷³ L. Formenti, convegno “CITTADINI SEMPRE. Giornata di formazione congiunta tra operatori e volontari impegnati all'interno del carcere sull'importanza della relazione familiare – genitoriale delle persone detenute e sulle possibili strategie da mettere in atto per sostenerla”, Bologna, Giovedì 22 Gennaio 2015.

²⁷⁴ L. Formenti, convegno “CITTADINI SEMPRE. Giornata di formazione congiunta tra operatori e volontari impegnati all'interno del carcere sull'importanza della relazione familiare – genitoriale delle persone detenute e sulle possibili strategie da mettere in atto per sostenerla”, Bologna, Giovedì 22 Gennaio 2015.

²⁷⁵ L. Formenti, convegno “CITTADINI SEMPRE. Giornata di formazione congiunta tra operatori e volontari impegnati all'interno del carcere sull'importanza della relazione familiare – genitoriale

comunicativo e la conoscenza del ruolo che si ricopre è rilevante, questo perché in sua assenza viene a demarcarsi l'ignoranza della tematica da parte di alcuni ruoli, come gli educatori che risultano carenti di una reale conoscenza del percorso dei colloqui tra detenuti e familiari, ma soprattutto con i bambini. In particolare il punto di vista di questi ultimi non viene preso in considerazione, quando invece sarebbe essenziale percorrere, anche fisicamente, il percorso che porta il minore ad incontrare il genitore detenuto, immedesimandosi nell'esperienza che esso esperisce, in quelle che sono le sensazioni e le emozioni con cui arriva, vive ed esce dal colloquio, valutando anche la sua osservazione in merito.

L'obiettivo principale di questa formazione è aprire lo sguardo fornendo delle possibilità, poiché essa “funziona quando parti dal presente, da quello che c'è e dall'accordo su quello che non c'è e cominciare a fare dei piccolissimi cambiamenti perché una formazione sistemica. I sistemici dicono che basta un battito di ali in Cina per provocare un terremoto a San Francisco. I terremoti a San Francisco avvengono lo stesso, però uno si illude che sia stato quel piccolo battito di ali”²⁷⁶.

Le istituzioni, le quali hanno una lunga tradizione, sono reticenti nel mutare le prassi, per questo motivo la formazione deve partire dal presente, attraverso piccoli cambiamenti sistematici che si basino sulla praticità, differenziando le pratiche a seconda dei diversi contesti, perché, come abbiamo già evidenziato, ogni carcere ha una realtà a sé stante e si caratterizza per unicità soprattutto a livello strutturale.

La presenza dei bambini in carcere porta alla consapevolezza di questa realtà, una presa di coscienza dei limiti e delle potenziali azioni future che l'istituzione penitenziaria può fare per mirare ad un mutamento reale.

Proprio in quest'ottica risulta rilevante la polizia giudiziaria, perché gli agenti non possono essere tagliati fuori dalla formazione. In prima linea ci sono loro, non ci sono gli educatori, non ci sono i volontari e non ci sono gli assistenti sociali, perché tutti gli altri sono dei complementi, i quali possono aggiungere un qualcosa, contribuire a rendere un sistema più fluido, con delle relazioni più curate. Ma la vera cura dei legami

delle persone detenute e sulle possibili strategie da mettere in atto per sostenerla”, Bologna, Giovedì 22 Gennaio 2015.

²⁷⁶ L. Formenti, convegno “CITTADINI SEMPRE. Giornata di formazione congiunta tra operatori e volontari impegnati all'interno del carcere sull'importanza della relazione familiare – genitoriale delle persone detenute e sulle possibili strategie da mettere in atto per sostenerla”, Bologna, Giovedì 22 Gennaio 2015.

la fanno gli agenti. A tal proposito è nata la “Circolare del Sorriso”²⁷⁷, con la quale c’è stato un cambio di cultura ufficiale, poiché ha stabilito che parte dei compiti professionali della polizia penitenziaria si sostanzia nel fare il possibile affinché i bambini di passaggio per il carcere siano trattati con dignità, affetto e addirittura accolti. Questa parola “accolti” è una parola rilevante e in quella circolare, in un passaggio viene ribadito che: “si chiede al personale di usare il sorriso”, un gesto, un’emozione che non è qualcosa che tu usi a comando eppure sappiamo quanto sia importante nelle relazioni umane, sino a diventare un simbolo della relazione,

Bisogna ricordare, come già evidenziato nel primo capitolo, che i bambini tendono ad assimilare gli atteggiamenti posti nei loro confronti, emulandoli ma allo stesso tempo sono spinti a confermare le aspettative degli altri, e proprio sulla base di ciò si basa la circolare.

Altro ruolo importante, all’interno del contesto carcerario, è quello dell’educatore che si occupa del trattamento del detenuto. Per quanto concerne la tematica della genitorialità in carcere, ma anche in un’ottica più estesa dell’affettività, la rieducazione deve partire dal presupposto che ognuno di noi riesce a stare in piedi e ad avere anche una vita più o meno dignitosa solamente se riesce a pensare che c’è qualcuno nel mondo che lo ama e che lo vede, lo riconosce. Esso può non essere una persona che qualcun altro definirebbe come la tua famiglia, perché non è detto che abbia un legame di “sangue” o anagrafico con te. Tutti abbiamo necessità di un qualcuno che ci vede e che ci rispetta e ci accetta per quello che siamo. Quindi questo è il motivo per cui bisogna prendersi cura dei legami familiari, delle relazioni significative che ognuna delle persone esistenti ha bisogno per poter vivere da essere umano, per poter essere persona. Usando le parole della Formenti “Nessuna persona vive stando da sola in piedi, nessuno di noi, noi abbiamo bisogno dell’altro. Poi diventi adulto, ti strutturi, ti corazzi, trovi le tue soluzioni, ma l’adulto non è totalmente autonomo, ma ha sempre bisogno di un altro, è sempre dipendente da un altro in tanti sensi. Quando parliamo di legame è il legame che, appunto, ti fa sentire che tu vali qualcosa, hai un valore, magari è diventato un

²⁷⁷ Circolare 10 dicembre 2009 - PEA 16/2007, Trattamento penitenziario e genitorialità - percorso e permanenza in carcere facilitati per il bambino che deve incontrare il genitore detenuto.

legame sottile, sottile, sottile, lontano, lontano, ma c'è! È un filo, a volte è solo un pensiero”²⁷⁸.

I volontari, invece, si occupano in prima persona dell'accoglienza, entrando in contatto con i bambini, con la famiglia, con i detenuti, conoscendo i loro nomi, i quali a loro volta conoscono i loro. Bisogna ricordare che l'accoglienza assume sfumature differenti a seconda delle persone, del ruolo ricoperto nel sistema carcere, della situazione e anche dal valore stesso che si dà ad essa. Può capitare di non accorgersi di tali aspetti e tali differenze, finendo di dare per scontato le azioni che poniamo in essere, al contrario bisognerebbe essere spinti dalla curiosità e di conseguenza accorgersi, rivelare la sussistenza di tali diversità, poiché da ciò nasce il cambiamento.

A tal proposito risulta importante ricordare l'esistenza di limiti rispetto al nostro potere d'azione, perché spesso si agisce sulla base di un principio molto individuale, invece è importante tendere ad alimentare una cultura, costruendo relazioni interpersonali tra gruppi, tra il personale interno ed esterno, compreso i dirigenti ed il Ministero, imparando a conoscersi e a parlarsi, lavoro indispensabile soprattutto per poter creare una sensibilità, che non è data, bensì si costruisce.

2. 1. Bologna e l'Istituto Penitenziario Dozza

La Casa Circondariale di Bologna è una struttura costruita nel 1984, aperta solamente un anno dopo, situata a pochi chilometri a nord della cintura dei viali che delimita il centro storico, zona periferica priva di esercizi commerciali e di abitazioni. Tale ubicazione segue la tendenza degli anni '80 di delimitare gli istituti penitenziari ai margini delle città in modo tale da allontanare dal cuore del centro abitato i soggetti non solamente ritenuti pericolosi, ma anche non voluti. Tale allontanamento visivo influenzava, ed influenza ancora, la percezione dei reclusi, dalla quale emerge una forte valenza di isolamento. Oltre a tale evidenza bisogna ricordare la difficoltà di accesso sia

²⁷⁸ L. Formenti, convegno “CITTADINI SEMPRE. Giornata di formazione congiunta tra operatori e volontari impegnati all'interno del carcere sull'importanza della relazione familiare – genitoriale delle persone detenute e sulle possibili strategie da mettere in atto per sostenerla”, Bologna, Giovedì 22 Gennaio 2015.

per le famiglie che per il personale esterno, quali i volontari, in quanto è raggiungibile solamente attraverso una linea urbana.

Essa è strutturata in quattro reparti principali: femminile, giudiziario, penale e semiliberi. “La Dozza”, così come viene definita la C.C, ha una capienza regolamentare di 492 posti, come rilevato dal Ministero di Giustizia, e attualmente, secondo i dati del 26 Gennaio 2016, le presenze sono pari a 747 unità.²⁷⁹ Facendo un riscontro con il passato, la situazione è decisamente migliorata, soprattutto rispetto al biennio 2010-2012 in cui l'istituto aveva registrato 1.200 presenze, in una situazione di sovraffollamento denunciata e ridimensionata a partire dal 2012, in cui il numero è diminuito come conseguenza del decreto legge n. 211 del 22 Dicembre 2011, anche definita "svuota carceri", promossa dall'Ex Ministro Severino.

Per quanto concerne la possibilità di effettuare colloqui non si sono riscontrate restrizioni particolari, se non quelle dettate dalla necessità di gestire le esigenze di una vasta popolazione detenuta e dei corrispettivi familiari. Come previsto dalla legge, ai detenuti spettano i sei colloqui mensili, mediamente uno alla settimana della durata di 1 ora, salvo il caso in cui i visitatori vengano da molto lontano, nei quali i colloqui possono prolungarsi fino alla durata di tre ore. Proprio per ovviare il problema della mole di persone durante la fase di colloquio, la direzione è stata costretta a limitare la visite ai soli parenti, consentendo l'accesso a terze persone solo in casi eccezionali o laddove il detenuto non riceve spesso i propri familiari.

Oltre a questi incontri, due volte l'anno, solitamente verso il periodo natalizio e a maggio, è prevista una “Settimana della famiglia”, lasso di tempo in cui i detenuti incontrano, in gruppi e a rotazione, per la durata di due ore, i familiari in apposite zone verdi, le quali sono state dotate di sedie, ombrelloni e gazebo, grazie al contributo dell'associazione A.Vo.C., Associazione volontari del carcere - Onlus, la quale si occupa anche di portare dei giocattoli per i bambini e di offrire anche piccoli spuntini ai detenuti e ai loro parenti durante tale incontro.²⁸⁰

L'obiettivo della “Settimana della famiglia” è creare dei momenti sereni in cui i reclusi possano incontrare i propri familiari in un contesto più piacevole di quello della sala

²⁷⁹

https://www.giustizia.it/giustizia/prot/it/mg_data_view.wp?liveUid=2014DAPCARD&Nome=UFF56804

²⁸⁰ <http://www.associazioneantigone.it/osservatorio/rapportoonline/emilia/bologna.htm>

colloqui, poiché all'interno dell'istituto penitenziario bolognese non esistono spazi curati ad hoc adibiti a tale compito, se non la spoglia saletta di istituto. Queste feste, nel corso degli anni, hanno riscontrato un grande successo, soprattutto perché l'organizzazione offre giochi e animazioni per bambini e un buffet; Questo incontro risulta l'unica alternativa, oltre alle ore di colloquio previste dall'ordinamento, in cui poter riallacciare la relazione con i propri cari.

Tale associazione è attiva dal 1993, ed al suo interno vi sono più di 50 volontari provenienti da vari stati sociali e culturali. La loro attività spazia dal sostegno fisico e psicologico dei reclusi sino all'organizzazione di eventi, il cui scopo principale si sostanzia nel rafforzare i legami tra i detenuti e le loro famiglie. Proprio per poter svolgere tale mansione è stata fornita dalla casa circondariale la gestione di un piccolo ufficio all'entrata del carcere Dozza, una saletta, affrescata da una delle volontarie con immagini serene, in modo da alleviare l'attesa di chi non conosce le rigide regole della detenzione, adibita al dialogo con le famiglie dei reclusi in attesa dei colloqui, dove inoltre i bambini vengono intrattenuti con giocattoli e colori.

Possiamo quindi affermare che le istituzioni si affidano al lavoro del volontariato per quanto concerne l'affettività e la genitorialità, affidando incarichi educativi a persone che spesso nonostante la loro esperienza nel settore, spesso non hanno una formazione in merito. Per tale motivo, la relazione che si crea tra istituto e volontariato può essere avvertita, a volte, come conflittuale per la percezione che entrambi i soggetti hanno dell'altro. Da un lato i volontari si sentono identificati come un ostacolo anziché essere intesi come una risorsa, vedendo anche rifiutata la loro volontà di portare idee e progetti che faticano ad attivarsi, soprattutto per via della burocrazia e per l'importanza della sicurezza che caratterizza il carcere. Dall'altra parte, il personale penitenziario spesso si sente attribuire l'etichetta del "cattivo", poiché il loro ruolo richiede una certa rigidità ed inflessibilità, attribuendo, al contrario, al detenuto la solidarietà e la compassione delle proprie sofferenze da parte dei volontari.

Si ha una difficoltà nel riconoscere i ruoli e le risorse che ciascuna componente può mettere a disposizione nel contesto carcerario, riconoscimento che invece mirerebbe ad una detenzione meno punitiva e più risocializzante.

A tal proposito quindi la coadiuvazione di tali ruoli, per meglio tutelare la rieducazione dei condannati e la tutela della loro affettività, risulta di vitale importanza, perché lo

scambio con l'esterno è fondamentale per poter mantenere il carcere un luogo, non più marginalizzato ed abbandonato a se stesso, in cui rilegare una devianza irrecuperabile, bensì un luogo connesso con la realtà collettiva in cui si trova.

2. 2. Casa Circondariale di Forlì

La Casa Circondariale di Forlì è situata presso la Rocca di Ravaldino, architettura collocata all'interno del centro abitato della città, le cui origini risalgono alla seconda metà del XIII secolo, la cui struttura fu rafforzata durante il 1400 dai Signori di Forlì.

Per tutto il Medioevo fu uno dei luoghi deputati alla difesa della città e nel corso del XV secolo venne ricostruito il complesso fortificato, tuttora visibile. Prima di assumere la sua funzione carceraria, è stata utilizzata nel 1488 da Caterina Sforza per difendersi energicamente dall'assedio del Papato di Alessandro VI, la cui rocca cadde, ed in parte distrutta, nel 1500 per opera di Cesare Borgia. Attualmente è l'unica delle tre strutture difensive rimaste sul vecchio perimetro della mura. Fu solo nel 1800 che essa venne rimessa in piedi assumendo l'attuale funzione carceraria.²⁸¹

Dunque si tratta di un'architettura carceraria molto vecchia, che porta con se rilevanti problematiche strutturali che hanno portato alla decisione della sua dismissione. La nuova Casa circondariale, posizionata all'esterno della città, però non è attualmente ancora agibile. Quindi i problemi dell'attuale istituto penitenziario forlivese sono strutturali ed in seguito ad un'ordinanza del sindaco sono stati effettuati una serie di lavori, dal rifacimento del tetto al ripristino delle grondaie e delle celle, dalla ristrutturazione dei bagni alla tinteggiatura e alla ripavimentazione. Il carcere ha beneficiato di una forte operazione di restyling, grazie al contributo dell'amministrazione penitenziaria e a risorse messe a disposizione dal volontariato locale e dalle aziende del territorio forlivese e cesenate che, per esempio, hanno fornito la pavimentazione. Rilevante è evidenziare come tutti i lavori sono stati eseguiti dai detenuti, in ottica rieducativa.

Attualmente l'Istituto ospita quattro sezioni detentive: ordinaria maschile; femminile;

281

<http://www.cultura.comune.forli.fc.it/servizi/menu/dinamica.aspx?idArea=16315&idCat=17157&ID=17196&TipoElemento=Categoria>

sezione protetti, promiscui e per riprovazione sociale; sezione per detenuti dimittendi e semiliberi (art. 21 O.P. “lavoranti esterni”). Fino agli anni '70 il complesso comprendeva anche l'Istituto minorile.²⁸²

Come già evidenziato nel primo capitolo, la direzione della Casa Circondariale di Forlì fornisce uno Spazio Famiglia, il quale è stato arredato con mobili per ricreare uno spazio quanto più accogliente e familiare per i parenti che si recano a far visita al detenuto, che non si sostanzia nell'essere meramente un luogo di attesa dei colloqui, ma di un vero e proprio servizio gestito da volontari di diverse associazioni, facciamo riferimento all'associazione Con...Tatto in collaborazione con la Comunità Papa Giovanni XXIII, l'Associazione San Vincenzo de Paoli, il Gruppo Preghiera di Montepaolo, le quali collaborano già da tempo con l'istituzione e che dunque sono a conoscenza delle normative e delle prassi che regolano i diritti dei detenuti e dei loro familiari.

Da Novembre 2010 è stato allestito un servizio “Spazio Famiglia” di accoglienza e di prima informazione per le famiglie dei detenuti, attivo nelle ore che precedono l'ingresso a colloquio. In un primo momento, essi venivano svolti solamente il venerdì ed il sabato dalle 8.30 alle 13.30, ma a partire da Febbraio 2014, è stato introdotto, in via sperimentale, anche il giovedì pomeriggio, con colloqui che partono dalle 13.15 alle 17.30.

La funzione principale consiste nel fornire assistenza ai familiari dei detenuti, nelle ore che precedono il ricongiungimento con il parente recluso, nel colloquio prenotato.

In particolare si forniscono le informazioni utili sul funzionamento della struttura carceraria di Forlì, sulle modalità di prenotazione dei colloqui e di quali possono essere gli indumenti e gli alimenti consentiti all'interno dell'eventuale pacco che si vuole portare al detenuto. Spiegate tali regole viene fatto compilare un foglio, in doppia copia, in cui viene riportato tutto ciò che le persone autorizzate al colloquio col detenuto possono portare o spedire, pacchi contenenti generi alimentari, vestiario ed oggetti per un numero massimo di quattro al mese e per un peso complessivo che non deve

282

https://www.giustizia.it/giustizia/prot/it/mg_data_view.wp?liveUId=2014DAPCARD&Nome=UFF57057

superare i 20 chilogrammi. Questi limiti non si applicano ai pacchi destinati alle detenute madri con prole in istituto per il fabbisogno dei bambini.

Oltre a tale tipologia di assistenza, si fornisce supporto morale ai familiari, in termini di ascolto attivo e passivo che si può fornire a chi entra in contatto con tale mondo. Peculiarità di tale aspetto si concretizza nella comprensione di quando è utile poter parlare e confortare le loro problematiche e di quando lasciare lo spazio al silenzio, in modo da non peggiorare situazioni di sconforto. Infatti ciò demarca la diversità delle personalità che si trovano di passaggio nello Spazio Famiglia, evidenziando quelle che sono le diverse modalità con cui si affrontano le circostanze della detenzione dentro e fuori le mura delle carceri.

Altra attività che viene svolta all'interno della struttura, si sostanzia nell'attività ludico ricreative che vengono fornite ai bambini che fanno visita ai loro parenti detenuti. Ciò viene fornito affinché venga ammortizzato, il più possibile, l'impatto con l'istituto penitenziario, in modo tale da non generare maggiori traumi nel minore. Infatti spesso, il gioco, il disegnare e colorare, ma anche il parlar con loro, li distrae da quelle dinamiche che vengono a svilupparsi, quando un genitore è costretto alla detenzione.

Inoltre, parallelamente alla gestione dello Spazio Famiglia, le associazioni gestiscono momenti di incontro tra genitori-detenuti e figli al fine di migliorare il clima ed accompagnare, anche attraverso attività ludiche, la relazione tra genitore e figlio.

Sono vere e proprie feste in cui i bambini possono passare del tempo con i propri genitori ma anche relazionarsi con altri bambini che esperano la loro stessa esperienza e regalando agli occhi dei propri genitori anche dinamiche di interazione, che potrebbero avvenire solamente all'esterno del contesto carcerario.

A supporto di questa iniziativa, a partire da marzo 2010 gli incontri sono stati organizzati bimestralmente nella sezione maschile. Hanno visto la partecipazione dalle 8 alle 15 famiglie, per un massimo di 28 bambini.

Per il miglior funzionamento del servizio, l'associazione collabora con:

- L'associazione Vip Clown per i momenti ricreativi nella ludoteca tra i genitori ristretti e bimbi. I Vip clown hanno inoltre presentato all'interno della Casa Circondariale l'anteprima del loro spettacolo teatrale nel gennaio 2008;

- Le associazioni San Vincenzo e Caritas per la raccolta permanente abiti e reperimento prodotti igienici e per la pulizia locali, raccolta beni di prima necessità.

Attraverso i diversi strumenti a sostegno delle difficoltà incontrate vi è la volontà di contrastare la possibile disgregazione del nucleo familiare, lavorando per il mantenimento ed il miglioramento della gestione dei rapporti tra chi vive “dentro” e chi è “fuori”, intervenendo nel periodo della detenzione per preservare i rapporti con il nucleo familiare, si evita l’interruzione dei rapporti e si favorisce un clima più sereno in cui gestire la nuova e difficile realtà, preservando dal rischio di abbandono anche da parte del tessuto familiare.

Punti di forza e potenzialità dello Spazio Famiglia sono l’aver inserito una componente umana, come interfaccia, con la rigidità dell’istituzione carceraria, competente e capace di fornire informazione e primariamente di accogliere persone, fornendo contenimento di ansie e timori, vergogne ed eventualmente risposte alle domande e ai dubbi.

La condizione di detenzione di un componente della famiglia produce problematiche e disagio per l’intera famiglia. Pensiamo ai figli, i quali si trovano a vivere in casa senza una figura genitoriale ed a gestire la relazione con questa in ambienti e tempi poco idonei allo sviluppo e alla cura dei rapporti.

3. Obiettivi e metodologia dell’indagine

Entrando nel vivo della ricerca, si è voluto affrontare il lavoro d’indagine conoscitiva, che ha per oggetto la genitorialità in carcere, attraverso delle interviste semi-strutturate effettuate agli operatori delle Case Circondariali di Bologna e Forlì. Nello specifico, il campione di riferimento è formato da agenti di polizia penitenziaria, volontari ed educatori, scelta effettuata per conoscere tale realtà dalla maggior parte dei livelli e dei ruoli ricoperti all’interno dell’Istituto penitenziario.

Le interviste vanno a toccare diverse tematiche cercando di individuare le possibili correlazioni e discrepanze, a partire dalla genitorialità in carcere, in senso più ampio, per poi approfondire quelli che sono gli spazi di comunicazione dell’affettività, i

processi di etichettamento e le possibilità di reinserimento sociale. Ognuna di queste tematiche è poi stata successivamente scorporata in altre sotto-tematiche, tentando d'individuare quelle che potevano essere le variabili più salienti per ognuna di esse e individuando nel corso delle interviste semi-strutturate ulteriori variabili rilevanti ai fini dell'indagine.

Il presupposto di partenza è la volontà di conoscere nel dettaglio il fenomeno nelle realtà delle due Case Circondariali, diversificate per struttura e quantità di popolazione detentiva e di riscontrare delle congruenze o discrepanze rispetto alla ricerca teorica di base effettuata nei capitoli precedenti oltre a delle possibili scoperte ultronee.

Nello specifico sono state intervistate quattro persone presso la Casa Circondariale di Bologna, ovvero due educatori, un mediatore culturale e un ispettore di polizia penitenziaria, mentre nella Casa Circondariale di Forlì sono state intervistate cinque persone, ovvero due educatori, un agente penitenziario e due volontari.

3. 1. La Genitorialità in carcere

Per quanto concerne la genitorialità in carcere, si è partiti indagando alle forme di tutele attuate dagli istituti:

- Presso la C.C. di Bologna è emerso che dal punto di vista dell'Ordinamento Penitenziario vi sono una serie di tutele e di protezioni, a partire dai colloqui visivi, al prolungamento dell'orario di visita fino a 4 ore, se in presenza di minori che vengono da un contesto territoriale più lontano, ma anche alla possibilità di usufruire di più telefonate. L'istituto inoltre organizza due volte l'anno la "Festa della Famiglia", che ha lo scopo di ripristinare la funzione ecologica genitoriale ed in qualche modo ad appianare quella che è la bruttezza del carcere. Il progetto è nato nel 1998, partito per creare un ambiente conviviale in cui i detenuti possono incontrare i propri familiari. Una viene svolta durante l'Estate, dove l'incontro avviene nel giardino dell'istituto, il quale è arredato con tavoli, sedie, un gazebo dove godersi l'ombra e dei giochi per poter far divertire i bambini; un'altra viene svolta d'Inverno, verso gli inizi di Dicembre,

all'interno della sala cinema dell'istituto, anch'essa arredata per l'evento. Durante queste feste vi è la partecipazione dell'Associazione Avoc, la più grande presente a Bologna, la quale si occupa del buffet ma soprattutto dell'animazione per i più piccoli, molte volte con la presenza anche di clown. Entrambe le feste hanno una durata di 1 settimana, questo perché si dà la possibilità a tutti i reclusi, nessun escluso, di poter usufruire di questo incontro extra, poiché il Regolamento di Esecuzione n. 230 del 2000 fa sì che essi non vengano conteggiati nel numero massimo di colloqui individuali di ciascun detenuto, pari a 6.

Altro importante contributo è stato fornito dal Telefono Azzurro, che attraverso un percorso di supporto per la genitorialità in carcere contribuiva ad attività di animazione durante i colloqui e si occupava anche dell'arredamento della sezione femminile. Ciò è avvenuto grazie al contributo dei volontari che però al momento sono fortemente calati, in quanto, la fine della collaborazione dell'associazione con il bando di Servizio Civile Nazionale, ha prodotto un netto calo dei numeri di volontari.

Per quanto riguarda la madre detenuta, uno degli intervistati ha affermato come lei per legge possa portare il figlio all'interno, fino ad un'età massima di 3 anni, durata che può essere prolungata secondo la nuova normativa, anche se non ci sono stati casi all'interno dell'Istituto.

Un altro intervistato ha evidenziato come questo prolungamento però potrebbe essere dannoso per il bambino, perché con la presa di coscienza del sé e la conseguente formazione di ricordi inerenti alla sua vita in carcere, ci potrebbero essere delle ripercussioni durante la crescita.

Oltre a questa peculiarità, il detenuto in genere, se ha un bambino di età non superiore ai 10 anni, può richiedere dei colloqui extra, che si andrebbero a sommare alle ore di colloqui mensili previste per ciascun recluso, fino ad un massimo di otto colloqui mensili.

Inoltre per motivi di salute dei bambini vengono attivate anche altre forme di tutela come per esempio i permessi premio o delle misure alternative alla detenzione, queste ultime utilizzate per mantenere e ripristinare il legame degli affetti, qual ora vi siano requisiti oggettivi. Una peculiarità sono i permessi

“GMF”, acronimo che sta per Gravi Motivi Familiari, dove viene concesso al recluso un permesso speciale per uscire dal carcere per problemi gravi di salute. Alcune volte, anche se più raro, viene concesso per poter partecipare alla comunione dei figli, ma qui emerge una prima incoerenza perché questa opportunità molto spesso non viene concessa agli uomini per effettuare il riconoscimento dei figli, i quali devono anche aspettare settimane, se non mesi, per poter ricevere il cognome del genitore.

In linea generale gli intervistati della Dozza evidenziano la mancanza di una sensibilizzazione verso il tema della genitorialità in carcere.

- Presso la C.C. di Forlì gli educatori sottolineano come essi si attengano alla normativa, nello specifico al DPR n. 230/2000, e alla Legge 354/1975. All'interno del programma individualizzato di trattamento (art. 13 O.P.) loro cercano di “agevolare” il rapporto genitori-figli declinando il programma di trattamento nei modi opportuni, ad esempio: con lo svolgimento dell'attività lavorativa utile alla persona detenuta per dare un sostegno economico alla famiglia; nel prevedere la concessione di permessi premio per poter incontrare la famiglia.

In senso generale, sul versante lavorativo, nello svolgimento del lavoro interno, nell'assegnare le persone detenute ad un'attività, viene stabilita una graduatoria interna, a scadenza trimestrale, c.d. “Graduatoria Lavoranti”, che rispetta i criteri di legge, che secondo dei parametri assegna un punteggio complessivo ai detenuti che poi dovranno esplicitare l'attività lavorativa. Tra questi vi è una colonna dove sono evidenziate in una macro voce il carico di famiglia ed in una micro voce la presenza di figli, che se presenti, daranno punti in più al detenuto nella graduatoria, tutelando la possibilità a contribuire alla sussistenza della famiglia del detenuto che possiede tali requisiti.

I volontari invece evidenziano come la tutela della genitorialità e dell'affettività sono principali nel lavoro del volontario. Nello specifico, l'associazione Con...Tatto ha avuto la possibilità di approfondire il tema della femminilità nel contesto di un'istituzione sociale dove non sempre è riconosciuta. In collaborazione con la direzione, la direttrice, gli agenti e gli educatori, sono stati

forniti strumenti quali lo “Spazio famiglia” dove accogliere i familiari prima dei colloqui con i detenuti, ma anche la possibilità di momenti d’incontro ulteriori, quali le “Feste dei Bimbi” dove la relazione genitore-figlio viene favorita. Uno strumento che necessita attenzione è lo sportello di ascolto della sezione femminile “SACS” acronimo che sta per sportello attivazione carcere e società, con il quale si tenta di avere particolare cura delle donne in carcere, essendo più complesse dal punto di vista psicologico, complessità che si riflette sulla relazione con l’altro diverso da sé. Esistono anche ulteriori attività, ma principalmente queste sono le più apprezzate e individuate come le più innovative.

Particolarità di Bologna emersa durante le interviste è la genitorialità dei detenuti stranieri e la rilevanza del ruolo dei volontari e dei mediatori culturali, i quali tentano di costruire un ponte tra i detenuti stranieri ed i loro familiari che si trovano all’estero. Per meglio tutelare la genitorialità degli stranieri, chi di questi lavora in carcere può, con un patto bilaterale, mandare un assegno familiare di sostegno per i parenti che si trovano all’estero.

Però tutto ciò dipende dalla stabilità della famiglia, più il rapporto è debole più preoccupazioni e sofferenze vengono patite dal detenuto, l’esperienza della detenzione viene anche influenzata dalla coesione familiare.

Seconda variabile analizzata riguarda la promozione della responsabilità genitoriale:

- Nell’istituto bolognese è emerso che da questo punto di vista ci sono diversi nodi da sciogliere. I programmi esecutivi d’azione, chiamati anche “Pea”, sono progetti particolari che mirano ad individuare le criticità e le problematiche principali, quali anche la genitorialità, nel contesto penitenziario. Nonostante la loro sussistenza si deve però evidenziare la mancanza di fondi, in quanto non si hanno importanti investimenti nel campo della detenzione e soprattutto della genitorialità. Al contrario vi è un maggiore interesse rispetto alla formazione e al lavoro in carcere, dalla quale si riesce ad avere finanziamenti dall’Amministrazione e/o dagli Enti. Un intervistato evidenzia come a differenza

della tossicodipendenza o dei problemi psichiatrici dei reclusi, nel quale vengono investite risorse anche economiche, ciò non avviene per quanto concerne la genitorialità in carcere, mentre bisognerebbe prestare maggiore attenzione alla tematica. A tal proposito emergono delle figure importanti, a partire dai mediatori che si occupano di tutto ciò che riguarda il detenuto ed il suo paese di appartenenza, soprattutto i legami che esso ha, con un controllo epistolare della loro comunicazione. Durante la detenzione si fa leva sui legami esterni, incoraggiando anche i colloqui, ma è stato evidenziato come per il resto vi è carenza. In particolare un agente ha evidenziato come se non sono loro agenti e operatori ad intervenire in questo senso non vi sono misure attivate dalla struttura, tutto dipende dal loro operato e alla loro attenzione in questa tematica. Per esempio nei casi di reclusi di origine nomade è a discrezione degli operatori l'attivazione di procedure che mettano in contatto il detenuto con i familiari.

Tra le altre figure abbiamo anche gli educatori che risultano rilevanti perché sono coloro che concedono i permessi ai detenuti per poter stare con i loro familiari in casi particolari.

Ma qui emerge una problematica inerente all'uso strumentale dei figli per i propri tornaconti, alcuni addirittura vorrebbero che loro si ammalassero pur di uscire. Per esempio è stato raccontato come un detenuto faceva portare il figlio dallo psicologo nella speranza che gli riscontrasse sintomi depressivi per richiedere una misura alternativa al carcere, evidenziando come in quel momento non la individuava come una richiesta "cattiva" da parte sua ma come un modo per poter star vicino a lui più tempo possibile, come se fosse un gesto a fin di bene. Ciò ci fa capire anche come spesso la genitorialità debba essere valutata caso per caso, sul singolo individuo preso in considerazione.

- Invece presso l'istituto forlivese i volontari hanno demarcato il rispetto alla genitorialità, anche dal punto di vista formativo. Grazie alla direzione sono nate iniziative a supporto della genitorialità, anche da altre associazioni di volontariato, attraverso programmi declinati a seconda delle diversità di attitudine di ciascuna associazione, come lo sono i momenti di riflessione sul tema, la scrittura, ma anche le stesse feste le quali danno l'opportunità di

usufruire di due ore in più al mese per incontrare i propri figli in un clima differente da quello dei colloqui.

Per quanto concerne gli educatori, essi non incoraggiano la genitorialità, ma sono degli operatori della relazione d'aiuto. Stimolano l'individuo a riflettere nel proprio modo di stare al mondo, ed in tal senso anche del loro rapporto genitore-figlio. Il loro caposaldo è non avere giudizi in merito. Se c'è l'auto-esplorazione ciò dovrebbe permettere di implementare la capacità di auto-responsabilità del loro ruolo ricoperto nel nucleo familiare. Loro tentando di fare leva sulle risorse che i reclusi posseggono.

Ulteriore variabile presa in considerazione riguarda le evoluzioni avvenute nel tempo:

- Presso la C.C. di Bologna, bisogna sottolineare che la durata della carriera degli intervistati era differente. un educatore ha affermato che nei suoi 25 anni di esperienza nel settore, sicuramente ha denotato un netto mutamento d'interesse alla tematica a partire dal programma "Pea" promosso negli ultimi 15 anni, mentre precedentemente non vi erano interventi in merito o comunque c'era scarsa attenzione. Un altro educatore evidenzia che nella sua esperienza lavorativa, ormai di 5 anni, ha visto dei mutamenti dal punto di vista legislativo ma non nella prassi. Mentre un ispettore di polizia penitenziaria ha affermato che nel corso della sua carriera non ha notato particolari modifiche.
- Per quanto riguarda la C.C. di Forlì gli educatori hanno sottolineato che grazie al cambiamento culturale avvenuto negli ultimi 15 anni, sul tema della genitorialità, di riflesso anche la struttura penitenziaria ha maggiormente implementato questa attenzione e sensibilità. La legge 354/1975 ha previsto il principio di territorialità e di regionalizzazione e nel corso del tempo si è cercato di attuare maggiormente tale principio per rientrare nel concetto di umanizzazione sancita nella sentenza CEDU della Corte di Strasburgo dell' 8 Gennaio 2013, la c.d. "Causa Torreggiani", nella quale la Corte Europea condanna l'Italia ad attuare un adeguamento alla normativa, dalla quale il Ministro di giustizia ha indetto gli "stati generali". Questo principio mira ad

avvicinare le persone al contesto familiare, garantendo il ruolo genitoriale.

L'agente intervistato evidenzia che ci sono state delle evoluzioni concernenti soprattutto all'introduzione delle feste con i familiari, che non riguardano soltanto genitore e figlio ma viene allargata anche ai nonni con i nipoti e ai detenuti che hanno fratelli minori e vogliono passare più tempo con loro. Diviene rilevante il minore in senso più ampio. Altro cambiamento è rilevato nell'aggiunta della ludoteca e della trasformazione di una struttura presente nel complesso penitenziario in quello che adesso è lo Spazio Famiglia. Esso può essere concepito come un limbo, una sala da decompressione, un ponte in cui i volontari collaborano ed agevolano il processo di accoglienza e di presa in carico dei familiari dei detenuti prima dei colloqui. Inoltre sono anche cambiate le sale in cui vengono effettuati questi ultimi, in quanto sono stati levati i divisori. Adesso il recluso ed i suoi familiari possono sedersi attorno ad un tavolo.

Per quanto concerne il volontariato, nel corso del tempo ci sono stati mutamenti perché il mondo associativo ha fatto partire iniziative, che sono nate sia da momenti di riflessione sul tema carcere, ma anche grazie al contributo Regionale che ha evidenziato le criticità di ogni istituto ed ha dato il via alla diffusione di interventi che tengono in considerazione le specificità di ogni istituto.

La terza variabile analizza le due realtà penitenziarie in merito alla progettualità di interventi futuri per la tutela della genitorialità in carcere e per un continuo miglioramento:

- L'istituto bolognese ha evidenziato che, a partire dalla problematica della mancanza di fondi, nel campo vi è la necessità di progetti permanenti con una continuità, in quanto la tematica della genitorialità in carcere, ma anche delle relazioni familiari in senso più ampio, necessitano di un continuo mantenimento e salvaguardia dei legami, cosa che entra in contrasto con il concetto di finanziamento posto in essere da parte di Enti o dall'Amministrazione, che usualmente ha una durata annuale, sempre se vi sia una volontà e credenza di investire in tale campo. Queste problematiche sussistono anche perché a livello Amministrativo la genitorialità in carcere non

viene vista come servizio da offrire ai reclusi, mentre per quanto concerne gli Enti, che essendo esterni, non individuano la problematica di loro competenza.

Un educatore ha sottolineato che ci si sta muovendo verso questa direzione, grazie al contributo del Rotary Club, il quale, avendo già lavorato con utenze svantaggiate, si sta interessando alla problematica della genitorialità in carcere, soprattutto visto la presenza di uno psicoterapeuta che vorrebbe creare un progetto idoneo per aiutare madri e padri reclusi ed i loro figli. Inoltre vi è molto interesse anche da parte dei volontari, i quali si sono proposti di intervenire sulla tematica ma che onestamente ho preferito frenare perché non essendo degli specialisti potrebbero innescare delle dinamiche e conseguenze disastrose, sia per quanto riguarda le aspettative dei genitori reclusi, ma anche la problematica della cura di tali legami, che mancando di una specializzazione e competenza sarebbero affrontati in modalità non adeguate. Il tema della genitorialità in carcere necessita di risposte di sostegno adeguate e differenziate per genere.

L'ispettore intervistato ha anche sottolineato come la realizzazione di progetti futuri dipende maggiormente dall'educatore, evidenziando però una carenza in alcune prassi. Lui stesso narra il caso dell'arresto di una donna e che dopo 2 o 3 giorni è arrivato suo figlio nell'istituto. Loro erano del tutto impreparati nella fase di accoglienza. Mancavano informative su come accoglierlo, prenderlo, addirittura gli è venuto in mente che mancava anche il certificato di parentela in quel momento e si sono dovuti arrangiare scrivendo un verbale improvvisato. Questo esempio demarca come manca del tutto una procedura in questo senso, inoltre ha anche evidenziato la problematica della responsabilità del bambino. In particolare l'intervistato ha espresso i suoi dubbi: "Cosa succederebbe se si facesse male involontariamente in presenza di un agente? Se avendolo in braccio fossi caduto?" sottolineando come mancano informative in questo senso e la necessità di colmare queste lacune.

Un altro educatore ha evidenziato la necessità di creare dei gruppi di lavoro nel quale condividere l'essere genitore con gli altri detenuti che vivono la genitorialità nel medesimo contesto, in modo da poterla esperire al meglio con un supporto costante tra gli stessi reclusi. Inoltre l'ex provveditore ha mandato una lettera imperativa sul tema della genitorialità in carcere ma sussiste sempre

il problema della mancanza di risorse economiche e delle difficoltà di raccolta fondi, inoltre per affrontare un progetto simile è importante la presenza di un esperto che possa gestire al meglio il potenziale gruppo di discussione formato dai detenuti genitori. Vi è la necessità di una professionalizzazione verso questa direzione.

- L'istituto forlivese invece evidenzia come sia già in essere un programma sulla genitorialità, attuato tramite un incontro gruppale e dedicato alle detenute, progetto che viene gestito da una volontaria psicologa. Nel passato ci sono stati altri percorsi simili, con estensione anche alla popolazione maschile genitoriale. Un tratto fondante di questi gruppi è l'attenzione sui tratti affettivo-emotivo e sulla comunicazione efficace tra genitore e figli.

Un volontario demarca come la festa dei bimbi può essere annoverata tra le forme di tutele della genitorialità perché permette l'incontro tra genitori e figli in un clima piuttosto informale, per un tempo più lungo rispetto al colloquio consueto. Il genitore ha la possibilità di vedere il proprio figlio giocare, di aiutarlo con la merenda e di fare queste cose insieme a lui. Questi eventi stanno diventando sempre di più una consuetudine e la collaborazione con i vari attori che ne permettono lo svolgimento, porta al miglioramento del contesto e dei contenuti della genitorialità in carcere.

Un altro volontario sottolinea come la genitorialità è una cosa sempre auspicata, enfatizzando la presenza dello Spazio Famiglia. Esso risulta un punto di riferimento e di aiuto, in cui si sta progettando la realizzazione di sportelli di ascolto per i familiari dei detenuti che siano rapportati ai servizi offerti dal territorio, in modalità professionale e sviluppata anche per la presenza di volontari che sono altamente formati in materia poiché l'associazione, di cui fa parte, è convenzionata con l'Università di Bologna. Questa convenzione dà l'opportunità agli studenti di Scienze Criminologiche per l'Investigazione e la Sicurezza, ma anche agli studenti di Psicologia e Pedagogia, di formarsi con l'attività di tirocinio. In questo senso lo sportello può essere concepito come punto d'informazione, un ponte tra il carcere ed i servizi esterni, come i centri famiglia, la Caritas, ovvero tutte le offerte che supportano la famiglia nel

momento del bisogno. Già in passato esso si era attivato grazie ad un progetto di tesi di una studentessa, ma nel momento del termine del percorso universitario si è concluso il programma, esauritosi con la conclusione del lavoro. Questa discontinuità genera una perdita del punto di riferimento che i familiari possono usufruire e capita spesso che ne consegue anche una perdita della fiducia, perché l'aprirsi su questa tematica è molto difficile. Diventa quindi un limite dell'offerta proposta.

Da qui emerge la problematica sia di una continuità del servizio ma anche di una mancanza di fondi, che possa anche remunerare questa assistenza offerta, dovendo quindi arrangiarsi con la vincita di bandi o con dei finanziamenti, che non sempre si trovano.

3. 2. Spazi di comunicazione dell'affettività

Per quanto riguarda la seconda macro-area si sono analizzate le modalità di contatto e la frequenza con cui i genitori detenuti si relazionano con i figli:

- Nella realtà bolognese, già all'interno delle forme di tutele espresse nella macro-tematica precedente sono emersi alcuni dettagli, inerenti alla festa della famiglia, alle telefonate, alla narrazione epistolare degli stranieri, sino ai colloqui. Gli intervistati hanno rilevato come i contatti sono per lo più costanti, nei limiti che il contesto carcerario può fornire e a seconda dei casi presi in considerazione. Ci sono genitori che sembrano essersi dimenticati di esserlo, molte volte sfruttano il loro ruolo per poter usufruire di permessi premio o per impietosire chi si ha davanti, altri invece che lo pongono come problema centrale, soffrendo trasversalmente la reclusione come impossibilità di poter svolgere il proprio ruolo genitoriale nel modo in cui tutti vorrebbero. Essi risentono lo status di detenzione in modo differente. Oltre alle principali modalità sancite dall'ordinamento penitenziario il direttore ha la facoltà di dare la possibilità di effettuare telefonate straordinarie che molto spesso vengono effettuate per conversare con i propri figli, inoltre se precedentemente c'era la

possibilità di chiamare solo i fissi, adesso c'è la possibilità di chiamare anche ai cellulari, come nel caso di un bambino che soffriva molto il distacco con il padre e necessitava di un contatto più continuo rispetto a quello concesso. Inoltre tra le varie modalità di contatto sono stati forniti anche dei tavoli di accoglienza situati in spazi esterni e non facenti parte della struttura dove i detenuti possono incontrare i loro figli in luoghi più consoni. Tutto questo previo il rilascio di permessi premio, permessi che possono essere utilizzati anche per le chiamate Skype, come nel caso di molti stranieri. Quest'ultimo strumento, seppur non di contatto reale, dà la possibilità al detenuto di veder crescere i propri figli anche se sussiste una lunga distanza. Risulta essere un mezzo per esser presente seppur nell'assenza.

Gli intervistati hanno evidenziato come la popolazione carceraria straniera comunica principalmente attraverso le lettere, in cui si inviano molte foto, soprattutto dei bambini, per poterli vedere nelle varie fasi della crescita. La foto funge da collegamento con la realtà lontana da loro, anche se al tempo stesso può risultare una grande sofferenza perché non vedono i loro figli per lunghi periodi, anche anni. Essi comunicano anche attraverso le telefonate, che avvengono ogni 15 giorni se effettuate verso un cellulare, o settimanalmente verso un fisso, anche se chiamare all'estero comporta una spesa economica differente dalla chiamata nazionale, nettamente più onerosa.

Per quanto concerne le visite dei familiari, dipende sostanzialmente da dove abita la famiglia del detenuto e dalle loro disponibilità per poterlo venire a trovare. Spesso se vengono da luoghi lontani viene offerta loro la possibilità di avere un colloquio della durata di quattro ore, periodo che potrebbe essere difficile da gestire soprattutto se ci sono bambini piccoli e se non si svolge all'interno della ludoteca.

Inoltre le modalità di contatto oltre ad essere influenzate dal tipo di servizio fornito dall'istituto, dipendono anche dalla tipologia di reato commesso, in quanto alcuni reati prevedono delle limitazioni, per esempio dei reati gravi, ma anche i casi di maltrattamento in famiglia. Infine la frequenza dipende dai singoli casi, ma bisogna menzionare anche quelli in cui i genitori, per volontà di entrambi o di uno solo non vogliono far entrare i bambini nel contesto

carcerario, negando la possibilità di un incontro tra il genitore ed il figlio.

- Per quanto concerne, invece la realtà forlivese, la direzione è attenta ai detenuti che hanno figli minori, incrementando il numero di colloqui dai sei mensili ad un numero che va da otto a nove incontri. Tramite l'associazione di volontariato vengono tutelate le relazioni genitore-figlio, attraverso le feste dove i familiari si incontrano in contesti differenti dal solito colloquio. Durante questi eventi viene a demarcarsi un contatto più diretto ed inoltre i bambini possono usufruire dei giochi.

Oltre a questa modalità, la direzione ha aumentato anche le possibilità di contatto telefonico, migliorandone la prassi, che prima era manuale, mentre adesso il detenuto ha accesso diretto alla chiamata, potendola effettuare nel momento che preferisce e non a determinate ore prestabilite. Nella pratica viene attivata una scheda telefonica con un codice che il recluso deve inserire nell'apparecchio presente nell'istituto, e possono contattare solamente i numeri a cui è stato dato il consenso dal Tribunale. Nella quantificazione esso può chiamare una volta a settimana un fisso, per una durata di dieci minuti ciascuna chiamata, mentre se la chiamata è effettuata verso un cellulare, è pari a una ogni quindici giorni, ma in questo caso il requisito è l'impossibilità di effettuare colloqui.

C'è da evidenziare che a discrezione della direzione, ai reclusi con figli minori di dieci anni possono essere concesse chiamate extra che non prendono in considerazione se effettuate sul cellulare o fissi. Ovviamente devono essere richieste dimostrate.

In casi particolari, quale il compleanno del bambino, i detenuti chiedono alla direzione l'acquisto di oggetti, come giochi o alimenti per poter festeggiare l'evento con il minore durante il colloquio. Molti chiedono a volontari e al prete di acquistarli, ma anche di avere la possibilità di realizzarli a mano, per esempio le donne spesso creano qualcosa durante il corso di cucito.

Dal punto di vista della frequenza, i colloqui inizialmente venivano effettuati solamente il venerdì ed il sabato dalle 08.00 alle 15.00 e da due anni per tutelare la genitorialità è stato aggiunto il giovedì pomeriggio dalle 13.30 alle 17.30 in

modo da permettere ai bambini di non perdere giorni di scuola, nella quale si è anche riscontrata una maggiore presenza dei bambini. Da poco tempo è stata aggiunta in modalità sperimentale anche la domenica, per la medesima ragione, giornata nella quale vi è la predisposizione di quattro sale, ma che al momento non riscontra molto successo arrivando a riempire solo due sale. Essendo la domenica assettata come il giovedì si pensava che ci sarebbe stato un afflusso maggiore, quindi vi è stato un notevole sforzo nella organizzazione, andando ad influire anche sul riposo degli agenti.

I volontari hanno espresso come il contatto avviene attraverso il colloquio e le feste organizzate dalle associazioni di volontariato che si occupano dello Spazio Famiglia, grazie anche al contributo dei V.I.P. Clown, i quali partecipano direttamente animando le feste ed intrattenendo i partecipanti. Quando è possibile vengono fornite delle misure premiali in modo da continuare a garantire il legame, le quali associazioni offrono la possibilità di svolgimento anche presso lo Spazio famiglia, accompagnando i detenuti e i familiari in questo momento. Nonostante la disponibilità della struttura però si parla sempre di un luogo inserito all'interno del carcere che a volte è problematico perché sussiste la volontà del detenuto di essere al di fuori delle mura della struttura.

La possibilità di accesso a questi momenti di incontro dipende se i familiari riescono a recarsi ai colloqui, in linea di massima essi vengono una volta alla settimana e se c'è la possibilità di aderire alla festa che viene organizzata anche grazie al contributo della Direttrice. A tal proposito si è denotato un aumento delle feste dei bimbi che prima erano organizzate una volta ogni tre mesi, a una festa al mese.

Gli educatori affermano come sia rilevante mantenere vivo il rapporto con il mondo esterno, e che il rispetto delle affettività significative è un caposaldo del trattamento. Il personale di polizia penitenziaria è preparato nel gestire al meglio la relazione genitore-figlio. Si occupa del rapporto tra il detenuto ed i familiari durante la fase di colloquio, riducendo l'impatto emotivo del minore nell'accesso alla struttura detentiva, anche in termini comunicativi.

Successivamente si è indagata l'adeguatezza dei luoghi e le eventuali problematiche della genitorialità in carcere:

- Nell'Istituto Penitenziario di Bologna, le sale colloquio sono migliorate grazie ad un investimento effettuato dall'Ikea, che ha fornito nuovi arredamenti per meglio ricreare un ambiente conviviale durante i colloqui che i reclusi effettuano con i loro familiari, soprattutto con i loro figli, fornendo una vasta gamma di giochi per farli divertire. Questo è stato un grande mutamento e miglioramento, basti pensare come un educatore ha evidenziato come tanti anni fa vi era il divisorio, mentre adesso questi luoghi sono stati resi più accettabili. Inoltre Avoc ha preso in gestione dal comune degli appartamenti che vengono utilizzate per l'accoglienza ed il pernottamento dei familiari che vengono da luoghi lontani. Per esempio nel caso del recluso di origini straniere, i parenti che vengono da altre nazioni vengono accolti in tale contesto, e alcune volte i reclusi, riescono ad ottenere dei permessi per poterli incontrare in questi appartamenti, che risultano essere luoghi maggiormente più consoni ed adeguati alla riunione con i congiunti. Rilevante è stata anche l'affermazione di un intervistato che ha sottolineato che se invece compariamo il nostro sistema penitenziario con quello Spagnolo emergono numerosi deficit del sistema italiano. Infatti la Spagna è molto più avanzata rispetto a noi soprattutto sul tema dell'affettività, ma queste differenze derivano dal diverso sistema normativo nazionale.

L'ispettore ha sottolineato che per quanto si può fornire una ludoteca o delle celle apposite, non sono dei luoghi adeguati alla genitorialità. Certo si potrebbero comprare molte cose, tra cui altri giochi, ma questo dipende tutto da loro. Per quanto riguarda le madri che decidono di tenere i figli in carcere la situazione non è sempre semplice. Nelle ore d'aria possono camminare nei corridoi per far addormentare i bambini, ma molto spesso c'è confusione e non tutte le altre detenute sono disposte a mutare le loro abitudini per essi, non è una situazione facilmente gestibile. Se invece sono nelle celle invece sono vincolate allo spazio ristretto ed alcune volte all'assenza di una penombra utile per poter far addormentare il bambino. Mancano tante piccole cose che fanno la differenza, dal poter accedere al frigorifero, al silenzio, ai momenti di gioco del

bambino, ai pianti nella notte, che rendono il loro ruolo genitoriale e la loro detenzione più difficile. Inoltre non è consono neanche a livello igienico, se si pensa alla pelle delicata del bambino o alla possibilità di imparare a camminare in uno luogo piccolo quale la cella.

Altro problema si sostanzia nel momento in cui si ammala la madre detenuta e per qualche ragione deve essere portata all'ospedale e non si sa chi dovrebbe accudire i bambini, se le guardie, anche se non è un compito conciliabile con il lavoro, perché ci si occupa di sicurezza e si deve sempre essere vigili, o le volontarie, che se presenti intervengono in tal senso, ma ciò non avviene sempre. Al contrario invece se il bambino sta male, viene rilasciata l'autorizzazione dall'istituto affinché la madre stia con lui.

Inoltre quando iniziano a crescere ed apprendere assorbono tante informazioni, tanto che ci sono stati casi di bambini che ripetevano gli ordini degli agenti.

In tale contesto diventa molto difficile la gestione della genitorialità.

Uno degli educatori ha evidenziato come la progettualità, la responsabilità, le stesse funzioni della genitorialità diventano efficaci solo se realmente tutelati perché non è la decorazione a rendere il luogo adeguato a questo tipo di relazione. Certo alcuni studi dimostrano che sia importante la presenza di disegni realizzati da bambini all'interno dei luoghi dove si svolgono i colloqui perché rende l'esperienza meno traumatica e i bambini percepiscono l'ambiente più positivamente, questo perché s'innescano meccanismi cognitivi che informano il bambino che in quel contesto ci sono stati altri individui della sua età e che non è un ambiente del tutto ostile per loro. Ciò però non toglie il fatto che non basta la sola decorazione per rendere un luogo idoneo.

In linea generale c'è una sordità nei confronti dei detenuti in quanto se il carcere assorbe risorse esso non riscontra allo stesso tempo voti. Inoltre la mancanza di una legge che regoli i finanziamenti di Enti rende difficile la programmazione di progetti mirati e continuativi.

- Nell'Istituto Penitenziario di Forlì gli educatori hanno evidenziato che pur essendo la struttura detentiva del carcere datata nel tempo, la direzione ha cercato di creare dei luoghi ad hoc per la relazione genitore-figli, quale la

ludoteca e gli spazi “classici” nel quale vengono collocati, arredati e privati delle sbarre architettoniche. Nell’agevolare i rapporti è stato dedicato uno “Spazio Famiglia”, per ridurre l’impatto con la struttura detentiva. Tralasciando la ludoteca, vi è lo sforzo di rendere l’ambiente sempre più adeguato, anche con la creazione prossima di un’area verde, fornita di gazebo, nel quale effettuare le feste durante il periodo estivo.

La direzione è estremamente sensibile soprattutto nella sua declinazione operativa, in cui vengono coinvolti tutti gli operatori tra cui anche il cane, che è stato adottato dalla sezione femminile, seguendo il programma di Pet-Therapy. Tutti, in diversi modi, si occupano della relazione genitore-figli.

Per quanto concerne l’attività di volontariato l’associazione fornisce il suo sostegno con la “Festa dei Bimbi” che viene svolta all’interno della palestra dell’istituto, ma come luogo non ha una manutenzione ottimale, molto spesso cade l’intonaco, e d’inverno è fredda perché non funzionano i riscaldamenti.

In vista di tali problematiche è stata richiesta dagli stessi volontari che l’evento fosse spostato nella chiesa, la quale risulta più accogliente ed idonea. Inoltre viene anche auspicato che siano create delle aree verdi nel cortile, per poter svolgere i colloqui e le feste durante il periodo estivo, in modo da poter assicurare la relazione anche in un ambiente “esterno”. Oltre a questo progetto viene anche offerto da loro il servizio di sostegno familiare tramite lo “Spazio famiglia”, luogo di passaggio tra l’ingresso nelle mura dell’istituto e la struttura carceraria vera e propria, un piccolo stabilimento arredato grazie ad un investimento dell’Ikea, e fornito di giochi ed anche di alimenti che i familiari dei detenuti possono usufruire nell’attesa del colloquio.

Un agente ha sottolineato che se si prende in considerazione il trasferimento nella nuova struttura carceraria, bisognerebbe progettare la struttura prendendo in considerazione tutte le problematiche correlate alla Rocca e, attraverso nuove risorse, si potrebbe avere luoghi più conformi e costruiti ad hoc per questo fenomeno. Al momento invece ci si è adeguati alla struttura datata tentando di arredare ed abbellire l’ambiente. Nel nuovo carcere si auspica che ciò che fa riferimento alla progettazione e alla riflessione sui possibili miglioramenti sia messo in pratica, prestando attenzione anche alla problematica dei disabili, in

quanto è stata riscontrata la presenza di alcuni bambini disabili durante i colloqui. Se è difficile per un bambino sano incontrare il genitore recluso, la disabilità rende questo incontro ancora più difficile, quindi vi è la necessità di organizzarsi anche davanti a queste esigenze. Bisogna però ricordare che la progettazione della nuova struttura è partita nel 1992 ed ancora non è possibile effettuare il trasferimento perché i lavori risultano bloccati.

Si potrebbe fare tanto ma mancano risorse ed essendo la struttura vecchia, gli spazi non risultano idonei, soprattutto per la sicurezza architettonica. Servirebbe un giardino, ma anche un ingresso accogliente per attenuare l'impatto che i bambini possono avere con la struttura, inoltre vi è anche una mancanza di personale.

Altro elemento che è stato indagato è la veridicità, ovvero ciò che i genitori detenuti decidono di dire ai loro figli in merito al loro stato detentivo:

- Gli intervistati della C.C. di Bologna hanno evidenziato che dipende dall'età dei figli. Solitamente se sono nel periodo pre-adolescenziale o in tarda infanzia è difficile mentirgli. Ci sono stati casi in cui dicevano di lavorare all'estero, uno in particolare disse che si occupava del sostegno dei migranti, quelli stessi che spesso apparivano in televisione e necessitavano di aiuti umanitari, creando così una bugia credibile ma allo stesso tempo una ragione nobile per la sua assenza in famiglia e per non inficiare con l'immagine positiva che il figlio aveva di lui. Molte altre volte invece si trovano in difficoltà sul come comportarsi nell'intera situazione e su cosa dire loro. Molte volte dicono ai loro figli che lavorano all'interno dell'istituto o all'estero, ma quando essi vanno ad incontrarli, quella che è la bugia che viene loro detta si scontra con la realtà oggettiva del carcere, producendo un profondo disagio ed una dissonanza tra l'aspettativa e la dimensione reale. Il bambino, così come gli adulti, si scontra con l'autorità del carcere e viene perquisito, dinamiche che non possono nascondersi dietro a ciò che viene detto loro da parte dei genitori. È un grande problema. In linea generale c'è una diversificazione su ciò che viene detto, infatti i reclusi che

vogliono vedere i propri figli alcune volte dicono ai bambini che sono in ospedale, o che lavorano all'interno della struttura, ma c'è chi invece è altamente contrario e vede la detenzione come un'esperienza atroce da far vivere e vedere ai bambini, vengono concepiti come luoghi troppo estremi e strazianti, quindi preferiscono non coinvolgerli.

- Gli intervistati della C.C. di Forlì hanno sottolineato che non tutti i bambini sanno la verità, anche quelli grandi. La bugia più frequente è che lavorano in carcere. Inoltre ci sono casi in cui i bambini, nonostante sappiano che i genitori gli stiano mentendo decidono di reggere il gioco, perché bisogna sempre ricordare che loro interagiscono e giocano tra loro, entrando in confronto su ciò che sanno e che viene loro detto, quindi entrano in contatto con “verità” differenti. I volontari, per non minare la fiducia incoraggiano a dire la verità, ma tutto sta alle famiglie.

Allo stesso tempo gli educatori evidenziano che tutto dipende dalla soggettività e da ciò che loro ritengono opportuno. Le narrazioni sono diverse e sono demandate al libero arbitrio dei detenuti.

3. 3. Processi di etichettamento

In questa terza macro area si è voluta indagare inizialmente la congruenza tra la genitorialità ed il sistema penitenziario:

- Nella realtà bolognese è emerso come la genitorialità deve essere tutelata con una continuità a seconda delle situazioni e dei soggetti. Esistono ancora delle problematiche, soprattutto per il riconoscimento dei propri figli. Ci sono stati casi in cui i detenuti non potevano recarsi in ospedale alla nascita dei loro figli e non potevano registrarli con il loro cognome, questo anche per un periodo prolungato di mesi che comporta delle problematiche rilevanti nell'assetto familiare, ma anche nella possibilità di far vedere il bambino al padre. Vi è una sorta di limitazione della potestà paterna. Inoltre la differenziazione territoriale

degli internati crea delle problematiche in questo senso, rende difficile per la famiglia affrontare un viaggio lungo e molte volte costoso per vedere il parente recluso.

Come detto precedentemente, soprattutto nel caso delle madri con figli in carcere, la gestione è molto difficile e non molto adeguata. Però deve necessariamente coesistere perché, anche se una persona è genitore, è giusto che essa sia sanzionata e scontata la pena in carcere se ha commesso un reato certo.

Un educatore ha evidenziato come ci sia una coesistenza di fatto tra il carcere e la genitorialità. La detenzione nella dimensione dell'essere umano è talmente importante che pervade tutta la loro esperienza detentiva a partire dagli interventi e dai colloqui. Inoltre c'è una da evidenziare come non si possa più far riferimento alla figura familiare classica composta da marito, moglie e figli, ma abbiamo delle nuove dinamiche familiari che emergono anche nel contesto carcerario a partire dalla poligamia per i nigeriani, da cui emergono problematiche burocratiche rilevanti dal punto di vista del nostro sistema legislativo italiano nel riconoscimento giuridico dei figli.

La genitorialità è intesa come capacità di saper leggere la comunicazione che si ha con il proprio figlio, soggetto che è un agente intenzionalmente attivo e distaccato dal sé del genitore e la detenzione inficia in questo senso, distorcendo l'impalcatura di organizzazione dei tempi e degli spazi in cui il genitore deve esser presente. A livello rieducativo ciò tocca sempre l'essere genitore ed il modo in cui si mentalizza quale tipo di genitore si vuole essere, inoltre maggiore consapevolezza si ha della tipologia di attività svolta dai propri genitori e più probabilità si hanno di attuare queste attività nel futuro con i propri figli. Ciò non influenza soltanto i detenuti che sono genitori in carcere, ma anche la modalità in cui i figli svolgeranno le loro funzioni genitoriali in futuro. Dal punto di vista carcerario di Bologna tutti i detenuti sono motivati ad essere buoni genitori, anche chi può utilizzare i figli strumentalmente per altri fini, anche perché essi non riescono a percepire il danno che arrecano ad essi.

La genitorialità è un punto di forza, soprattutto nell'ottica dell'istituto, dove la famiglia funge da stimolo al cambiamento e alla risocializzazione. Prendendo alcuni casi di reclusi per tossicodipendenza, molte volte il fattore incisivo

dell'uscita dal mondo delle tossicodipendenze sono gli affetti e i figli. Loro sono quelli che si impegnano maggiormente per guarire. In particolare è il nucleo familiare che diventa l'analisi centrale del programma rieducativo e che lo orienta ad animare un sentimento che già c'è, sostenendolo soprattutto nella pratica. In tal senso il nucleo è fondamentale e non riguarda solamente i figli o i rispettivi compagni, ma anche i fratelli o le sorelle del recluso, o anche i suoi stessi genitori.

Ovviamente vi è una varietà ampia, perché può anche non esserci un legame o si possono anche avere casi in cui il soggetto è recluso per maltrattamenti e vi è la perdita della potestà. Di sicuro bisogna indagare lo stato degli affetti caso per caso, che è individuato come tema centrale nella progettazione di un percorso rieducativo sul singolo.

Ci sono anche casi in cui i genitori rivedono i figli dopo tanti anni, ed il carcere sembrerebbe assumere un ruolo importante nel ripristino dei legami interrotti. Ciò avviene perché la prima domanda che viene posta al detenuto è se hanno degli affetti al di fuori dell'istituto e se vogliono mantenere o ripristinare i legami. In questo senso l'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna, "UEPE", grazie anche all'aiuto dei volontari, interviene per riallacciare i rapporti affettivi del detenuto, e laddove vi è una frattura dei legami, a verifica della fattibilità del ri-allacciamento, si adoperano a mettere in contatto l'internato con il nucleo familiare.

- Per quanto concerne la realtà forlivese, è emerso che questa coesistenza è difficile da gestire perché si dovrebbe fare molto di più ed in tal senso il progetto "Cittadini Sempre" ha portato a delle proposte conclusive presentate da tutte le associazioni che vi hanno partecipato. Tali suggerimenti vanno dal prestare attenzione alla storia familiare del detenuto nel momento in cui si sta programmando un suo trasferimento, affinché non vi sia un'interruzione del rapporto; all'ampliare l'utilizzo dei permessi di necessità per gravi motivi anche agli eventi significativi per la vita familiare, soprattutto nei momenti significativi dello sviluppo del bambino, come il compleanno; in caso di trasferimento dare continuità fin da subito, già all'arrivo nel nuovo istituto, come ad esempio al

diritto acquisito di telefonare; allestire postazioni che permettano ai detenuti con famiglie lontane o impossibilitate a viaggiare, di utilizzare colloqui su Skype; consentire colloqui in più giorni continuativi ai familiari che vengono da fuori regione, prendendo in considerazione le spese di permanenza e del viaggio; uniformare negli istituti penitenziari dell'Emilia-Romagna per quanto concerne gli orari, le modalità di prenotazione e l'ingresso dei generi alimentari e non, tenendo maggiormente in considerazione le esigenze delle famiglie che provengono da fuori regione o da altre nazioni. Diventa importante fornire dei servizi e delle tutele univoche ad ogni istituto, soprattutto per quanto riguarda i trasferimenti, unitarietà che al momento non esiste.

Inoltre gli educatori hanno denotato che sarebbe auspicabile che un bambino non sia in carcere, ma anche in questa eventualità si cerca di rendere in atto tutti gli strumenti disponibili come: l'applicazione delle misure alternative alla detenzione, le quali presuppongono una condanna definitiva, come cristallizzata nel cd. "ordine di esecuzione" per la carcerazione emessa dall'accusa, le quali consentono al soggetto che ha subito una condanna definitiva di scontare, in tutto o in parte, la pena detentiva fuori dal carcere; il differimento dell'esecuzione della pena, nei confronti di una donna incinta o nei confronti di madre di infante di età inferiore a uno, spostando la pena temporalmente in avanti fino al compimento di 3 anni del figlio.

Un altro volontario, in linea con ciò che è stato espresso dagli educatori, ha rimarcato che sarebbero molto meglio l'utilizzo di misure alternative al carcere, che fanno sempre parte del sistema penitenziario. Questo perché le ore di colloquio e le telefonate sono, in questo momento, strumenti molto scarsi per poter adempiere al proprio compito di genitore.

Successivamente si è voluto analizzare l'esperienza dei genitori reclusi e le differenze di genere:

- Per quanto concerne la C.C. di Bologna è emerso che ci sono alcuni detenuti che fanno leva sui loro figli per i loro scopi, vengono utilizzati anche per il trasporto di sostanze illecite. Per esempio è stata trovata della droga in alcuni pannolini

durante la perquisizione, che non sempre però viene effettuata sui bambini, ma ci sono anche altri casi. Alcuni stranieri tentano invece di persuadere le guardie e gli educatori per avere dei vantaggi personali mostrando loro carrette piene di foto dei loro più e più figli, in modo da toccare la loro sensibilità per l'argomento. Un intervistato ha evidenziato come le donne tengono di più ai figli ed hanno meno problemi rispetto all'uomo, soprattutto perché tengono di più alla famiglia, o almeno questo è quello che ci mostrano a loro operatori, e non sanno quanto questo possa essere strumentale o meno.

Un educatore evidenzia come ci sia una varietà ampia, di conseguenza è difficile generalizzare perché vi è un modo di vivere differente anche in base alla cultura di appartenenza, come i detenuti che vengono dal Sud-America ma anche gli arabi che hanno un modo diverso di intendere la genitorialità. C'è anche chi ha più figli da nuclei familiari diversi. Per esempio nel Sud-America e nell'Est-Europa i propri figli, sia in casi di detenzione, ma non solo, vengono affidati anche ad amici i quali vengono ritenuti membri effettivi della famiglia e chiamati fratelli o sorelle. Essi sono abituati a vivere a distanza dai loro figli, anche per anni, alcune volte avendo anche notizie vaghe di loro. Nel caso della Dozza abbiamo una percentuale di detenuti stranieri pari al 57% e se i loro cari sono all'estero troviamo l'intervento e l'aiuto di tre mediatori socio-culturali che fungono da collegamento con i nuclei familiari non presenti nel territorio italiano. In questo caso però abbiamo una riduzione dei contatti, soprattutto telefonici, i quali non sono superiori a 2 ogni 15 giorni, questo per via dei costi eccessivi delle chiamate all'estero.

Il mediatore intervistato invece afferma che le madri detenute, in base alla relazione che hanno con i loro figli, ma anche alla nazionalità di appartenenza, soffrono maggiormente rispetto agli uomini, soprattutto le straniere che molto spesso hanno i loro figli lontani. Il caso è diverso se invece parliamo dei Rom che al contrario portano i loro figli subito all'interno dell'istituto e se sono al di sotto dei 3 anni decidono di farli vivere con loro nel carcere. Bisogna però dire che molte volte, sia da uomini che dalle donne, i bambini vengono usati come scuse, i primi per ottenere permessi premio, mentre le seconde per avere misure alternative di pena e fuoriuscire dal carcere.

Per gli uomini vi sono anche situazioni più critiche, in cui sono le compagne, che come forma di ricatto, decidono di non portare i loro figli a far visita al padre, utilizzando questa forma di punizione nei confronti del partner detenuto. Ovviamente i casi sono differenti, possono anche esserci situazioni in cui la coppia consensualmente decide di non catapultare i bambini in questo ambiente. I bambini che invece entrano in carcere a trovare il loro padre o la loro madre spesso piangono perché non vogliono entrare tirando i parenti che gli accompagnano, ma anche dopo quando vanno via e sono costretti ad interrompere il colloquio con il genitore, perché vogliono passare più tempo con lui/lei. Questo succede principalmente il sabato, dove vi è una maggiore affluenza dei bambini. Invece non hanno notato delle diversità nell'approcciarsi alle loro madri o ai loro padri. Di conseguenza le differenze si demarcano maggiormente a partire dalla cultura di appartenenza del genitore.

L'altro educatore sottolinea invece che le diversità non emergono tanto per quanto concerne il genere ma più che altro da un punto di vista culturale. La cultura italiana vede una centralità della maternità rispetto alla paternità, vedendo anche una propensione e attività maggiore verso la donna reclusa rispetto all'uomo, il quale viene concepito come un ruolo secondario. Di conseguenza nella prassi interna gli operatori tengono ad intervenire maggiormente verso le detenute madri.

- Nella realtà forlivese viene demarcata la differenza di genere, infatti gli educatori evidenziano che a partire dall'archetipo maschile e femminile, essi vivono la separazione in modo differente. La donna ha una predisposizione alla relazione portando in grembo il proprio figlio e soffre il distacco maggiormente, soprattutto dal punto di vista relazionale ed affettivo-emotivo, mentre il padre detenuto ha preoccupazioni differenti, concernenti alla sussistenza economica della famiglia. Inoltre lui può contare dell'aiuto della compagna, quando è presente il coniuge nella relazione, la quale si trova all'esterno e si occupa della quotidianità della relazione genitoriale. Ovviamente ciò dipende da caso a caso. Inoltre ci dono differenti modi di declinare il ruolo. Uno dei volontari intervistati ha riscontrato che per quanto riguarda la sezione femminile può affermare come

ci si trovi dinanzi ad una donna ed una madre a metà nel suo essere e vivere il genere ed il ruolo ricoperto. Il contesto carcerario la dimezza totalmente. In riferimento alla maternità in carcere il problema emerge quando non possono vedere i loro figli, anche per problematiche giuridiche quale l'affidamento. Esse vengono mutilate dal senso di colpa e dalla sofferenza. In particolare si è denotato come vi sia una rielaborazione solo successivamente alla commissione del reato e al distacco con il minore che ne consegue e il dolore che con ciò emerge.

L'agente intervistato evidenzia come se ci si impegna e si è bravi genitori non è la quantità del tempo ma è la qualità a fare la differenza e a creare e mantenere un buon rapporto, perché bisogna esserci lo stesso, nonostante la detenzione, sempre se c'è interesse. Il tutto dipende dai casi. Ci sono volte in cui i bambini non vengono neanche considerati durante i colloqui e sono lasciati da soli a giocare, mentre gli adulti discutono di altre questioni. In questi casi non vi è interazione tra genitori e detenuti, ed è una tendenza che è demarcata nei detenuti stranieri, anche se non tutti sono così.

Un volontario evidenzia come i detenuti non possono vivere pienamente la loro genitorialità ma che possono utilizzare gli strumenti di cui sono in possesso, per farlo almeno in parte. Invece per quanto riguarda i figli ha riscontrato casi in cui i bambini si aggrappavano letteralmente ai propri genitori e non li mollavano un minuto. Altri che giocavano solo con i clown, altri ancora che condividevano i giochi con i genitori, ma anche bambini scoppiare in lacrime al momento del saluto.

L'agente ha invece sottolineato che tanti detenuti ricordano di avere figli solo quando finiscono in carcere. Per quanto riguarda le differenze di genere le donne, essendo più materne risentono maggiormente la separazione ma sono poche quelle che si disperano, alcune addirittura non ci pensano proprio, dipende sempre dai casi. Per esempio è stato raccontato di una detenuta che avendo partorito da poco ed essendo la nascita contingente alla carcerazione era preoccupatissima del figlio che stava a casa con il padre. Per quanto riguarda gli uomini, loro sono consci della presenza della moglie a casa ad occuparsi dei figli. In riferimento ai bambini si è notato che alcuni di loro sono nervosi e non

danno retta alle loro madri.

A tal proposito bisogna sempre sdrammatizzare con i bambini, perché loro arrivano in un ambiente che non conoscono, in cui ci sono suoni rimbombanti come le porte di ferro che sbattono forte, il rumore delle chiavi, gli agenti che danno gli ordini. Essi sono anche soggetti alle perquisizioni ed in quei momento per attenuare la situazione si gioca con loro, cercando di vedere se hanno delle caramelle nascoste per esempio.

Una particolarità della realtà di Bologna che è emersa durante le interviste è l'esperienza degli agenti genitori. Come qualsiasi genitore si hanno i problemi legati alla crescita dei bambini, ma stando così tante ore fuori dalla famiglia viene loro da pensare se stanno crescendo bene i loro figli. Ovviamente loro tentano di risolvere tutte le esigenze degli agenti quando si tratta dei loro figli, dall'andare a prenderli a scuola, alle loro malattie, o anche al momento della loro nascita. Nello specifico, da almeno 5 anni, organizzano una festa di Natale per i figli degli agenti, dinamica nella quale possono vedere i colleghi in contesti totalmente differenti, mostrando anche un altro lato di loro stessi. L'ispettore dice: "Penso ad alcuni agenti che una volta indossata la divisa sono rigidi come non mai e che durante queste feste invece mostrano il loro lato apprensivo nei confronti dei figli. Alcune volte ci mascheriamo dietro la divisa e altre volte ne portiamo la responsabilità anche fuori". Paradossalmente viene denotata una differenza di genere tra le agenti donna e gli agenti uomini. Le prime sono molto più tranquille e rilassate nel momento in cui ricevono telefonate riguardanti i loro figli, per esempio nei casi in cui si fanno male o quando hanno problemi digestivi quali la diarrea, al contrario dei secondi che invece entrano maggiormente in panico. Non sa se gli uomini sono più apprensivi o se semplicemente strumentalizzano anche loro i figli per lasciare il luogo di lavoro.

Ultima variabile che è stata indagata, in questa macro area, fa riferimento alle aspettative, da una parte a quelle che gli operatori hanno del detenuto che sta scontando la propria pena e sarà reinserito nella società, ma anche a quelle che lui stesso ha in

riferimento al suo rientro nella collettività; dall'altra parte le aspettative che si hanno nei confronti dei figli dei detenuti:

- Dalle interviste effettuate nell'Istituto Penitenziario bolognese è emerso che durante la festa della famiglia si riescono anche a vedere delle dinamiche differenti al semplice colloquio ed i bambini sono molto più spensierati. Ciò fa riflettere un intervistato sul perché loro nascono in questi contesti e queste famiglie. Uno di loro dice: "Alcune volte so di figli che diventano delinquenti come il padre e mi viene in mente il detto la mela non cade mai lontano dall'albero". I detenuti che hanno scontato la loro pena diventano euforici ma allo stesso tempo spaventati, soprattutto se hanno scontato molti anni di detenzione, di rientrare nel contesto sociale esterno ed in particolare in quello familiare. Al momento non vi sono dei programmi in essere che agevolino questo passaggio, ma il progetto che si sta costruendo insieme a Rotary Club interverrà anche in questo senso. Principalmente affermano che c'è un'aspettativa alta di essere accolti all'estero, la quale però non sempre avviene in maniera fluida. Ci sono tanti casi differenti ovviamente, vi possono essere anche limitazioni ed il ricongiungimento può essere fattore scatenante di nuove e maggiori tensioni.

Per quanto concerne le aspettative dei figli dei detenuti, chi si occupa di devianza pensa che si ha la diffusione sociale di esse nel contesto familiare. Vi sono molti casi in cui i figli seguono le orme delinquenti dei genitori, di conseguenza l'intervento diventa importante e c'è anche la necessità di decontestualizzare il recluso dal nucleo familiare se si vuole mirare ad una reale risocializzazione. Ne sono un esempio il contesto della criminalità mafiosa, che può essere una fucina per devianti, ma non solo. Anche alcuni nuclei Sinti e Rom fanno della devianza una funzione principale delle loro famiglie, ovviamente senza generalizzare. In questi casi bisogna cogliere il messaggio dei reclusi che vogliono interrompere tale stile di vita e che vogliono decontestualizzarsi dall'ambiente culturalmente delinquente, di conseguenza bisogna interrompere i legami.

Quindi ci sono casi in cui sono le stesse famiglie a delinquere e ad essere di

ostacolo ai percorsi rieducativi, rispecchiando “l’altra faccia della medaglia”, in cui si deve aiutare il detenuto, su sua richiesta e volontà, a disgregarsi da tale contesto, in modo da poter migliorare se stessi per non ricommettere i medesimi errori, evitando fattori situazionali derivanti dal nucleo parentale.

Dal punto di vista dei detenuti molto spesso si hanno casi in cui vi è un’attribuzione di sé come genitore ideale, immagine che influenza fortemente la psiche dell’individuo sino ad entrare in conflitto con l’accettazione del reato da loro commesso. Viene in un certo senso attivato un meccanismo di pulizia mentale che fa sì che la propria condotta non sia riconosciuta, in modo da non inficiare con questa immagine positiva di buon genitore. Ci sono però dei casi anche di irresponsabilità e immaturità soprattutto dalla popolazione carceraria clandestina e di giovane età, che per avere la cittadinanza italiana cercano delle compagne italiane con le quali avere dei bambini, i quali fungerebbero strumentalmente al raggiungimento di questo fine. Ciò crea molta disapprovazione sociale.

Una cosa che viene enfatizzata è la trasformazione del rapporto tra genitore detenuto e i loro figli. C’è stato il caso di un detenuto arrestato per aver ucciso la moglie e che dopo un periodo detentivo i figli hanno chiesto, insieme al recluso, gli arresti domiciliari, evidenziando la volontà di riavere il padre a casa. Ma non solo, anche di una detenuta che aveva ucciso un figlio e di come la famiglia nonostante ciò sia stata sempre presente per lei, non saltando neanche un colloquio e vedendo anche l’altro figlio sempre felice di andarla a trovare. Il rapporto se pur mutato rimane, non sparisce.

Ci sono situazioni in cui anche gli uomini piangono e soffrono questa esperienza, perché preoccupati dei loro figli, della loro educazione, si interessano della loro vita quotidiana, assicurandosi che essi studino e che abbiano una buona condotta, questo soprattutto perché non vogliono che essi commettano i loro stessi errori. Il carcere può essere luogo di forte unione e coesione della famiglia ma anche un fattore di spaccatura. Ci sono casi differenti, di chi vede la famiglia solamente come un’abitazione o si approfitta della presenza di minori per poter fuoriuscire dal contesto carcerario, alcune volte mentendo anche sul loro stato di salute; ci sono altri casi in cui invece

viene anche previsto l'intervento dell'UEPE per determinare un avvicinamento con il nucleo familiare, sempre se la relazione non va a collidere con il percorso rieducativo del soggetto recluso.

C'è stato un caso di un detenuto che è stato recluso per tentato omicidio nei confronti della moglie, lui ha continuato a mantenere il rapporto con i figli, e dopo 7-8 anni di detenzione ha vissuto un dramma interiore sulla scelta dei figli di avere piercing e tatuaggi. Per lui era un forte problema vedere i figli in quello stato ma non si sentiva in dovere ed in diritto di dover dire loro qualcosa per via del suo reato e per questo motivo ha chiesto sostegno agli educatori nell'affrontare la problematica.

In linea di massima l'esperienza della lontananza, della separazione e soprattutto della privatizzazione, genera l'aspettativa e la volontà di riunirsi il prima possibile con i familiari.

- Per quanto riguarda la realtà forlivese, gli educatori evidenziano che un motore importante per agevolare un percorso corretto, durante e dopo l'esecuzione penale, una volta scontata la pena è la presenza dei figli, in modo da non commettere comportamenti antigiuridici, stimolando la sensibilità del detenuto affinché esso sia sempre un modello per essi e che tale immagine sia un deterrente nella commissione di reati ma anche un motore di cambiamento.

Un volontario sottolinea che figli dei detenuti portano lo stereotipo di essere destinati al fallimento e che non posseggano alcuna risorsa per poter cambiare una strada già predestinata. Ma loro tentano di fornire gli strumenti, non solo a loro ma anche agli stessi detenuti, affinché una volta all'esterno possano reintegrarsi realmente all'interno della collettività. Invece per quanto concerne le aspettative stesse dei detenuti si è denotato che non tutti hanno un senso di colpa e di responsabilità per il loro reato e molte volte non si aspettano di essere rifiutati dal contesto familiare, vedendosi sempre ben accolte nonostante abbiano procurato sofferenze anche a loro e soprattutto al minore. Ovviamente bisognerebbe indagare caso per caso.

Un altro volontario evidenzia che in una società in cui è più facile pensare che è

meglio chiuderli e gettare la chiave non si hanno troppe aspettative anzi, si da per scontato che non si può più ricavare nulla di buono da loro.

3. 4. Possibilità di reinserimento sociale

La prima variabile che si è voluta approfondire in quest'ultima macro-area è l'efficacia del reinserimento del detenuto nel contesto sociale esterno:

- Presso l'Istituto Penitenziario di Bologna gli intervistati hanno sottolineato come ciò dipende caso per caso, perché c'è chi non commette più reati dopo la scarcerazione e chi invece ritorna a reiterare. È difficile avere una risposta univoca.

Nello specifico l'ispettore intervistato ha evidenziato come i detenuti si aprono molto con lui e nei momenti di sconforto li incoraggia ad avere forza e a tutelare la famiglia che invece è all'esterno, perché essa può essere fisicamente al di fuori ma si ritrova in carcere con la mente. È importante che loro si prendano cura di loro e proprio da questa cura alcune volte essi decidono di cambiare vita, una volta scontata la pena, ma questo non sempre avviene nella realtà dei fatti. C'è da ricordare che esista anche un'altra faccia della medaglia in cui altri reclusi sono totalmente indifferenti a ciò che avverrà successivamente.

- Nel contesto Forlivese gli educatori sottolineano come il carcere al suo interno ha un progetto che si sostanzia nella rieducazione, anche se la parola oggi andrebbe rivista e sostituita da termini quale reinserimento o pedagogia degli adulti. Esso dipende dalle risorse soggettive e loro intervengono agevolando il percorso e fornendo gli strumenti per raggiungere tale scopo. Ciò funziona se la persona ha delle risorse, che sono importanti per tutte le persone, indipendentemente dalla sua privazione della libertà, che sono il lavoro, l'abitazione e le relazioni affettive. Quando si hanno tutti e tre questi elementi diminuisce il rischio di recidiva. A questo punto diventa rilevante l'intervento e l'interesse della comunità esterna, declinata in mille modi differenti. Più essa è

presente, maggiormente la recidiva si abbassa.

Dal punto di vista dei volontari, che è molto più relativo rispetto a quello degli educatori e degli agenti, purtroppo hanno rilevato che sono altissimi gli episodi di recidiva, anche pensando alla loro esperienza all'interno dello Spazio Famiglia, che è nato circa 10 anni fa. Si è vista molta gente ritornare in carcere dopo aver scontato il proprio reato commesso. Inoltre bisogna sottolineare che c'è la presenza anche di famiglie problematiche che hanno più di un parente nella struttura e ciò demarca come i programmi abbiano fallito. In tal senso c'è una corresponsabilità, sia degli operatori del settore, compresi i volontari, all'interno del percorso rieducativo di reinserimento, che del soggetto stesso. Ciò non deve giustificare gli interventi, facendo ricadere la colpa solo su quest'ultimo, e deve invece essere di stimolo al non fermarsi ma al tentare di fare sempre di più, di migliorare, incrementando le attività rieducative, nello specifico quelle formative e lavorative, nonostante nell'istituto vi siano già in essere dei progetti bellissimi essi sono comunque pochi per la popolazione detenuta e risultano anche limitativi. Tutte queste autoriflessioni che essi si pongono sperano siano prese in considerazione con la nuova struttura carceraria, e che essa miri ad un continuo miglioramento.

Ulteriori variabili che sono stata indagate sono la famiglia come risorsa e come essa abbia contribuito nel percorso rieducativo, essendo stata inserita in esso:

- Nella realtà bolognese tutti gli intervistati hanno evidenziato come la coltivazione degli affetti è prevista in parecchi piani di trattamento. Nello specifico se si ha una famiglia valida, che ha cura e ci tiene al recluso, risulta essere una risorsa, altrimenti ci si trova dinanzi a casi di abbandono, in cui si arriva a perdere la coesione e la complicità familiare perché non si riesce più a sostenere la situazione e le problematiche che la detenzione porta con sé. In tal senso la famiglia è e dovrebbe essere una risorsa, ma può anche influenzare il detenuto negativamente, soprattutto se gli affetti si ledono ed in questo caso i detenuti possono uscire dal carcere con molta rabbia. Inoltre non tutti hanno la possibilità di trovare un lavoro in tempo breve una volta scontata la propria

pena. Di conseguenza tutto diventa molto relativo.

Anche se la famiglia è sempre inserita, non sempre influenza positivamente il percorso rieducativo, soprattutto se è una famiglia che è abituata a delinquere, come nel caso dei Sinti, o se è frammentata al suo interno e di conseguenza influenza la detenzione del condannato nelle più svariate modalità immaginabili. In conclusione gli intervistati hanno sottolineato come viene sempre fatta leva sulla famiglia nel percorso rieducativo, soprattutto se essa è importante per il soggetto e non risulta in contrasto con la risocializzazione del detenuto. Essa è una risorsa che però deve essere realmente tutelata e su cui dovrebbero essere promossi dei progetti.

- Nella realtà forlivese è emerso come la famiglia è senza dubbio una risorsa per il reinserimento del detenuto. Questo è già stato recepito dall'ordinamento penitenziario e quindi se ne ha consapevolezza da tempo, anche se occorrerebbe maggiore supporto alla famiglia perché a sua volta possa esserlo per il proprio familiare. I volontari intervistati hanno riscontrato, come anche all'interno di diverse ricerche scientifiche che essa è fondamentale, sia per quanto riguarda il reinserimento ma anche a livello esperienziale, perché la famiglia, il mondo dell'affettività in senso più ampio, che va ad includere anche la stessa relazione di coppia o il rapporto con i fratelli o nipoti e non solamente quello che concerne i figli, aiuta il detenuto a trascorrere la pena detentiva in modo più attenuato. In tal senso lo Spazio Famiglia e l'intervento dei volontari diventa rilevante, perché esso diventa un luogo di scarico delle tensioni e di conseguenza nel momento successivo del colloquio la persona si mostra al familiare recluso molto più disteso. Ciò crea minori preoccupazioni nel soggetto perché è consapevole dell'esistenza di un supporto ed un sostegno esterno, che c'è qualcuno al di fuori delle sbarre che pensa alla sua famiglia e riesce ad intervenire dove esso non può. Non essendo però loro implicati nell'exkursus rieducativo direttamente, l'efficacia dell'utilizzo della famiglia nel reinserimento sociale viene fornita più che altro dal dialogo che essi hanno con gli agenti ed gli educatori, i quali hanno riferito come il sostenimento dei rapporti, sia nella genitorialità ma anche in

tutto il campo dell'affettività, ha inciso ed incidono sulle persone detenute e sulla loro esperienza detentiva.

Per finire si è indagato anche il sostegno esterno, sul tema della genitorialità che viene dato al detenuto una volta scontata la propria pena:

- Presso la C.C. di Bologna un intervistato evidenzia che più che programmi mirati alla genitorialità, l'istituto fornisce principalmente opportunità formative, lavorative e culturali, soprattutto hanno fatto partire un programma di studio costituzionale che rapporta la nostra Costituzione con quella araba, ciò per contribuire ad una correlazione e collaborazione con il contesto culturale arabo e per poter allargare gli orizzonti e gli sguardi dei detenuti. All'interno del carcere vi sono culture differenti e questo progetto diventa una linea di comunicazione con gli islamici ma anche con tutti quei soggetti che qui decidono di cambiare religione e devono affrontare pericoli, anche di morte, per questa decisione. È emerso come la religione sia fortemente correlata alla famiglia, basti pensare ad un islamico che vuole convertirsi e molto spesso non viene più accettato dai suoi familiari all'interno del nucleo, ma non solo. In questa realtà carceraria c'è un detenuto, che con l'aiuto del padre, ha ucciso la sorella che si era adeguata ai canoni occidentali, un evento per loro di forte scherno. Anche per questo motivo si è sviluppato questo progetto perché il ragionamento sulle diversità culturali e legislative, ma anche il confronto, aiuta ad una comprensione reciproca molto grande, non solo nel contesto carcerario ma anche in quello familiare e, in ottica più ampia, nel contesto territoriale. Per il detenuto che entra delinquente è importante dare opportunità di cambiamento, l'importante è fornirgliela, poi resta loro la decisione di coglierla.
- Presso la C.C. di Forlì gli intervistato non sono a conoscenza dell'esistenza di progetti esterni, ma un volontario intervistato evidenzia come sicuramente esistono, anche per quanto riguarda l'attività dell'UEPE. a tal proposito sottolinea come sia importante sapere che per quanto concerne le famiglie dei detenuti vi è un vuoto normativo e di conseguenza non esistono dei servizi ad

hoc che li supporti con una specificità che invece la tematica necessiterebbe. I supporti che vengono loro forniti esistono trasversalmente ad altre realtà, che può far riferimento al servizio di Caritas o l'assistenza familiare in linea più generica. Si auspica che si giunga ad una specificità anche perché inizia a manifestarsi una forte sensibilizzazione sulla famiglia spezzata.

4. I risultati dell'indagine

Per quanto riguarda l'analisi dei dati, inerenti alle interviste effettuate, sono state riscontrate delle similarità, delle differenze e delle peculiarità di ciascun istituto.

4. 1. Similarità

Entrambe le case circondariali hanno riscontrato alcune medesime problematiche:

- a partire dalla mancanza di fondi e delle risorse economiche da investire nel tema della genitorialità in carcere, in quanto l'assenza di norme che regolino i finanziamenti ad esso preposti crea difficoltà nell'investire sul tema, sia per quanto riguarda dei programmi nuovi, che sulla stessa progettazione della struttura.
- Da tale criticità ne consegue una mancanza di continuità di offerta dei medesimi servizi, problematica che non solo va ad influire sulla relazione familiare e l'esperienza detentiva, ma anche sulla possibilità di usufruire di canali che possano tutelare gli affetti.
- Inoltre hanno rilevato entrambe l'importanza del principio di territorialità per la continuità degli affetti, principio che alcune volte non sembra essere attuato perché è stata più volte evidenziata la presenza di genitori detenuti aventi il nucleo familiare al di fuori della regione, se non della nazione.

- Altra problematica è rilevata nella strumentalizzazione, seppur evidenziato caso per caso, dei figli dei detenuti, per scopi differenti, che vanno dall'introduzione della droga in carcere, all'impietosire gli operatori, ma anche alla possibilità di avere delle misure alternative alla detenzione.

Altra analogia riguarda invece le Associazioni come risorsa rilevante sia per quanto concerne le attività già in essere da loro attuate per tutelare il mondo dell'affettività, con le feste per i bambini ma anche i luoghi da loro offerti come lo Spazio Famiglia ma anche le strutture esterne dell'A.Vo.C, usate per accogliere i familiari dei detenuti. Ma anche i progetti futuri che vedono le associazioni come protagoniste dell'intervento a sostegno della genitorialità in carcere.

4. 2. Differenze

Una delle differenze più rilevanti che sono emerse fa riferimento alla Professionalizzazione dei volontari, che mentre nel contesto di Bologna manca e sembrerebbe essere richiesta per un intervento efficace ed idoneo per la tematica, nel contesto di Forlì è un punto di forza, poiché molti volontari, soprattutto dell'Ass. Con...Tatto, grazie ad una collaborazione con l'Università di Bologna, la quale accoglie studenti preparati sulla tematica del carcere e delle relazioni, siano essi frequentati di facoltà di criminologia, psicologia o pedagogia.

Ulteriore differenza invece riguarda i Progetti, già in essere nella realtà forlivese ed in procinto di essere attuati in quella bolognese.

4. 3. Peculiarità

Ciascun Istituto invece possedeva delle peculiarità in merito al tema della genitorialità in carcere:

- Forlì ha evidenziato il problema dei minori disabili a cui la struttura non è preparata e che ha riscontrato difficoltà sia nell'accoglienza che nella gestione dei casi che si sono presentati, sottolineando come la disabilità per molti aspetti non è salvaguardata dall'istituzione e rende l'esperienza del colloquio con il genitore recluso più dura di quello che dovrebbe già essere di per se.

Ulteriore criticità riguarda la struttura architettonica che risulta essere molto vecchia e non adeguata sia per quanto riguarda il carcere in senso più ampio che per la relazione genitore-figlio. Essa comporta delle problematiche rilevanti, soprattutto per quanto concerne la sicurezza.

Rilevante è l'auto-riflessione su tutte quelle che sono le difficoltà riscontrate all'interno della casa circondariale. Infatti nonostante le direttive sono mirate alla tutela della genitorialità in carcere, nella pratica mancano mezzi e personale e tali considerazioni devono fungere da orientamento per la nuova struttura carceraria della città;

- Bologna ha evidenziato che l'attivazione delle tutele della genitorialità è demandata agli agenti e se non sono loro ad interessarsi in primis a tutto ciò che concerne la relazione genitore-figlio, non vi è una pressione dall'altro che attivi un loro intervento.

Rilevante sono anche le diversità dovute alla cultura di appartenenza, in quanto demarcano una differenza nella declinazione dei ruoli genitoriali ed anche della tipologia di relazione che si ha con i propri figli.

Oltre alla cultura abbiamo la religione che svolge un'influenza importante nella famiglia, sia per quanto concerne i casi in cui i detenuti all'interno del contesto carcerario decidono di cambiare religione rischiando di non essere più accettati nel loro nucleo familiare, sia per come essa possa essere anche causa di reati, come nel caso del fratello che ha ucciso la sorella perché si era adeguata ad i canoni occidentali.

Nella presa di coscienza di queste diversità culturali, religiose e di conseguenza nazionali, nasce anche l'importanza della tutela della genitorialità dei detenuti stranieri e della conseguente rilevanza del ruolo del mediatore che funge da ponte nella continuità e del ripristino della relazione genitore-figlio.

Anche la coesione familiare diventa fondamentale, perché se sussiste può essere

utilizzata come risorsa nei programmi di reinserimento sociale e può essere di supporto per il recluso durante il periodo detentivo.

Una problematica riscontrata è la responsabilità del minore all'interno della struttura, soprattutto per quanto concerne la sua salute e sicurezza, essendoci una mancanza di normativa in merito.

Si è anche trattato il tema della genitorialità in carcere dal punto di vista di chi è agente, rilevando quelle che sono le cure ed attenzioni che vengono attuate dall'istituto nei casi di necessità, demarcando delle differenze di genere, ma anche delle attività che vengono attuate per sostenere anche la loro relazione genitore-figlio, attraverso l'organizzazione della festa dei figli degli agenti.

Infine gli intervistati hanno evidenziato come le interviste svolte sono state un momento di riflessione sulla tematica e sulla presa di coscienza di alcune dinamiche che fino a quel momento sono state date per scontate e che da questo incontro sia scaturita una maggiore attenzione alla realtà del fenomeno.

Conclusione

UNA PROMESSA

“È chiaro
potevo essere una promessa
se le cose fossero andate
diversamente,
c'è ancora speranza per me.

Non osate dire
che il copione della mia vita
è già stato scritto.

Credete
che io posso diventare
qualunque cosa voglia,
non pensate
che ho rinunciato, che sono out.

Io voglio avere successo,
e non crediate mai che
dovreste solo cancellarmi,
ascoltatevi,
è questo che conta.

Partecipare alle risse,
entrare in una gang,
questo non è importante per me.

Trovare un buon lavoro,
andare bene a scuola,
è quello il mio destino.

Io posso essere diverso.

Non pensate
che mio padre è una cattiva persona,
c'è del buono in ognuno di noi.

Non è vero che

un criminale genera un criminale.

Lo so
ci sono altre possibilità per me,
vi sbagliate se pensate che,
proprio come mio padre,
finirò anch'io in prigione.”²⁸³

Vi ricordate la poesia introduttiva del lavoro? Questa poesia conclusiva è semplicemente la stessa, ma letta partendo dalla fine. Ho deciso di inserirla con la speranza che questo lavoro abbia rovesciato lo sguardo iniziale che si aveva nei confronti della genitorialità in carcere, implementando quelle che erano le conoscenze iniziali e portando ad uno svelamento di quella che è una realtà taciuta. Martin Luther King diceva «Ogni uomo deve decidere se camminerà nella luce dell'altruismo creativo o nel buio dell'egoismo distruttivo. Questa è la decisione. La più insistente ed urgente domanda della vita è: "Che cosa fate voi per gli altri?... Ignorare il male equivale ad esserne complici» e nascondere l'esistenza di una problematica così rilevante e non contribuire a tutelarla è la medesima cosa.

Questo lavoro ci ha portato a scoprire che c'è la necessità di rivisitare il concetto di famiglia, così come è stato demandato nel primo capitolo e alle parole di Giddens. Tale termine ha bisogno di essere riadattato a quelli che sono stati i movimenti culturali e sociali che si sono sviluppati in questi ultimi secoli, andando ad individuare quelle che sono le differenze emerse dai processi di globalizzazione e declinando il termine alle differenti culture e realtà familiari che già esistono, ma che si tende a tacere e distogliere lo sguardo.

Come si poteva aspettare, nelle interviste è emerso come le differenze di genere sono soprattutto derivanti dalla nostra cultura, la quale vede la figura femminile più rilevante e con un ruolo più centrale all'interno dell'assetto familiare, vedendo invece la figura maschile secondaria. Mentre verso la prima, c'è una propensione “naturale”, anche se sarebbe più opportuno identificare come culturale, alla cura e all'attenzione della

²⁸³ Poesia letta durante il convegno “CITTADINI SEMPRE. Giornata di formazione congiunta tra operatori e volontari impegnati all'interno del carcere sull'importanza della relazione familiare – genitoriale delle persone detenute e sulle possibili strategie da mettere in atto per sostenerla”, Bologna, Giovedì 22 Gennaio 2015.

maternità in carcere da parte degli operatori, per quanto riguarda l'uomo è emerso come la sua principale preoccupazione, o almeno quella che è stata narrata dagli intervistati, fa riferimento alla funzione di Male breadwinner, evidenziata da Parsons, inerente al mantenimento della stabilità economica della famiglia nonostante la detenzione.

Proseguendo si è rilevato come alcuni strumenti, quali le feste, riescono, seppur in parte, a ripristinare la dimensione ecologica della genitorialità, così come espressa da Reffieuna, in cui il detenuto può avere la possibilità di riscattare la sua immagine e mostrare di essere un buon genitore, nonostante esso si trovi in carcere. Questo diventa importante perché, in questo contesto, la genitorialità deve essere vista prendendo in considerazione quella che è la modificazione sociale che consegue la commissione del reato e quelle che sono le successive rielaborazioni di aspettative.

Proprio il tema dell'immagine di sé è risultato rilevante nelle interviste. Il detenuto tende a tutelare e preservare tale aspetto attraverso processi cognitivi che fungono da riparo alla frattura che il reato ha prodotto, denotando come in molti casi i detenuti non si assumono la responsabilità della condotta e non si aspettano di poter essere rifiutati dai propri cari. Ciò accade anche nel momento in cui mentono ai loro figli sul loro stato detentivo e sul perché si trovano lontani da casa, affermando come la loro assenza sia dovuta a dei motivi socialmente accettabili, come il detenuto che sottolineava di esser via per occuparsi dei migranti che giungevano in Italia scappando dalle guerre. Questo meccanismo si attiva anche nel momento della strumentalizzazione dei figli, in cui il recluso decide di far leva su di loro e sulla loro presenza per poter accedere a misure alternative, individuando lo scopo finale più rilevante rispetto al mezzo utilizzato, come nel caso di un detenuto che chiedeva alla moglie di portare il figlio dallo psichiatra per poter riscontrare qualche sintomo depressivo affinché esso potesse scontare la pena a casa con la sua famiglia.

Proprio di mezzi e mete parla Merton, che in questo contesto sono rilevanti ai fini del reinserimento del recluso. Da un lato viene posto come obiettivo il cambiamento del detenuto a non commettere alcun reato, in modo da tornare dai suoi cari come una persona migliore, dall'altro gli istituti fanno leva sugli strumenti che loro forniscono per raggiungere tale scopo, attraverso l'offerta di possibilità di formazione e lavoro all'interno delle varie strutture. Ma non è declinato solo in questo aspetto. Infatti le strutture si stanno impegnando anche nel fornire ai detenuti tutte le risorse disponibile

per poter dar loro la possibilità di svolgere il loro ruolo genitoriale, a partire dalle feste, ai gruppi di ascolto, ma anche alle strutture vere e proprie dove essi possono intraprendere la relazione genitore-figlio. Ciò dimostra, che nonostante vi siano ancora molti miglioramenti da porre in essere, c'è tanta volontà da parte di tutti gli intervistati di attivarsi per la tutela della genitorialità in carcere.

In tal senso quindi, tutti gli operatori del settore, ma anche la collettività, la quale deve essere sempre partecipe, devono fungere da oro colato nel ripristino del detenuto dimezzato e leso dagli eventi, ma anche della stessa relazione genitore-figlio, affinché essi possano affrontare la quotidianità, dopo la detenzione, rinforzando il proprio io e non portandosi dietro una macchia, un marchio a vita.

Come nella tecnica del Kintsugi si deve guadagnare dalla riparazione, in termini di miglioramento costante e continuo del detenuto e del ripristino dei legami, rinforzandoli.

BIBLIOGRAFIA

Monografie

Alain Bouregba, “Figli di genitori detenuti – Prospettive europee di buone pratiche”, Editore Bambinisenzasbarre, 2007

Alain Bouregba, “Legami familiari alla prova del carcere“, Editore Bambinisenzasbarre, 2007

R. Bricchetti, “Codice Penale e di Procedura penale e leggi complementari”, Il Sole 24 Ore, Milano, 2010.

U. Bronfenbrenner, The Ecology od Human Developmenti, Harvard University Press, Cambridge 1979; tr. it. Ecologia dello sviluppo umano, il Mulino, Bologna, 1986

Paulo Coelho, Sulla sponda del fiume Piedra mi sono seduta e ho piantato, Bompiani, Milano, 2013.

G. Costanzo, “Madre e bambino nel contesto carcerario Italiano”, Armando Editore, Roma, 2013

F. Dovigo, “Etnopedagogia – viaggiare nelle formazione”, Franco Angeli, 2002

Michel Foucault, Sorvegliare e punire. Nascita della prigione, Einaudi, Torino, 1993

E. Fromm, “L’arte di amare”, Arnoldo Mondadori Editore S.p.A., Milano, 2014

Anthony Giddens, Fondamenti di sociologia, il Mulino, Bologna, 2006

E. Goffman, "Asylums. Le istituzioni totali: i meccanismi dell'esclusione e della violenza", Piccola Biblioteca Einaudi, Torino, 2013.

E. Goffman, "Stigma. l'identità negata", Ombre Corte, Perugia, 2012

Thomas Goode, Deviant behaviour, Englewood Cliffs, N. J., 1981

M. Gozzini "Carcere come carcere perché", Edizioni Cultura della pace, 1988

P. C. Higgins, R. Butler, Understanding deviance, New York 1982

A. Honneth, "Riconoscimento e Disprezzo. Sui fondamenti di un'etica post-tradizionale", Rubbettino, 1993

E. M. Lemert, Devianza, problemi sociali e forme di controllo, Giuffré, Milano, 1981

C. Lévi-Strauss, "Le strutture elementari della parentela", Feltrinelli, Milano 1969.

E. Lombardo, Il giovane Mills, Armando Editore, Roma, 2013

Gemma Marrotta, Teoria Criminologiche. Da Beccaria al Postmoderno, LED Edizione Universitaria di Lettere Economia e Diritto, Milano, 2004

G. Mastropasqua, "Esecuzione della pena detentiva e tutela dei rapporti familiari e di convivenza. I legami affettivi alla prova del carcere", Cacucci Editore, Bari, 2007.

D. Melossi "Stato, controllo sociale, devianza", Bruno Mondadori, 2002

Massimo Recalcati, Il complesso di Telemaco. Genitori e figli dopo il tramonto del padre, Universale Economica Feltrinelli, Milano, 2014

Gianni Rodari, Scuola di fantasia, Editori Riuniti, Roma, 1992

M. Rosenberg, Lemert, Edwin M.: Primary and secondary deviance, in Encyclopedia of criminological theory, Thousand Oaks, CA: SAGE Publication, 2010

A. Schütz, Lo Straniero. Un saggio di Psicologia Sociale e Il Reduce, Asterios Editore, Trieste, 2003.

G. Serafin, L'interpretazione del crimine. Criminologia, devianza e controllo sociale, Crim&Lògos Tangram Edizioni Scientifiche, Collana di Scienze Criminologiche e Forensi, Trento, 2012

G. Testa, "Genitori nell'Ombra. La tutela della persona detenuta nella relazione genitore/figlio", Edizioni Unicopli, Milano, 2013.

S. Tomelleri, "La società del risentimento", Meltemi Editore, 2004

Alberto Javier Trevino, The Social Thought of C. Wrigh Mills, SAGE Publications, London, 2011

G. Turnaturi "La sociologia delle emozioni", Anabasi , 1995

S. Vezzadini, Per una sociologia della vittima, FrancoAngeli, Milano, 2012

Volumi collettanei

Bambinisenzasbarre, Genitorialità e carcere. Coniugare sicurezza e qualità dell'incontro, Bambinisenzasbarre, Milano, 2014

T. Bandini, U. Gatti, B. Gualco, D. Malfatti, M. Marugo, A. Verde, “Criminologia – il contributo della ricerca alla conoscenza del crimine e della reazione sociale”, Giuffrè Editore, 2003

P. Bastianoni, A. Taurino, F. Zullo, “Genitorialità complesse. Interventi di rete a sostegno dei sistemi familiari in crisi”, Unicopli, 2011

Campelli, Faccioli, Giordano, Pitch “Donne in carcere – ricerca sulla detenzione femminile in Italia” , Saggi Feltrinelli, Ottobre 1992

Cooperativa Sociale Verso Casa, Donne e carcere. Una ricerca in Emilia-Romagna, FrancoAngeli, 2006.

V. Iori, A. Augelli, D. Bruzzone, E. Musi, “Genitori comunque. I padri detenuti e i diritti dei bambini”, FrancoAngeli, Milano, 2012

I. Lizzola, V. Tarchini, “Persone e legami nella vulnerabilità”, Edizioni Unicopli, 2006

.

L. Massari, A. Molteni, “Alternative al cielo a scacchi”, Franco Angeli, 2006

Ristretti Orizzonti, “L’Amore a tempi di galera”, Associazione il Granello di Senape, Padova, 2004.

G. Zappa, C. Massetti, “Il codice penitenziario e della sorveglianza”, Casa Editrice La Tribuna, Piacenza, 2013.

Saggi compresi in volumi collettanei

Graziella Fava Vizziello, Alessandra De Gregorio, Martina Podetti, Possiamo davvero aiutare a fare i genitori?, in Genitorialità complesse. Interventi di rete a sostegno dei

sistemi familiari in crisi, a cura di Paola Bastianoni, Alessandro Taurino e Federico Zullo, Edizioni Unicopli, Milano, 2011

David Matza, *Delinquency and Drift*, John Wiley, New York, 1961, p. 181, in *Stato, controllo sociale, devianza*, Bruno Mondadori, Milano, 2002, p. 195

Luca Mori, *Stigma*, in *La devianza come sociologia*, a cura di Costantino Cipolla, FrancoAngeli, Milano, 2013

Riviste

Rivista MINORI E GIUSTIZIA, *La genitorialità "reclusa": riflessioni sui vissuti dei genitori detenuti*, FrancoAngeli, 2008.

Rivista, *Minorigiustizia* n.3, FrancoAngeli, 2014.

Articoli pubblicati su riviste

Saverio Abruzzese, *Le declinazioni della genitorialità*, in *Minorigiustizia* n. 3-2014

G. Anzani, *L'isola dei reclusi*, in *FAMIGLIA OGGI. Legami oltre le sbarre. La famiglia alla prova del carcere* n. 5, Milano, 2006

Dufriche De Valazé, *Des lois pénales*, pp. 344-345, Citazione in Michel Foucault, *Sorvegliare e punire. Nascita della prigione*, Einaudi, Torino, 1993

E. Giglio, *Le funzioni della genitorialità*, in *Tredimensioni* 9(2012)

Vanna Iori, La genitorialità in carcere, in *Minorigiustizia* n.3-2014

Elisabetta Musi, Sprigionare la genitorialità, in *Minorigiustizia* n. 3-2014

Antonella Reffieuna, La dimensione ecologica della genitorialità, in *Minorigiustizia* n. 3-2014

Ennio Tommaselli, La Carta dei figli dei genitori detenuti, in *Minorigiustizia* n.3-2014

Raffaele Tucciarelli, Recensione “Philip G. Zimbardo L’effetto Lucifero. Cattivi si diventa?” in «*Rivista Internazionale di Filosofia e Psicologia*», Vol. 3, 2012, n. 1

Articoli pubblicati su internet

Bouregba Alain, Le difficoltà di assumere ruoli e funzioni familiari per i padri detenuti, in *Giornata di studi “Carcere: salviamo gli affetti. L’affettività e le relazioni familiari nella vita delle persone detenute”*, 10 maggio 2002, Padova, www.ristretti.it/convegni/affettivita/documenti/bouregba.htm

Ambra Braga. Giorgio Maccabruni, Paranoia e percezione sociale, <http://www.rassegnapenitenziaria.it/cop/48969.pdf>

Viviana Ruggeri, in *Oltre il carcere. I percorsi per l’integrazione socio-lavorativa dei detenuti ed ex detenuti nei progetti Occupazione, iniziativa comunitaria di occupazione, ISFOL*, http://www.ristretti.it/areestudio/giuridici/studi/isfol_lavoro_detenuti.pdf

Sitografia

www.associazioneantigone.it – Associazione per i diritti e le garanzie nel sistema penale

www.bambinisenzasbarre.org – Associazione “Bambini senza sbarre”

www.cittametropolitana.mi.it

www.cultura.comune.forli.fc.it

www.ecoage.it

www.giustizia.it per la parte normativa e statistica

www.istat.it

www.ristretti.it – notiziario quotidiano dal e sul carcere

www.treccani.it

<http://www.unipa.it/persone/docenti/c/salvatore.costantino/.content/documenti/--DEVIANZA-COMUNICAZIONE-REPUTAZIONE.pdf>

Convegni e Conferenze

Conferenza regionale Emilia Romagna Volontariato Giustizia, Gennaio 2015.

Virginie Bianchi, Les prisons en Europe: règles ed conditions de détention, pp. 8-9, in Il carcere in Europa fra reinserimento ed esclusione, Pisa, Convegno 29 Febbraio - 1 Marzo 2008

Il carcere in Europa fra reinserimento ed esclusione, Pisa, Convegno 29 Febbraio - 1 Marzo 2008.

A. Molteni, Confrontarsi con la genitorialità in carcere, Conferenza, 2002

Livio Pepino, Meccanismi di esclusione e diritto penale del nemico, pp. 1-2, in Il carcere in Europa fra reinserimento ed esclusione, Pisa, Convegno 29 Febbraio - 1 Marzo 2008.

Riferimenti Normativi

Circolare 10 dicembre 2009 - PEA 16/2007, Trattamento penitenziario e genitorialità - percorso e permanenza in carcere facilitati per il bambino che deve incontrare il genitore detenuto.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 giugno 2000, n. 230 - Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà, <http://www.privacy.it/dpr2000-230.html>

Relazione sulla situazione penitenziaria in Emilia-Romagna, 2012

Sentenza Cassazione 9339/2016

Legge 10 Ottobre 1986, n. 663, Modifiche alla legge sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà - C.d. Legge Gozzini -

Legge 27 Maggio 1998, n. 165, Modifiche all'articolo 656 del Codice di Procedura Penale ed alla Legge 26 Luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni - C.d. Legge Simeoni-Saraceni -

Legge del 8 Marzo 2001, n. 40, Misure alternative alla detenzione a tutela del rapporto tra detenute e figli minori - C.d. Legge Finocchiaro -

D.L. 24 Novembre 2000 n.341, Disposizioni urgenti per l'efficacia e l'efficienza dell'Amministrazione della giustizia

Dichiarazione Universale dei diritti dell'Uomo, 10 Dicembre 1948

Allegato (A)

ESENTE REGISTRAZIONE - ESENTE BOLLIE DIRITTI
In caso di diffusione si applica l'art. 52 D.L. n. 198/03



-9339/16

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE

Oggetto

Aspirante

R.G.N. 940/2015

Cron. 9339

Rep. /

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. FABRIZIO FORTE - Presidente - Ud. 13/04/2016
Dott. RENATO BERNABAI - Consigliere - PU
Dott. MARIA CRISTINA GIANCOLA - Rel. Consigliere -
Dott. MARIA ACIERNO - Consigliere -
Dott. FRANCESCO TERRUSI - Consigliere -

In caso di diffusione del presente provvedimento emettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 d.lgs. 198/03 in quanto:
 disposto d'ufficio
 a richiesta di parte
 imposto dalla legge

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 940-2015 proposto da:

PUBBLICO MINISTERO, IN PERSONA DEL SOSTITUTO
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI
NAPOLI; dott. (omissis) ;

- *ricorrente* -

contro

2016 (omissis) , in proprio e nella qualità di
785 genitore dei minori (omissis) , (omissis) e (omissis)
(omissis) , elettivamente domiciliato in (omissis)
(omissis) , presso lo (omissis) , rappresentato e
difeso dagli avvocati (omissis) , (omissis)

(omissis), giusta procura a margine del controricorso;


- **controricorrente** -

avverso la sentenza n. 4729/2014 della CORTE D'APPELLO
di NAPOLI, depositata il 28/11/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 13/04/2016 dal Consigliere Dott. MARIA
CRISTINA GIANCOLA;

udito, per il controricorrente, l'Avvocato (omissis)
(omissis) che si riporta;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. FRANCESCA CERONI che ha concluso per
l'inammissibilità, in subordine rigetto del ricorso.



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 14 del 19.11.2013-23.1.2014 il Tribunale per i Minorenni di Napoli dichiarava lo stato di adottabilità dei fratelli (omissis), nato a (omissis) il (omissis), (omissis), nato a (omissis) e (omissis), nata a (omissis), figli di (omissis) e (omissis), cittadina romena, tra i quali era intercorsa una relazione affettiva ormai esauritasi.

Con sentenza del 5-28.11.2014 la Corte di appello di Napoli, Sezione minorenni, revocava la dichiarazione di adottabilità dei medesimi minori, in accoglimento del gravame proposto dal (omissis) ed in difformità dalle richieste del tutore dei bambini e del P.G.,

La Corte di Napoli, anche richiamati noti principi di diritto sul controverso tema, osservava e riteneva che:

L'appellante aveva richiesto l'annullamento della prima sentenza e la revoca della dichiarazione dello stato di adottabilità dei figli, sostanzialmente negando il loro stato di abbandono considerando *ab origine*: che l'unico impedimento all'esercizio della propria genitorialità era dipeso da ostacoli oggettivi a lui non imputabili (era stato infatti ristretto presso la Casa Circondariale di (omissis)), e che appena rimesso in libertà si era subito adoperato per ottenere l'affidamento dei figli (nel frattempo collocati provvisoriamente presso una famiglia, atteso il totale disinteresse della madre,

(omissis)), ricercando un'abitazione ed una attività lavorativa (come del resto riportato anche nell'impugnata decisione): che ad oggi aveva stipulato un regolare contratto di locazione per un immobile, sito in (omissis), alla via (omissis), ed aveva sottoscritto un contratto di lavoro con l'impresa di pulizia (omissis), con sede legale in (omissis); che attualmente conviveva con la sig. (omissis), che si era dichiarata disponibile ad

accudire i minori insieme a lui; che la mamma dell'istante. (omissis) , aveva dichiarato di assumersi la responsabilità dei tre nipotini e di contribuire al sostentamento economico dei medesimi;

- l'appello andava accolto, non ravvisandosi i presupposti di cui all' art. 8 L. 184/1984 (come modificata dalla L. 28.3.2001 n. 149);
- nel caso in esame, da un lato vi era il padre che manifestava la volontà di volere esercitare la propria responsabilità genitoriale, e dall'altro c'erano i minori cui bisognava assicurare un normale sviluppo della personalità psico-fisica, in una situazione peraltro ove gli stessi minori erano già stati collocati, sia pure in via provvisoria, presso la famiglia (omissis) / (omissis) dal 21.5.2014;
- nel richiamare quanto accertato e più dettagliatamente illustrato nella impugnata decisione circa le ragioni per le quali i minori erano già stati precedentemente collocati in affidamento provvisorio presso i coniugi (omissis) / (omissis) (disinteressamento della madre naturale ed impossibilità del padre di accudirli per essere lo stesso ristretto in carcere), oggetto del vaglio era la sussistenza dello stato abbandonico da parte dell'appellante. Posto che non era in discussione la capacità genitoriale di quest'ultimo - nulla essendo emerso al riguardo che potesse pregiudicare la sana crescita dei minori andava osservato che all'attualità, all'esito delle disposte indagini, non era emerso alcun elemento di inadeguatezza a provvedere ai bisogni primari dei figli, in ragione innanzitutto della circostanza dell'aver il (omissis), una volta messo in libertà, reperito una sistemazione lavorativa presso il cimitero canile di (omissis) con uno stipendio di circa 700-800 euro mensili, che gli consentiva di corrispondere il canone di locazione in relazione all'appartamento ("arredato modestamente e ben tenuto dal punto di vista igienico" cfr. relazione in atti) che aveva preso in fitto e dove si era trasferito (dichiarandosi comunque disponibile a cercarne un altro più grande qualora avesse

M

avuto in affidamento i figli); egli inoltre, aveva intrapreso una nuova convivenza con (omissis) (la quale si era dichiarata disponibile ad accudire i minori), e poteva contare - alla bisogna - sull'aiuto economico della madre, (omissis) (omissis) (disponibilità ribadita da quest'ultima anche in sede di udienza camerale) ed altresì, per le eventuali altre incombenze relative alla gestione della casa, di quello della sorella e della nipote: tanto evincevasi dalla relazione - elaborata all'esito delle disposte informative- dei Servizi Sociali presso il Comune di (omissis) , del 29.7.2014:

- pertanto, acclarata la insussistenza dello stato di abbandono dei minori, in accoglimento dell'appello ed in riforma della gravata sentenza, andava revocata la declaratoria dello stato di adottabilità dei medesimi.

Avverso questa sentenza notificata il 2.12.2014 il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Napoli ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, illustrato da memoria e notificato il 22.12.2014 all'Avv.to (omissis) , tutore dei minori, che non ha svolto difese ed il 23.12.2014-7.01.2015 al (omissis) che il 10-17/18.02.2015 ha resistito con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente in rito va rilevato che il ricorso risulta notificato al tutore dei minori ed avviato per la notifica al (omissis) che ha dichiarato di averlo ricevuto il 7.01.2015; quand'anche questa seconda notifica non si fosse perfezionata si sarebbe dovuto disporre l'integrazione del contraddittorio essendo l'altra andata tempestivamente a buon fine, iniziativa che invece l'intervenuta resistenza e costituzione del medesimo (omissis) in questo giudizio ha reso superflua. Inoltre il fatto che la (omissis) ha prestato

acquiescenza alla sentenza di primo grado impedisce per altro verso di reputare la non integrità del contraddittorio, solo genericamente dedotta dal controricorrente.

A sostegno del ricorso il Pubblico Ministero denuncia:

1. "Violazione e falsa applicazione degli articoli 1, 8, 12, 15, 17 e 21 Legge 4.5.1983, n.184, dell'art.3 della Convenzione Internazionale sui diritti del bambino, ratificata in Italia con legge 27.5.1991, n.176 dell'art. 336 bis cod. civ. nonché dell'art. 147 cod. civ. nonché degli articoli 2, 3 e 30 della Costituzione, da ultimo dell'art.112. c.p.e.. Il tutto con riferimento all'art.360, n.3 c.p.e. nonché con riferimento all'art.360 n.4 c.p.e.."
2. "Violazione di legge costituzionalmente rilevante e totale mancanza della motivazione in sé con riferimento agli artt. 2, 3 e 30 Costituzione ed all'art. 3 della Convenzione Internazionale sui diritti del bambino, ratificata in Italia con legge 27.5.1991 n. 176 circa il fatto decisivo per il giudizio, costituente oggetto di discussione tra le parti, della inesistenza di rapporti tra il padre ed i tre minori nonché dell'interesse preminente dei minori valutati nella loro globalità a non veder dichiarata la revoca ex art. 21 dello stato di adottabilità. Il tutto con riferimento all'art. 360 n. 5 c.p.e.."
3. "Violazione e falsa applicazione di legge, in relazione alla considerazione del periodo di detenzione come causa di forza maggiore di carattere transitorio ai sensi dell' ultimo periodo del comma 1, dell'art. 8 legge n.184/83 nonché in relazione agli artt. 1, 15, 17 e 21 della legge n.184/83, dell'art.147 cod. civ. e dell'art.3 Conv. dei diritti del fanciullo, ratificata con legge 26.05.1991, n.176 e dell'art. 30 Costituzione. Il tutto con riferimento all'art. 360 n. 3 c.p.e.."
4. "Nullità del procedimento nonché violazione e falsa applicazione degli articoli 1, 8, 17 e 21 legge 4.5.1983, n.184, degli articoli 3 e 12 della Convenzione sui diritti del fanciullo, ratificata con legge 176/91, dell'art. 336 bis cod. civ. e dell'art.3 della

M

Costituzione, per mancata audizione e/o ascolto del minore infradodicesenne capace di discernimento - e/o per mancanza di provvedimento motivato con il quale si dia atto della pretesa superfluità dell'ascolto del minore. Il tutto con riferimento all'art. 360, n. 3 c.p.e., e con riferimento all'art. 360 n. 4 c.p.e..".

I quattro motivi del ricorso, suscettibili di esame unitario, non hanno pregio.

In primo luogo le censure rivolte alla motivazione dell'impugnata sentenza vanno *ratione temporis* ricondotte all'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.e. nella versione introdotta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, concernendo la sentenza pubblicata l'8.11.2014. Come ormai noto, tale normativa, circoscrivendo il vizio di motivazione deducibile mediante il ricorso per cassazione all'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, costituisce espressione della volontà del legislatore di ridurre al minimo costituzionale l'ambito del sindacato spettante al Giudice di legittimità in ordine alla motivazione della sentenza, restringendo l'anomalia motivazionale denunciabile in questa sede ai soli casi in cui il vizio si converte in violazione di legge, per mancanza del requisito di cui all'art. 132 n. 4 cod. proc. civ., ossia ai casi in cui la motivazione manchi del tutto sotto l'aspetto materiale e grafico, oppure formalmente esista come parte del documento, ma le sue argomentazioni siano svolte in modo talmente contraddittorio da non permettere d'individuare, cioè di riconoscerla come giustificazione del *decisum*, e tale vizio emerga immediatamente e direttamente dal testo della sentenza (cfr. anche Cass., Sez. Un., 7 aprile 2014 nn. 8053 e 8054; Cass., Sez. 6, 8 ottobre 2014, n. 21257); ipotesi nella specie non ravvisabili pur nella sinteticità delle argomentazioni che sostengono la decisione. Sempre a questo proposito va aggiunto che il prospettato omesso esame di elementi istruttori (quali nella specie le dichiarazioni e opinioni della dott.ssa (omissis) e di Suor (omissis) .



rispettivamente coordinatrice e responsabile legale della casa famiglia "La casa delle rose") non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto (storico) decisivo, censurabile ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., anche perché sebbene la sentenza possa non avere dato conto di tutte le risultanze probatorie (in tema cfr anche Cass. nn. 2498 e 18817 del 2015), ha però valorizzato la prevalente esigenza di assicurare la conservazione del rapporto familiare. D'altra parte, sebbene la detenzione non costituisca impedimento oggettivo non imputabile rispetto alla mancata assistenza dei figli (cfr anche e da ultimo cass. n. 19735 del 2015), i rilievi del PM involgono contegni pregressi del (omissis) o anteriori anche alla sua detenzione o concomitanti con essa o ancora profili caratteriali che non si rivelano trascurati dai giudici d'appello, ma dai quali, a fronte delle encomiabili iniziative assunte dal medesimo (omissis) dopo la sua scarcerazione, quali riportate della richiamata relazione dei servizi sociali ma anche verificate da accesso in loco della polizia locale quanto ad abitazione e convivenza con altra donna, i giudici d'appello hanno non illogicamente e plausibilmente concluso, alla luce pure del richiamato principio secondo cui l'adozione dei minori costituisce *extrema ratio* e considerando anche l'offerta sostegno esterno quantomeno della nonna paterna, che se da un canto nulla era emerso che potesse pregiudicare la sana crescita dei minori o che attestasse l'inadeguata capacità paterna rispetto ai bisogni primari dei figli, dall'altro le sopravvenienze giustificassero la valutazione d'insussistenza dello stato di abbandono e la prognosi favorevole circa la corrispondenza al superiore interesse dei bambini del ristabilimento del legame familiare piuttosto che della relativa rescissione. Infine la mancata audizione dei minori appare anche in appello implicitamente correlata alla loro età, che non la rendeva obbligatoria, ed all'emersa condizione degli stessi.



Conclusivamente il ricorso deve essere respinto. Non deve farsi luogo a condanna della parte pubblica soccombente (cfr da ultimo Cass. n. 19711 del 2015).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi dell'art. 52, comma 5, del D.Lgs n. 196 del 2003, in caso di diffusione della presente sentenza si devono omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti.

Così deciso in Roma, il 13 aprile 2016

Il Cons.est.

Il Presidente



Allegato (B)



Protocollo d'intesa

tra

Ministero della Giustizia

Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza

e

Bambinisenzasbarre ONLUS

ac
R
G



Ministero della Giustizia



Autorità Garante
per l'Infanzia e l'Adolescenza

**IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
L'AUTORITÀ GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA
L'ASSOCIAZIONE BAMBINISENZASBARRE ONLUS**

- **Visti** gli articoli 2 - 3 della Costituzione Italiana che garantiscono il rispetto della dignità umana;
- **Visto** l'articolo 27 della Costituzione italiana che promuove il principio della finalità rieducativa e risocializzante della pena detentiva;
- **Vista** la Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
- **Vista** la Convenzione ONU sui Diritti dell'Infanzia del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva dall'Italia con Legge 27 maggio 1991, n. 176, in particolare gli articoli 1- 2 - 3 - 9 - 12 - 30;
- **Viste** le *"Regole minime per l'amministrazione della giustizia minorile"* ONU, New York, 29 novembre 1985;
- **Vista** la Convenzione Europea sui Diritti dell'uomo, in particolare l'articolo 8, che sottolinea il diritto al rispetto della vita privata e familiare;
- **Vista** la Risoluzione europea 2007/2116 (INI), approvata a Strasburgo il 13 marzo 2008, articolo 24 in cui si ribadisce l'importanza del rispetto dei diritti del fanciullo indipendentemente dalla posizione giuridica del genitore;
- **Vista** la Risoluzione n. 1663/2009 dell'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa;
- **Viste** le Regole Penitenziarie Europee nella versione aggiornata di cui alla Raccomandazione R (2006)2 dell'11 gennaio 2006, in particolare il punto 36 relativo alle politiche di sostegno alla genitorialità e il punto 24 (4), che prescrive modalità di visita che permettano ai detenuti di mantenere e sviluppare relazioni familiari il più possibile normali;
- **Vista** la Legge 26 luglio 1975, n. 354 nella parte che regola i rapporti del detenuto con il mondo esterno e con la famiglia, con particolare riguardo al mantenimento del rapporto genitoriale;
- **Visto** il DPR 30 giugno 2000, n. 230 *"Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà"*;
- **Vista** la Legge 8 marzo 2001, n. 40 *"Misure alternative alla detenzione a tutela dal rapporto tra le detenute e figli minori"*, articolo 5;
- **Vista** la Legge 21 aprile 2011, n. 62, ed in particolare l'intesa ex articolo 4 comma 1, nonché il decreto 8 marzo 2013 *"Requisiti delle Case Famiglia Protette"*;
- **Vista** la Circolare 10 dicembre 2009 del Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, Direzione Generale dei Detenuti e del Trattamento recante titolo *"Trattamento penitenziario e genitorialità - percorso e permanenza in carcere facilitati per il bambino che deve incontrare il genitore detenuto"*;
- **Vista** la Legge 12 luglio 2011, n. 112 istitutiva dell'Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza;
- **Visto** il Decreto del Ministro della Giustizia 5 dicembre 2012 recante titolo *"Approvazione della Carta dei diritti e dei doveri dei detenuti e degli internati"*;
- **Vista** la Raccomandazione CM/Rec (2012)12 del Comitato dei Ministri agli Stati Membri sui detenuti stranieri ed in particolare il capitolo *"Donne"*;
- **Visto** il Protocollo d'Intesa firmato il 28 gennaio 2014, alla presenza del Ministro dell'Interno, tra il Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza e l'Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza;

a
R
S



Ministero della Giustizia

bambinisenzasbarre



Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza

CONSIDERATO CHE

le Parti concordano sull'importanza e la necessità di:

- favorire il mantenimento dei rapporti tra genitori detenuti e i loro figli, salvaguardando sempre l'interesse superiore dei minorenni;
- sottolineare la specificità dei figli di genitori detenuti, in modo da promuovere interventi e provvedimenti anche normativi che tengano conto delle necessità della relazione genitoriale e affettiva di questo gruppo sociale senza, tuttavia, indurre ulteriori discriminazioni e stigmatizzazioni nei loro confronti;
- tutelare il diritto dei figli al legame continuativo e affettivo col proprio genitore detenuto, che ha il diritto/dovere di esercitare il proprio ruolo genitoriale;
- sostenere le relazioni genitoriali e familiari durante e oltre la detenzione, agevolando la famiglia e, in particolare, supportando i minorenni che vengono colpiti emotivamente, socialmente ed economicamente, con frequenti ricadute negative sulla salute e con incidenza anche sull'abbandono scolastico;
- superare le barriere legate al pregiudizio e alla discriminazione nella prospettiva di un processo di integrazione sociale e di profondo cambiamento culturale, necessario per un progetto di società solidale e inclusiva;
- considerare gli articoli, sottoscritti nel presente Protocollo d'Intesa, come riferimento nell'assumere le decisioni e nello stabilire il *modus operandi* per ciò che riguarda tutti i genitori, anche minorenni, soggetti a misure restrittive della libertà;

LE PARTI, CIASCUNA PER QUANTO DI COMPETENZA, CONVENGONO:

Articolo 1

(Decisioni relative ad ordinanze, sentenze ed esecuzione pena)

Le Autorità giudiziarie saranno sensibilizzate ed invitate, in particolare:

1. a tenere in considerazione i diritti e le esigenze dei figli di minore età della persona arrestata o fermata che conservi la responsabilità genitoriale, nel momento della decisione dell'eventuale misura cautelare cui sottoparla, dando priorità, laddove possibile, a misure alternative alla custodia cautelare in carcere;
2. ad applicare i limiti imposti al contatto tra i detenuti in custodia cautelare e il mondo esterno in modo da non violare il diritto dei minorenni a rimanere in contatto con il genitore allontanato, così come previsto nella Convenzione ONU sui Diritti dell'Infanzia;

ca

Rh
SN



Ministero della Giustizia

bambinisenzasbarre



Autorità Garante
per l'Infanzia e l'Adolescenza

3. ad individuare, nei confronti di genitori con figli di minore età, misure di attuazione della pena che tengano conto anche del superiore interesse di questi ultimi;
4. a ritenere preminenti le esigenze dei figli di minore età nella disciplina dei permessi premio e di uscita dei genitori detenuti e ad impegnarsi per una loro implementazione.

Articolo 2

(Visite dei minorenni all'interno degli istituti penitenziari)

Il Ministero della Giustizia, con la collaborazione dell'Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza e dell'Associazione Bambinisenzasbarre ONLUS, si impegna a mettere in campo tutte le azioni necessarie affinché:

1. la scelta del luogo di detenzione di un genitore con figli di minore età tenga conto della necessità di garantire la possibilità di contatto diretto tra loro durante la permanenza nell'istituto penitenziario;
2. ogni minorenne possa fare visita al genitore detenuto entro una settimana dall'arresto e, con regolarità, da quel momento in poi;
3. in tutte le sale d'attesa sia attrezzato uno "spazio bambini", dove i minorenni possano sentirsi accolti e riconosciuti. In questi spazi gli operatori daranno ospitalità e forniranno ai familiari l'occorrenza per un'attesa dignitosa (come scaldabiberon o fasciatoio) e, ai più piccoli, strumenti tipo giochi o tavoli attrezzati per il disegno, per prepararli all'incontro con il genitore detenuto;
4. anche in ogni sala colloqui, se pure di modeste dimensioni, sia previsto uno "spazio bambini" riservato al gioco. Laddove la struttura lo consenta, sarebbe importante allestire uno spazio separato destinato a ludoteca. Questa previsione si attuerà progressivamente, rendendola effettiva entro la fine del corrente anno almeno nelle Case di reclusione;
5. le strutture siano accessibili ai minorenni con disabilità o con altre esigenze di accesso particolari;
6. i colloqui siano organizzati su sei giorni alla settimana, prevedendo almeno due pomeriggi, in modo da non ostacolare la frequenza scolastica dei minorenni. I colloqui siano previsti anche nei giorni festivi;
7. ai minorenni siano fornite informazioni adatte alla loro età circa le procedure e le regole di visita, nonché informazioni su ciò che è consentito portare alle visite e su come vengono condotte le procedure di controllo al loro arrivo in carcere. Tali informazioni devono essere fornite in più lingue e in più formati, ad esempio attraverso stampe di grandi dimensioni, versioni video e audio di facile comprensione anche per i più piccoli;
8. le procedure di controllo siano adatte e proporzionate ai diritti e alle condizioni dei minorenni tenendo conto, in particolare, del loro diritto alla privacy, all'integrità fisica, alla sicurezza;

an

Ru

SV



Ministero della Giustizia

bambinisenzasbarre



Autorità Garante
per l'Infanzia e l'Adolescenza

9. ai minorenni sia offerta la possibilità di far visita ai genitori anche con particolare attenzione alla privacy, quando necessario e in circostanze particolari;
10. ai minorenni sia permesso di acquisire conoscenze sulla vita detentiva dei genitori e, ove le strutture lo consentano e se ne ravvisi l'opportunità nel loro superiore interesse, di visitare alcuni luoghi frequentati dai genitori reclusi - ad esempio refettorio o sale ricreative o laboratori o luoghi di culto;
11. siano disposte delle soluzioni di accompagnamento alternativo dei minorenni da 0 a 12 anni qualora l'altro genitore o un altro adulto di riferimento non fosse disponibile. A tal fine può provvedersi con l'ausilio di assistenti sociali specializzati o possono essere autorizzati anche soggetti appartenenti ad organizzazioni non governative (ONG) o associazioni attive in questo settore;
12. negli istituti penitenziari siano organizzati, ove possibile, dei "gruppi di esperti a sostegno dei minorenni", con particolare attenzione ai più piccoli, per valutare regolarmente come questi vivono l'esperienza della visita nella struttura, per consentire il contatto con i genitori anche con altri mezzi e per fornire consigli in merito a eventuali miglioramenti da apportare a strutture e procedure.

Articolo 3

(Altri tipi di rapporti con il genitore detenuto)

Le Parti si impegnano altresì:

1. a non considerare i contatti aggiuntivi con i figli di minore età come "premi" assegnati in base al comportamento del detenuto;
2. a consentire al genitore, durante la detenzione, di essere presente nei momenti importanti della vita dei figli, soprattutto se minorenni, come ad esempio: i compleanni, il primo giorno di scuola, la recita, il saggio, le festività, la laurea;
3. a offrire ai detenuti che siano genitori, la possibilità di avvalersi di permessi speciali nei casi di emergenza, ad esempio per fare visita ai loro figli qualora si trovino in ospedale;
4. a sviluppare linee guida specifiche per quanto riguarda il sostegno e il mantenimento dei contatti tra i genitori detenuti e i figli di minore età che non riescono ad incontrarsi facilmente. In tali circostanze occorre prevedere precise regolamentazioni che consentano di autorizzare in maniera più sistematica il ricorso all'utilizzo della telefonia mobile e di internet, comprese le comunicazioni tramite webcam e chat.

Articolo 4

(Formazione del personale)

1. Il personale dell'Amministrazione penitenziaria e della Giustizia minorile che opera negli istituti deve ricevere una formazione specifica sull'impatto che la detenzione di un genitore e l'ambiente carcerario determinano sui minorenni.

d
R
SV



Ministero della Giustizia



*Autorità Garante
per l'Infanzia e l'Adolescenza*

2. Il personale di Polizia penitenziaria deve ricevere, in particolare, una formazione specifica sulle modalità di controllo adatte ai bambini e agli adolescenti, così che in ogni istituto penitenziario e istituto penale per i minorenni, sia presente personale di polizia specializzato, adeguatamente formato per l'assistenza ai minorenni e alle famiglie durante le visite.

Articolo 5

(Informazioni, assistenza e guida)

Ciascuna delle Parti firmatarie del presente Protocollo, nel suo ambito e con le modalità di competenza, si adopererà al fine di:

1. assicurare ai detenuti, ai loro parenti e ai loro figli, compresi quelli di minore età, informazioni appropriate, aggiornate e pertinenti in ogni fase del processo, dall'arresto al rilascio, sia in merito alle procedure e alle possibilità di rapporto fra loro che all'assistenza loro dedicata prima, durante e dopo il periodo di detenzione del congiunto. Ai minorenni devono essere offerte informazioni chiare e adatte alla loro età in merito agli eventuali servizi di assistenza disponibili per loro indipendentemente dai propri genitori, ad esempio con l'ausilio di ONG o associazioni specializzate;
2. offrire assistenza e supporto ai genitori detenuti preoccupati dell'impatto che la visita nell'istituto penitenziario potrebbe avere sui figli e/o su loro stessi, allo scopo di mantenere i contatti con i figli utilizzando la varietà di modalità di comunicazione consentite, in particolare durante il periodo precedente la prima visita possibile;
3. proporre negli istituti di detenzione dei programmi di assistenza alla genitorialità che incoraggino lo sviluppo di un rapporto genitori-figli costruttivo e sostengano delle esperienze positive per i figli minorenni;
4. favorire, durante i periodi di detenzione, la progressiva assunzione della propria responsabilità genitoriale da parte dei genitori detenuti nei confronti dei figli di minore età e, in particolare, prevedere che la possibilità di avvalersi di permessi per recarsi a casa costituisca parte integrante della fase di preparazione alle dimissioni;
5. sostenere, all'interno degli istituti penitenziari e degli istituti penali per i minorenni, attività di informazione e di orientamento dei detenuti genitori di figli di minore età, in merito ai servizi socio-educativi e sanitari forniti dagli Enti locali alle famiglie e alle dovute procedure di aggiornamento dei documenti amministrativi relativi alla loro situazione familiare e sociale;
6. avvalersi di ONG e associazioni e con queste collaborare, perché in ogni struttura sia assicurato il mantenimento di una positiva relazione genitoriale e sia adeguatamente favorita la loro attività in base alle diverse esigenze presenti nei vari istituti.

SV

a



Articolo 6 (Raccolta dati)

1. Il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e il Dipartimento per la giustizia minorile raccoglieranno sistematicamente informazioni circa il numero e l'età, ed eventuali altre informazioni, sui figli i cui genitori siano detenuti imputati, condannati o internati.
2. Le statistiche, suddivise per età, sul numero dei minorenni che hanno uno o entrambi i genitori in carcere, devono essere rese accessibili e pubbliche.

Articolo 7 (Disposizioni transitorie)

Pur affermando con forza la necessità di escludere per i bambini la permanenza sia in Istituti penitenziari che a custodia attenuata (ICAM) e di prevedere per il genitore misure alternative alla detenzione, qualora in casi eccezionali la detenzione non fosse possibile evitarla, le Parti scrupolosamente e obbligatoriamente verificheranno che:

1. tutti i bambini che vivono con i genitori in una struttura detentiva abbiano libero accesso alle aree all'aperto;
2. siano attuate procedure e accordi con ONG e associazioni affinché i bambini abbiano libero accesso al mondo esterno (se necessario, con la supervisione di personale specializzato operante in abiti civili);
3. i bambini frequentino asili nido e, eventualmente, scuole all'esterno;
4. il personale in servizio nelle unità di detenzione che ospitano i bambini sia composto anche da addetti specializzati e formati sullo sviluppo psico-fisico e l'educazione dei soggetti in età evolutiva;
5. siano offerte strutture educative e di assistenza, preferibilmente esterne agli istituti che ospitano i bambini e i genitori detenuti;
6. i genitori detenuti che vivono insieme ai propri bambini siano assistiti nello sviluppo delle proprie capacità genitoriali, abbiano la possibilità di accudire adeguatamente i bambini avendo, per esempio, la possibilità di cucinare i pasti per loro, prepararli per l'asilo nido e la scuola, trascorrere del tempo giocando con loro e svolgendo altre attività, sia all'interno della struttura che nelle aree all'aperto;
7. siano predisposte misure di accompagnamento psicosociale al fine di sostenere il bambino e il genitore detenuto nella separazione, per ridurne l'impatto negativo iniziale e successivo.

Handwritten signatures and initials:
ar
R
81



Articolo 8 (Istituzione di un Tavolo permanente)

E' istituito un Tavolo permanente, composto da rappresentanti del Ministero della Giustizia, dell'Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza e dell'Associazione Bambinisenzasbarre Onlus che:

1. svolgerà un monitoraggio periodico sull'attuazione del presente Protocollo;
2. promuoverà la cooperazione tra i soggetti istituzionali e non, a diverso titolo coinvolti, con particolare attenzione alla fase dell'arresto, così come all'informazione e alla sensibilizzazione del personale scolastico che opera in contatto con minorenni che hanno genitori detenuti;
3. favorirà lo scambio delle buone prassi, delle analisi e delle proposte a livello nazionale ed europeo.

Articolo 9 (Validità)

Il presente protocollo ha validità di anni due dalla data di sottoscrizione e può essere modificato e integrato in ogni momento, d'intesa tra le parti, e rinnovato alla scadenza.

Roma, 21 marzo 2014

IL MINISTRO DELLA
GIUSTIZIA
(Andrea Orlando)

LA PRESIDENTE
DELL' ASSOCIAZIONE
BAMBINISENZASBARRE
ONLUS
(Lia Rosa Sacerdote)

L'AUTORITA' GARANTE
PER L'INFANZIA E
L'ADOLESCENZA
(Vincenzo Spadafora)